

CARLO TEODORO POSTINGER, *Documenti in volgare trentino della fine del Trecento relativi alla cronaca delle Giudicarie : lotte fra gli Arco, i Lodron, i Campo ed il vescovo di Trento*, in «Atti della I.R. Accademia di scienze, lettere ed arti degli Agiati in Rovereto» (ISSN: 1123-8046), s. 3 v. 7/1-2 (1901), pp. 21-235.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/atagr>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



II.

DOCUMENTI IN VOLGARE TARENTINO

DELLA FINE DEL TRECENTO

RELATIVI ALLA CRONACA DELLE GIUDICARIE

LOTTE FRA GLI ARCO, I LODRON, I CAMPO ED IL VESCOVO DI TARENTO

Notizie e ricerche storiche del socio Cav. C. T. POSTINGER.

PARTE I.

Ripassando i Regesti cronologici per la storia dell'arte in Tirolo, compilati dall'egregio Prof. D.^r M. Mayr sui documenti dell'Archivio di Stato dell'i. r. Luogotenenza d'Innsbruck, e pubblicati nella *Ferd. Zeitschr.* III, 42, del 1898 vi trovai registrata una lista di masserizie e di vettovaglie, di armi e di arnesi depredati, come dice il regesto, intorno al 1300 a Curè ed attorno al Castello di Campo nelle Giudicarie, scritta in volgare trentino (1). Alla inaspettata rivelazione ebbi un susulto di gioja, perchè mi parve che s'avesse scoperto un nuovo incunabolo della lingua volgare parlata nel Trentino, della quale

(1) Ecco il regesto, a pag. 34, N. 207: « c. 1300. Listen der zu Cugrè und beim Schlosse Campo (Judicarien) geraubten Hausgeräthe und Lebensmittel mit genauen Werthangaben (darunter Schwerter, Bücher etc.) 9. Blätter, Original Papier in vulgär-italien. Sprache. T. I. c. VIII. 47. »

finora i saggi erano assai scarsi. E per vero, astrazion fatta dalle denominazioni di certi luoghi nella campagna che frequenti ricorrono nelle carte del Trecento (1), il più importante documento in volgare trentino di quell'epoca è lo statuto dei Battuti di Trento pubblicato dallo Schneller nel 1881. S'aggiunga a questo il lavoro dei Professori Reich e Zambra sui Crociferi di Trento e le laude dei Battuti di Rendena che il Panizza ci fece conoscere nell'*Archivio Trentino* del 1883 (2), e i documenti di tal genere, finora editi, sono esauriti. L'ansia che mi premeva aveva quindi le sue ragioni, e corsi difilato all'Archivio di Stato per vedere il manoscritto.

Il documento è registrato nel Repertorio dell'Archivio vescovile trentino, alla Capsa VIII, N. 47, ma nel registro non si fa alcun cenno dell'italianità del medesimo; si legge soltanto:

“ Foris signatus est 1300. Intus autem est fasciculus continens aliqua inventaria bonorum ablatorum et domorum spoliatorum praecipue in Cugredo, nempe in loco, seu pago Cugrè prope Castrum Campi in Judicaria ubi etiam nunc vulgo dicitur Courè. ”

Il rotolo originale porta una custodia con la scritta: “C. VIII. 47. *Trientner lat. Archiv.* Aufzeichnung der zu Cugre beym Schlosse Campo geraubten und zerstoerten Mobilien Früchten circa 1300. ” — Contiene nove fogli cartacei dei quali quattro interi, e cinque dimezzati, di cent. 30 × 21; uno dei dimezzati è più lungo e più stretto degli altri e misura cent. 44 × 20. — Su otto fogli sono registrate in volgare le cose depredate e distrutte, sul nono, che è scritto in latino, si compendia la somma del danno arrecato a cadauna famiglia, e si registra la somma totale che ascende a 614 ducati e 18 grossi. Uno dei fogli interi, e precisamente quello in cui sono registrate le cose tolte a Nicolò notaro detto Cimesino di Cugredo, e che serviva per lo passato di custodia al rotolo, porta al di fuori la segnatura dell'archivio clesiano, il

(1) Vedi: D.^r Guido Suster: Le origini del volgare nella Valsugana bassa. « Tridentum » A. III. F. II e III, 1900.

(2) L'origine trentina di queste laude è stata recentemente messa in dubbio. « V. Annuario degli Studenti Trentini » VI. 1899-1900. Enrico Broll: Laude e Sacre rappresentazioni nel Trentino pag. 117-196.

fascio delle sette verghe, col cartellino dalla scritta: VNITAS, una croce, e la numerazione: C. 8. N. 47. Poi vi si legge di altra mano e con carattere più vetusto: Cugred. 1300, e qualche traccia d'una parola tedesca: plund...g (plünderung = saccheggio).

Questa data, e quella corrispondente della nuova custodia e del repertorio vescovile, fu senz'altro accettata dal Prof. Mayr, in mancanza di altre date sulle carte stesse, ed in considerazione che la scrittura portava i tratti caratteristici dei documenti del trecento. Per un regesto cronologico poteva bastare l'accento al secolo, ma per me che tosto divisai di pubblicare le carte, sor-geva imperiosa la necessità di precisare l'epoca di quel saccheggio, affine di rivendicare col nuovo documento alla contestata italianità del Trentino nostro, un altro propugnacolo, un altro mezzo di resistenza contro coloro che loscamente tendono ad insidiarla od a metterla malignamente in dubbio. La lingua è l'espressione più viva dell'indole, delle vicende d'un popolo, e ne riflette serenamente la storia; i suoi monumenti saranno tanto più preziosi se ci addimostrano ch'essa attraverso i secoli si è conservata nel suo stato di sincerità, senza i caratteri di capricciose evoluzioni, di straniere influenze.

Ad altri che di maggior copia di cognizioni e di pertinacia di studî disponga, ai pazienti filologi, lascio candidamente il merito d'illustrare dal lato linguistico il monumento, accontentandomi se le mie fatiche non saranno per tornargli inutili. Vero si è che lo studio di tutto ciò che a queste carte poteva riferirsi, fu lungo, e che ho rovistato centinaia di documenti e di codici, pur di poter assegnare ad un determinato periodo del trecento la compilazione di quelle poche carte (1). Poi, quanto più mi avvicinavo all'epoca del nefasto saccheggio, tanto più rari diventavano e carte e documenti, e molte volte una lunga e difficile lettura mi fruttava appena il riscontro d'un nome. Ben presto potei convincermi che avevo posto mano ad uno dei periodi più oscuri della nostra storia regionale, del quale e storici e cronisti

(1) Colgo quest'occasione per ringraziare vivamente l'egregio amico mio Prof. M. Mayr, Direttore dell'Archivio di Stato in Innsbruck, e gli Archivisti di quell'Istituto D.^r Klaar e D.^r Wilhelm (ora archivista all'i. r. Archivio di Stato del Ministero degli interni in Vienna) per il gentile aiuto prestatomi nelle mie ricerche.

non s'occuparono gran fatto, sia per ischivare le noie di maggiori ricerche, sia per mancanza di quei larghi criterî cui deve informarsi chi illustra la storia italiana del trecento, quando non voglia arrestarsi all'ufficio di semplice cronista.

Comincio col trascrivere fedelmente le carte: (1)

1. (Foglio intero):

Conse tolete a ser Nicolo not. dco Zimexino de cugrè

- P.^o xij galete de formento *pcij*. xxv. gross. p. gal.
 It. xv galete de segalla xx. gross. p. galet.
 It. xv galete de meío e de schandella (2). xviiij. gross. p. galeta.
 It. ij galete de spelta. viiiij. gross. p. gal.
 It. x galete de farina zoe iij . de forment. e vij. de foent^o (sic)
 iij duc.
 It. vj steri de pizoy (3) It. (4) vij. lir. t. (5)
 It. vj steri de lento . *pcij* xiiij gross. p. stario.
 It. j galeta de arbeia (6) *pcij* xv. gross. p. gal.
 It. j galeta de faua. *pcij*. xviiij. gross.
 It. ij leti et . 1. plumazo de prexio de xv duc.
 It. viiiij linzoy et 1. coltra de presio de v. duc.
 It. iij funes (sic). 1. zoncola (7). 1. zouo (8) presio de v duc.
 It. iij segoste (9) de prexio vi lbr.

(1) Per facilitare la lettura ho sciolte le abbreviature più ovvie nelle carte.

(2) scandella: specie di orzo di qualità inferiore.

(3) Piselli sbucciati o ceci. Il Prof. D. L. Rosati in Rovereto, mi partecipa che in Val di Non ancora oggidi si distinguono tre specie di queste leguminose: il *pizol* che ha i baccelli corti e grossi e fa i semi globosi che si mangiano maturi e franti; i *bisi* (piselli) che hanno il baccello a lama di coltello più o meno largo con 5 o 6 semi bianchi; si mangia crudo e cotto e serve per la minestra; la *arba* (ted. Erbse) come il pisello, ma i semi sono meno globosi e di colore bruno. La pianta non si distingue da quella del pisello.

(4) It. è ripetuto.

(5) libre trentine.

(6) Vedi nota N. 2; Confr. lat. orobum e ital. orobo: scrivevasi anche orbiia.

(7) voce dell'uso odierno, ed è quell'arnese si mette sulle corna dei buoi e vien assicurato e fermato al carro. In Val d'Adige, attorno a Trento, dicesi *zoncia*.

(8) giogo.

(9) catena a cui si appendono i calderotti: voce dell'uso odierno.

- It. j cadena da plouo(1) de fero de presio de. xij gross.
- It. ij çape (2) de presio de xxiiij. gross.^{or}
- It. i seguro (3) de presio xij gross. et j segurxelo. (4) vj gross.
- It. ij furcas feri (sic) de presio de xij gross.
- It. j zapun da pra(5) de prexio xij gross.
- It. j ancuzeneto(6) che pesa viiiij lbr. de presio . xl s.
- It. iij trouele(7) de prexio. xv gross.
- It. ij domesori(8) de fero. de prexio xij. gross.
- It. j cauezal(9) de fero de presio . j duc.
- It. ij badili de presio xij gross.
- It. iiii sarcli(10) de fero de presio. l. s.
- It. j bazin de presio . i . duc.
- It. j bazin de presio xii gross.
- It. ij clasere. (11) de presio . iij lbr. dnr.
- It. j palferi(12) de presio de mezo duc.
- It. x lbr. de lino spina(13) de presio iij lbr den.
- It. xxxij lbr de canevo spadola(14) de presio. v lbr. m. iiiiij s.
- It. xj lbr canipi spinati de presio. lv s.
- It. xxvij aze de filo de stopa de presio i duc.

(1) plover == piov, nell'Anania ed in Val d'Adige, e vuol dire l'aratro.

(2) zappa.

(3) scure.

(4) diminutivo di scure.

(5) zappone da prato.

(6) ancudinetta.

(7) trivelle.

(8) dicesi anche tuttodi *demensor* in Giudicarie, ed in Val d'Adige *mezzana*, ed è quel perno di ferro col quale viene congiunta la parte anteriore con la posteriore del carro.

(9) alare.

(10) sarchi, marre.

(11) Il M. R. Decano di Lomiso D. C. Dulri che mi fornì gentilmente la spiegazione di alcuni vocaboli delle carte, che ancor oggidì si usano in Giudicarie, per il che vivamente lo ringrazio, mi scrive che clasera sia il demesor o demensor v. n. 8. Ciasera in dialetto rendenese vale serratura.

(12) palo di ferro.

(13) lino pettinato. Al pettine o scardasso col quale si ripulisce il lino dalla lisca, dicesi in Val d'Adige *spinazza*, e al lino per tal modo mondato *spinnazzà*.

(14) scotolato, battuto con la scotola, che è uno stromento di ferro a guisa di coltello senza taglio col quale si scuote il lino o la canapa avanti che si pettini, per farne cadere la lisca; lat. *spathula*.

- It. ij pesi de stopa de caneuo presio de vj lbr den̄.
 It. ij steri de somenza de caneuo presio xx s.
 It. j ster de faxoy. x s.
 It. j gomero(1) presio xij gross.
 It. j peso presio .i. duc.
 It. tanta quantità de lardo de carne et sonza(2) de presio de
 xv duc. *receue* i *hefa* (?) *in riva* (3).
 It. j spada de presio i. duc.
 It. xv galine et .i. galo .v. oche presio xi lbr x s. dnr̄.
 It. ^{or} iij sege de fero presio ij duc.
 It. j axa presio. vi gross.
 It. ij pelize de presio i duc.
 It. j zupel de presio vi libr.
 It. iij pel de camozo conzade presio ij ducat.
 It. tanta quatita (sic) de vino che valleua ben x ducati.
 It. l pel de caure conzade da far un lederlac(4) presio de ij grossi
 per zascaduna.
 It. j quadero (sic) de mie rasono e carte dunde Insunt pezo plu
 de .i. lbr̄ de dineri.
 It. tanta quatita (sic) de feno che ualeua bn̄ x libr.
 It. altre colse che no mercedo che valeua ben plu de de (sic)
 xx ducati(5)

s.(6) c. xxxxvij. duc.

^a S. ^c Summarum vj. vj. duc. et xxij gross.

(1) vomere.

(2) sugna.

(3) Aggiunta di mano del notaro Cimesino.

(4) lederlac == Lederlacken. È parola tedesca, e vuol dire *coperta di pelle*.
 V. Schmeller: Bayer. Wörterbuch pag. 1440 alla parola Schönsleder, e Lexer: Mittel-
 hochdeutsches Wörterbuch pag. 1809 e 1855 alle parole lederlachen, e lachen.

(5) Questa, e le precedenti 5 poste, sono scritte di mano del notaro Cimesino
 medesimo, come mi risulta dal confronto della scrittura.

(6) Summa, e così in seguito anche nelle altre carte.

2. (Mezzo foglio, alto e stretto).

Le infascripte conse e e (sic) fo tolete robade e bruxade in casa e fora di boni de Audriget not. da Vigo da lomasso

P.^o xviiij galede de forment. *pcij*. xxv. *gross*. *p*. *galeta*.

It. viij galet (sic) de segalla. *pcij* xx *gross*. *p*. *galeta*.

It. vj galede de meyo *pcij* . xvij . *gross*. *p*. *galeta*.

It. xxij galede de scandella de le quale recene la muier ij ducati da miser azo *pcij* . xv . *gross*. *p*. *galeta*.

It. vj galede de faua *pcij*. xviiiij . *gross*. *p*. *galeta*.

It. iij galede darbeia (1) e de lent (2) *pcij* . xij. *gross*. *p*. *galeta*.

It. ij steri de lent *pcij* . xxviiiij. *gross*.

It. j spada del valor dun ducat.

It. ij fum del valor de vij libre.

It. segoste segur sexioni (3) sarcli del valor de ii ducati.

It. carn olio e farina del valor de doy ducati.

It. iiiij vezoy (4) del valor de vij libr.

It. xviiij as de larexo e de pez e de nogera *pcij* . xvij . *lbr*. *t*.

It. j desco e store (5) e deme (6) e altri instrumenti dala fornaxe del valor de trey ducati.

It. iiiij cari de paia *pcij* . j . *ducat*.

It. j par de linzoy de caneuo, *pcij* . vij . *lbr*. \overline{T} .

(1) Arbea, è un legume che si usa come il « pizzol ». Vedi nota 3, pag. 24. In un registro di Castelcampo dell'anno 1447 (Archivio vesc. trent. C. 68 N. 222) leggesi: gall. III d'arbeia spexa in casa in menestra.

(2) le parole: *e de lent*, sono cancellate.

(3) Sexion, oggi: Sesion, un potatoio o roncola grande come la usano i boscaioli. In una carta del Fasc. *Judicaria*, Archivio vesc. trent. Innsbruck leggesi: Adi 28 Luglio 1696: « Mobili levati dalli ufficiali in occasione della famiglia eseguita e che volevano eseguire dalla casa di Pietro Briosio... trasportati in Castello di Thenno e consegnati al clariss.^o Sig.^r Luogotenente... Un *sesione* mozo et uno con il becco storto vecchio con suoi manichi di legno. »

(4) veggia, botte.

(5) stuoie.

(6) dema dicesi tuttodi per forma, piega, e figurat. mal demà — mal educato, te demerò — ti piegherò. Nel nostro caso vorrà dire le forme dei mattoni e delle tegole.

- It. xx cari de fen e de rexediuo(1) *pcij* . xvi . *duc*.
- It. xiiij quarteri de vin da arco vedro(2) del valor de xij ducati el car.
- It. v conzi de vino axerbo . *pcij* . iij . *duc*.
- It. brente secle e altri ordegni scudelle tayeri del valor de ij ducati.
- It. legnamo de larexo e de pezo e da fogo del valor de iij ducati.
- It. xiiij buxi ouer sami pleni d'aue(3) *pcij* . viij . *duc*.
- It. xij buxi vodi da aue bruxade e guastadi *pcij* . j . *duc*.
- It. xiiij galine e gay . *pcij* . vi . *libr.* \bar{T} .
- It. ij steri de sal . *pcij* . j . *duc*.
- It. j cortel da galon(4) . *pcij* . iiiij . *libr. t.*
- It. j arch da balote(5) *pcij* . x . *gross.*
- It. ij galede de nos *pcij* . xviiij *gross.*
- It. pomi del valor dun ducat.
- It. seradure e cadenazi tolete e eguastade (sic) del valor dun ducat.
- It. ij luzerne una de stang et i de fer . *pcij* vij . *gross.*
- It. j galeda de somenza de canef . *pcij* . 1 . *duc*.
- It. vij badili . *pcij* . j . *duc*.
- It. iiiij sachi *pcij* . xx . *gross.*
- It. v pel de pegora e de castron . *pcij* . iij . *libr. t.*
- It. scripture e libri del valor circha x ducati.
- It. seui(6) del valor de ij ducati.
- It. stopa caneuo e fil e outra oura del valor dun ducat.
- It. j chapel lazur e doy capuzi . *pcij* . ij . *ducat.*

(1) resedivo dicesi tuttora al fieno che si raccoglie nella seconda falciatura.

(2) vedro = vecchio, dal latino *vetus*, *eris*.

(3) alveari, sciami d'api.

(4) Vedi Gnesotti: Memorie p. servire alla storia delle Giudicarie p. 83, nota: Lo statuto vecchio di Bagolino ordinava: De banno cuiuslibet non habentis in domo sua ad minus unam lanceam et unum *coltellum a galono* et unum *scutum*....: era una daga, o costoliere.

(5) arco da lanciar palle.

(6) sego, forse candele di sego?

It. xxv libr per copo(1) copi toleti ala fornaxi(2) per calcatara capetani

S. c. et. x . duc.

^c
v. xliij . duc.(3) et xvij gross.

S

^c
v. lxxxvij . duc. et xvij . gross..

3. (Foglio intero):

Le infrascripte conse fo tolete alla muier che fo de loxel da cugrey.

P.^o j let che costa sey ducati.

It. j linzol de lana *pcij* . i . duc.

It. j peliza da femla *pcij* . ij . duc.

It. iij chamixe da femla *pcij* . i . duc.

It. j pignola da un put nof. *p.* viij . libr.

It. j gonella da hom meza fruada (4) *pcij* . xx . gross.

It. j capuz de lazurin . *pcij* iij . libr. *t.*

It. j bereta " che costa i ducat „ rossa.

It. j cortel bergamasch (5) . *pcij* . iij ^{or} *lbr* . *t.*

It. j spada *pcij* . i . duc.

It. iij cortelini da pan lun cum vna vera darient(6) *pcij* . i . duc.

It. ij pile vna de preda e laltra de leng (7) *pcij* . iij *lbr* . *t.*

(1) copo è cancellato.

(2) l' *i* è cancellato, e la *s* è sovrapposta.

^c
(3) v. xliij. duc. è cancellato.

(4) mezzo frusta.

(5) « Quest'arma corrisponde a quella detta dai bergamaschi *sabla*, *palos*, *dir-lindana*, *scimitarra*, e di cui l'Angelini nel suo *Vocabolario bergamasco-italiano-latino* (il quale conservasi presso la Biblioteca ambrosiana) dà la seguente interpretazione: *Storta*, *squarcina*, *scimitarra*, *spada* corta con taglio e di costole a guisa di coltello, ma rivolta la punta verso la costola. *Acinaces*, *ensis falcatus*, *gladius persicus*. » Vedi Osio: *Docum. diplomatici milanesi*. T. I, pag. 316, nota.

(6) anello o cerchietto d'argento.

(7) legno.

- It. ij pestaroli *pcij*. vj . *gross*.
 It. j parol(1) duna secla *pcij* vj . *lbr. t.*
 It. j lauez de couer(2) pizol da qua(3) sey famey *pcij* . i . *duc*.
 It. j lauez de couer duna secla rot. *pcij* . i . *duc*.
 It. ij lauezoy de preda *pcij* . xx . *gross*.
 It. ij spadole(4) de fer *pcij* . xvj . *gross*.
 It. ij fum *pcij* ij *duc*.
 It. j zoncola *pcij* . xvi . *gross*.
 It. xl taieri It. xl scudelle It. xxx peuraroy(5) *pcij* . j . *duc*.
 It. ij linzoy de canef . *pcij* . iij . *lbr. t.*
 It. v sachi . *pcij* . xx^{ti} . *gross*.
 It. ij forche de fer . *pcij* . xij *gross*.
 It. j gomer nof . *pcij* . xiiij . *gross*.
 It. iij sarcli *pcij* . xij . *gross*.
 It. j zapa *pcij* vj . *gross*.
 It. iij trouele pizole *pcij* . viij . *gross*.
 It. iij trouele grande . *pcij* . xiiij *gross*.
 It. ij sexioni *pcij* . viij . *gross*.
 It. iij segur *pcij* . xvj . *gross*.
 It. iij segoste *pcij* . j . *duc*.
 It. ij rode ferade *pcij* ij *duc*.
 It. j domessor
 It. vj libre de fil de bambas zoe iij de neger e iij de blanch
pcij . j *duc*.
 It. j libra de bambas . *pcij* . v . *gross*.
 It. x libre de fil de canef *pcij* . xviiij *gross*.
 It. v libre de canef . *pcij* . viij . *gross*.
 It. iij caze de ram da aqua *pcij* . iij . *lbr. t.*
 It. ij drapi da caf(6) *pcij* . i . *duc*.

(1) paiòlo, calderotto.

(2) lavaggio da cuocere. Il lavaggio è di bronzo, ed usasi da noi ed in Lombardia per cuocervi la vivanda.

(3) qua, cancellato; volevasi forse scrivere *quattro*, e si scrisse poi *sei*.

(4) lat. *spathula*. È la scotola, con la quale si batte il lino e la canapa, per mondarla dalla lisca. Voce dell'uso odierno anche in Val d'Adige.

(5) Forse un piattino per mangiarvi la poverada.

(6) da capo.

- It. iij pari de mudande da hom *pcij* v(1) j . *duc*.
 It. j toaia(2) da man *pcij* xij *gross*.
 It. iij sonze(3) de xviiij libr . *pcij* . xxviiij . *gross*.
 It. ij tamixi(4) *pcij* . x . *gross*.
 It. j pes de lard veder(5) *pcij* . i . *duc*.
 It. la carn dun porzel . *pcij* . i . *duc*.
 It. xx libre de lard veder *pcij* . i . *duc*.
 It. j pe(6) mezen(7) de porch de iij pesi *pcij* . iij . *duc*.
 It. j ster de sal *pcij* . xx . *gross*.
 It. ij pesi un de fer et un de leng *pcij* . j *duc*.
 It. xv galede de segala *pcij* . xx . *gross*. p. *galeta*.
 It. vj galede de forment *pcij* xxv . *gross*. p. *galeta*.
 It. iij galede de scandela *pcij* . viij . *gross*. p. *galeta*.
 It. iij galede e mezza de somenza de canef *pcij* xx . *gross*. p. *galeta*.
 It. iiij galede de farina de mei *pcij* . xviiij . *gross*. p. *galeta*.
 It. x steri de farina de forment . *pcij* iiij^{or} . *duc*.
 It. ij galede de farna (sic) de segala . *pcij* . xxj . *gross*. p. *galeta*.
 It. iiij chaze dolio *pcij* vij(8) lbr. \bar{t} . iij.
 It. 1 zentener(9) da olio de larexe *pcij*. viij . lbr. \bar{t} .
 It. j botexel de larex de moz *pcij* . iij . lbr. \bar{t} .
 It. iij brente . *pcij* . iiij lbr. \bar{t} .
 It. j testolin de ram(10) *pcij* . xij . *gross*.
 It. j pala *pcij* . viij . *gross*.

(1) il v. è cancellato.

(2) tovaglia.

(3) sugna.

(4) stacci.

(5) vecchio.

(6) *pe* è cancellato.

(7) In Val d'Adige dicesi *mezzena*, ed è la metà del lardo d'un majale.

(8) vii. è cancellato.

(9) zentener è un doglio o bariglione per l'olio.

(10) testolino è diminutivo di testo. Vedi in proposito alla parola *testo*, P. Petrocchi: In casa e fuori. pag. 99. In Val d'Adige dicesi *test* al coperchio delle teglie.

- It. j grada (1) *pcij* . x . *gross*.
 It. j moy (2) *pcij* . vj . *gross*.
 It. j moz (3) de vin . *pcij* . ij . *duc*.
 It. iij galede de faua *pcij* . xvj . *gross*. *p. galeta*.
 It. iij galede darbeia blancha *pcij* . xiiij . *gross* *p. galeta*.
 It. iij galede emeza de pizol *pcij* . xv . *gross*. *p. galeta*.
 It. x steri de lent *pcij* . iij . *duc*.
 It. iij brazi de drap de canef *pcij* . viiij . *gross*.
 It. ij scarpey (4) de fer *pcij* . viiij . *gross*.
 It. taieri e scudelle del valor dun ducat.
 It. j pes de stopa . *pcij* . xxv . *gross*.
 It. xi galine . *pcij* v_1^2 (5) . *lbr. t.*
 It. j cadena da plouf . *pcij* . viiij . *gross*.
 It. j parol de ij secle *pcij* . ij . *duc*.
 It. j fauz (6) e doy martei e vna plantola (7) *pcij* . j . *duc*.
 It. xx ducati per el pizoramènt de la casa e de scrigui e camare
 e seradure e vxi e porte.

S:^a lxxxxv. *duc* | . *et viij . gross*.

Sullo stesso foglio segue:

La roba de la moier che fo de mantoan

- P.^o viiij galine col gal . *pcij* . iiiij^{or} . *lbr.*
 It. iij segoste . *pcij* . j . *duc*.
 It. j moy *pcij* . vj . *gross*.
 It. j peliza da femla *pcij* . 1_1^2 (8) *duc*.

(1) grata.

(2) le molle.

(3) moz deriva da *moggio*, lat. *modius*.

(4) scalpelli.

(5) $5 \frac{1}{2}$.

(6) falce.

(7) plantola dicesi anche oggidi nell'Anaunia la piccola aneudine su cui si batte la falce fienaja per affilarla. In Val di Ledro dicesi *piattola*.

(8) $1 \frac{1}{2}$.

- It. j camixa da femla *pcij* . xiiij . gross.
 It. j ramìn(1) pizol da doe persone *pcij* . xvj . gross.
 It. j segur *pcij* . vj . gross.
 It. j galeda de nos *pcij* . x gross.
 It. j forues(2) *pcij* . viij . gross.
 It. xxxv libre de stopa *pcij* . i . duc.
 S.^a vi . duc.

4. (Foglio intero):

La roba che fò toleta a dona malgarita da eugrey muier che fò de donzilio.

- P.^o vij galede de forment *pcij* xxv . gross. *p. galeta*.
 It. viij libre e x s. de dineri toleti per forza for de sen.
 It. j galeda de farina de forment *pcij* . xxiii^{or}j . gross.
 It. vj steri de farina da fameya . *pcij* xviiij (3) *g* . *p. galet* (4)
 star.
 It. j parol de doy secle emeza . *pcij* . ij . duc.
 It. j segosta *pcij* . xv . gross.
 It. xv galine . *pcij* . viij . *libr. t.*
 It. ij linzoy *pcij* . j . duc.
 It. j camixa *pcij* . xij . gross.
 It. ij galede dolio *pcij* . vj . *libr. t.*
 It. iiij galede de faua . *pcij* xiiij gross. *p. galeta*.
 It. vj steri darbeia *pcij* . vj . *lbr. t.*
 It. j galeda de lent *pcij* . xvj . gross.
 It. j stagnol(5) da olio *pcij* . xvj . gross.
 It. j parolin nouf duna seg(6) secla *pcij* . vj . *lbr. t.*
 It. j gonella de drap de gris *pcij* . i . duc.
 It. ij sarcli *pcij* . viij . gross.
 It. ij sexioni *pcij* . xij (7) viij . gross.

(1) ramino, in dial. trent. anche raminel, piccolo calderotto.

(2) forbici.

(3) il v del numero 18 è cancellato, sicchè resta 13.

(4) galeta è cancellato, e si sostituì star.

(5) Vorrà dire una stagnata per l'olio.

(6-7) cancellato.

It. ij sexole (1) *peij* . viij . *gross.*

S. xxv . duc.

La seconda pagina del foglio è bianca; sulla terza e quarta segue:

La roba che fo toleta a menin da cugrey

P.^o iiij galede de forment *peij* . xxv . *gross. p. galeta.*

It. iiij galede de scandella *peij* . viiiij . *gross. p. galeta.*

+ It. ij galede de segala trouada (2) *peij* . xx . *gross.*

It. iiij galede de farina *peij* . xviiij . *gross. p. galeta.*

It. ij galede de lent *peij* . xxv . *gross. p. galeta.*

It. j galeda de pizol *peij* . xx . *gross.*

It. la carn d'un porzel *peij* . j . *duc.*

+ It. j caudero (3) troua (4) *peij* . iii . *libr. t.*

+ It. j padela trouada (5) *peij* . viij . *gross.*

It. j gomer *peij* . xij . *gross.*

It. j sarclo *peij* . iiij . *gross.*

It. j forcha *peij* . iiiij . *gross.*

It. j segur *peij* . vi . *gross.*

It. j sexion *peij* . iiij . *gross.*

Ir. j cortel da galon *peij* . ^{or} iiiij . *libr. t.*

It. ij lanze *peij* . xx . *gross.*

It. j ster de sal *peij* . xx . *gross.*

It. xvij galine e gay *peij* . ij . *duc.*

It. ij oche - *peij* . xij . *gross.*

It. ij linzoy de canef *peij* . j . *duc.*

(1) sessola, come scrive il M. R. D. Dalri è un arnese che s'usa per raccogliere acqua. In Val d'Adige chiamasi *sessola* quel vassoio o catino di legno che serve per mondare grano o riso. (sessola si usa anche oggi in lingua, v. Dizionario).

(2) La parola *trouada* è stata scritta posteriormente. Sul margine è un segno di croce.

(3) paiolo.

(4-5) le parole *troua* e *trouada* sono state scritte posteriormente. Sul margine sono due segni di croce.

- It. j cadena de fer da plouf *peij* . viij . *gross*.
 It. j zonchola *peij* . xvj *gross*.
 It. ij sachi *peij* . xij . *gross*.
 It. iiij camixe da hom *peij* . vi . *duc*.
 It. iiij brage *peij* . xij *gross*.
 It. ij camixe da femla . *peij* . iiij . *lbr. t.*
 It. j segosta *peij* . xij . *gross*.
 It. j galeda dolio *peij* . iij . *lbr. t.*
 It. vj zervoladi (1) e luganege (2) *peij* . xvij . *gross*.
 It. j par de martei *peij* . xij . *gross*.
 It. .j. sesola *peij* . ^{or}iiij . *gross*.
 It. .j. cadenazo ualor *peij* . viij . *gross*.
 It. .j. caza de ramo *peij* viij . *gross*.
 It. j spledo da ors (3) *peij* . xvj . *gross*.
 It. j spada . *peij* . j . *duc*.
 It. j scarsella con conse entro del valor dun ducat.
 S. xxvij . *duc. et* . xxvij . *gross*.

5. (Foglio intero):

La roba che fo toleta al az da cugre.

- P.^o vj galedede de scandella . *peij* . viiij . *gross. p. galeta*.
 It. j galeda de faua *peij* . xvij . *gross. p. gal.*
 † It. xiiij galedede de mey o segala troua iiij galedede de segala (4)
peij . xvij *gross. p. gal.*
 It. iiij galedede darbeia *peij* . xiiij . *gross. p. gal.*
 It. ij galedede de mey . *peij* . xvij . *gross. p. gal.*
 It. iiij galedede de farina *peij* . xviiij . *gross. p. gal.*
 It. iiij galedede de spelta *peij* . viiij . *gross. p. gal.*
 It. ij pari de linzoy de canef *peij* . viij . *lbr. t.*
 It. ij camixe da femena *peij* . iij . *lbr. t.*

(1) cervellata.

(2) Vocabolo dell'uso in tutto il Trentino per mortadella o salsiccia.

(3) spiedo per ferire l'orso.

(4) « troua iiij galete de segala » è stato scritto posteriormente. Sul margine è un segno di croce.

- It. ij drapi da caf . *pcij* . iij . *lbr. t.*
 It. iij sachi *pcij* xvj . *gross.*
 It. x libre de canef . *pcij* . xvj . *gross.*
 It. j padella *pcij* . ^{or} iij . *gross.*
 It. j caza de ram *pcij* . ^{or} iij . *gross.*
 It. j secla *pcij* . iij . *gross.*
 † It. j spinaz (1) troua (2) *pcij* . v . *gross.*
 It. j spadola de fer noua *pcij* viij . *gross.*
 It. j pestarol *pcij* . iii . *gross.*
 It. j cortelaz (3) *pcij* . xij . *gross.*
 It. ij spade *pcij* . ij . *duc.*
 It. ij forche *pcij* . viij . *gross.*
 It. ij sexioni *pcij* . vj . *gross.*
 It. j domessor *pcij* (sic).
 It. j plantola *pcij* . ^{or} iij . *gross.*
 It. j cauezal *pcij* . x . *gross.*
 It. ij sexole *pcij* . viij . *gross.*
 It. v trouele *pcij* . xij . *gross.*
 It. j sarclo *pcij* . iij . *gross.*
 It. iij scarpey *pcij* . x . *gross.*
 It. v oche *pcij* . iij . *lbr. t.*
 It. x galine *pcij* . j . *duc.*
 It. ij ceruelere (4) *pcij* . j . *duc.*
 It. ij fauz *pcij* . j . *duc.*
 It. j asta de fer *pcij* . v . *gross.*
 It. ij guanti de fer *pcij* . ^{or} iij . *lbr. t.*
 It. bruxa vna casa.
 It. j bazin *pcij* . iij . *lbr. t.*
 It. x conzi (5) de vin *pcij* . ij . *duc.*

(1) In Val d'Adige dicesi *spinazza*, ed è lo scardasso o il pettine per il lino.

(2) *troua* è stato scritto posteriormente. Sul margine è un segno di croce.

(3) coltellaccio.

(4) cervelliera, cappelletto di ferro che si portava in capo a difesa.

(5) lat. *congius*, *conzius*, misura da vino che lo Schneller (Trident. Urbare 1898 pag. 146) ritiene sia la quarta parte di un'urna. Forse oggi lo ricorda il vocabolo trentino: *conzal*.

It. j preda da fauz (1) *pcij* . ij . *gross.*

It. iij baruxei (2) *pcij* . vj . *gr.*

It. ij fum *pcij* . ii . *duc.*

It. ij lime *pcij* . viij . *g.*

S. xxx. *duc.* xxviiiij . *gross.* sine domo combusta.

Sulla terza pagina del foglio segue:

La roba de zoan da valez e brusada.

P.^o x galede de farina *pcij* xxi *gross.* p. *galeta.*

It. iij galede de pizol *pcij* xviiij . *g.* p. *galeta.*

It. ij galede de faua *pcij* xv . *gross.* p. *galeta.*

It. ij steri de arbeia *pcij* xvj . *gross.*

It. ij botexey (3) de pez noui *pcij* . ij . *duc.*

It. j scring (4) de nogera *pcij* . j . *duc.*

It. ij bot vedre *pcij* . j . *duc.*

It. vj libre de canef *pcij* . x . *gross.*

It. ij zape da vigne *pcij* . x . *gross.*

It. iij sarcli *pcij* . x . *gross.*

It. j molinel da torzer *pcij* . xvj . *gross.*

It. j segosta noua *pcij* . xv . *gross.*

It. j cadena noua da plouf *pcij* . x . *gross.*

It. iij sexole *pcij* . x . *gross.*

It. ij sexioni j nof. e j vedro *pcij* . v . *gross.*

It. j caza de ram *pcij* . vj . *gross.*

It. j galina e vn gal *pcij* . viij . *gross.*

It. v libre de fil de stopa *pcij* . v . *gross.*

It. j smalzarola (5) *pcij* . iij . *gross.*

It. j spadola *pcij* . viij . *gross.*

It. iij cari de fen *pcij* . iij . *duc.*

It. iij cari de paia *pcij* . vij . *lbr. t.*

(1) cote, pietra da affilare la falce.

(2) In Val d'Adige *barisel*, *barisei*, *bariletto*.

(3) botticelli.

(4) scring = scrigno.

(5) cazzuola che si usa a condire.

In alto, a destra della medesima terza pagina continua:

- It. j car de meiar . xvj . *gross*.
 It. j caza doli (sic) . *pcij* . v (1) ^{or} iiij . *gross*.
 It. xij libre de carn de porch *pcij* . xv . *gross*.
 It. j telar col forniment *pcij* . iiij . *duc*.
 It. j fauz *pcij* . j . *duc*.

In fondo alla pagina:

S. xxvj . *duc*. et . xxij . *gross*.

Sulla quarta pagina del foglio segue:

La roba che fò toleta al jaja da carbuie.

- P.^o j falz col silon (2) . *pcij* . j . *duc*.
 † It. v galine troua una (3) *pcij* xvi . *gross*.
 It. j cazola da murar *pcij* v . *gross*.
 It. j busar plen de peurada (4) che costa vj *gross*.
 It. j una seradura rompe zo dun vxo *pcij* iiij *gross*.
 It. j fer da ploura *pcij* . iiij . *gross*.
 It. butazo (5) un vxo per forza.
 It. j par de salaroy de stang costa xiiij s. de bona moneda.
 S. ij . *duc*.

Sulla stessa quarta pagina continua:

La rob (sic) che fò toleta a manchasola da carbuie.

- P.^o iiiij galine *pcij* xvj . *gross*.
 It. fregerunt vnum ostium et seraturam et cadenazum *pcij* . j . *duc*.

(1) il v. è cancellato.

(2) *silon* è il manico della falce, ed è voce tuttodi usata nell'Anaunia ed in Val d'Adige.

(3) *troua una*, parole scritte posteriormente. Sul margine è un segno di croce.

(4) *peurada* peverada, ed era il brodo della carne con infusovi pepe polverizzato e pane trito. Peverada usasi tuttodi nell'Anaunia ed in Val d'Adige.

(5) *butà zò* = atterrato.

It. fregerunt vnum cuberculum scriney (1) *pcij* . j . *duc.*
S. ij . duc. et . xvj . gross.

6. (Mezzo foglio).

Le infrascripte conse fo tolete a betin da cugrey per i homeni che vano atorno al castel da campo.

P.^o vna manzola del valor de iiij ducati.

It. xvj galine . viij *lbr. t.*

It. iii anedre xv . *gross.*

It. j ocha v . *gross.*

It. la carn dun porch . j . *duc.*

It. xvij libre de lard veder . j . *duc.*

It. j moz de vin . ij . *duc.*

It. iiij galede de forment *pcij* . xxv . *gross. p. gal.*

It. j galeda de farina de forment xxij . *gross.*

It. ij steri de pizol . xxx . *gross.*

It. iiij galede de farina de mestura *pcij* . xxij . *gross. p. gal.*

It. ij galede de scandella viiiij *gross. p. gal.*

It. v steri de faua grossa . j . *duc.*

It. ij (2) ij galede e ij steri de lent viij . *lbr. t.*

It. x steri darbeia blancha. x . *gross. p. star.*

It. j lenzol de lana del valor de x libre.

It. j pignola mez frua de femena . j . *duc.*

It. j gonella blancha da hom . j . *duc.*

It. x linzoy de caneuo . v . *duc.*

It. ij camixe de hom . iiij . *lbr. t.*

It. j camixota da femena . xiiij . *gross.*

It. j camixa da vna puta de xij agni . xij *gross.*

It. iiij sachi . xv . *gross.*

It. j zonchola. — It. j zeruelera . j . *duc.*

It. la terza part duna cropa (3) . xij . *gross.*

It. j sonza de x libre . xvj . *gross.*

(1) un coperchio di scrigno.

(2) il ij è cancellato.

(3) *cropa*, in Val d'Adige *cropa de coram*, pelle concia di bue, cuojo.

- It. ij lauezy che costa vij libre.
 It. j secla zenta (1) de fer l (2) de larex . xvj . *gross*.
 It. j parol duna secla . j . *duc*.
 It. ij cauderoy (3) vn grand et ī (sic) pizol . j . *duc*.
 It. j domesor de fer . viij . *gross*.
 It. j gomer . xii . *gross*.
 It. j segosta . xii . *gross*.
 It. j axa . vj . *gross*.
 It. ij trouele . v . *gross*.
 It. iiij conzoble (4) . ij . *duc*.
 It. j fum . j . *duc*.
 It. ij zapa (5) v . *gross*.
 It. ij forche . viij . *gross*.
 It. ij sexioni . vj . *gross*.
 It. j segur . vi . *gross*.
 It. j lanza . x . *gross*.
 It. 1^a (sic) guada da pescar (6) . j . *duc*.
 It. 1^a (sic) gratacaxola (7) noua . iiij . *gross*.
 It. ij galedede de nos . xx . *gross*.
 It. j par de carpele (8) viij *gross*.
 It. ij prede da fauz . iiij . *gross*.
 It. j lectulu (9) let pezenin (10) et re . iiij . *duc*.
 S. lij . *duc. et . xxviiiij . gross*.

(1) cinta, cerchiata.

(2) *l* è cancellato.

(3) calderotti.

(4) *conzobla* è lo stesso che *zoncola*, ed è l'arnese di cuojo che si ferma sulle corna dei buoi per congiungerli al carro.

(5) la prima asta è cancellata, sicchè leggesi *i*, e la parola *zape* fu corretta in *zapa*.

(6) rete da pescare. voce dell'uso odierno in Val d'Adige.

(7) grattugia?

(8) ferro guarnito di punte che si ferma sotto le scarpe per non scivolare sul ghiaccio.

(9) *lectulu* è cancellato.

(10) piccinino.

Qui finisce la seconda pagina del mezzo foglio. In prima pagina, in alto a destra furono ancora aggiunti i seguenti oggetti:

- Item j badil . viij . *gross*.
 It. ij camixe da una puta de x agni . xij . *gross*.
 It. ij brazi e mez de drap de canef . viij . *gross*.
 It. iij sarcli . viiij *gross*.
 It. viij vxi . *pcij* . iij . *duc*.
 It. j clasera . iij *gross*.
 It. iij as . x *gross*.

7. (Mezzo foglio):

Le infrascripte conse fo tolete a bertolini (1) da cugrey.

- P.^o ij rode ferade da car . ij . *duc*.
 It. j gomer nouf . xiiij . *gross*.
 It. j cadena de fer da plouf . x . *gross*.
 It. j falz . j . *duc*.
 It. ij pari de martey e de plantole . j . *duc*.
 It. la carn e del lard dun porzel . ij . *duc*.
 It. ij pesi de lard vedro . ij . *duc*.
 It. iij galede de farina de forment . xxij . *gross*. *p. galeta*.
 It. iij galede de scandella . viiij . *gross*. *p. gal*.
 It. iij galede de forment *pcij* . xxv . *gross*. *p. gal*.
 It. vij galede de segalla . xx . *gross*. *p. gal*.
 It. j palferi xviiij . *gross*.
 It. j manera (2) vi . *gross*.
 It. j segur . vi . *gross*.
 It. j martel da mur . ^{or} iij . *gross*.
 It. It. (sic) j^a fodra da let de . xvj . lbr (3) brazi . ij . *duc*.

(1) l'i del bertolini è cancellato.

(2) manaja.

(3) lbr è cancellato.

- It. ij pesi de formay . vij . *lbr* . \bar{t} .
 It. ij paroy che costa xxiiij libre.
 It. j padella che costa xl s.
 It. j cortel da costa (1) che costa xx s.
 It. j gonela da hom quasi nova . j . *duc*.
 It. ij carneri (2) lun nof vj . *gross*.
 It. j ster de sal xx . *gross*.
 It. ij oche . x . *gross*.
 It. xvj galine e (3) e doy colombi . viij . *lbr* . \bar{t} .
 It. vi taieri noui vj . *gross*.
 It. j stagnol de stang del valor de xx s.
 It. iij camixe da hom . j . *duc*.
 It. j camixa da femla . xij . *gross*.
 It. iij sachi xv . *gross*.
 It. j preda da falz . ij . *gross*.
 It. j zouf nof con doe conzoble . j . *duc*.
 It. ij chaze dolio . viij . *gross*.
 It. ij chaze de smalz (4) . xij . *gross*.
 It. j sarclo iij *gross*.
 It. j capel de fer . j . *duc*.
 It. x libre de canef spina . ^{or} xiiij . *gross*.
 It. ij sonze de pes de xij libre ^{or} iij . $\frac{2}{1}$. *lbr* . \bar{t} .
 It. xij libre de lard pest . iij . *lbr* . \bar{t} .
 S. xxxvij . *duc*.

8. (Mezzo foglio):

Le infrascrite conse fo tolete al blanchet da cugre.

- P.° j gonella da femena de mita (sic) . *pcij* . ^{or} iij . *duc*.
 It. vj linzoy de canef . *pcij* . xij . *libr* . \bar{t} .

(1) *cortel da costa*, come il *cortel da galon*, costoliere.

(2) *carniere*.

(3) *cancellato*.

(4) dal tedesco *schmalz*, grasso di majale.

- It. j camixota da femena noua . *peij* . xviiij . *gross*.
 It. j porzel *peij* . iiij . *duc*.
 It. viiiij galine . *peij* . j . *duc*.
 It. vj steri de pizol . *peij* . ij . *duc*.
 It. v steri de faua . *peij* . vj . *lbr. t.*
 It. iiij steri darbeia *peij* . xx . *gross*.
 It. ij galede de forment . *peij* . xxv . *gross. p. galeta*.
 It. ij galede de farina da fameia . *peij* . *peij* . (sic) xviiij . *gross.*
p. galeta.
 It. iiiij sachi . *peij* . xx . *gross*.
 It. ij laueze de bronz . *peij* . iiij . *duc*.
 It. ij fum *peij* . ij . *duc*.
 It. j let *peij* . ^{or} iiiij . *duc*.
 It. j caza *peij* . vj . *gross*.
 It. j sexion *peij* . iiiij . *gross*.
 It. j segur *peij* . iiiij *gross*.
 It. xij libre de tey (1) de caneuua *peij* . iiij . *s. p. lbr.*
S. xx.vj . duc.

La seconda pagina del mezzo foglio è bianca.

9. (Mezzo foglio):

Contiene il seguente registro in latino:

Res, et bona, accepta not. dicto Cimesino de Cugredo sunt in
 suma

Centum, et xxxxvij . ducat. auri.

Res, et bona, accepta Aldrigo not. de Vigo lomassi. sunt in suma,

Centum, et . x . ducat . auri.

Bona accepta . . (sic) vxori q.^m Oseli de Cugredo sunt in suma.

lxxxv. ducat. auri, et . viij . gross.

(1) Rendo grazie all'egregio Prof. D. L. Rosati per la spiegazione di questo vocabolo. Tey, non è il telo, o pezzo di tela, perchè in tal caso non si indicherebbe la quantità in libbre. In Val di Non chiamano « tei » la canapa o il lino preparato per la filatura, dunque pettinato e mondato dalla lisca, ed è voce prettamente italiana (il tiglio del lino, della canapa) derivata dal latino: *tilia*.

- Bona, accepta Betino de Cugredo sunt in suma,
lij . ducat. auri, et . xxviiiij . gross.
- Bona accepta Bertolino de Cugreyo sunt in suma,
xxxvij . ducat. auri.
- Bona accepta Acio de Cugreyo sunt in suma.
xxx . ducat, et xxviiiij . gross. sine domo combusta.
- Bona accepta Johani de Valezio sunt in suma,
xxvj . ducat. et . xxij . gross.
- Bona accepta Menino de Cugreyo sunt in suma,
xxvij . ducat. et . xxviiij . gross.
- Bona accepta domine Malgarite de dicto Cugreyo sunt in suma,
xxv . duc.
- Bona accepta blancheto de dicto Cugreyo sunt in suma .
xxvj . ducat.
- Res accepte vxori q.^m Mantoani de (sic) sunt in suma,
vj . ducat. auri.
- Bona accepta Jaye de Charbuje sunt in suma,
ij . ducat.
- Bona accepta Manchasole de Charbuie sunt in suma,
ij . ducat. auri et xvj . gross.
- c
- Summa sumarum . capit. v. lxxxviiij . ducat. et. xviiij . gross. (1)

Le liste ci presentano il quadro desolante d'una ruina che passò sui paeselli della pieve di Lomaso, attorno al Castel Campo; Vigo, Cugredo e Carbuie furono devastati, messi a sacco ed a fuoco. L'orda feroce dei predatori, atterrando porte e serramenti invase ogni casa, tolse a viva forza il denaro, le biade, il fieno, la paglia, rubò letti, lenzuola, vesti, pelliccie, cappelli e cappucci, le armi tutte, gli archi, le spade, le costoliere, le lance, le cervelliere, gli utensili da cucina, gli attrezzi rurali, le botti col vino e coll'olio, il bestiame, il pollame, gli alveari, la carni fresche e salate, la farina, il sale. E perchè lo sterminio fosse completo,

(1) A questa somma va aggiunto il danno patito da *Blanchet du Cugredo* (f.º N. 8) che non è stato compreso nel sommario. Si avranno perciò 588 ducati e 18 grossi, più 26 ducati -- in tutto 614 ducati e 18 grossi.

dopo il saccheggio misero fuoco alle case prendendo il largo con tutto il bottino. Le uccisioni, le violenze personali non ci furono tramandate nelle carte, forse perchè in quei secoli la vita d'un uomo valeva meno di niente — pure è lecito congetturarle quando si legge che a Donna Malgarita da Cugredo furono levati per forza dal seno i denari, mentre poi non si può ammettere che tanta copia di cose s'avesse potuto predare, e sterminare una intera regione, senza una qualche resistenza.

Le carte ci servono mirabilmente a ricostruire l'ordinamento interno delle case d'un villaggio giudicariense del trecento, con la popolazione precipuamente dedita all'agricoltura ed alla pastorizia, quantunque nelle case non mancassero nè le armi, nè le tracce d'industrie casalinghe. Le biade che si coltivavano erano il frumento, l'avena, la segala, il miglio, l'orzo marzaruolo, e di legumi s'avevano le fave, i fagioli, i piselli, i ceci, le lenti. A due qualità di vino si accenna nelle carte — il vino acerbo, che era forse quello prodotto dai vigneti del luogo, e il vino vecchio di Arco. L'allevamento dei maiali doveva essere assai in fiore, perchè in ogni casa trovossi carne fresca e salata di porco, o lardo e sugna, e carni insaccate. Negli urbari giudicariensi del trecento ricorre frequente la decima ed il fitto pagato con una spalla (spatula) di porco, e i registri di Castel Campo sono pieni di compere e di vendita di maiali, sicchè è a ritenersi che il reddito e l'allevamento fosse di molta importanza (1). Si coltivavano le api e in Cugredo v'era un telaio da tessere, in Vigo Lomaso una fornace da mattoni.

Non v'ha dubbio che le carte sono state compilate per una stima del danno arrecato alle singole famiglie. Questa fu fatta per qualche posta dai danneggiati medesimi, per il resto invece da chi fece il rilievo ufficiale come di leggieri ne convince il fatto che il prezzo delle singole cose è stato scritto posteriormente accanto alle poste dalla stessa mano che compilò il com-

(1) In un quaderno di Castel Campo dell'anno 1427, — Arch. vesc. trent. Innsbruck. C. 68. N. 222 leggesi alla pagina XVI: It. gross. XII. spexy mi steuano con un fameyo a Trento andar a tor porcey adi xxiii di novembre — libr. I. — It gross. VI. spexi a ranzo il fanto e my menando i porcey. — It. gross. XXI. p. peuer e sofran ed altre spezie da far zerueladi adi xviii de dexember.


pendio in latino delle singole partite, nel foglio N. 9. Ho distinto queste annotazioni del prezzo, stampandole in corsivo.

Il danno maggiore lo ebbero quei di Cugredo; quelli di Carbuie pare trovassero ancora il tempo di porre in salvo le cose loro, perchè le liste narrano bensì di porte rotte e di scrigni scassinati, ma il bottino si ridusse a qualche gallina abbandonata ed a pochi attrezzi, così che il danno arrecato alle due case di Carbuie è stato valutato poco più di quattro ducati.

Era Cugredo una villa fiorente della pieve di Lomaso. Oggidì due o tre case con la chiesetta di S. Vigilio, in vicinanza del Castel Campo, ricordano appena l'antico villaggio, conservando il nome di Cugrè. Cugredo trovavasi al di sopra dell'attuale Curè entro i confini dell'odierno territorio comunale di Stumiaga. Le storie raccontano, e la tradizione conferma che Cugredo venne distrutto dalla peste, sicchè vi morirono tutte le persone. Una sola famiglia scampò alla moria — quella dei Belliboni, rifugiatasi a Stumiaga, dove assunse il nomignolo di Cornal, appunto perchè resistette alla peste. Le case di Cugredo si estendevano dalla fattoria del sig. Rautenstrauch, l'attuale proprietario del Castel Campo, per un buon tratto fino verso Stumiaga. Lavorando la campagna si trovano tuttora fondamenta e muri delle antiche case, attrezzi, cocci, ecc.

Anche Carbuie era uno dei villaggi più popolati della pieve di Lomaso. Esso è del tutto scomparso; lo ricorda soltanto una plaga di campagna detta *Garbiè* fra Fiavè e Favrio alla sinistra del torrente Carrera che scende dalla torbiera, circa 600 metri sotto la chiesa di Fiavè. Sul torrente passa un ponte antico ad una campata, che si chiama il ponte di Garbiè e lì presso v'è un mulino detto pure di Garbiè. Ancora oggidì vive la memoria dell'antico villaggio di Carbuie che si dice essere stato distrutto dalla peste. Nella plaga omonima alla sinistra del Carrera, che oggidì è nel territorio comunale di Fiavè, i contadini lavorando trovano ancora fondamenta e muri, terrecotte, ferramenta, chiodi, perni, ecc. Le due località ovè erano i paesi di Cugredo e di Carbuie sono segnate nella piccola carta qui appresso(1).

(1) Il commissario dell'ispezione forestale di Stenico sig. Orazio Ghedina mi favorì tutte queste indicazioni e disegnò la piccola carta; s'abbia per le sue sollecitudini i miei più vivi ringraziamenti.



Dissi già prima, ed il lettore se ne sarà persuaso, che sulle carte non trovasi altra data che quella generica del 1300 appostavi da qualche scrivano vescovile che ordinò l'archivio in tempi posteriori; nessun altro indizio di tempo è segnato nelle carte, che anche lontanamente accenni all'epoca d'un fatto storico con cui si possa collegare il saccheggio. Le rubriche di ciascun foglio indicano soltanto il nome del proprietario della casa saccheggiata o bruciata, ed una sola, quella in testa al foglio di Betino da Cugredo, contiene il cenno che le cose furono tolte " per i homeni che vano a torno al castel da campo. „

Non mi restava quindi altra via che di iniziare le ricerche con la scorta dei nomi delle famiglie, fra le quali per buona sorte v'erano due notai, Nicolò detto il Cimesino di Cugredo, ed Aldrighetto di Vigo Lomaso. Fortuna volle che frugando nella Cassa N. 68 dell'Archivio vesc. trent. in Innsbruck, dove sono racchiusi i documenti del Castel Campo mi venisse fra mani il codice segnato col N. 223 che è il volume originale dell'abbreviatura del notaio Nicolò detto il Cimesino, dall'anno 1369 al 1391. È un volume cartaceo legato in pergamena di 126 fogli di cent. 23×32 , che contiene 154 rogiti originali del Cimesino, tutti degli anni suddetti e scritti in massima in ordine cronologico ad eccezione di due documenti interpolati più tardi che sono del 1410 e del 1434 e che sono stati scritti da altra mano.

Non potevo desiderare di meglio. Sfogliando il codice mi si presentava man mano una intera generazione, quale viveva nei paeselli attorno a Castel Campo, in continuo contatto con i Signori di Campo; - e nel villaggio di Cugredo, la discendenza di una *linea bastarda dei Campo*, con alla testa appunto il notaio Nicolò Cimesino. Ma i suoi documenti che mi servirono mirabilmente a ricostruire l'ambiente in cui si svolsero i fatti atroci delle nostre carte, poco o nulla contribuirono alla diretta illustrazione storica del saccheggio. Era dunque necessario di giungere alla meta per altre vie, continuando le ricerche.

E però prima di esporne il risultato, mettendolo in relazione con la storia contemporanea di Lombardia, di Venezia, del Tirolo e del Vescovato di Trento, trovo opportuno di passare in rassegna le famiglie di Cugredo, Vigo e Carbuie nominate nelle carte, cercando principalmente coi documenti del Cimesino di

precisare l'epoca in cui vissero, e le reciproche loro relazioni in quella parte delle Giudicarie al di qua del Durone che è compresa principalmente nella pieve di Lomaso.

Delle 13 famiglie danneggiate, 10 abitavano in Cugredo e perciò non sarà superfluo il premettere un po' di storia del villaggio. Lo Schneller nei suoi Urbani trentini pubblicati nel 1898(1) accenna al nome di *Cugoredo*, citando la data del 1205. Egli avrà tolto probabilmente la notizia dal Bonelli (vol. 2, pag. 100) che nota un documento degli 8 Ottobre 1205 relativo alla vendita del castello di Comendone fatta ad Odorico d'Arco dai Comuni di Fivè, Stumiaga, Dasindo, Cugoredo e Campo, presso le cui rovine fu poi costruito il Castello di Spine. Nelle carte da me consultate nell'Archivio vesc. trentino, trovai per la prima volta il nome di *Cuguredo* in una designazione di decime per il vescovo di Trento dell'anno 1215, (2) dove si legge: " Rodulfus qui dicitur
" brolus de cares per sacramentum fidelitatis quam servat dno
" Episcopo dixit et manifestavit... Item in villa *cuguredi*: pele-
" grinus et suos consortes omni anno ij galetas frumenti et ^{or} iij
" de alia blava et ij spatulas et ij agnos et iij sold. ver. Item filios
" rivani v. galetas blave fictualiter de terra quam habent in
" prestabulo. „

Nel 1244 ai 5 di Aprile, gli uomini giurati di *Cugreio* assieme a quelli di Fivè, Carbuleio e Stumiaga designano le proprietà individue e comunali nella villa medesima e nel suo territorio, (3) e dalla frequenza dei nomi degli abitanti è lecito inferire che il comune avesse una considerevole estensione. Presso al villaggio, sorgeva il castello dei Signori di Campo la di cui torre era stata edificata fin dall'anno 1222 dai tre fratelli Riprando Armano ed Odorico, che fu podestà di Trento. La forte e ricca dinastia dilatava ad ogni occasione i suoi possedimenti, e la villa di Cugredo fu ben presto tributaria di essa. Da due documenti del 3 di Giugno e

(1) Schneller Ch., Trident. Urbare aus dem 13ten Jhdt. Innsbruck, 1898, pagina 261, nota.

(2) Vedi Arch. vesc. trent. Innsbr. C. 28. N. 2. Occorrendo citare d'ora innanzi di frequente i documenti dell'Archivio vescovile trentino alla Luogotenenza d'Innsbruck, mi servirò dell'abbreviatura: *A. tr. I.*

(3) Vedi Schneller Trid. urb. Eine Urkunde aus Judicarien pag. 257 e seg.

del 12 di Ottobre del 1297 (1) risulta che vi teneva già in feudo la decima, la quarta parte della quale nell'anno 1312 si affittava per 10 galetto di biada, un conzo di vino e la quarta parte degli allievi " de quarta parte tocius decime de Cugreo que afictatur quolibet anno ad 10 galetas bladi, unum conzium vini vel circa, et quartam partem nudrimorum. „ (2) Ma non la sola decima era dei Campo; già nel 1298 ai 13 di Maggio, Graziadeo di Campo incarica il suo bastardo Federico detto il Peluco a trattare per lui contro Lutero e Tomaso figli del fu Bonora di Cugredo, avanti al Vicario del Bleggio e del Lomaso residente in Castel Restoro per i Conti d'Arco, nella questione d'una casa in Cugredo e di un prato in Stumiaga (3). Armano di Castel Campo aveva già prima del 1309 una sua casa in Cugredo, come risulta dal documento dei 14 Febbraio di quell'anno, col quale Alberto di Castel Campo detto il Ferrazza, figlio del fu Graziadeo, comperò per 45 lire di piccoli veronesi " pro expedito feudo „ tutta la decima in Poja, Godenzo e Comano che ivi possedeva Giovanni figlio del fu Alberto di Canale di Tenno (4). Armano era della linea che non risiedeva in Castel Campo; il castello era in mano della linea di Albertino, il quale ebbe un solo figlio, Graziadeo, padre di Alberto detto il Ferrazza e di Simone, e nello stesso tempo capostipite della *linea bastarda* dei Campo che nel secolo XIV vediamo accasata in Cugredo. Simone era già morto nel 1326, Alberto nel 1336. Ad Alberto successe Graziadeo. Negli atti divisionali dell'anno 1357 assunti dopo la morte di Graziadeo fra i suoi figli Nicolò, Cognevuto, ed Alberto, sono registrate *cinque case* in Cugredo di proprietà dei Signori di Campo (5) e per vero due di Nicolò, due di Cognevuto ed una di Alberto. Delle due di Nicolò, una confinava da ogni lato con le possessioni del notaio Cimesino di Cugredo, l'altra con le possessioni del Mantovano da un lato, e dagli altri tre con la via comunale. Le case di

(1) A. tr. I. C. 68. N. 24 e 25.

(2) A. tr. I. C. 68. N. 51.

(3) A. tr. I. C. 68. N. 27.

(4) A. tr. I. C. 68. N. 40.

(5) A. tr. I. C. 68 N. 224 e 225 a c. 3 e 5, e in un fascicoletto fra le carte del codice stesso.

Cognevuto erano *in cugreo et pertinenciis*. Una apparteneva da prima a Bertolino da Cugredo e confinava con le possessioni di Graziadeo detto il Paseto e con la strada comunale, l'altra era una volta d'un tale Zuliano e confinava col Maestro Bertoldo e con la strada comunale. Quella di Alberto era un di d'un tal Rabonino e confinava da ogni lato col suolo comunale.

Ripassando i documenti del Cimesino dall'anno 1373 al 1391 ho potuto contare per quest'epoca in Cugredo non meno di dodici altre case che erano di Nicolò notaro detto il Cimesino, il quale vi teneva una taverna, del fratello suo Aldrighetto detto il Donzilio, degli eredi del fu Bernardo, di Graziadeo del fu Francesco detto il Butiro, di Paolo del fu ser Vitaliano, di Bertolino del fu Odorico, di Alberto detto Osello, di Agnese, moglie del Bertolino, e di Betino del fu Mantovano. Altre due case erano pro indiviso di Alberto e di Cognevuto di Castel Campo, oltre a quelle di loro spettanza per l'atto divisionale del 1357, e vi era la casa della comunità, donata agli uomini di Cugredo da Nicolò di Campo, con documento dei 15 Giugno 1374 (1). (Vedi Documento N. 3).

In queste 17 case, astrazion fatta da quella comunale, abitavano dal 1369 al 1391 all'incirca, le seguenti famiglie con le loro discendenze:

1. Nicolò notaro detto il Cimesino col figlio Odorico.
2. Aldrighetto detto il Donzilio con la moglie Margherita figlia di ser Pasio da Fivè.
3. Giordano detto il Mantovano con la moglie Benvenuta.
4. Azzone del fu Simone di Castelcampo.
5. Betino del fu Mantovano di Marzano col fratello Antonio.
6. Bertolino del fu Odorico di Favrio colla moglie Agnese di ser Dellaito di Daone.
7. Giovanni di Vallegio del fu Bonturino.
8. Bonaventura detto il Menino del fu Ognibene, con la moglie, la figlia Biagia ed il figliuolo Ognibene.
9. Ugolino detto il Bianco del fu Ugolino detto il Bianco di "Caldraniis de Rezo."

(1) A. tr. I. c. 68 N. 223. Codice del notaio Nicolò Cimesino.

10. Alberto detto Osello ed anche Osellino, del fu Bartolameo con la moglie Avenanzia del fu ser Luterio di Madice.
11. Paolo detto Rodesi del fu ser Vitaliano notaro.
12. Maestro Bertoldo sartore del fu ser Dellavatio detto Ramboto, col figlio Antonio.
13. Gli eredi di Bernardo (Enrico del fu Bernardo) di Cugredo.
14. Graziadeo del fu Francesco detto il Butiro.
15. Agnese figlia del fu Bartolameo detto Rabonino, calzajo.
16. Gli eredi del fu Zuliano del fu Nicolò.
17. Gli eredi del fu Bertolino q.^m Girardo.
18. Bartolameo detto il Marostega del fu Giovanni.

Confrontando questa lista ragranellata fra i numerosi testamenti, fra le carte dotali, le compie, le vendite, i fitti, le infeudazioni ecc. registrate nella imbreviatura del Cimesino, con le rubriche delle nostre carte, potremo dire fin d'ora d'aver trovato tutte le famiglie danneggiate dal saccheggio nella pieve di Lomaso, e più specialmente in Cugredo. Si sarebbe quindi indotti a credere che le rapine fossero state commesse in qualcuno dei ventidue anni che corrono dal 1369 al 1391.

Ma, lo ripeto, ciò non può bastare. La distruzione d'un villaggio abbastanza popolato che trovavasi a pochi passi da un agguerrito castello, il fatto, che il saccheggio si estese anche alle ville limitrofe, e l'accenno stesso delle carte che i predatori andavano "attorno al Castello di Campo, „ impone di mettere in relazione l'avvenimento con qualche vicenda guerresca dell'epoca. Fermo in tale proposito, ho voluto estendere le ricerche e gli studî in traccia delle vicende d'ogni famiglia, per poi stringere i nodi e ridurre entro uno spazio più determinato di tempo la storia del fatto, cercando nella storia contemporanea un argomento plausibile per tanta distruzione.

Mi atterrò all'ordine del sommario latino del foglio N. 9, e comincerò con


Nicolò detto il Cimesino, notaro.

Dissi già prima descrivendo le case di Cugredo che quella di Nicolò di Castel Campo nell'anno 1357 confinava con la pro-

prietà del Cimesino che a quell'epoca era già notaro. Le origini, la parentela, i privilegi di Nicolò Cimesino ci furono particolarmente tramandate dalla sentenza dei 27 di Febbraio 1360, che per la prima volta si pubblica fra i documenti, al N. 2. Questa carta interessantissima ci informa che nella prima metà del trecento in Cugredo s'era propagata *una discendenza bastarda dei Signori di Campo*, di cui era rampollo non indegno il nostro notaro. La sentenza è stata proferita dal trentino Nicolò da Meclo giudice a ciò specialmente delegato dal pievano Enrico vicario generale del Vescovato di Trento, per il duca Lodovico di Brandenburgo, e dal Capitano generale Corrado di Frunsperg, e servì a definire la lite da tempo insorta fra i sindaci della comunità di Lomaso, assieme alla comunità, contro la linea bastarda dei Campo che si rifiutava di sopportare l'estimo, di pagare e prestare le collette, gli aggravî, e le funzioni pubbliche, come usavano di fare gli uomini della pieve di Lomaso, asserendo i bastardi di Campo di essere, e di essere stati sempre reputati per nobili, e come tali, esenti da ogni prestazione di simil fatta. A comparire innanzi al giudice avevano questi delegato il notaro Nicolò Cimesino, come persona congiunta, e come quelli che per la sua professione, più che gli altri era idoneo a difendere i diritti e le ragioni loro. La sentenza fu favorevole alla linea bastarda, e Nicolò notaro detto il Cimesino, figlio di Federico detto il Pelucco per sè e quale tutore di Lutero pupillo e figlio del fu maestro Alberto, pure figlio del fu Federico detto il Pelucco, Aldrighetto detto il Donzilio, Alberto detto Toaia del fu Odorico detto il Mellone, e sua moglie Avenanzia, Giordano detto il Mantovano, Antonio del fu Bartolameo di Tortona, donna Belladevera sua moglie, e figlia del fu ser Bartolameo notaro, del fu ser Albertino, — tutti rappresentati dallo stesso procuratore Nicolò Cimesino — furono ritenuti di essere, e di essere stati nobili, e come nobili si giudicarono immuni ed esenti dagli estimi, dai pagamenti, dalle prestazioni di collette ed aggravî, dalle pubbliche fazioni e funzioni, essendo essi in possesso di tali esenzioni ed immunità come le godono gli altri nobili del vescovato di Trento.

E per venire alle origini di questi nobili rurali o gentili di Lomaso dirò, (e si ricava dalla sentenza) che Graziadeo di Castel Campo il padre di Alberto detto il Ferazza e di Simone, già prima citati, procreò tre bastardi, Federico il Pelucco, Odorico il

Mellone ed Albertino, da cui vennero le discendenze citate nella sentenza, e che meglio si ravvisano nella seguente tavola genealogica completata sulle tracce di altri documenti contemporanei:



A questi si deve aggiungere Giordano detto il Mantovano che è figlio naturale di altro Graziadeo di Castel Campo, cioè del padre di Cognevuto di Nicolò e di Alberto di Castel Campo, morto nel 1356.

Non v'ha dubbio che i tre bastardi del primo Graziadeo, accasati in Cugredo, cercarono a tutta possa di dilatare i loro possedimenti, seguendo le traccie della dinastia principale, che risiedeva in Castel Campo. Infatti le carte della prima metà del secolo XIV accennano a molte decime che la linea bastarda possedeva da per sè ed in comunione con la dinastia di Campo, nelle pievi del Bleggio e del Lomaso. Più tardi sono frequenti le cessioni della decima della linea bastarda, a favore della linea principale, che le reluciva in denaro. Da una carta dei 14 Novembre 1334 (1) appare che Odorico detto il Mellone di Cugredo rassegnò per 25 libbre di piccoli veronesi nelle mani di Alberto detto il Ferazza di Castel Campo le decime ed il feudo che teneva in Cugredo pro indiviso con lo stesso Alberto e con altri della linea di Castel Campo. I figli di ser Federico detto il Pelucco, cioè Odorico il chierico, il maestro Alberto, Graziadeo, ed Aldrighetto detto il Donzilio cedono a Graziadeo di Castel Campo addì 6 Gennaio 1341 per 160 libbre di piccoli veronesi tutta la loro decima delle ville di Contilio, Godenzo Comano e Lundo. (2) Ed Odorico il Mellone per 200 libbre di piccoli veronesi si spoglia del diritto di decima in Cugredo, Stumiaga, Carbuie e Lundo col documento dei 2 Dicembre 1344, (3) cedendolo allo stesso Graziadeo di Castel Campo.

Le vicende di questa linea bastarda invoglierebbero assai ad occuparsi maggiormente di essa, illuminandole con la lucida face dei documenti numerosi fin verso la fine del seicento. Ma ciò mi condurrebbe oltre la meta prefissa. Basterà ch'io accenni che dovendosi ravvisare in essa la stirpe più notevole fra i Nobili rurali o Gentili di Lomaso, tutti i privilegi, le sentenze, le infeudazioni ecc. che nel volger dei secoli ai nobili di Lomaso furono concesse si riferiscono anzitutto a questa linea bastarda dei Campo

(1) A. tr. I. C. 68 N. 120.

(2) A. tr. I. C. 68 N. 156.

(3) A. tr. I. C. 68 N. 181.

la quale, per la comune discendenza, ognora travolta nelle guerre e negli eccidî della dinastia principale, a questa sopravvisse con la tenacità e con la forza che le volle improntare il destino, quando si compiacque di sterminare i potenti, senza a sua volta volerne cancellar la memoria.

Ritorno al notaro Nicolò detto il Cimesino. *Nomen est omen*; sia che l'attributo di Cimesino fosse venuto al notaro per la sua mordacità, o per la sua intrigante molestia, vero si è che per ben cinquant'anni spiegò l'attività sua e nelle pubbliche e nelle private cose in tutte le Giudicarie. Dissi che egli è già nominato come notaro negli atti divisionali di Nicolò, Alberto e Cognevuto di Castel Campo dell'anno 1357, e vedemmo quanta parte egli avesse nella definizione della lite per i privilegi dei nobili della sua stirpe, la quale nella sentenza del 1360, è detta senza reticenze "de dicta domu de Campo." — Nel 1361 l'ultimo dì di Marzo egli è presente alla pubblicazione della sentenza arbitramentale pronunciata sulla piazza di Breguzzo, con la quale si definiva la lite fra Albrigino del fu Peterzotto di Lodrone ed i fratelli Antonio, Peterzottino e Parisino figli del fu Peterzotto di Lodrone per la divisione dell'eredità del medesimo Peterzotto di Lodrone. (1) Di essa avremo ad occuparci in seguito. Avendo Cognevuto di Castel Campo come procuratore di ser Boninsegna del fu ser Alberto, e di Filippo del fu ser Odorico fratello del Boninsegna di Arco, rassegnati i feudi di costoro e dei loro antecessori al Vescovo di Trento Alberto C. di Ortenburgo, questi con documento dei 10 di Marzo 1368, ne investe il "discretum virum Nicolaum notarium dictum Zimesini q.^m Friderici de Cugreo," per sè e successori, (2) il quale così fu infeudato di ben 25 pezzi di terreno nella pieve di Lomaso, e del Bleggio. In quel torno di tempo Nicolò era anche notaio ufficiale della curia di Stenico, istruiva d'ordine del vescovo i processi, e scriveva i bandi. (3) Le imbreviature che di lui ancora restano, e principalmente quelle

(1) A. tr. I. C. 31. N. 73.

(2) A. tr. I. C. 22 N. 1. Codice originale delle investiture di Alberto di Ortenburgo Vesc. di Trento dal 1363 al 1390, a carte xxii.

(3) Vedi Imbreviatura del Cimesino, A. tr. I. C. 68 N. 223 a. c. 1. D'ora innanzi citerò soltanto: Codice Cimesino.

fra il 1373 ed il 1391, ci fanno fede della sua attività, e della fiducia che egli doveva godere in Giudicarie, perchè ora lo troviamo nel Castel Campo a rogare testamenti e sponsali, ora in Castel Romano per le stesse ragioni, ora a Riva, ora a Trento ed in tutti i paeselli delle pievi di Lomaso e del Bleggio intento a comporre e comprare e vendite, e fitti e feudi, rogando contratti e testamenti, locazioni e donazioni, e fino una carta di pace (v. N. 7 dei documenti) della quale dirò più tardi. In Cugredo aveva il Cimesino un'osteria, e si la fiutarono i predatori quando ne tolsero tutto il vino, che a sua detta valeva ben dieci ducati. La sua casa era forse la più ben fornita del villaggio, perciò fu la più manomessa, quando non si voglia credere che s'infuriasse maggiormente contro la proprietà del Cimesino per ragioni particolari. Era egli in ogni contingenza il fiduciario dei Signori di Campo, il loro procuratore, il loro banchiere. Alberto di Castel Campo nel suo testamento dei 10 Luglio 1374 (codice del Cimesino) ordina che al Cimesino sieno pagati 14 ducati d'oro 3 libbre e 4 soldi " quos tenebatur solvere nomine mutui ipsi Nicolao Zimesino. „ Nel 1390 addì 15 di Maggio riceve a prestito per Graziadeo di Castel Campo 13 ducati d'oro e 31 galette di biada da Odorico detto il Tempestino di Lundo. (Codice del Cimesino). E sua cognata Malgarita, la vedova di Aldrighetto il Donzilio, nel suo testamento dei 21 Agosto 1384 (Cod. Cimesino) lascia tre ducati d'oro a Prè Francesco arciprete di Lomaso perchè li distribuisca " de consilio Zimesini. „

Avendo Marco di Castel Campo nell'anno 1394 in compagnia di Jacopo di Madice, di Antonio del Mantovano pelizarolo, di Pietro di Ledro, di Giovanni Cazolina di Storo e di Bartolameo figlio di Gato da Roncone, ucciso nella villa di Madice Giovanni detto Ruffa di Brescia, Baldino di Brescia, Zambono detto Gallo di Bergamo, ed Alberto q.^m Luterio di Cavrasto, della quale uccisione avrò a parlare più diffusamente, fu delegato nel 1397 addì 6 di Settembre il notaro Cimesino, quale procuratore di Marco di Castel Campo, assente, affinchè quest'ultimo venisse prosciolto dal bando in cui era incorso per l'omicidio. Nell'anno susseguente ai 24 di Gennaio il Cimesino paga a tale effetto le penalità di 200 ducati d'oro al Vicario vescovile nel Castello di Stenico. (Vedi Documento N. 10).

Basteranno questi pochi cenni per dimostrare quanta parte avesse il Cimesino nelle vicende dei Signori di Castel Campo, e per confermare insieme l'importanza della persona e della sua casa. Dopo il 1398 non mi fu più dato d'incontrare il suo nome nei documenti; solamente in un piccolo quaderno nel quale Graziadeo di Castel Campo dal 1400 in poi soleva notare le sue ragioni (1), ho trovate le seguenti notizie, da cui si desume che il Cimesino nei primi anni del 1400 era ancora in vita:

a c. 1: Item: die dominico xi mensis Aprilis dedi martino de cavayono viii ducat. boni auri et justis ponderis de quibus *Zimesinus* fecit instrumentum. (In margine: pro vij . quatrinos in mense).

a c. 2: Item: anno mcccc. It. die martis xxvij mensis aprilis in vila cugrei dedi Ognabeno de dasindo viij ducat. boni auri et justis ponderis de quibus *Zimesinus* fecit instrumentum. (Sul margine: pro vij . quatrinos).

a c. 2. r:... in villa cugrei, dedi Johanni de Arco... ducatos boni auri et iusti ponderis de quibus *Zimesinus* fecit instrumentum.

a c. 3. Item die sabati xxvij mensis agusti presente magistro ognabeno da dasindo dedi et mutuavi paulo.... de cugreo iiij ducat. boni auri et justis ponderis de quibus *Zimesinus* fecit instrumentum. (Sul margine: pro vij quatrinos in mense).

L'ultima notizia del Cimesino trovasi in un secondo quaderno, pure di Graziadeo di Castel Campo dell'anno 1407 (2), ed è la seguente:

m°.cccc.vij el di de marti xi de zenaro fata e sumada ogna rason enfra Simonin de uila e mi gratiadeo per la desema de la blaua da uila chl (sic) teno da mi sicomo tutoro de nicholo presento Zuanin de peder de bayamont e de couegnu *fiol che fo de s. cimesino da cugre* el dito simonino sie tognu a mi gratiade l.iiij. libr. p. xvj . galeda de blaua e $\frac{2}{1}$ zoe p. iiij galeda e $\frac{2}{1}$ de segala e l'altro auanzo scandela meyo e panizo a rason de xxvj . gross. la galeda e si ge dovey gross . v. che la monta oltra le liij libr.

Il Cimesino era dunque già morto nel 1406.

(1) A. tr. I. C. 68 N. 226.

(2) A. tr. I. C. 68 N. 226.

Ma con la morte del Cimesino non si spense la stirpe, e di essa dirò ancora qualche parola. Sarà un contributo di più per la storia dei nostri nobili gentili.

Vedemmo come il Cimesino avesse due figli, Odorico, e Cognevuto il notaro. Il primo appare come testimonio in due documenti del codice del Cimesino, dei 23 Maggio 1389 e dei 13 Giugno 1390 in Cugredo; più tardi non si trova più traccia di lui. Cognevuto era già notaro nel 1407, come si può desumere dalla seguente notizia che trovasi a. c. 8 del quaderno già citato di Graziadeo di Castelcampo, dell'anno 1407:

Nota che perono da comay si teno una vacha da me in sozo la quale estimada XXI libre e si ge di aleuar soto perfino a v. agni e sia cognevu de cimesino fatta la carta de m.^occcc.vij di zobia XIII de zenaro.

Cognevuto ebbe in moglie una figliuola di Alberto del fu Mainardo di Stenico. I feudi di Alberto, essendo egli morto senza figli legittimi, passarono nel 1418 a Cognevuto, ed al di lui cognato Jacopo di Cumegello, come risulta dalla investitura dei 17 di Gennaio di quell'anno, che pubblico fra i documenti.

Ai feudi paterni Cognevuto aggiunse così le decime di Seo, Stenico ed Olasio, pro indiviso, col cognato. Ora, mentre in questa investitura il notaro Cognevuto è detto semplicemente figlio del fu Nicolò notaro, detto Cimesino di Cugredo — “ Cognevuto Notario q.^m Nicolai Notarii dicti Cimexini „ — il figlio di Cognevuto, per nome Federico in un documento del 1434 interpolato nella imbreviatura dell'avo Nicolò Cimesino, già si firma come *nobil uomo dei Cimesini* — *Fedricus filius q.^m nobilis viri s. Cognevuti not. de Cimessinis de Cugreo plebis lomassi*; — poi in una serie d'investiture fatte dai Signori di Campo nella pieve di Lomaso degli anni 1435, 1436, 1446 e 1447 leggesi costantemente: *Fedricus filius q.^m nobilis viri Ser Cognivuti not. olim nobilis viri ser Nicolai notari de Cimessinis de Cugreo, pleb. Lomassi.*

E così avvenne che il nomignolo dell'avo si fece cognome per il casato della nobile famiglia de Cimessini, la quale fioriva ancora nel secolo XVI. Di essa citerò soltanto un Nicolò de Cimessini che nel 1488 era notaio ed assessore della curia di Ste-

nico (1), ed un altro Nicolò che nell'anno 1550 era Vicario di Stenico, come risulta dal documento dei 20 Agosto di quell'anno dove si legge: Presente spectabili Jurisperito Domino Nicolao Cimesino de Cugreo, de presente Vicario benemerito in Foro et Curia Stenici, et D^{no} Georgio eius filio, Legum Scolari (2), il quale Nicolò può essere il medesimo che dal Tovazzi è ricordato nel suo Notariale tridentinum, a pag. 379 per l'anno 1533 e che nel 1553 ebbe in affitto da Giovanni Gaudenzo Madruzzo i beni e forse il castello di Nano per 5 anni, e per il prezzo di 250 marchi (3).

Veniamo ora all'altro notaio delle nostre carte, che è

Aldrighetto di Vigo Lomaso.

Il Tovazzi lo cita a pag. 372 e 377 del suo Notariale per l'anno 1375. Io l'ho trovato per la prima volta nell'imbreviatura del Cimesino, in una carta del 15 Giugno 1373, nella quale Simone del fu Betino detto belmato di Poja dichiara d'aver ricevuto la somma di 120 libbre di piccoli tridentini da Giovannino della muda di Poja a totale pagamento della dote di duecento libbre date alla figlia Francesca di Giovannino, nuora di Simone da Poja come consta dal pubblico istromento " scripto manu Aldrigheti notarii q.^m tomassii not. de vigo lomassi. „ L'anno seguente ai 19 di Gennaio egli è presente assieme a quattro altri notai che sono: Cognevuto di Cugredo, abitante a Fiaavè, Antonio del fu Domenico detto Machino, Nicolò figlio di ser Blezio di Bivedo e Dellaito del fu maestro Armano di Madice alla carta di pagamento fatta dal notaro Nicolò Cimesino, pei 18 ducati d'oro pagati da Antonio del fu ser Pietro di Comano, al massaro

(1) A. tr. I. C. 8. N. 57. Lettura diretta dal Capitano e dall'assessore di Stenico al Capitano Pietrapiana in Trento.

(2) V. l'Archivista Lomasino del Tovazzi. Ms. del 1797, Bibl. civ. di Trento N. 185 (1695) a pag. 249. Colgo l'occasione per manifestare l'animo mio riconoscente al carissimo amico Prof. Dr. Lodovico Oberziner Direttore della Biblioteca comunale di Trento, che mi fu largo d'aiuto e di consiglio ogni qualvolta mi sono a lui rivolto, mentre attendevo a raccogliere il materiale per il presente lavoro.

(3) Vedi Ausserer, Der Adel des Nonsberges, Vienna 1900, pag. 134.

vescovile delle Giudicarie Biagio notaro di Mori in Val Lagarina, per una composizione fatta con Enrico di Lichtenstein (nel documento è scritto: lietenstag) per il figlio defunto di Antonio da Comano, di nome Pietro.

Al 31 di Gennaio 1374, nell'osteria di Simone detto il galletto di Vigo Lomaso, il nostro Aldrighetto fa da testimonio assieme all'arciprete Prè Francesco di Vigo Lomaso, alla chiusa dei conti fra il capitano di Castel Spine Enrico del fu Lazareto di Arco, e lo stesso Simone. (Vedi Cod. Cimesino).

La famiglia del notaio Aldrighetto era vassalla dei signori di Castel Campo. Addì 29 Agosto 1374 Graziadeo del fu Cognevuto di Castel Campo per sè e per il fratello Jacopo, e quale tutore di Graziadeo del fu Alberto, insieme a Donna Pasqualina figlia di Marco dei Bellenzani di Trento, vedova di Nicolò e tutrice del suo pupillo Marco di Castel Campo, investono il notaro Aldrighetto della decima che i suoi maggiori erano soliti di avere in feudo dai Castel Campo. La carta è registrata nell'imbreviatura del Cimesino, ma non si fa cenno dove la decima si trovasse. Aldrighetto notaro aveva possessioni in Vigo Lomaso; in un documento dei 30 Settembre 1380 (v. Codice Cimesino) egli è fra i vicini d'una casa e d'un orto venduto da Graziadeo del fu Cognevuto di Castel Campo a Guglielmo figlio del maestro Lombardino di Vigo Lomaso.

Essendo morto Franchino del fu Turrisendo di Fiaavè senza discendenti, col suo testamento dei 7 Settembre 1385 (vedi Cod. Cimesino) che contiene numerosi legati alla moglie Margherita, alla chiesa di S. Lorenzo della Pieve di Lomaso, ai Monasteri di S. Maria della Sarca e di Campiglio, nomina eredi universali Aldrighetto notaro e Rigoto di Lundo, abitante in Arco.

Il notaro Aldrighetto non arrivò certamente alla rinomanza e non ebbe l'influenza del suo collega il Cimesino, tuttavia e come vassallo e come persona di fiducia egli ebbe contatti coi Signori di Castel Campo e coi loro aderenti, che lo vollero più volte a testimonio nel disbrigo dei loro affari. Così lo vediamo in Toblino, presente alla vendita d'una casa di ragione di Graziadeo e di Jacopo di Castel Campo addì 25 Ottobre 1388, e celebrandosi ai 7 di Giugno del 1389 in Castel Campo presso la chiesa di S. Nicolò gli sponsali fra Giovannino detto il Cazol-

lina di Storo – il complice degli omicidî perpetrati da Marco di Castel Campo e dai suoi seguaci, a cui ho già accennato – con Riccadona figlia di Francesco Pantezi di Fiaavè, il notaro Aldrighetto è fra i testimoni all'estensione della carta dotale ed agli sponsali medesimi, insieme con Graziadeo del fu Cognevuto, Marco del fu Nicolò, e Graziadeo del fu Alberto, tutti di Castel Campo (1).

Dal 1389 al 1405 non mi fu dato di trovare il notaro Aldrighetto in alcuno dei documenti rovistati; nel 1405 egli riappare in Trento come testimonia alla investitura di Odorico Schrat-tenperger che addì 24 di Maggio ebbe i feudi rifiutati dal Maestro Fatano. (2) Infine lo trovai ancora nel piccolo quaderno di Graziadeo di Castel Campo già prima citato, dove si legge a c. 5:

m^occcc . vj. di vendro lultimo davrilo.... ancora riceuo IIII ducati che me dè Aldrigeto da uigo per luy....

a c. 7: Ognabeno de marza sie tegnù de dar a mi gratiade lib XII per fito de pradi e per campi chel lauora da mi presento Aldrigeto da uigo el scolar da biue di domenega xvij di luyo o riceuuto dal dito ognabeno . I . duc. doro ancora....

a c. 7 r: Nicholeto da comay sie tegnu a mi gratiade per blaua libr xvj. pseto Aldrigeto da uigo di luni xv. di Nouembre.

Siccome tosto dopo nel quaderno vengono le notizie dell'anno 1407, le due ultime ora riportate si possono pure ritenere dell'anno 1406. Da quest'anno in poi scompare ogni traccia del notaro Aldrighetto e della sua famiglia, ond'io ritengo che egli pure come il Cimesino possa essere morto in quel torno di tempo, e forse senza discendenza.

La muier che fo de loxel da cugrey.

Dopo il Cimesino e il notaro Aldrighetto, la casa di *Avenanzia vedova di Alberto detto l'osello o l'osellino*, è stata la più manomessa. Il danno complessivo fu di 95 ducati d'oro ed 8 grossi, dei quali 20 si calcolarono per il rovinio della casa, degli scrigni, delle stanze, e dei serramenti, il che vuol dire che s'irruppe violen-

(1) Ambidue i documenti trovansi nell'abbreviatura del Cimesino.

(2) Vedi A. tr. I. Libro delle investiture del Vesc. Alberto, fatto trascrivere da Bernardo Clesio, T. IV, pag. 290.

temente in casa, togliendo tutto quello che aveva valore, e guardando quello che non si poteva tórre.

Alberto detto l'osello o l'osellino, era vassallo dei Castel Campo, ed appare la prima volta nella imbreviatura del Cimesino all'anno 1377 come teste alla vendita d'un vigneto che Fedrigo detto Fedrigato del fu Dellaito di Cugredo abitante a Fiavè ai 9 di Marzo comperò da Graziadeo del fu Cognevuto di Castel Campo.

Ai 14 di Dicembre del 1377 egli è presente alla carta di donazione *propter nuptias* (Morgengabe) di Leonardo q.^m Nigri detto Negerle di S. Pietro, alla moglie Antonia figlia di Cognevuto di Castel Campo. (1) Un documento dei 20 Dicembre dell'anno medesimo ci accerta che egli abitava fin allora a Madice e non a Cugredo: (2) qui egli prese dimora appena nel 1386, come si ricava da una locazione di stabili fatta addì 24 Dicembre di quell'anno (3) da Graziadeo e Marco di Castel Campo a Pietro Trentino di Terlago — “ presente Alberto dicto Oxello q.^m bartolamey de flaeo, habitatore ville Cugrey. „

Infatti già nel 1387 ai 17 di Gennaio ed ai 13 di Febbraio 4) il notaro Cimesino roga due compre-vendite “ in curtivo domus habitationis Alberti dicti oxelli „ in Cugredo. Ai 4 di Dicembre dello stesso anno, appar ancor una volta come testimonio ad una carta di compra-vendita. (5) Due anni dopo, Alberto detto l'Osello era già morto. Addì 10 di Aprile del 1390 Graziadeo del fu Cognevuto, Marco del fu Nicolò, e Graziadeo del fu Alberto tutti di Castel Campo investono Donna Avenanzia del fu Luterio di Madice, vedova del fu Alberto detto l'Osellino di Fiavè, come madre e tutrice del figlio Virgilio, erede dell'Osellino, della decima già goduta dal padre (6). Due volte appare ancora nei documenti del Cimesino il nome della vedova e della famiglia dell'Osello, cioè ai 14 di Giugno del 1390. In quel giorno, Domenico detto il Mancasolla del fu Jacopo di Campo maggiore vende a Tomeo del fu Paolo di Stumiaga un'arativa in Campo maggiore che confina con gli eredi del fu Alberto detto l'Osello, e nello stesso giorno la vedova Avenanzia vende a Francesco del fu Armano di Stumiaga un prato in Cugredo per 7 ducati (7).

Betino da Cugredo.

È il *Betinus q.^m mantoani de marzano nunc habitator cugrey*, che dal 1373 al 1390 ricorre frequente nei documenti del Cimesino. Era pur uno dei seguaci dei Castel Campo; egli è presente a quasi tutti gli atti privati della dinastia e dei membri della linea bastarda in Cugredo, sia come testimonio, o come direttamente interessato nei singoli affari. Nel 1373 lo troviamo già in Cugredo; ai 9 di Maggio di quell'anno compera un'arativa da donna Belladevera, moglie di Antonio di Tortona della linea bastarda dei Campo (1). Nel 1374 ai 29 di Maggio è presente ad un mutuo di 2 ducati che un tale Folco del fu Vivorio di Covelò, nella pieve di Calavino, prestò a Nicolò del fu Graziadeo di Castel Campo (2). Nello stesso anno è presente come testimonio al testamento di quest'ultimo, assunto dal Cimesino addì 21 di Giugno (3). Ai 28 Dicembre dell'anno medesimo Graziadeo del fu Cognevuto di Castel Campo, vende in presenza di Betino e di Alberto l'Osello 60 galette di biada ed un carro di vino bianco colato di Riva (*unum plaustrum vini rippens. albi colati*) a Pasino di Tione per 81 libbre di denari picc. trentini (4). Nel 1384 Betino interviene di frequente alle compre ed alle vendite di Bonaventura detto il Meninò, di Giordano detto il Mantovano, del Bertolino di Cugredo, ed al testamento di Margherita ved. del Donzilio (5). Dal documento dei 22 Novembre 1388 risulta che egli aveva una casa in Cugredo (*in cortivo domus habitationis betini q.^m Mantoani de marzao*) ed in questo medesimo documento è nominato un suo figliuolo di nome Antonio, che insieme al padre fa da testimonio alla vendita di alcune pezze di terra in Favrio, appartenenti a Bertolino da Cugredo e da questi vendute ad Odorico il Gualdello di Favrio (6). Ai 7 di Febbraio del 1390 alla presenza di Betino da Cugredo, Lionardo del fu ser Nigro detto Negerle di Trento, paga un suo debito di 80 ducati a Donna Pasqualina, ved. del fu Nicolò di Castel Campo, figlia del fu Marco dei Bellenzani di Trento (7), e nello

(1-7) Codice Cimesino.

stesso giorno, sempre alla presenza del nostro Betino, Graziadeo e Jacopo fratelli e figli del fu Cognevuto di Castel Campo restituiscono a Donna Pasqualina loro zia, un mutuo fatto ad essi nell'importo di 100 ducati (1), e Donna Pasqualina dà in locazione un prato a Trento a certo Giovanni Xuç o Xuçio del fu Alberto di Castelrut, della diocesi di Bressanone, per 8 ducati (2). Ed ancora nel 1390 ai 10 di Aprile, Betino da Cugredo è presente all'investitura della vedova di Alberto l'Osello, fattale dai Signori di Castel Campo (3), fa da testimonio a due o tre altri istromenti del Cimesino di minore importanza, ed ai 4 di Dicembre del 1390 è infine presente al testamento di Graziadeo del fu Cognevuto di Castel Campo (4).

Dopo il 1390 non mi fu più dato di rinvenire il suo nome. Oltre al figlio di nome Antonio, già prima nominato, pare avesse due figliuole; almeno è lecito supporlo leggendo la lista delle cose che gli vennero a mancare nel saccheggio di Cugredo. Ivi sono registrate due camicie " de una puta de x agni, „ e " de una puta de xii. agni. „

Bertolin da Cugrè.

Bartolameus dictus bertolinus q.^m odorici de faurio, venne a stare a Cugredo soltanto nel 1388. Egli è ben vero che nella carta d'investitura del notaro Aldrighetto di Vigo Lomaso dei 29 Agosto 1375 già prima citata, fra i testimoni convenuti a quell'atto in Castel Campo, trovasi anche Bertolino, ma ivi è chiamato " Bertolinus q.^m Odorici de faurio „ solamente, e non si dice abitante di Cugredo, come nelle carte dal 1388 in poi. Che egli abbia preso stabile dimora in Cugredo in quest'anno lo conferma il fatto d'una compera che si ricava dal documento dei 23 Maggio 1388, rogato nella villa di Cugredo " in curtivo domus habitationis bertolini q.^m odorici de faurio „ (5). Con esso il notaro Cimesino vende alla moglie del Bertolino, Agnese, figlia di ser Dellaito di Daone, una casa con tre avvolti e con un cortile, confinante con Graziadeo di Castel Campo e con la via co-

(1-5) Codice Cimesino.

munale. Comperata che fu la casa in Cugredo dalla moglie, il Bertolino nell'anno medesimo, con documento dei 22 di Novembre (1) vende ad Odorico Gualdello parte delle proprie terre in Favrio, e nell'anno seguente 1389 ai 22 di Maggio ne commuta un'altra parte per un'arativa situata in Cugredo, e per 5 ducati pagatili in più dallo stesso Gualdello (2). E nel 1390 ai 27 di Marzo vende altri due prati situati in Favrio a Giovanni del fu Alberto detto Zessa di Ranzo per 30 libbre e 3 soldi di piccoli trentini (3). Nell'imbreviatura del Cimesino egli appare per l'ultima volta ai 30 di Maggio del 1390 come testimonio ad una permuta di terreni fra Adelperio detto Pirato di Storo, e Segatore e Domenico fratelli del fu Giovanni detto Quintana di Storo. In altri documenti posteriori al 1390, non l'ho più trovato.

Az da Cugrè.

Costui è senza dubbio un rampollo dei Castel Campo, della linea di Armano. Nell'imbreviatura del Cimesino lo si trova per la prima volta nel 1386, poi nel 1389, ed in tre documenti del 1390, sempre come testimonio - " presente Azone q.^m Simonis de Castro Campi. „ In tutti i documenti del Cimesino non si incontra alcun altro che si chiamasse Azzone e che abitasse in Cugredo, ond'è giuocoforza ritenere che l'Az da Cugrè delle nostre carte altri non sia che Azzone di Castel Campo, figliuolo di Simone. Il Perini nella sua genealogia dei Signori di Campo, che è assai inesatta, ha un Azzone di Castel Campo per gli anni 1298-1339 col figliuolo Simone, dal 1323 al 1379, ma la discendenza non va più oltre. Anche il Papaleoni (4) che corresse in qualche punto il Perini non cita nè un Simone nè un Azzone di Castel Campo. Il Mayrhofer (5) ha un Azzone di Castel Campo della linea di Armano, col figlio Simone (1382) cittadino e notaro di Trento, il qual Simone, secondo lui era già morto nel 1392. Questo Simone potrebbe essere il padre del nostro Azzone; secondo i documenti

(1-3) Codice Cimesino.

(4) Archivio trentino IV. I. pag. 118. Per la genealogia dei Signori di Campo.

(5) Ms. nel Ferdinando di Innsbruck, N. 27.

del Cimesino, questo Simone, era però già morto nel 1386, nel qual anno troviamo Azzone in Cugredo. Pare che le sue relazioni coi consanguinei di Castel Campo non fossero tanto frequenti, perchè egli non è presente agli atti solenni della famiglia, come sarebbero testamenti, sponsali, investiture ecc. E però bastò ai predatori la comunanza del nome e del sangue perchè gli fossero tolte le sue cose, e per soprassello bruciata la casa.

Nel 1389 addì 25 di Maggio egli fa da teste ad una locazione delle decime di Comano che Bartolameo, l'arciprete di Lomaso affitta a Montenario del fu Giov. di Comano. (1) Nel 1407 egli viveva ancora con la moglie in Cugredo, come si può desumere dalle seguenti annotazioni nel quaderno delle ragioni di Graziadeo di Castel Campo, già prima citato:

a c. 8: "Maistro azo da cugre sie tegnu de dar vij libre per fito del pra che è sora el boniol che del nicholo el fito sorascrito sie de II agni.

"Ancora la bona soa moyer si me tegnu da . I . duc. doro el qual duc. si ge dey in tel me barcho per darlo al grapana di zobia XIII di zenaro - o receu.º il dito ducato. „

Graziadeo di Castel Campo lo chiama *Maestro* Azzone. All'attento lettore non sarà sfuggito come in casa sua vi fossero più armi che non in alcuna delle altre case saccheggiate di Cugredo, perchè gli furono tolte due spade, un coltellaccio, due cervelliere, un'asta di ferro e due guanti di ferro, - segno evidente che egli sapeva maneggiare le armi meglio che la falce o l'aratro. È da supporre quindi che Maestro Azzone non fosse altro che un "magister", d'armi, titolo che di frequente s'incontra nelle compagnie di ventura del trecento. Riporto infine una notizia tolta da un altro quaderno di annotazioni, di Antonio di Castel Campo (2) dell'anno 1411. In una lista delle calzature (subtelares) dispensate ai famigliari di Antonio, e del cugino Nicolò di Castel Campo, - et pro famiglia - trovasi registrata ancora Bona de cugreo, che io ritengo la vedova di Azzone, del quale dopo il 1407 manca ogni notizia.

(1) Codice Cimesimo.

(2) C. 68. N. 223.

Zuan da Valez.

Iohannes q.^m bonturini de Vallezio, nunc dicte ville cugrey appare per la prima volta come testimonio al testamento di Margherita vedova di Aldrighetto detto il Donzilio, l'anno 1384, addì 2 d'Agosto. (1) Era pur egli fra gli aderenti dei Campo, anzi in istretta dipendenza, perchè lavorava per essi la loro campagna. Da una carta del Cimesino dei 7 Giugno 1389 rilevasi come furono calcolate le reciproche ragioni fra Graziadeo del fu Alberto di Castel Campo e Giovanni "de Vallezio districtus veronensis", per la coltivazione della così detta "Campagnola", (2) di Graziadeo, per i denari prestatigli in contanti, per la compera di biade, per un paio di buoi venduti da Giovanni al medesimo Graziadeo, nonchè per tutti gli altri affari fino a quel giorno. Giovanni di Vallegio restò in debito di 27 libbre ed 8 den. picc. trentini, che promise di pagare al prossimo S. Michele obbligando tutti i suoi beni. Ai 9 di Luglio dello stesso anno egli compera una casa in Cugredo da Graziadeo del fu Alberto di Castel Campo, per l'importo di 9 ducati, pagabili in tre anni. Aveva egli un figlio adulto di nome Bonturino che è presente come teste alla locazione fatta da Jacopo, Marco e Graziadeo di Castel Campo a Dellaito del fu Pietro di Olasio, ai 6 di Dicembre del 1389. (3)

Nella casa di Giovanni si tolse o si bruciò un telaio da tessere "col forniment", ed un mulinello da torcere il filo, il che ci prova che, se non forse le donne, qualcuno della famiglia attendeva all'arte del tessere.

Dopo il 1389 non trovai più notizie di Zuan da Vallezio.

(1) Codice Cimesino.

(2) La « Campagnola » ancor oggi così nominata, è quel tratto di campagna che si estende fra il Castel Campo ed il villaggio di Curè verso Bono, fra la Duina ed il torrente di Curè. (Veggasi la carta topografica).

(3) Codice Cimesino.

Menin da cugrey.

È il "*Bonaventura dictus Meninus q.^m ognabeni de cugreyo* „ che ricorre frequente nelle carte del Cimesino. Fra i seguaci dei Campo, costui dovette essere uno dei più fidi, perchè fu ognora intimamente legato alle vicende della casa. Già nel 1374 addì 21 di Giugno egli è presente al testamento di Nicolò del fu Graziadeo di Castel Campo, e così nell'anno susseguente ai 29 d'Agosto all'investitura delle decime del notaro Aldrighetto di Vigo Lomaso, per parte dei Signori di Campo.

Ma il legame che lo stringeva ai Campo aveva ragioni ancora più intime. Nel testamento di Alberto di Castel Campo, giurisperito, figlio del fu Graziadeo, dei 16 Luglio 1374 si legge:

“ Reliquit de bonis suis pro anima sua domine bonefemine fillie q.^m s. martini dicti pochacharn de ranzo, *olim sue concubine et nunc uxori bonaventure dicti menini de cugreyo* 50 libr. den. p. trid. „

Bonafemina, la concubina di Alberto di Castel Campo divenne la moglie del Menino, e vorrei quasi credere che assieme alla concubina prendesse in casa una figlia naturale di Alberto di Castel Campo. Infatti Margherita, la vedova di Aldrighetto detto il Donzilio, nel suo testamento dei 21 di Agosto 1384, (1) lascia alla Bonafemina del Menino, una sua pelliccia, ed alla figlia Blaxia — *fillia Bonefemine uxoris menini*, tre libre di canapa — *sine de caneuu*. Perchè Margherita non chiama questa Biagia, figlia di Menino, ma espressamente figlia di Bonafemina, se non fosse stata figlia naturale?

Il Menino aveva anche un figlio di nome Ognabeno, il quale addì 23 Maggio del 1388 è presente insieme col padre alla compera della casa fatta dalla moglie del Bertolino di Cugredo, che era del Cimesino. (2) Era il Menino pure affittaiuolo del Vescovo di Trento. Dal *Liber collectarum afflictuum proventum et decimarum* (3) del Vescovo Alberto, compilato il 1 di Maggio 1378, appare che "*Bonaventura dictus meninus, ut heres q.^m marceti* „ era tenuto a

(1-2) Codice Cimesino.

(3) A. tr. I. C. 28. N. 27.

pagare 10 staja di siligine d'annuo affitto al massaro vescovile in Trento, per le sue terre in Cugredo.

Nei rogiti del Cimesino egli appare per l'ultima volta come teste alla consegna d'una vacca di Graziadeo del fu Cognevuto di Castel Campo ad Antonio del fu Tomaso di Favrio addì 21 Febbraio del 1391. Dopo quest'anno nei documenti non m'è più venuto sott'occhi.

Dona malgarita da cugrey muier che fo de donzilio.

È la moglie di Aldrighetto detto il Donzilio uno dei gentili di Lomaso, figlio di Federico detto il Pelucco della linea bastarda dei Campo. Margherita era figlia di ser Pasio di Fiavedì ed ivi possedeva diverse terre. Nell'imbreviatura del cognato Cimesino sono registrate due vendite di arativi in Fiavedì fatte da donna Malgarita, consenziente il marito, ai 7 di Maggio del 1373, ed inoltre il di lei testamento, fatto ai 21 Agosto 1384. A questa epoca ella era già vedova, e non aveva figli. Salvo alcuni legati d'indumenti, lascia tutte le sue cose al Maestro Dellavancio fabbro di Cugredo, abitante in Fiavedì.

Del Donzilio dissi alcunchè già prima, parlando del notaro Cimesino; aggiungerò qui soltanto che nei documenti egli appare per la prima volta nell'anno 1339 ai 22 di Febbraio, allorquando fu incaricato assieme al fratello Alberto, da ser Giovanni del fu Bertoldo di Stenico abitante in Arco a rassegnare nella mani di Simone e Bertoldo fratelli del fu Guarimberto di Castel Tono una decima nel territorio di Bleggio, affinché ne potesse essere investito Graziadeo del fu Alberto di Castel Campo. (1) Il Santoni riporta un documento dei 12 di Giugno del 1341. (N. LXIX, 1). che è un'investitura delle decime di Vigo, Dasindo, Cugredo, Campo, e sue pertinenze, fatta dallo stesso Graziadeo di Castel Campo ad "Andrighetum dictum Donziliuum." Nelle carte del Cimesino egli appare di frequente come testimonio, e quasi sempre in quelle che riguardano i Signori di Campo — per l'ultima volta poi addì 11 Maggio del 1378 quando si trattò la compera

(1) A. tr. I. C. 68 N. 146.

d' un arativa venduta dal notaro Cognevuto del fu Bonaventura di Cugredo abitante in Fiaavè alla moglie di Giordano il Mantovano. Nel 1384 era già morto, come si deduce dal testamento della vedova, della quale scompare pure ogni traccia nei documenti, dopo l'anno 1384.

La mojer che fo del mantoan.

Il Mantovano è il *Zordanus dictus Mantoanus filius naturalis q.^m nobili viri dñi Graciadei de Castro Campi*. Egli era un bastardo dei Campo in seconda edizione, perchè figlio di Graziadeo, un nipote di quell'altro Graziadeo che fu il capostipite della linea dei nobili rurali o gentili di Lomaso, o più precisamente di Cugredo. La moglie del Mantovano chiamavasi Benvenuta ed era della pieve di Tenno. È nominata per la prima volta nel testamento di Alberto di Castel Campo dei 16 Luglio 1374 (1) il quale lascia jure legati al fratel suo naturale Zordano detto il Mantovano 100 libre di picc. tridentini ed alla di lui moglie Benvenuta 50 libre della stessa moneta. Il Mantovano è pure uno dei nobili gentili della linea bastarda di Cugredo, le di cui franchigie furono già prima esposte in base alla sentenza del 1360. Nel 1387 è ancora in vita, perchè addì 13 Febbraio compera da Nicolò del fu Dellaito di Cugredo un' arativa in Vigo Lomaso, (2) ma già nel 1390 era morto. Nella carta di pace redatta dal Cimesino ai 20 di Marzo di quell' anno, (3) quest' ultimo tratta come procuratore di Antonio figlio *q.^m Zordani dicti Mantoani*, il quale era stato incolpato dell' uccisione di Tomeo detto garella di Stenico; e nello stesso anno in un documento dei 14 di Giugno (4) si nominano *gli eredi q.^m Mantoani de Cugreo*, come confinanti ad un prato in Cugredo, venduto dalla vedova dell' Osello a Francesco del fu Armano di Stumiaga.

Questo Antonio, figlio del Mantovano, doveva essere in quel tempo già adulto, perchè ai 13 Agosto del 1380 (5) fa da teste alla vendita d' una casa in Fiaavè che i Campo cedettero ad Antonio ed a Rivano fratelli e figli del fu Giovanni *dicti Rubei*.

(1-5) Codice Cimesino. Vedi N. 7 dei Documenti.

Egli è uno dei complici degli omicidî perpetrati da Marco di Castel Campo, a cui accenna il Documento N. 10.

Jaja da Carbuie.

Benvenutus dictus Jaja q.^m martini de flauco, aveva le sue terre da prima in Fiaavè. Ai 28 di Marzo del 1388 comperò una casa a Carbuie – *unum casamentum cum uno orto in uno tenere in villa carbuei* – dall'arciprete di Lomaso Prè Francesco, figlio di Vitaliano notaro di Cugredo, per tre ducati e mezzo. Nei documenti del Cimesino ricorre fin dall'anno 1373. Ai 4 di Febbraio del 1389 è presente alla vendita del prato detto il *prà orser* a Cavaione di ragione di Graziadeo del fu Alberto di Castel Campo che questi cedette per 53 ducati ad Antonio figlio di Luterio detto Masarolla di Bivedo (1), ed ai 13 di Febbraio 1391 (2) egli stesso vende a Benvenuto del fu Bertolino di Fiaavè un suo prato in Fiaavè per 100 libre di den. picc. trentini. Lo Jaja era affittaiuolo dei Campo. Nell'urbario di Nicolò e di Antonio di Castel Campo dell'anno 1406 e seg. (3) trovasi mentovato alcune volte, fin verso l'anno 1419. Di quest'anno è la seguente annotazione:

“ *Infrascriptum est bladum receptum per me Antonium de castro campi de mccccxviiiij de mense agusti: In Carbieo: Ab Antonio . Jaie . ecc. „* ”

Nel 1421 lo Jaja era morto. Nel medesimo urbario si legge all'anno 1421:

“ *Omni racione facta inter Antonium q.^m Jaie de Carbieo et me Antonium de castro campi. Idem Antonius q.^m Jaie tenetur mihi libr. xviiiij pro acfitibus (sic) pratorum . presente Jacobo dicto morosio suo consanguineo et oderico dicto carabino de carbuieo et scripsi die martis xviiiij febr. M.III.XXI. „* ”

(1-2) Codice Cimesino.

(3) A. tr. I. C. 68. N. 226.

Manchasola da carbuie.

Nei documenti del Cimesino ricorre due volte un *Dominicus Manchasolla de carbueo*: la prima volta ai 26 di Marzo 1383, come teste alle divisioni fra Corradino e Giovanni fratelli del fu Aldrighetto di Stenico, la seconda in un documento dei 14 Giugno 1390 col quale Dominicus Manchasolla q.^m Jacobi *de villa Campi magni* vende due arative in Campo maggiore a Tomeo del fu Paolo di Stumiaga per 6 ducati d'oro. In due altri documenti dei 14 d'Aprile 1383 (1) è nominata la moglie del Manchasolla, Antonia, figlia del maestro Bellebono di Carbuie, la quale vendette a Graziadeo del fu Cognevuto di Castel Campo ed a Bonaventura detto Negrato di Carbuie due pezzi di terra, una delle quali anche a nome della sorella Maria, detta Mariolla.

Blanchet da Cugre.

Ritengo che il *Blanchet* sia il nomignolo di *Ugolinus dictus blanchus q.^m Ugolini dicti blanchi de Caldranis de Regio*, che è citato in tre documenti del Cimesino. Appare per la prima volta come teste all'atto di compra-vendita dei 30 Settembre 1380 col quale Graziadeo di Castel Campo alienò una casa ed un orto in Vigo di Loinaso a Guglielmo figlio del maestro Lombardino di Vigo. Il Cimesino citando il suo nome scrisse: *nunc Castrì Campi commorante* ma poi cancellò la frase, sicchè è a ritenersi che fosse fin allora persona avventizia, forse al soldo dei signori di Campo. Ai 7 di Agosto 1384 Bonaventura detto il Menino di Cugredo si obbliga di pagare a Cognevuto notaro pure di Cugredo, in Fiaavè, 50 libre di denari piccoli trentini per due pezze di terra da lui comperate. All'atto è presente Ugolino detto *blancho q.^m Ugolini dicti blanchi de Caldranis de Rezo*, che ora dicesi *habitor ville cugrey*. Egli aveva in moglie una tal Bonafemina alla quale, non si sa se per ragioni di parentela o di amicizia, Mar-

(1) Codice Cimesino.

gherita vedova del Donzilio, nel suo testamento dei 21 Agosto 1384 lascia " unum linzolum et unum drapum a capite. „ Ugolino appare per l'ultima volta come teste nel documento del Cimesino dei 22 Novembre 1388 col quale Odorico detto il Gualdello di Favrio stipulò alcune compere di terre da Bertolino di Cugredo.

Mi si perdoni la lunga arida esposizione di tante date – se non in grazia della fatica che ho avuta a raccogliere, almeno in grazia dell'importanza delle nostre carte, non essendo mai troppi gli argomenti nel campo della storia, ed in ispecial modo in quello delle date. Era necessario di determinare una per una le singole famiglie che patirono il saccheggio, e di fissare con tutta esattezza le epoche in cui vissero, affine di poter restringere entro uno spazio di tempo saldamente basato sulle cifre, gli avvenimenti di cui parlano le carte.

Riepilogando ora il fin qui esposto, avremo:

Il notaro *Nicolò detto il Cimesino* appare per la prima volta nel 1357 ed era già morto nel 1407.

Il notaro *Aldrighetto di Vigo Lomaso*, visse dal 1373 al 1406 in Vigo Lomaso.

La moglie dell'Osello, Avenanzia, appare come *vedova* la prima volta ai 14 di Aprile 1390. Il marito che era di Fiavè si accasò in Cugredo soltanto nel 1386, ed era vivo ancora al principio del 1387.

Betino da Cugredo visse in Cugredo dal 1373 al 1390.

Bertolino da Cugredo visse dal 1375 al 1388 in Favrio, e solamente da quest'anno in poi è accasato in Cugredo.

Azzone di Cugredo appare in Cugredo dal 1386 al 1407, e forse fino al 1410.

Zuan da Valezio abitava a Cugredo fino dall'anno 1384 e vi comperò una casa nel 1389; dopo quest'anno non si ha più traccia di lui.

Menino da Cugredo visse in Cugredo dal 1374 al 1391.

Donna Margherita, la moglie del Donzilio, era vedova nel 1384.

La moglie del Mantovano, diventò vedova fra il 1387 e il 1390. perchè Giordano il Mantovano, il bastardo di Graziadeo di Castel Campo era ancor in vita ai 13 Febbraio 1387, ma figura già morto nella *Carta pacis* dei 20 Marzo 1390.

Jaia da Carbuie venne da Fiaivè a Carbuie nel 1388, e visse fino al 1419.

Manchasola da Carbuie appare a Carbuie nel 1383, ma già ai 14 di Giugno del 1390 abita nella villa di Campomaggiore.

Blanchet da Cugredo abitò indubbiamente a Cugredo dal 1384 al 1388.

La conclusione è ovvia.

Lo sterminio che passò sulle Giudicarie, e che le nostre carte più specialmente ci tramandarono per i paeselli della pieve di Lomaso attorno al Castel Campo, non può essere avvenuto prima del 1388, nè può essere posteriore all'anno 1406, perchè ai 13 di Febbraio del 1387 viveva ancora Giordano il Mantovano, ed ai 4 di Dicembre dell'anno medesimo, Alberto detto l'Osello, e le carte parlano delle loro vedove, — perchè Bertolino di Favrio venne a Cugredo soltanto nel 1388, e lo Jaia nello stesso anno a Carbuie ed infine perchè il notaro Cimesino, il quale in parte completò *lui stesso* la sua nota, ed ebbe a soffrire il maggior danno, era già morto prima degli 11 di Gennaio del 1407. Le date 1388 e 1406 rappresentano dunque i limiti estremi; però posso fin d'ora affermare che non sarà necessario di venire al quattrocento, chè anzi il saccheggio troverà più probabile spiegazione nelle vicende dei primi anni di questo periodo di tempo, sicchè si potrà ritenere provato che le carte nostre sono *dell'ultimo decennio del Trecento*. Esporrò ora nella Parte II i fatti storici avvenuti in Giudicarie, nell'Archese, e nelle terre di Riva in sullo scorcio del Trecento, cercando fra gli avvenimenti quello che con la maggiore probabilità e con le prove dei documenti, si possa collegare col saccheggio descritto nelle nostre carte.

PARTE II.

I.

Chi avesse a rifare la storia dei nostri castelli, le sanguinose lotte civili fra l'uno e l'altro nei secoli in cui le terre italiane erano divise dall'odio feroce dei guelfi e dei ghibellini, dovrebbe al mio credere incominciare con le Giudicarie. In queste valli parve per lunghi anni perpetuarsi uno stato di guerra, alimentato mai sempre dalla rivalità, dalle prepotenze e da implacate inimicizie di potenti castellani, rotti all'armi e ad ogni sorta di offese. Posti sul varco d'Italia, si contendevano la vigilanza dei passi, giurando fede a duchi, a vescovi, ad imperatori, pur di levarsi a maggiore potenza. Chi raccoglieva lo stendardo ghibellino, aveva tosto il fragore dell'armi guelfe sotto gli spaldi, e le stragi e lo sterminio nella campagna, e come le vittorie dei guelfi scioglievano il freno alle licenze, alle vendette del popolo, così quelle dei ghibellini portavano con sè immancabilmente la tirannide, e il terrore sanguinoso della dittatura. Quando poi il valore dell'armi non bastava, e guelfi e ghibellini non rifuggivano dal tradimento, e i pugnali, ed il veleno, e le congiure potevano talvolta più che non le lance agguerrite, e le oneste disfide.

Le Giudicarie erano, o piuttosto, dovevano essere del vescovo di Trento. Per lui le governavano e le amministravano il Capitano, il Vicario ed il Massaro vescovile nel castello di Stenico. Ma tutt'all'intorno erano serrate e disseminate di castelli e rocche fortissime, formidabili nidi di potenti famiglie, prodi nell'armi, astute nelle alleanze, e sempre intente a dilatare il proprio dominio. Primi fra tutti erano i *Signori d'Arco*, che dai baluardi del castello di Arco dominavano tutto quel vasto territorio che dalle

valli di Cavedine e Calavino e di Gresta giungeva fino alle giurisdizioni vescovili di Tenno e di Riva, ai passi di Balino e del Lomasone e fino alle radici del Monte Baldo fra Mori e Brentonico, ed al Sarca presso Comano. Ogni valle, ogni valico di questa grande distesa era protetta da un castello, dove gli Arco tenevano un capitano ed un manipolo di soldati, o peggio ancora, di banditi e malfattori. Erano questi i castelli di Drena sul Sarca, di Spine nel Lomaso, di Restoro nel Bleggio, di Castellino sopra Garduno, di Penede sul Garda, e i dossi di Caramalla e del Castello della villa a Tione. Attorno ai castelli tenevano numerosi vassalli soggetti alla feudale giurisdizione e tributari di collette, di angarie e perangarie; e la *giurisdizione* stessa nelle Giudicarie — diritto le mille volte protestato e contestato, o sostenuto e carpito con l'armi — specialmente nelle pievi di Tenno, del Bleggio, del Lomaso, del Banale interiore ed esteriore, nella Rendena, in Tione, in Bono e Condino, a Ledro e Tignale, a Nago, a Cavedine, ed a Calavino. Esigevano gli Arco oltre alle decime in tutte queste pievi e nella villa di Drena, a Riva, a Torbole, il ripatico da tutti i forestieri che non fossero del Vescovato di Trento, e che venissero per il lago ad approdare a Torbole, per ogni sorta di biade e legumi, per il sale e per l'olio; indi la muta (1) a Torbole, ad Arco e sui passi del Balino, ai Sassi del Banale ed a Condino. Avevano infine il diritto di pesca nelle acque del lago presso Torbole e nel Sarca.

Su in alto, al di là del Lomasone e del passo del Balino, nella ridente spianata delle Giudicarie esteriori, dominavano i *Signori di Campo*. Tenevano essi il Castello di Campo, quello di Toblino presso Vezzano, e di Merlino nella pieve di Bono: avevano vassalli e tributari in tutte le pievi di Lomaso, di Bono, di Tione, del Bleggio, e del Banale, e principalmente in Favrio, Carbuie e Cugredo, in Olasio, e perfino a Breguzzo a Lundo ed a Saone. Oltre alla decima maggiore della pieve del Bleggio che rascuotevano nelle ville di Balbido, Cavrasto, Cavajone, Marazzone, Larido, Bivedo e Madice e che era indivisa coi signori di Arco, avevano il diritto di decimare nella pieve di Lomaso, nelle

(1) Muta = dazio, gabella. dal tedesco « Mauth. »

ville di Cugredo, Stumiaga, Fiaavè, Carbuie, Banale, Favrio, Dasingo, Vigo, Campo, Lundo, Comano, Godenzo e Poja, nella pieve di Banale a Stenico e Seo, nella pieve di Rendena fino a Pinzolo, a Roncone, e nei territorî di Riva e di Arco. Possedevano vastissime plaghe di campi, di prati, di vigneti, in tutte le Giudicarie, che amministravano con esemplare esattezza come si può vedere dai molti urbari e registri del Castel Campo dal 1357 al 1424 che tuttora si conservano nell'Archivio già vescovile trentino all'Archivio di Stato dell'i. r. Luogotenenza in Innsbruck.

Oltre il Durone signoreggiavano i *Lodroni*, nelle rocche di Castel Romano e di Castel Lodrone. Fin dal 1361, dopo lunghe contese insorte in seguito alla morte di Pietrozotto di Lodrone, il figliuol suo Albrigino ed i suoi nipoti Antonio, Peterzottino e Parisino figli del fu Parisino, fratello d'Albrigino, erano passati alla divisione della comune eredità. Ad Albrigino toccò per convenzione il *Castel Romano* nella pieve di Bono – ai tre nipoti, figli del fu Parisino il *Castel Lodrone*, e siccome la prima rocca valeva più della seconda, Albrigino compensa i nipoti con seicento libbre di buona moneta. D'allora in poi i Lodroni erano divisi in due linee, quella di Castel Romano, e quella di Castel Lodrone. La linea di Castel Lodrone aveva i suoi vassalli nelle pievi di Bono e Condino, di Rendena e Tione, numerose decime in Pinzolo, Vadajone, Giustino, e Massimeno della pieve di Rendena, in Fisto, Borzago, Cavisago e Breguzzo della pieve di Tione, in Praso della pieve di Bono, ed a Storo nella pieve di Condino. Quella di Castel Romano aveva i feudi del dosso Artone nella pieve di Bono dove appunto sorgeva il Castel Romano, del dosso Foglario nelle pieve di Condino, ed il feudo di Castel Lodrone con le sue decime. Teneva la muta di Lodrone ed aveva i suoi vassalli in Lodrone, a Storo, a Bondone e Condino; rascuoteva le decime a Storo, a Cimego, a Castello di Condino, nelle ville di Poro e di Saone, a Villa e Verdesina, a Vigo, Borzago, Mortaso, Fisto, Bocenago, Pinzolo e Pelugo nella pieve di Rendena, a Daone a Prezzo nella pieve di Bono, in Agrone, Bersone e Prasendone, a Praso, a Roncone, a Lardaro, a Breguzzo, a Bondo, ed a Tione. Aveva la pescagione nel Chiese e nel Caffaro.

A che cosa doveva essere ridotta la sovranità vescovile nelle Giudicarie, di fronte a tanti frastagliamenti di diritti e di poteri,

che a vicenda si logoravano fra invidiose discordie e dissenti-
menti? Il Gnesotti stesso che delle Giudicarie ha voluto fare la
valle fedelissima del Vescovo di Trento, di fronte a certi fatti
che fanno ai pugni con l'apologia che egli ha scritto, è costretto
a dire: "...nelle Giudicarie, essendo esse un altro passo per Ger-
" mania ed Italia nei passi di Campiglio, Molveno, Sarche e
" perciò molto soggette ad invasioni: i vescovi allargavano la
" mano coi suoi militi, chiudendo talvolta l'occhio anco a certe
" usurpazioni, procurando di poscia riacquistarle in tempo di pace,
" ma null'ostante i Giudicariesi venivano corrotti, o con ispeciosi
" motivi indotti a impegnarsi coi dissidenti ed avversi al proprio
" Principe. „ (1)

Ragioni ottime per chi come il Gnesotti non vedeva nel
vescovo che il Principe legittimo territoriale, e nei " nobili e
generosi militi „ i suoi fedeli e sommessi vassalli. Ma così non
la intendevano quei Signori di Arco, di Campo, e di Lodrone,
quando correvano agli scontri antichi fra di loro e contro il
Vescovo, ora contro e ora coi Conti del Tirolo — tutti accesi
nell'ira delle fazioni, nella libidine del potere, che non si spe-
gneva nè per traversie dell'armi, nè per tregue, nè per alleanze.

Accanto agli sconvolgimenti che sempre accompagnavano le
calate degli imperatori attraverso il Trentino, accanto ai duri
scontri portati dalle sfrenate voglie di dominio dei Conti del Ti-
rolo, accanto al fremito tumultuoso di quell'età concitata e dalle
fazioni dilaniata, ardeva costante nelle Giudicarie la lotta per la
giurisdizione.

Chiusi nell'armi, e malgrado le tregue ognora in guerra, gli
Arco, i Campo, i Lodroni, si contendevano costantemente fra
loro e contro il vescovo, quel primato. E come volgevano più
miti o più torbidi i tempi, il vescovo puniva o blandiva e gli
Arco e i Lodroni, ma di loro sempre diffidava. Non così dei
Campo, che gli furono quasi sempre, e con convinzione fedeli.
Le ragioni dei lunghi dissentimenti si devono quindi rintracciare,
più che negli odi famigliari, nel contrasto sempre vivo per la
giurisdizione.

1) Vedi Gnesotti: Memorie per servire alla Storia delle Giudicarie, pag. 83.

Affine di viemmeggio intenderlo, tenterò di collegare fra di loro tutti quei torbidi moti, sempre originati dalla cupidigia del potere; e limitandomi al Trecento solamente, darò, non un affastellamento di fatti, già a sufficienza dai nostri cronisti ripetuti, ma cercherò, per quanto mi sarà possibile, di trovare i fili che quei fatti, e quelli ancora che porterò come *nuovo* contributo alla storia nostra regionale, collegano con gli avvenimenti provati della storia di quel secolo turbolento.

II.

Nei primi anni del trecento la giurisdizione in Giudicarie si alternava fra il vescovo ed i Conti del Tirolo, a seconda che l'uno o gli altri avevano in paese il sopravvento. Gli Arco, aderenti del vescovo tenevano nel castello di Restoro della pieve del Bleggio un loro capitano; le Giudicarie ulteriori erano invece in mano del duca Ottone figliuolo di Mainardo, il quale fin dal 1296 aveva in Trento per suo capitano Odorico Badeca (Waldegger, Valdeccarii, Waldegkher) (1). Da un documento dei 26 Settembre del 1301 dell'archivio comunale di Storo (2) risulta che nelle pievi di Bono e Condino era in quell'anno vicario per il Badeca, e quindi per Ottone, Nicolò di Sporo. Morto il Vescovo Filippo i figliuoli di Mainardo occuparono man mano quasi tutto il vescovato, e vi insediarono per capitani Enrico di Rottemburgo, che fu poi signore di Castelfondo, Odorico di Ragonia, un fiorentino, che nel 1291 aveva avuto in feudo dai duchi i castelli di Belasi e di Rubein, ed Odorico di Coredo-Valèr burgravio del Tirolo, e fin dal 1295 capitano di Trento, e dal 1300 in poi capitano in val di Non e di Sole.

Nel documento dei 20 Febbraio del 1310 dell'Archivio comunale di Condino (3), questi tre figurano come Capitani in Giudicarie, e però dovrassi sempre intendere delle Giudicarie ulte-

(1) Vedi Ausserer: *Der Adel des Nonsberges* ecc. Wien, 1900, pag. 61.

(2) Vedi Papaleoni: *Le più antiche carte delle pievi di Bono e Condino*. Firenze, 1891, pag. 83, N. XXXVII.

(3) Vedi Papaleoni op. cit. pag. 87, N. XLII-XLV.

riori, tanto più che il loro vicario Tisone di Sporo, dicesi espressamente vicario e giudice delle pievi di Bono, Condino e Rendena. — Nelle Giudicarie esteriori invece, si sosteneva tuttora il Vescovo, sorretto dagli Arco, dopo che gli riuscì di salvarle dalle mani dei Veronesi i quali nel Luglio del 1301 avevano occupato oltre Riva e Tenno, anche i castelli di Castellino, di Drena e di Stenico. (1) Così, almeno parmi, si debba intendere un passo finora negletto della carta di pace dei 29 Dicembre del 1301 fra Veronesi e Mantovani ed Odorico d'Arco dall'una, ed i Conti del Tirolo ed i Castelbarco dall'altra parte (2), in cui leggesi:

“ Quibus quomodolibet terminatis Civitas Tridentina cum Fortaliciis, Castrum Tridentinum ac alia omnia Castra liquide libere et plene restituantur et relaxentur D.^{no} Episcopo, et etiam ea quae per arbitros fuerunt arbitrata eidem domino Episcopo pertinere ei restituantur et relaxentur, et quod in predictis quae ex nunc et etiam in posterum restituentur eidem tamquam liquida, vel ex arbitrio vel ad arbitrium arbitrorum, *et etiam de his quod dictus dnus Episcopus vel alius pro eo in presentiarum tenet videlicet totam judicariam*, et alibi ubicumque in diocesi et districtu Tridentino predictus dnus Episcopus et alii tenentes pro eo, et alii servitores sui, non inquietabuntur. ecc. „ Quel “ *totam judicariam* „ al mio credere non puossi altrimenti bene interpretare, se non col riferirlo almeno alle Giudicarie esteriori; comunque stia la cosa è certo che il vescovo nel Settembre del 1302 risiedeva in Castel Stenico, imponeva collette nelle Giudicarie, e vi teneva per Vicari Giovanni Maria ed Antonio de' Toccoli di Ledro.

La guerra veronese-trentina finì male tanto per i Castelbarco, come per gli Arco. Quelli ebbero devastate le terre di Ala e di Avio, ed Odorico d'Arco si vide manomessi dai Veronesi tutti i vigneti, gli olivi e gli altri alberi fino sotto le porte del Castello di Arco. (3) Ma i Castelbarco seppero rifarsi. Il Gnesotti (pag. 125) narra che nel 1315 essi erano Capitani di tutta la Giudicaria.

(1) Vedi Cipolla: Antiche cronache veronesi — Syllabus potestatum, pag. 404.

(2) Vedi Verci: Storia della marca trivig. T. IV. Doc. N. 427.

(3) Vedi Cipolla: Antiche cronache veronesi: Syllabus potestatum pag. 405. e Annales veronenses de Romano. pag. 462.

Gli Arco che nella guerra del 1301 avevano con loro danno soccorso il vescovo insieme ai signori di Verona e di Mantova contro i Conti del Tirolo, non volevano sì tosto piegare il capo dinanzi ai nuovi Capitani, che sorretti dall'autorità vescovile venivano nelle valli serrate dai loro castelli, popolate dai loro vassalli, e dove ancora nel 1298 avevano un Capitano per loro conto, che risiedeva nel Castel Restoro. Partiti i Veronesi, da Riva e da Tenno, cominciarono i litigi. Scendeva in sulla fine del 1310 Arrigo VII in Italia: con lui era il nuovo vescovo di Trento Arrigo III, cancelliere dell'imperatore, e lo seguivano indubbiamente i Castelbarco, dacchè nel Gennaio del 1311 l'imperatore, rinunciata che fu da Maffeo dei Maggi la signoria di Brescia vi mandava qual suo vicario Alberto di Castelbarco.

Nel Maggio successivo Brescia, sostenuta dalle guelfe fazioni si ribellò, sicchè Arrigo venne a cingerla d'assedio con tutti i militi e signori di parte imperiale. Coi Bresciani s'erano levati i guelfi di Val Trompia e di Val Sabbia e tutta la Riviera del Garda con la valle Tennesse. Amerigo dei Lavellonghi teneva custoditi i passi montani del lago di Garda e delle valli, da cui come da terre amiche venivano gli aiuti di gente e di vettovaglie ai Bresciani. Udalrico d'Arco, imparentato coi Lavellonghi — (sua moglie era una Binia dei Lavellonghi) — tentò di trarre partito dalla rivolta.

I Castelbarco col vescovo di Trento erano impegnati nella lotta sotto le mura di Brescia, la quale non pareva che sì tosto volesse arrendersi. Se Brescia resisteva, e poteva tener chiuse le porte all'imperatore, e se questi avesse dovuto ritirar le sue schiere dalla forte città, erano con lui fiaccati e il vescovo di Trento, e i Castelbarco. Lo scaltro signore d'Arco fermò tosto e segretamente l'accordo coi Bresciani, mandò loro aiuto di armati e li sostenne col consiglio e coll'opera. Ai 10 di Agosto del 1311, il vescovo Arrigo III di Trento dal campo di Brescia scrive ad Udalrico d'Arco avvisandolo per l'amor che gli porta come a vassallo fedele, a mutare propositi perchè si possa lavare dall'accusa di partigianeria per i Bresciani, e lo esorta infine di allearsi tosto con l'imperatore, dal quale potria avere vantaggio ed onore. (1)

(1) Verzi, op. cit., T. V, Doc. N. 532.

Si ignora quale divisamento avesse preso Udalrico d'Arco di fronte al vescovo ed all'imperatore, quand'ebbe fra mani la lettera. Certo si è che caduta Brescia in mano d'Arrigo un mese dopo, e ritornato Arrigo III a Trento dopo che dall'imperatore col diploma di Pisa 25 Maggio 1313 ebbe confermate tutte le donazioni imperiali a favore della chiesa di Trento, i figli di Udalrico d'Arco, Gerardo e Nicolò, ritennero miglior partito di acconciarsi col vescovo per le cose in Giudicarie. Risulta dal documento dei 16 Aprile 1315 (1) che Gerardo d'Arco, facendo per sè e per il fratello Nicolò assente, ed alla presenza di Guglielmo di Castelbarco, si rimette alla discrezione del vescovo perchè sia definita la lite vertente fra questi e gli Arco per la giurisdizione di certi uomini in Giudicarie (*de jurisdictione quorundam hominum de Judicaria*). Il vescovo riassunse nella sua grazia i due fratelli, disponendo che tutta la *giurisdizione criminale* sia per intero di sua attribuzione e dei suoi ufficiali, e che egli possa esigere da quelli uomini un'annuale colletta di 40 piccoli per ogni fuoco. Salvi poi i diritti di ambedue le parti, acconsente che la *giurisdizione civile* si amministri dai due fratelli d'Arco, i quali si sottomisero alla sentenza promettendo di non mai opporsi al vescovo, anzi di difenderlo e di aiutarlo, e di consegnargli entro tre giorni in custodia il castello ed i fortilizî di Drena in pegno della promessa, affinchè li tenga e li posseda per tre anni.

Era pur meglio per gli Arco accontentarsi di poco, piuttosto che piegare del tutto il capo ai Castelbarco, — poi si pensava già allora che quel che non si poteva ottenere con i patti o con l'armi, si poteva guadagnare coi maritaggi. Infatti Federico d'Arco aveva già in moglie Floriana di Castelbarco, figliuola di Azzone; Biagia, la figlia di Udalrico d'Arco e di Binia dei Lavellonghi fu data in moglie ad Abriano di Castelnuovo, il figlio di Bonifacio di Castelbarco, e Nicolò d'Arco, pure figlio di Udalrico, si sposò con Beatrice di Castelbarco.

Ma se le cose potevano in qualche modo parer definite coi Castelbarco, restava pur sempre il vescovo di Trento col quale riusciva più difficile agli Arco l'intendersi. Per il patto del 1315 il castello di Drena era in sua mano, e con esso il passo per la

(1) A. tr. I. C. 30, N. 27.

valle di Vezzano. Ciò tornava gravoso e agli Arco che l'avevano perduto, ed ai Signori di Madruzzo nonchè a quelli di Campo che tenevano Toblino, i quali tutti vedevano di mal occhio dilatarsi a loro scapito la possanza vescovile. Ond'è che gli Arco, i Campo ed i Madruzzo s'intesero ben presto per ritornare agli antichi tumulti, traendo al proprio partito i Signori di Predagolara presso Terlago. Pare che i Signori di Madruzzo movessero dapprima la guerra da per sè contro il vescovo, e che un'altra si facesse da Gerardo e Nicolò d'Arco, alleati con Paride del fu Guichemaro e i suoi figliuoli, con Jacopino del fu Aldrighetto e i suoi figliuoli, con Giorgio del fu Tridentino, e con Alberto Pinterio del fu Ziramonti e i suoi fratelli — tutti di Madruzzo, con Simone ed Alberto detto il Ferazza di Castel Campo, con Aproino del fu Pietro di Predagolara coi suoi fratelli, e con Benedetto da Sejano, contro il vescovo di Trento.

Forse questa levata d'armi non è che l'eco delle ribellioni di Vicenza e di Brescia, e delle imprese di Cangrande sulla Riviera e nel territorio bresciano.

Le due guerre finirono con uno di quei patti che secondo l'uso dei tempi davan ragione precaria a tutti i contendenti, affinché potesse poi a tempo debito servire a maturar nuove trame e nuove offese.

Il dì 15 di Marzo del 1317 nella chiesa di S. Tomaso fra Arco e Riva, il frate cisterciense Corrado quale procuratore del vescovo e della chiesa di Trento per Arrigo III, insieme con Guandolo di Launenburg, Gozalco gastaldione di Egna, e col tirolese Wolchemaro di Burgstall, podestà di Riva, addivenne con i fratelli Gerardo e Nicolò d'Arco, e coi signori di Campo, di Madruzzo, di Sejano e di Predagolara all'atto di composizione e di concordia che si pubblica nei documenti al N. 1. L'atto consta di tre parti; la prima con la data dei 15 Marzo, contiene i patti assunti da Corrado e dai procuratori vescovili, la seconda, la ratifica vescovile dei 16 di Marzo, la terza, la ratifica degli alleati, dei 18 Marzo dell'anno medesimo. Il vescovo si accordò di cedere per tre anni agli Arco l'universale giurisdizione nel borgo e nella pieve di Arco, nelle cause civili e criminali all'infuori della pena di morte e dello stroncamento delle membra — all'incontro gli Arco cedevano per lo stesso termine al vescovo la giurisdizione in Giudicarie su tutti gli uomini e persone di qualun-

que condizione loro spettanti, salvi i reciproci diritti, e senza pregiudizio di una o dell'altra parte. Agli altri nobili alleati che pure cedevano al vescovo la loro giurisdizione sui loro uomini in Giudicarie per lo stesso termine, il vescovo promette di dare in denaro quella somma che essi avessero stabilito d'accordo con Guarnerio di Tablant senza pregiudizio dei vicendevoli diritti. Il vescovo poi assolve gli Arco e gli alleati da ogni bando e delitto in cui fossero incorsi in queste guerre, — "propter guerram exercitus de Madruçio, et presentis guerre." Dispone infine di tenere il castello di Drena ai patti ed alle condizioni espresse e contenute nel primo documento — "in instrumento primo facto," che, a mio credere, è quello dei 16 Aprile 1315 — dichiarando che trascorso il termine in esso fissato lo restituirà agli Arco, quantunque essi abbiano fino al presente levate le armi contro il vescovo — "non obstante quod ipsi nobiles usque in hunc presentem diem fecissent contra ipsum dominum episcopum."

Il Perini (Castelli del Tirolo, vol. II, pag. 70), appoggiato come al solito ai soli registi del repertorio dell'Archivio vescovile, accenna a questa guerra riportando una filza d'errori che è bene il correggere. I Madruzzo non erano congiunti dei Sajani — almeno la carta non lo dice, e non lottarono contro gli Arco, sibbene con questi contro il vescovo; la giurisdizione criminale di Arco fu data agli Arco *senza* il diritto della pena capitale e dello stroncamento delle membra — prerogative riservate al vescovo — ed infine la vicendevole cessione delle giurisdizioni non fu decisiva, ma perentoria fino al termine di due anni.

Composte così le cose gli Arco ebbero un po' di tregua, e se ne valsero a ricostruire le smantellate mura del loro castello forse ancor guaste da quando i Veronesi avevano devastata la terra, fermandosi appena sotto gli spaldi delle rocche di Arco, di Drena, di Stenico, di Castellino.

Ma la lunga lotta della giurisdizione in Giudicarie non poteva, e non doveva sì tosto essere definita. Ai Castelbarco il vescovo surrogò i suoi fidi tedeschi, facendo Capitano in Giudicarie Gozalco di Bolzano, e podestà di Riva Wolchemaro di Burgstall e dando il vicariato a Geremia di Sporo.

Così facendo, Arrigo III non si cattivò le simpatie dei Giudicariesi; infatti ancora nel 1318 Guglielmo chierico della chiesa di Tione, Simoncino di Stenico e due suoi nipoti Mainardo e

Spezzapietra, Alberto dei Gentili, Orfanino di Arco, Nicolò Sacchetti ed altri, si posero alla testa d'una rivolta, assaltarono a mano armata il castello di Stenico facendo prigionieri il capitano ed i suoi stipendiari, e si insediarono nella rocca, ma furono poi costretti a lasciarla dopo qualche mese. (1)

Caugrande Scaligero che fin dalla primavera del 1317 aveva aderito a Federico d'Austria si strinse nel Luglio del 1323 assieme ai Bonaccolsi e con gli Estensi a Lodovico il Bavaro dopo che questi aveva sconfitto il rivale. Discese Lodovico nel 1327 a Trento dove si raccolsero intorno a lui i ghibellini italiani, esortandolo a passare in Italia. La lotta s'inaspriva per la tracotanza guelfa e per le arti di Giovanni XXII, l'orgoglioso pontefice che non voleva riconoscere in alcuno i diritti imperiali, quando non fossero provenuti dall'apostolica sua autorità.

Il vescovo di Trento non seguì le parti ghibelline, nè la fazione di Lodovico il Bavaro, al quale avevano invece indubbiamente aderito i Castelbarco. Si ritrasse, o fuggì a Tenno, e venne a patti con Nicolò d'Arco. Ai 14 di Febbraio del 1327, precisamente quando nel parlamento di Trento si stipulavano i patti per la calata di Lodovico, e si nominavano i vicari imperiali per l'Italia superiore, Arrigo III di Trento, nomina Nicolò d'Arco a suo Capitano e Rettore del borgo e della terra di Arco, commettendone a lui la giurisdizione senza restrizione ed a patto che nulla avesse a disporre o fare in tutte le Giudicarie, e che non desse ricetto a banditi. La carta ci dice concisamente anche il motivo che indusse il vescovo a conferire questo ufficio a Nicolò d'Arco -- " ut homines et subditi sui (del vescovo) in tota Judicaria quiete et pace possint frui. „ -- Evidentemente il vescovo aveva paura; i fieri ghibellini raccolti a Trento con Lodovico il Bavaro che fa risorgere la memoria dell'antico impero, davano seriamente a pensare al travagliato vescovo, che per essere vescovo non poteva allearsi col Bavaro, senza incorrere nelle scomuniche di papa Giovanni. Vide la necessità di difendersi; di difendere almeno le Giudicarie ponendo sul varco che dall'Italia mette a quelle valli, colui che altrimenti gli potea

(1) Vedi Papaleoni: Le più antiche carte delle pievi di Bono e Condino. Firenze 1891, pag. 6, nota 1, e Alberti: Annali, pag. 222.

facilmente diventare nemico, ma che con poche concessioni adescò, rammentandogli forse i saccheggi delle bande scaligere. E perchè meglio si definissero i legami che dovevano stringere gli Arco col vescovo, questi investì Nicolò ed il nipote Giovanni, il figlio di Gerardo d'Arco, addì 6 Marzo dell'anno medesimo di tutti i loro feudi antichi che i loro predecessori ebbero dalla Chiesa trentina. Nell'anno medesimo rinnovò le investiture ai Castelbarco ed ai Lodroni, e nel susseguente (1328) concedeva ad Alberto di Castel Campo il diritto di fabbricare una rocca sopra Balino, affinchè difendesse quel passo da cui per Riva ed Arco e per la valle di Tenno si poteva penetrare in Giudicarie.

Intanto che Lodovico il Bavaro veniva dalla Toscana a Roma, nel 1328 si maturavano gli avvenimenti per i quali Cangrande potè avere in quell'anno e nel susseguente le signorie di Padova e di Treviso, ed accrescere le sue mène in Mantova dopo la rivolta dell'Agosto 1328 per la quale ai Bonaccolsi furono sostituiti i Gonzaga. Nell'impresa di Mantova ebbe pur mano Guglielmo di Castelbarco, il signore di Avio e Dossomaggiore, venuto con la sua gente e con gente veronese, probabilmente per eccitamento dello Scaligero e perchè aveva in moglie la figliuola di Alvisè Gonzaga, che fu poi il nuovo signore di Mantova. Dopo il fatto di Mantova Guglielmo di Castelbarco assieme ai figliuoli di Aldrighetto di Castelbarco, Azzone, Marcabruno e Guglielmino furono da Cangrande addì 27 Novembre del 1328 creati cavalieri nel duomo di Verona.

Ma ancora in quell'anno nacquero dei gravi dissentimenti fra Guglielmo di Castelbarco d'Avio da una parte e Federico, Marcabruno, e Guglielmino figliuoli del fu Aldrighetto di Castelbarco di Lizzana dall'altra, a cagione dell'eredità di quest'ultimo, sicchè nel Gennajo del 1329 Federico di Castelbarco venne con gente a cavallo alle offese dei castelli e delle terre di Guglielmo. Incendiata Serravalle, la turba degli invasori si rivolse ad Ala facendo prigionieri alcuni uomini di Ala, fra i quali il vicario di Guglielmo per nome Fininbene, che fu percosso e con gli altri condotto prigioniero al castello di Serravalle. Alla custodia del castello si pose un tale Bastardo. Guglielmo di Castelbarco avuto sentore dell'irruzione venne a Serravalle coi suoi mantovani, investì e vinse il debole presidio del Bastardo, il quale percosso

a morte fu gettato nell'Adige. Gli altri si salvarono con la fuga, e Guglielmo potè recuperare il proprio castello, venendo poi alla pace con Federico e coi suoi fratelli ancora nello stesso mese. (1)

Ho voluto narrare questo fatto finora dai nostri storici ignorato, perchè ci appalesa come le terre nostre fossero in allora dilaniate da quelle lotte crudeli, molteplici, frazionate fra castello e castello, le quali avevano la ragione loro oltre che nello spirito di parte, nell'ambizione personale, nella gara per il sopravvento e per il dominio incontrastato.

Così era in Giudicarie, dove in quegli anni medesimi riarse l'antica lotta fra gli Arco e i Lodroni. Le cause erano sempre le stesse — il dominio giurisdizionale in Giudicarie. Mutavano soltanto con le vicende dei tempi le ragioni prossime, gli impulsi provocanti alle nuove contese. Gli assopiti odî divamparono forse quando Cangrande nel Marzo del 1329, stimolato dagli esuli bresciani tentava l'approdo alla Riviera bresciana, per impossessarsi di Brescia medesima. Non è improbabile che i Lodroni a cui già nel 1312 era mancata la terra di Bagolino che s'era data a Brescia, abbiano tenuto mano a Cangrande, il principe ghibellino cordialmente odiato dagli Arco. Morto Cangrande, Mastino della Scala seguì l'impresa nel Giugno del 1330, assoggettando in breve tutta la Riviera e le Valli, e minacciando Brescia medesima.

Veniva intanto a Trento un nuovo sognatore di grandi avventure, Giovanni di Lussemburgo, e i Bresciani temendo le strette dello Scaligero, prontamente inviarono al rè ambasciatori a Trento, offrendogli la signoria della loro città, che Giovanni infatti assunse all'ultimo di Dicembre del 1330, mentre Mastino disdegnosamente si ritirava. I Castelbarco seguirono Giovanni e gli furono larghi d'aiuto. Fu allora, che per togliere a Mastino i commodi dell'alleanza coi Lodroni, e per cattivarsi in pari tempo l'amicizia degli Arco, il rè stabilì fra questi ed i Lodroni quella pace di cui narra il Gnesotti (pag. 129) senza riferire alcun particolare, appoggiato unicamente ad un documento dell'Archivio dei Conti d'Arco, del quale cita l'antica segnatura, pace, per la quale si tolsero le vicendevoli pretensioni e le guerre,

(1) Vedi C. Cipolla: *Antiche cronache veronesi: Notae veronenses*, pag. 473 e 474.

e si compensarono i danni sofferti. Ma come fu effimero il dominio del Boemo, perchè scosso nelle fondamenta dalle leghe guelfo-ghibelline di Castelfranco (1331) e di Ferrara (1332); così fu effimera la pace da lui stipulata fra gli Arco ed i Lodroni, al pari delle sue investiture date ai Castelbarco nel 1331 sulla Riviera bresciana.

Dopo Giovanni di Boemia, venne in sul teatro delle contese Carlo il margravio di Moravia che fu poi Carlo IV imperatore. Mentre in Lombardia si veniva accentuando l'antagonismo fra Martino della Scala ed Azzone Visconti, e mentre contro il primo si collegavano col Visconti, gli Estensi, i Gonzaghi e le Signorie di Venezia e di Firenze, e nella Valsugana Siccone di Castelnuovo e di Caldonazzo, Carlo calò per la Valsugana fino a Belluno che ai 4 di Luglio del 1337 gli aperse le porte. Dopo Belluno conquistò Feltre ed ebbe la capitaneria di Primiero e della Valsugana. Nelle nostre terre ardeva intanto dovunque la guerra intestina. Nell'Anaunia i Signori di Arsio, Cagnò, Nano, Caldes, Sporo, Coredò, Valèr e i Cazzuffi s'erano armati contro i Signori di S. Ippolito, di Tono, di Brughiero e di Tuenno: i Castelbarco, sempre alleati degli Scaligeri, contrastavano al vescovo la giurisdizione in Val Lagarina, a Beseno, in Gardumo, in Garniga, in Gresta, in Nomesino. Federico di Castelbarco aveva perfino trucidato il sindaco di Gardumo e commesse altre prepotenze, e la giurisdizione delle Giudicarie era passata in mano del Duca Giovanni di Boemia, marito di Margherita contessa del Tirolo, come risulta da un documento dei 30 Dicembre 1337 assunto in Castel Campo alla presenza di Matteo dei Gardelli di Trento, giudice e Vicario in Giudicarie per il duca ed il Capitolo di Trento, documento che tratta della designazione e del censimento dei vassalli e sudditi del Castel Campo. (1)

Gli Arco si mossero tosto, protestando dapprima contro le usurpazioni dei Castelbarco che avevano loro sottratto il Castello di Penede con tutti i diritti e con la giurisdizione — "*cum omnibus juribus et pertinentiis et jurisdictione meri et mixti imperii, decimis, vassalatis, macinatis, rimaniis et aliis privilegiis* „, e domandandone al nuovo vescovo la restituzione. Protestarono an-

(1) A. tr. I. C. 68, N. 139.

cora perchè Guglielmo ed Azzone di Castelbarco ingiustamente e con la forza avevano loro sottratte le decime in Tignale, nella valle di Ledro, nelle pievi di Lomaso, del Bleggio, di Tione, Rendena e Condino, di Tenno, Riva e Cavedine, e della villa di Drena, il ripatico di Riva, le mute di Torbole, di Arco, di Balino, di Condino e dei Sassi di Banale, le pescagioni del Sarca e del lago di Garda presso Torbole. Domandarono infine al Vescovo di riavere in feudo dalla Chiesa di Trento la *giurisdizione* in Giudicarie su tutti i loro vassalli come per lo passato, lagnandosi vivamente d'esserne stati spogliati di fatto, non potendolo di diritto, dal vescovo Enrico il quale a mezzo dei suoi ufficiali aveva istruito un processo che fu poi soppresso perchè aveva presa una piega favorevole per gli Arco. Chiesero perciò la reintegrazione del processo e che il vescovo in nome della giustizia li restituisca nei loro diritti e nelle loro giurisdizioni.

È quindi certo che gli Arco, finita la guerra coi Lodroni, erano stati violentemente aggrediti dai Castelbarco e spogliati di gran parte delle loro decime, e di tutte le mute che si riscuotevano sui passi delle Giudicarie. Erano sconfitte tanto più dolorose, perchè alla prepotenza dei Castelbarco si univa sempre il terrore dalle invasioni scaligere, e la fiacchezza del dominio vescovile, inetto a difendere ed a sorreggere anche in parte i propri aderenti. E così i vinti dovevano portare il giogo senza fiatare, attendendo che un qualche mutamento di dominio agevolasse la riscossa.

La protesta fu fatta in Trento avanti al vescovo, da Nicolò d'Arco per sè ed in nome di suo nipote Giovanni l'ultimo di del Dicembre 1339. Quest'atto però più che una semplice protesta, è una sfida latente contro i Castelbarco che in quell'anno avevano dovuto dividere l'onta delle sconfitte di Mastino della Scala, e che non potevano più tanto sperare dagli Scaligeri, i quali, per la pace dei 24 Gennaio 1339 avevano già ceduto Treviso e Bassano ai Veneziani, Brescia e Bergamo ad Azzone Visconti, Padova al Carrara, e Feltre, Belluno e Ceneda a Carlo di Lussemburgo. Il nuovo vescovo di Trento Nicolò, pure boemo, era creatura dei Lussemburgo e quindi nemico agli Scaligeri, il che bastò agli Arco per levare la loro querela nel dì in cui dallo stesso furono investiti dei loro feudi. Ma poichè a nulla valse,

come ben si sapeva, la sola protesta, Nicolò d'Arco strinse d'assedio nell'anno seguente Castel Penede per torlo di mano ai Castelbarco i quali, non potendo più oltre difenderlo lo vendettero al vescovo per 12000 libbre di moneta veronese coi contratti dei 19 Novembre 1340, e dei 22 Gennaio 1343 (1). Il vescovo dal canto suo sosteneva l'impresa contro i Castelbarco costringendo Federico e Marcabruno a cedergli la giurisdizione di Beseno, di Gardumo, di Mori, di Albano, di Gresta e di Nomesino, ed a prendere da lui le loro investiture; al primo tolse ancora nel 1340 il castello di Albano e di Nomesino, condannandolo ad una pena di 100 Marchi veronesi.

Intanto si veniva maturando in Tirolo la congiura che doveva portare al potere Lodovico di Brandenburgo, il figlio di Lodovico il Bavaro. L'imperatore stesso, non curandosi nè di sacramenti nè di parentadi addì 10 Febbraio 1342 fece celebrare le nozze del suo figliuolo con Margherita contessa del Tirolo, la moglie di Giovanni di Boemia nel medesimo castello del Tirolo da cui era stato poc'anzi cacciato il marito che trovò rifugio presso il patriarca d'Aquileja. Il Brandenburgo avido di potere levò tosto l'armi contro la nobiltà usurpatrice del suo paese tramando insieme l'occupazione del vescovato di Trento, ormai fatto certo che il vescovo Nicolò il partigiano di Carlo IV, non poteva che essergli cordialmente nemico. Tentò egli nel 1346 di calare su Trento, ma il vescovo ebbe aiuti da Lucchino Visconti e dai Castelbarco, e si rivolse a Carlo IV affinchè gli venisse in soccorso, ben sapendo quanto a questi importasse di riconquistare il Tirolo. Il papa stesso che aveva scomunicato Lodovico il Bavaro, concede al vescovo d'impiegare il denaro delle tasse dovute alla camera apostolica, per la difesa di Trento. Col vescovo si collegano i Signori di Amacia, di Tarantsberg, di Greifenstein e di Sporo, esacerbati pur essi contro il Brandenburgo, sicchè questi accortamente pensò di ritirarsi aspettando tempi migliori.

A capitano in Tirolo aveva egli intanto nominato il duca Corrado di Teck, il quale non indugiò di fare giustizia sommaria

(1) Vedi Arch. tr. I. C. 2, N. 60 e 65.

di tutti coloro che non aderivano alle parti del Brandenburgo. Mosse il Teck fieramente guerra al vescovo di Bressanone e contro i Signori di Greifenstein, di Caldaro, di Vels, di Amacia, per non dire di altri; e con la maggiore violenza infine contro Engelmaro di Villanders che aveva in moglie una Speronella di Castelbarco, facendolo poi decapitare sotto le mura del suo castello. Sedò i tumulti della Val di Non (1) perlocchè si ebbe i castelli di Cagnò e di Valer.

Moriva intanto il vescovo Nicolò (1347) e il successore Gerardo temendo del Brandenburgo, si tenne lontano dalla diocesi, e ne affidò le sorti e la difesa ad un nipote del vescovo defunto. Ma i tempi si mutavano, e le cupidigie del Brandenburgo venivano crescendo. I canonici di Trento in tanta distretta ricorsero agli Arco, costituendo Nicolò ed il nipote suo Giovanni a capitani nelle Giudicarie col mero e misto impero, addì 29 di Maggio del 1348. Consegnarono indi a Domenico Trentino dei Torcoli il castello di Riva, ed a Giovanni Bellenzani quello di Tenno. I Castelbarco che nulla più potevano aspettarsi nè da Carlo imperatore nè dalle fazioni del Lussemburgo fin allora da essi sostenute, si diedero infine pur essi al Brandenburgo e colsero il destro per ritogliere agli Arco e al vescovo la rocca di Penede con Nago e Torbole. Anche i Lodroni si strinsero al Brandenburgo, ricevendo da lui le investiture fin dal Maggio del 1346. Corrado di Castelnuovo, un parente dei Lodroni, entrò nelle valli di Calavino e di Cavedine, occupò Castello Madruzzo e si tenne il castello, le valli e le decime.

Così alternavano le sorti fra l'una e l'altra signoria, mentre il duca di Teck non perdeva tempo per ridurre man mano il vescovato in suo potere. Il tradimento del Gardelli, ordito d'intelligenza con Siccone di Caldonazzo, con Marcabruno di Beseno e con i signori di Castel Campo lo fece infine padrone della città e del castello di Trento il 1° di Gennaio del 1349 (2).

(1) Vedi Ausserer op. cit. pag. 165.

(2) È errore quello che scrisse l'Ambrosi, e prima di lui il Perini che nella presa di Trento fosse stato prima trucidato *Giovanni d'Arco*. Questi viveva ancora nel 1360, come lo attesta il Franco, e nel 1351 era capitano di Arco per lo Scalligero. Del resto il Doc. N. 1463 del Verci (T. XII) dice: « Et morto prima el nobele homo Zuane arso de in prima el castel de Trento pò la Città al Marchese de Brandenburgo. »

È questa la prima volta che i Campo nel Trecento prendono parte attiva alle gare politiche nel vescovato. Fino alla venuta del Brandenburgo essi s'erano tenuti lontani dalle trame e dalle fazioni, intenti unicamente a dilatare i loro vasti possedimenti, ed a non romperla con alcuno, se non provocati.

Due documenti dell'Archivio vescovile trentino ci aiutano a scrutare le ragioni di questa mossa dei Campo: un terzo ci conferma gli accordi che erano corsi fra essi ed il Brandenburgo. Non si andrà errati ammettendo quale prima ragione impellente l'ambizione dei Campo di conquistare anch'essi una volta il primato con la giurisdizione nelle Giudicarie. Vedemmo già come i Campo avessero conseguito nel 1328 dal vescovo Enrico il diritto di fabbricare una rocca sul passo di Balino; senonchè, morto Nicolò da Bruna, il Capitolo trentino, sospettando forse degli Arco che vedevano di mal occhio l'ingrandimento dei Campo, contrastò a Graziadeo di Castel Campo il possesso di quella rocca. Nel 1348 ai 30 d'Agosto, i vicari del vescovato dichiararono che il vescovo Enrico non aveva il diritto di accordare quella rocca in pregiudizio della Chiesa di Trento, e sentenziarono che i Campo dovessero adattarsi alla demolizione.

Non ci restano documenti dai quali si possa desumere con certezza che la rocca di Balino sia stata realmente demolita, ma è lecito supporlo leggendo un frammento di lettera del Brandenburgo, scritta probabilmente in quell'anno (1) che contiene l'ordine di distruggere i due castelli di Spine e Restoro nelle Giudicarie, di proprietà di Nicolò e di Giovanni d'Arco, i quali montati in alterigia per l'ufficio loro di Capitani in Giudicarie per il Capitolo, avevano scorazzate le pievi del Bleggio e del Lomaso e le Giudicarie in genere commettendo i più atroci delitti in danno di Graziadeo di Campo, e dei suoi fautori, come dei terazzani.

Dal che si vede che la rivolta in Giudicarie era di già scoppiata a danno del vescovato, e che gli Arco avevano levate le armi per difendere quelle valli, ed i loro castelli insieme, contro i Campo partigiani del Brandenburgo, atterrandolo forse Balino, come era stato ordinato dal Capitolo di Trento. Ma il duca di Teck aveva buone lance e buoni traditori: gli Arco ebbero la

(1) Vedi A. tr. I. Capsa 30 N. 29.

peggio e le Giudicarie caddero in mano del Brandenburgo che vi mandò come capitano Nicolò Reyffer.

Nell'anno medesimo, il nuovo signore permette a Graziadeo di Campo di ricostruire quella stessa rocca di Balino che il Capitolo di Trento aveva fatta demolire. Così almeno parmi debasi intendere il regesto pubblicato dal Prof. Mayr (1) che suona:

“ 1348. – Markgraf Ludwig von Brandenburg erlaubt Graziadei von Castelcamp, auf dem Berge Rokutta Belluni, Runckofurno, Palude mit dem Carrarer See in der Pfarre Lomaso ein Schloss zu bauen gegen ewige Oeffnung. Reg. Sch. A. Rep. II. 739 – N. 548. „

Pur troppo il documento è perduto e non ci resta che questo regesto, che fu trascritto da un vecchio repertorio dell'Archivio segreto (Schatzarchiv) di Innsbruck. Lo scrivano imperito falsò ed affastellò tutti i nomi: a me pare che il Rokutta Belluni non possa essere altro che la rocca o rocchetta di Balino, vedendo subito dopo citata la pieve di Lomaso, e la palude col “ Carrarer See „ che dovrebbe essere l'antico lago, ora torbiera di Fiaavè, donde sorte ancora oggidi il torrente Carrera.

Ai 27 di Marzo del 1349 il duca di Teck si dichiara debitore di mille fiorini d'oro verso Graziadeo di Campo, ed ordina al suo Capitano nelle Giudicarie, Nicolò Reyffer che il debito venga pagato con le collette rascosse e da rascuotersi in Giudicarie (2). L'accordo era dunque completo – i Campo avevano perfino prestato una somma considerevole di denaro per chiamare in casa il Brandenburgo, pur di torsi d'attorno i molesti vicini, gli Arco.

Per questi volgevano ormai più tristi i tempi. Volendo restare fedeli alla *Casa dei S.^{ti} Vigili*, s'appigliarono male in un secolo nel quale, come ben disse l'Odorici, i vincitori si predicavano nei diplomi magnifici signori, generosi militi e cavalieri, e i vinti, ladroni ed assassini, nè si poteva mantenersi al potere se non con la violenza del dispotismo, o con una rete avviluppata di ponderate scaltrezze, sostituite all'aperta lealtà, e commiste all'arte faticosa ed occulta del tradire con senno.

Il nuovo vescovo di Trento, Giovanni da Pistoja, era in sulla fine del 1348 a Riva, la sola città che nell'universale ribellione,

(1) Mayr: Regesten zur tirol. Kunstgeschichte. Zeitschr. Ferdinandeum III, 42, N. 548.

(2) Vedi A. tr. I. C. 68, N. 189.

erasi potuta salvare. Teneva la rocca, come vedemmo, il giudice Domenico Trentino dei Torcoli, messovi dal capitolo di Trento che aveva pur dato in pegno a Giovanni dei Bellenzani il castello di Tenno. Il Bellenzani s'era gagliardamente difeso ed aveva dovuto patire gravi danni come ne fa fede il documento dei 24 di Agosto 1349. (1) Il vescovo in tanta distretta, senza denari, in mezzo alla rivolta a cui tentava invano di opporsi con un'accozzaglia di mercenari che non poteva pagare, ricorse a Lippo dagli Ammanati capitano di Brescia per il Visconti, e gli diede in pegno il castello di Tenno per 1700 fiorini d'oro che furono restituiti a Giovanni dei Bellenzani per altrettanti da lui pagati al capitolo di Trento, quando ebbe in pegno lo stesso castello. Per indennizzarlo poi dei danni sofferti, il vescovo, col documento ora riferito dei 24 Agosto 1349 gli concede il reddito della "caniparia", in tutta la pieve di Arco finchè egli fosse ritornato al possesso della città di Trento. Al Torcoli poi che teneva la rocca di Riva, per essergli in debito del salario per la custodia della rocca e della terra stessa, nell'ammontare di 200 fiorini d'oro, impegna i redditi della muta di Riva.

Ma ormai, sotto l'irruente fiumana dell'armi brandenburghesi, sorrette dalla ribelle nobiltà trentina, crollavano gli ultimi baluardi del vescovato, e nulla poteva più ristorarne la disfatta potenza.

Del che si avvide Giovanni da Pistoja, e volendo ancora uscirne con onore, si affidò a Mastino della Scala, al quale non parve vero di stringere a sì buon mercato un contratto, per il quale con soli quattromila fiorini d'oro, veniva ad insediarsi in buona parte del vescovato di Trento, col diritto per di più di conquistarne il resto.

Tutti i nostri storici narcano che il patto fu stretto a Verona ai 29 di Novembre del 1349, ma non si curarono punto di ripassare il documento pubblicato dal Verci (T. XII. N. 1481) dal quale si desume che il vescovo già ai 14 di Settembre di quell'anno, con istrumento munito del suo sigillo maggiore aveva consegnato in mano di Mastino della Scala *tutte* le terre, i castelli, le giurisdizioni, i luoghi, i beni ed i diritti spettanti al vescovo ed alla chiesa di Trento, e specialmente quelli che ancor

1) Vedi A. tr. I. C. 2, N. 6.

possedeva, cioè la terra di Riva e il suo castello, il castello di Tenno, la valle di Ledro, le ville ed il territorio della pieve di Tignale, la valle di Cavedine, le giurisdizioni del borgo e della pieve di Arco col mero e misto impero — e infine poi, tutte le terre di spettanza della chiesa di Trento, che Mastino avesse potuto conquistare ed assoggettare in avvenire.

Non è giusto quindi il dire che il vescovo per quattromila fiorini d'oro avesse dato a Mastino della Scala le terre di Riva, Tignale, Tenno ecc. per fare denaro, affine di poter pagare i suoi debiti, e sedare forse da sè la rivolta; ma è vero invece che Mastino della Scala ebbe ai 14 di Settembre del 1349 la consegna di tutte le terre del vescovato, e redense quelle che ancora erano in potere del vescovo, quantunque impegnate, pagando in parte *direttamente* le somme per le quali era stato dato in pegno il castello di Tenno all'Ammanati e la giurisdizione di Arco, agli Arco. Infatti nell'istromento dei 29 Novembre 1349 si narra precisamente che già in data 19 Novembre 1349 erano stati pagati da Francesco Bevilaqua per Mastino della Scala, al vescovo, 2000 ducati per redimere il castello di Tenno da Lippo degli Ammanati al quale furono pagati anche 300 fiorini d'oro per le spese da lui incontrate nella difesa e nella custodia di castel Tenno. Ed ai 14 di Novembre del 1349 un incaricato di Mastino aveva già direttamente pagato a Nicolò e Giovanni d'Arco 195 ducati d'oro per redimere da loro la giurisdizione sulla pieve d'Arco che essi avevano in pegno dal vescovo. Al Trentino dei Torculi si avranno probabilmente pagati i suoi 200 ducati in Verona, all'atto del contratto dei 29 Novembre, al quale egli era presente come testimonia.

Ma v'ha di più per ritenere che l'atto non fu un mezzo escogitato dal vescovo unicamente per fare denari, ma piuttosto una tradizione di tutto il vescovato in mano di Mastino della Scala. Il vescovo si spogliò formalmente di tutta la sua giurisdizione col mero e misto impero, nonchè della piena potestà sulla sua Chiesa, per darla a Mastino che venne creato Capitano generale di tutto il distretto e della Chiesa di Trento per il vescovo, con la plenaria potestà, col mero e misto impero e con ogni giurisdizione, e con la facoltà di creare e costituire i Podestà, i Vicari, i Massari ed i Notai, ed in genere tutti gli ufficiali a suo beneplacito. Contemporaneamente furono dal vescovo revocati tutti i capitani, i vicari, i podestà e gli ufficiali in genere che

erano stati per lo passato e fin allora costituiti e si affidò invece alla custodia di Mastino il vescovato, assegnandogliene tutti i redditi.

Ho voluto dilungarmi su quest'atto perchè converrà pur sempre risalire allo stesso, quando si vogliano trovare le ragioni della dominazione scaligera e viscontea nelle terre del vescovato. Alla stregua di questi criterî solamente si comprenderà meglio la cacciata degli Arco, allora capitani delle Giudicarie, e investiti del mero e misto impero nel borgo e nella pieve di Arco, per il vescovo. Mastino della Scala, il nuovo capitano generale del vescovato non ebbe riguardi; pagata la giurisdizione di Arco, occupò tutte le terre di Arco e di Riva, presidiò le rocche coi suoi soldati, e propose alla Chiesa di Arco come arciprete un suo bastardo, (1) iniziando un governo di terrore. I castelli di Restoro e di Spine erano già stati spianati dal Brandenburgo, o meglio ancora dal sanguinario e prepotente duca di Teck. Gli Arco esularono: Nicolò si rifugiò sulla Riviera bresciana e Giovanni in Valcamonica.

Ma fu per poco; chè già nel 1350 scoppiò quella rivolta che il Franco ci narra come spontanea sommossa degli Archesi a favore degli Arco, ma che dovrassi piuttosto ritenere fosse proceduta per istigazione di Nicolò d'Arco medesimo, bramoso di riconquistare il perduto dominio. Il Franco, come al solito, tutto intento a fare degli Arco l'apologia ed a metterci innanzi eroi e signori benamati, e popoli fedelissimi, narra a modo suo il fatto della rivolta intessendovi le più strane e meravigliose storielle, senza accorgersi che intanto falsava allegramente la storia. Infatti egli ci narra che l'arciprete Scaligero voleva con un tradimento disfarsi dei capi della rivolta, mandandoli a Verona ad omaggiare al successore di Mastino e di Alberto della Scala, cioè a Cangrande della Scala. Ora si sa che Mastino moriva ai 3 di Giugno del 1351 ed Alberto ai 13 di Settembre del 1352, e si sa che già addì 8 di Giugno del 1351 il popolo aveva gridato Signori di Verona i figliuoli di Mastino. L'aperta ribellione in Arco e la ristaurazione del dominio degli Arco dovrebbe dunque, secondo il Franco essere avvenuta *dopo* il Settembre 1352, se non almeno dopo l'otto

(1) Il « Nothus » del Franco vuol dire « naturale » e non è nome proprio come lo intese il Perini e dopo di lui gli altri storici trentini. Che fosse Pietro il figlio naturale di Mastino che fu poi nel 1350 fatto vescovo di Verona?

di Giugno del 1351. Come va ora che in due documenti pubblicati dal Verci (T. XII. N. 1502 e 1505) l'uno dei 15 di Marzo, l'altro dei 22 di Aprile *del 1351* si incontrano Nicolò e Giovanni d'Arco, già insigniti del titolo e con le attribuzioni di Capitani di Arco e Cavedine per il magnifico e possente signore *Mastino della Scala*? Se la rivolta ricondusse gli Arco alle loro terre, essa doveva essere scoppiata già nel 1350, e si potrà senza timore di violentare la storia, metterla in relazione con la sedizione dei figliuoli di Guglielmo di Castelbarco d'Avio, i quali aiutati dal Brandenburgo cacciarono dai loro dominî il padre, amico degli Scaligeri, che si rifugiò presso *Mastino*. Il Verci (T. XIII, pag. 95) accenna infatti ad una lega fra i quattro fratelli, (per vero, erano cinque) figli di Guglielmo ed i loro amici, contro il vecchio Castelbarco. Non è improbabile che fra questi amici vi fossero pure gli Arco, che avevano dei conti vecchi da saldare con Guglielmo, e non potevano e non volevano tollerare l'onta della cacciata dalle loro sedi così sollecitamente fatta eseguire dagli Scaligeri. Al Brandenburgo, vinte le genti scaligere venute in aiuto di Guglielmo di Castelbarco, importava assai di mantenersi la sovranità nelle terre dei Castelbarco, ma più ancora, di avere tranquilli vicini, e fra i più potenti erano appunto i Signori della Scala. Si venne ad accordi, ma però se si riuscì a stipularli fra il Brandenburgo e *Mastino*, anche mercè il maritaggio di Elisabetta sorella del Brandenburgo, che addì 22 Novembre 1350 andò sposa a Cangrande, figliuolo di *Mastino* — non finirono per questo le contese coi Castelbarco, contro i quali presero l'armi dapprima Alberto della Scala e dopo di lui Cangrande ai 7 Novembre 1351.(1) Gli Arco si trassero lodevolmente d'impaccio, accettando l'ufficio di

(1) A queste guerre accenna pure un documento dell'Archivio comunale di Avio, gentilmente favoritomi dal sig. Francesco Perotti-Beno, Podestà di Avio. Nel libro degli Istromenti del 1405 al 1815 (Vol. I, dell'Archivio) a pag. 105 leggesi la seguente testimonianza di un tal Martino q.^m Zeni di Mama, d'anni 96 fatta addì 12 Giugno 1423 e trascritta nella sentenza di Andrea Mocenigo Capitano generale di Verona e Commissario delegato per la Repubblica di Venezia, per questione di confini fra Avio e Belluno (29 Agosto 1423): « Interrogatus ecc. Item scit etiam et recordatur et vidit quod vigente quadam discordia inter D.^{num} Canem q.^m D.ⁿⁱ Mastini de la Scala ex una parte, et Dominos Albertum et Aldrighetum de Castrobarco et fratres et Dominos Avii ex altera, combuste fuerunt domus a rido, et villa Mama in qua ipse testis habitabat tunc per gentes dicti d.ⁿⁱ Canis quod potest esse circa septuaginta annos.

Capitani in Arco e Cavedine: Nicolò ritornò in Arco, e Giovanni in Castel Spine, che fu avvedutamente dotato di molte terre, comperate in Rendena, nel Banale, nel Bleggio e nel Lomaso affinché risorgesse quale nuovo propugnacolo per le future contese nei sempre vivi contrasti per il dominio in Giudicarie; le quali obbedivano intanto al Brandenburgo, che nel 1353 vi pose a vicario Albrigino di Lodrone. Ma nelle Giudicarie ulteriori la giurisdizione era in potere degli Arco, e precisamente il *merum jus atque imperium* in Rendena, Tione, Roncone, Condino e Bono, era in mano di Giovanni d'Arco il quale addì 8 di Aprile del 1356 – se ne ignora la ragione – vendeva questi diritti a Nicolò d'Arco per 975 ducati d'oro, salva la ratifica dell'imperatore e del vescovo.

Le storie nostre non ci narrano di lotte aperte fra gli Arco ed i Lodroni in questi anni, pur è lecito congetturare che gli antichi dissentimenti, le sorde contese continuassero, e si movessero pur sempre l'armi per l'ardente sete del predominio. Infatti una pace fu fatta nel Settembre del 1363 fra Albrigino e Peterzoto di Lodrone, con Antonio d'Arco, Marcabruno di Castelbarco, Federico di Greifenstein ed Odorico d'Amacia, per mandato di Rodolfo IV d'Austria, il quale, avendo occupato tutto il Tirolo, esercitava ormai l'assoluto dominio nel vescovato di Trento dopo che il nuovo vescovo, Alberto dei conti di Ortemburgo, pagò l'orgoglio di poter salire sul seggio vescovile di Trento, con la rinuncia a tutti i diritti della sua chiesa a favore di Rodolfo d'Austria, il nuovo signore del Tirolo, piegandosi servilmente a ricevere da lui quelle stesse terre che l'imperatore Corrado aveva donate tre secoli addietro alla chiesa di Trento, e che ancora nel 1313 erano state da Arrigo VII nuovamente come donazione imperiale riconfermate. Io non so se il patto del 1363 rinnovato nel 1365 fosse più vile che ambizioso – certo si è che fin allora potevasi parlare di invasioni prepotenti, e di crudeli rivalità, di violenze e di lotte pertinaci; d'ora in poi l'occupazione era sancita da un formale trattato sottoscritto dal vescovo e dal suo capitolo, per il quale l'avvocato ed il difensore della Chiesa, da vassallo era diventato padrone, sicchè il dominio vescovile parve già allora poco meno che secolarizzato.

Dinanzi alle nuove costituzioni non si piegò sì tosto la riotosa nobiltà trentina. Ripullularono le contese nell'Anaunia e nella Val Sugana, non già per favorire il vescovo, ma per pro-

testare in nome delle antiche libertà così miseramente tradite. Pure Rodolfo frenò gli assalti, sedò le contese, e la maggior parte dei nobili dell'Anaunia — più che altrove numerosi — gli fu devota.

Ma ormai ci avviciniamo a quel periodo di tempo che più da vicino c'interessa per l'illustrazione dei nostri documenti, perlocchè è necessario di occuparsi più minutamente delle Giudicarie e degli avvenimenti che in esse si svolsero fino al principio del secolo decimoquinto.


E per ciò fare ripiglieremo la storia dei Campo, dei Lodroni e degli Arco.

III.

Dei SIGNORI DI CAMPO non abbiamo finora che genealogie difettose ed erronee. Quella del Mayerhofer al Ferdinando di Innsbruck è piena di lacune, quella del Perini è piena di errori, trascritti di pianta dal Repertorio dell'archivio vescovile trentino. Eppure di nessun'altra famiglia trentina ch'io mi sappia esistono così copiosi documenti nell'archivio vescovile trentino, ora a Innsbruck, come di questa dei Campo. La cassa N. 68 dell'archivio conta non meno di 231 numeri fra cui codici, urbari e documenti interessantissimi oltre a numerose lettere del quattrocento appartenenti alla famiglia dei Campo. Il solo Papaleoni riformò alla stregua dei documenti la genealogia dei Campo per un breve periodo (1) dandoci almeno qualche cosa di esatto.

Dai numerosi documenti che ebbi agio di consultare, ho desunto la seguente genealogia dei Campo per il periodo del Trecento e per i primi anni del Quattrocento ristretta però alla sola linea di Albertino come quella che in quell'epoca risiedeva nel Castello di Campo. Se non è completa, avrà almeno il merito di essere esatta avendo io voluto e potuto accertarmi di ogni data e di ogni nome nei documenti originali:

(1) V. Archivio trentino. IV. Vol. I. pag. 118



Da questa tavola si potrà più che non da aride ripetizioni di nomi desumere la forte e rigogliosa stirpe che reggeva allora la signoria di Campo, e considerare di quanta vigoria disponesse entro le mura del Castello quella giovane generazione, pronta agli entusiasmi di parte, agli impeti gagliardi dell'armi, e pur troppo anche alle feroci nequizie del delitto. Non è quindi a meravigliare se gli Arco, divenuti ardenti ghibellini, non riuscirono mai a piantare i loro stendardi per il duca di Milano sulle torri di Campo, ad onta dello sterminio che le orde dei loro banditi fecero passare sull'altipiano da Castel Spine a quello di Restoro, e da Balino alle strette del Sarca. È bello il vedere quella maschia stirpe severa dei Campo tener salda fronte a tutti gli urti nemici, traendo nuova vita da ogni nuova persecuzione. Essi caddero ad uno ad uno, ma pria di cadere, più volte ebbero il vanto di risollevar il pensiero nel trionfo delle guelfe fazioni, dinanzi agli spianati castelli ed alle armi abbassate dei loro nemici.

I LODRONI, come già dissi, erano divisi in due linee fino dall'anno 1361. Pietrozoto di Lodrone, oltre ai tre figli bastardi, Raimondino, Salvestrino detto il Negro e Nicolino, aveva lasciati due figliuoli legittimi, Albrigino e Parisino. Quest'ultimo era già morto nel 1361, quando dopo le lunghe contese a cui si accenna nell'atto dei 30 di Marzo di quell'anno, Albrigino da una parte, ed i figliuoli del morto Parisino, per nome Parisino, Antonio e Peterzotino dall'altra, si accordarono per dividere l'eredità di Pietrozoto di Lodrone. Il Festi non ebbe sott'occhi questa sentenza divisionale fatta sulla piazza di Breguzzo, allorquando accontentandosi del registro erroneo trascritto dall'Ippoliti nel Repertorio dell'arch. vesc. trent., scrisse: " In data 30 Marzo 1361 si ha un atto di divise fra i Signori Calbronzini (!) del q.^m discretus vir Pietrozotto di Lodrone dell'eredità relitta da questi da una parte, e 21 . 22 . 23 . Parisio, Peterzottino ed Antonio fratelli q.^m potente milite Pederzotto di Lodron dall'altra. „ — Si meraviglia poi che in detto atto non figuri Albrigino. (1)

(1) V. Festi. Genealogia Lodron, Bari 1893, pag. 13. N. 19, 20 e 24.

Dal documento (1) che ho consultato risulta invece che la composizione fu fatta: " a domino Albregino (e non dai Calbron- zini - nome fantastico che derivò dalla mala lettura) quondam domini pederzoti de Lodrono parte una, et ab Antonio, peter- zotino et parisino fratribus et fil . quondam domini *parisini* (e non figlioli di Peterzoto) filio quondam nobilis et potentis viri domini petrozoti de lodrono predicto ex parte altera, occasione litis et questionis vertentes et jam diu versa inter partes ipsas praetextu haereditatis bonorum quondam dni peterzoti.... de quibus fit mentio in compromisso.... penultimo mensis martij a.º 1361º. „

E più sotto si legge:

" Haec est pars domini albregini....

p.º *Castrum q. appellatur castrum romanum, positum in ple- blatu Boni dioc. trid....*


Haec est pars que pervenire et esse debet dictorum Anthonii, peterzotini et parisini fratrum de dictis bonis:

p.º *Castrum de lodrono, positum in territorio de lodrono pleb. Condini dioc. trid.... Albriginus teneatur dare et solvere et va- lore eius q. plus valet dictum castrum romanum, quam castrum de lodrono, sexcentas libras b. m. hinc ad duos annos.... „*

Alla sentenza divisionale era presente fra i testimoni, come ho già accennato, il notaro Nicolò Cimesino di Cugredo.

Dal 1361 in poi, e specialmente per l'epoca delle nostre carte, le genealogie dei Lodroni dovrebbero essere così corrette:

(1) V. A. tr. I. C. XXXI. N. 73.



Dei figli naturali di Peterzoto, Raimondino venne ucciso dai nipoti Peterzoto, Pietropaolo, e Jacopo Giovanni i quali s'impos-

sessarono dei suoi averi. Avendo poi le figliuole di Raimondino, Adorna e Caterina fatti citare ai 5 di Gennaio 1373 dinanzi al vescovo di Trento Alberto II di Ortenburgo, i tre fratelli Pietrozoto, Jacopo Giovanni e Pietro Paolo residenti nel Castel Romano, accusandoli di aver loro carpita ed occupata l'eredità ed i beni del padre, essi non comparvero al cospetto del vescovo, sicchè fu pronunciata sentenza contumaciale in data 11 Gennaio 1373 colla quale il vescovo immise le figliuole nel possesso dei beni ereditari dell'assassinato Raimondino. Caterina che in quel tempo era minore di 25 anni, ma sorpassava i 14, prestò il giuramento dei minorenni. Nel giorno seguente il vescovo diede speciale incarico al vicario delle Giudicarie Achacio di eseguire la sentenza ordinandogli: " quatenus (Adornam et Caterinam) inducatis seu poni et induci faciatis ad tenutam corporalem realiter et cum effectu omnium bonorum mobilium et immobilium jurium et actionum... ac defendatis inductas... amoto et exinde quolibet detentore.... Invocato et ad hoc si opus fuerit auxilio subditorum nostrorum. „ (1)

Ma che cosa avrà potuto ottenere la sentenza del vescovo di fronte alle lance dei Lodroni? Pure è a ritenersi che le cose si siano man mano composte, perchè il vescovo Alberto nel suo castello di Ortenburgo addì 6 di Maggio del 1375 assolve i tre fratelli Lodroni di Castel Romano dal delitto d'omicidio commesso sulla persona dello zio naturale Raimondino riassumendoli nella sua grazia. (2)

Degli altri bastardi di Pietrozoto, vale a dire di Salvestrino detto il Negro, e di Nicolino si sa che vivevano ancora negli ultimi decenni del Trecento. Salvestrino è citato nel testamento del 1 Marzo 1373 del Maestro Armano di Madice q.^m magistri Dellaiti, del quale aveva in moglie la figliuola per nome Anna. (3) Nicolino seguì le vicende della linea di Castel Romano aiutandola nelle rivolte, nelle violenze e nelle scorrerie in Giudicarie contro le fazioni guelfe, insieme con un altro naturale dei Lodroni per nome Viviano, che aveva pure due figli, Nicolò ed Albrigino.

(1) A. tr. I. C. XXI. N. 7.

(2) A. tr. I. C. XXII, N. 1.

(3) Vedi Codice del Cimesino.

Per l'epoca delle nostre carte c'interessano più specialmente. Pietro di Parisino della linea di Castel Lodrone, e Peterzoto, Albrigino, JacopoTomeo e Paride figli di Peterzoto della linea di Castel Romano.

La signoria di ARCO, morto che fu Nicolò nel 1356, passò ai suoi figliuoli Gerardo, Guglielmo, Vinciguerra ed Antonio. La famiglia, sotto l'influsso della dominazione scaligera, e per la parentela dei Castelbarco — la madre loro era Beatrice di Castelbarco — si va facendo ghibellina. Guglielmo venne a Verona, Gerardo e Vinciguerra andarono come condottieri d'arme all'imperatore Carlo IV, accomunando il loro destino alle fazioni imperiali. Il solo Antonio tenne saldo alla rocca avita ed al suo dominio, ad onta della lunga fortunosa peregrinazione come capitano di ventura al soldo dei più potenti principi ghibellini, gli Scaligeri ed i Visconti. Il Franco ce lo descrive come uomo gagliardo, valente nelle armi e di gran senno — “ vir manu strenuus et bel-lator illustris ac prudentiae laude praestantissimus. ” — Ebbe in moglie Orsola. figlia di quell'Azzone di Correggio di Parma, Vicario di Verona che nel 1354 aveva tacitamente annuito alla rivolta di Fregnano contro Cangrande della Scala mandando gli stipendiari a Peschiera sotto il pretesto che Bernabò Visconti venisse contro quella terra, così che Fregnano ebbe modo di assumere il potere. I Castelbarco medesimi imparentati con Fregnano avevano tenuto mano all'impresa, tendendo insidie a Cangrande che transitava per i loro territorî affine di recarsi a Bolzano da Lodovico di Brandenburgo. Cangrande evase dalle insidie e recuperata Verona, impiccò tre servi di Azzone, confiscò i di lui beni, e ne tenne prigionie la moglie ed i figliuoli finchè si redensero per 11.000 fiorini. (1)

Da Orsola di Correggio Antonio d'Arco ebbe tre figli, Vinciguerra, Antonio e Nicolò, e due figlie, Agnese ed Elisabetta. Vinciguerra era il maggiore dei maschi; nel 1390 egli aveva raggiunta la pubertà, ma era ancor minore di 25 anni, come ricavasi dall'investitura del Vescovo Giorgio di Lichtenstein dei 20 Aprile di quell'anno fatta a Vinciguerra ed alla madre, quale

(1) Vedi Cipolla. Antiche Cronache veronesi, pag. 229, nota.

tutrice dei figliuoli Antonio e Nicolò ancora pupilli. (1) È quindi a ritenersi che Antonio d'Arco si fosse ammogliato fra il 1370 e il 1375.

È notevole quello che narra il Santoni nel suo catalogo degli Arcipreti d'Arco, al § 19. Nell'Archivio dei Conti d'Arco trovavasi registrata una procura di Antonio d'Arco nella persona di Aldrighetto di Castelbarco " ad matrimonium contrahendum cum D.^{na} Malgarita de Vercellis uxore q.^m Nob. dni *Joannis de Vicecomitibus de Mediolano*. La procura pubblicata nella camera della canonica di S. Maria in Arco, è dei 9 di Luglio 1365. Il Franco non fa alcun cenno di questo progetto di matrimonio, che io ritengo non siasi fatto. In ogni modo la notizia è importante perchè di questa mediazione venne officiato lo stesso Aldrighetto di Castelbarco che accompagnò Rodolfo d'Austria a Verona e poi a Milano, dove morì nello stesso mese di Luglio del 1365, e ci fa vedere di quanta estimazione già allora godesse Antonio d'Arco alla corte di Milano, se intendeva imparentarsi coi Visconti.

Di Antonio d'Arco non ripeterò le campagne, già diffusamente narrate da Ambrogio Franco, chè ciò mi condurrebbe oltre i limiti che mi sono proposti. Seguendo il padre suo Nicolò, prestò servizio dapprima agli Scaligeri, e come capitano in Arco e Cavedine, e come condottiero d'armi. Ucciso Cangrande dal fratello Cansignorio nel Dicembre del 1359, ritornò al suo castello d'Arco. Forse vagheggiò una riscossa mentre tutto all'intorno regnava lo scompiglio, a Verona, a Brescia, a Trento, in Tirolo: chè in altro modo non saprei spiegarmi il vederlo tutto ad un tratto al servizio di Bernabò Visconti. Non già che la cosa fosse per sè tanto strana; avveniva anzi di frequente che i capitani con le loro compagnie di ventura passassero al servizio del vincitore. Antonio d'Arco fu per lo meno accorto abbastanza da stringersi a tempo al nemico dei Veronesi dai quali egli non aveva avuto che umiliazioni e poco ormai poteva ripromettersi. I guelfi di Brescia, avversi al giogo di Bernabò Visconti avevano ribellate le valli per tradire Brescia e tutto l'agro bresciano

(1) Vedi A. tr. I. C. XXII, N. 1, fol. 3. (Investiture originali del vescovo Giorgio di Lichtenstein). Pubblico un regesto di questa investitura fra i documenti al N. 8.

in mano di Cansignorio. Bernabò respinto dapprima dalle armi della lega che gli Scaligeri avevano stretta con gli Estensi, i Gonzaga, i Carraresi ed il Pontefice, poté ciononpertanto riconquistare Brescia e portare indi la persecuzione dei guelfi fino in Valcamonica, dove ai 6 di Luglio del 1361 fece uccidere 38 ribelli di Ermeno e di Cimbergo (1). Il Franco narra che Antonio d'Arco fu per Bernabò all'impresa di Brescia "ad cives tutandos contra guelphos"; non si andrà quindi errati ritenendo che Antonio d'Arco abbia avuto mano principalmente nei fatti d'armi di Valcamonica, di Valsabbia e di Valtrompia.

La venuta di Alberto d'Ortemburgo al vescovato di Trento, sotto l'egida del duca Rodolfo d'Austria, aveva data una nuova impronta alle relazioni fra il signore e i feudatari della Chiesa di Trento. La *casa Dei Sancti Vigili* aveva aperte le porte ad un nuovo padrone, abbassando vilmente dinanzi a lui i suoi liberi standardi. Nei patti del 1363 il vescovo s'era avvilito perfino a sciorre da ogni giuramento ed omaggio la trentina nobiltà per il caso egli venisse alle rotte coi conti del Tirolo, obbligandosi ad assumere sulle investiture questa clausola e a tollerare che la nobiltà medesima si collegasse coi Conti contro lo stesso vescovo. Così poteva accadere che fintanto che il vescovo fosse con essi d'accordo, la nobiltà trentina era obbligata a seguirlo, salvo a vederla poi passare tutta nel campo nemico quando vi fosse guerra fra i Conti ed il vescovo. Donde avvenne che la nobiltà, e primo fra essa Antonio d'Arco, per non obbedire a due padroni di cui si sapeva per esperienza quanto effimere ed infide fossero le alleanze, tentò francarsi dal vescovo che era il più debole, riconoscendo piuttosto un diritto di supremazia al Conte del Tirolo, e cercando di propugnare di fronte al vescovo la propria indipendenza, forte dei privilegi e dei diritti per avventura dal Conte medesimo o dall'imperatore in passato ricevuti.

Addì 12 Dicembre 1363 Antonio d'Arco dietro eccitamento del nuovo vescovo, manda il suo procuratore Antonio dei Menuti notaro in Arco a notificargli i suoi feudi, ma lo fa con l'espressa riserva di non voler con ciò pregiudicare alcuno dei

(1) Vedi Odorici, Storie bresciane T. 7, pag. 192.

suoi diritti e principalmente di non voler generare pregiudizî ai privilegi concessi ai suoi predecessori dagli imperatori e dai Conti del Tirolo e principalmente da Rodolfo d'Austria e da Margherita, l'ultima contessa del Tirolo, riservando tutti i diritti dei conti sui suoi feudi, se ne avessero o ne potessero avere. E nello stesso atto protesta vivamente contro l'occupazione da parte dei Signori della Scala delle decime e giurisdizioni in Tenno, Riva, Ledro e Tignale e del ripatico di Riva che egli dichiara spettare a sè per le medesime ragioni che gli altri suoi feudi. Antonio d'Arco, l'alleato di Bernabò Visconti, il seguace della politica di Rodolfo d'Austria, poteva ormai alzare la voce contro gli invisi Scaligeri.

I Castelbarco notificarono pure al vescovo i loro feudi ma in pari tempo si strinsero più fortemente al conte del Tirolo, Bonifacio e Tomasino, ed i figliuoli di Aldrighetto di Castelbarco, giurano fedeltà a Rodolfo duca d'Austria e conte del Tirolo addì 9 Ottobre 1363. (1) I Lodroni dapprima tentennarono, ma poi si decisero nel 1366 a notificare essi pure i loro feudi al vescovo senza pronunciarsi decisamente di fronte al conte del Tirolo. L'antagonismo con gli Arco li spingeva piuttosto a cercare l'alleanza degli Scaligeri i quali verso il 1378 erano venuti a trattative con Pietrozoto e Jacopo Giovanni di Lodrone, figli del fu Albrigino di Castel Romano affinchè volessero soccorrere Marco Olano bergamasco che aveva sollevate le valli Seriana e Brembana e la Valcamonica contro il Visconti. I Lodroni non aderirono apertamente, perchè prima avrebbero voluto tentare la ricuperazione del feudo di Bagolino. Si rivolsero a Bernabò Visconti nel Settembre del 1378, precisamente quando egli cacciò dal Bresciano e dal Cremonese gli Scaligeri inseguendoli fino a Verona, dove conchiuse con essi una tregua per un mese e mezzo. Bernabò non s'interessò più che tanto delle loro pretese su Bagolino: spirata la tregua venne a Brescia con la moglie sua Regina della Scala e con le soldatesche dell'Aguto e del Lando. Tradito da queste, strinse la pace con gli Scaligeri nel Febbraio del 1379.

Ma nè la pace, nè la presenza di Regina della Scala potevano sedare le discordie fra guelfi e ghibellini nel Bresciano e nel

(1) A. tr. I. C. 32. N. 8.

Bergamasco. Si levarono i guelfi di Valcamonica e del Serio contro i ghibellini di Lovere e delle valli; Giovanni d'Iseo, capo dei ghibellini ebbe il sopravvento e coi suoi seguaci devastò tutta la terra d'Albano. L'eco di quelle pugne si ripercosse nelle terre degli Arco e dei Lodroni ai quali non pareva vero che fossero già passati degli anni senza che si fosse fra di loro venuti a qualche scontro sanguinoso. Nessuno dei nostri cronisti ci narra di questa lotta; eppure guerra vi fu nel 1380 e nel 1381, altrimenti non sarebbe stato necessario di fermare le tregue dei 15 e dei 21 di Ottobre del 1381, che pubblico per la prima volta nei documenti al N. 3 a).

Dall'una parte era Antonio d'Arco, dall'altra i due cugini Pietrozoto di Castelromano e Peterzotino di Castel Lodrone coi loro seguaci ed aderenti. Fra i contendenti si frappose infine il vescovo di Trento, ordinando loro che smettessero le offese e che la tregua dovesse durare fino al dì dell'Epifania ventura, e che entro quel tempo avessero a comparire alla sua presenza a Trento o dove meglio a lui parrà, affine di comporre la pace. Ma fu fiato spreco, chè nè l'uno nè gli altri comparvero e la tregua dovette essere prolungata fino al dì di S. Giorgio del 1382, come risulta dall'annotazione in calce al documento. Si ignora quel che poi avvenisse. Certo si è che Antonio d'Arco il quale apertamente seguiva le parti dei Visconti, trovavasi a migliore partito che non i Lodroni con la losca politica dell'opportunità e della simulazione. E come la lotta trova le sue ragioni oltre che nello scompiglio della vicina Brescia, nell'odio familiare e di parte fra gli Arco ed i Lodroni, sempre intenti l'un l'altro a sopraffarsi, così la tregua fatta dal vescovo ci ricorda che proprio in quell'anno i Veneziani avevano dato Treviso Ceneda e Mestre a Leopoldo d'Austria, al quale per essere impegnato in una guerra disastrosa col Carrarese, importava assai che il vescovato di Trento fosse tranquillo. La tregua era evidentemente ordinata dal conte del Tirolo, e l'obbediente vescovo Alberto dovette tentare di comporre in favor suo, il litigio. Si tacquero i Lodroni non perchè temessero del vescovo o del duca Leopoldo, ma perchè aspettavano ancor sempre dai Visconti le terre di Bagolino. Ma Regina della Scala, comperata dai Bagolinesi, influì sul marito a favore di questi sicchè i Lodroni nel 1383 ripigliarono le offese deviando

il Caffaro attraverso i prati dei Bagolinesi, per guadagnarsi così più d'un miglio di territorio: indi rappresaglie ed ordini severi alla città di Brescia a difesa dei Bagolinesi, e spedizioni di armati sul luogo per ripristinare il deflusso del fiume.

Antonio d'Arco non avendo più oltre a temere dei Lodroni già abbastanza impegnati nell'affare di Bagolino e approfittando dell'assenza di Leopoldo d'Austria il quale dopo di aver venduto Treviso, Ceneda, Serravalle e Conegliano al Carrarese e dopo di avere stretta con lui la pace nel Gennaio del 1384 aveva lasciato il Tirolo — pensò di trarre partito da sì favorevoli circostanze e tentò senz'altro l'impresa di *Madruzzo*. I nostri cronisti nulla sanno di questo assalto, che è il primo ed il più audace tentativo di Antonio d'Arco per allargare il proprio dominio e i suoi diritti di giurisdizione in Giudicarie. Perfino il Franco ed il Gorrelli l'hanno serenamente ignorato — forse perchè vi fiutarono la istigazione del Visconti.

La dinastia di Castel Madruzzo era già fiacca ed in decadenza. Corrado di Castelnuovo l'aveva cacciata dal castello, che egli poi occupò, al tempo del Brandemburgo, e pare che essa per lunghi anni non avesse potuto rientrarvi. Appena nel 1369 il vescovo Alberto investe Pietro del fu Jacopino, Jacopino del fu Manuello, e Giovanni Stefano detto Vochexo (1) del fu Gislimberto, del castello di Madruzzo e delle decime di Madruzzo, Lasino e Caveldine, nonché dei beni che furono di Corrado di Castelnuovo, al tempo della sua ribellione. Erano dessi tre cugini e i loro padri erano i figliuoli di Giorgio di Madruzzo. Pietro aveva due figliuole, Franceschina e Fiornovella detta Rayna, le quali andarono spose a Jacopo di Enrico Roccabruna di Trento, ed a Pietro fu Antonio Zambonini di Matarello. Giovanni Stefano aveva pure un figlio ed una figliuola. Le contese, le querele, le contumelie in famiglia erano frequenti e nessuno aveva l'autorità di porre fine al dissidio. Il vescovo tentò di comporre le loro liti, e nel Settembre del 1382 chiamò a sé un dopo l'altro i contendenti vale a dire, Enrico di Roccabruna e Vochexo, Jacopino, Franceschina e Fiornovella e Nicolò del fu ser Giovanni tutti di Castel Madruzzo i

(1) Vochexo — dal tedesco Fuchs, volpe.

quali nei giorni 7, 10 e 27 di quel mese promettono e giurano di presentarsi al vescovo tre giorni dopo che saranno stati citati — “ super eo quod per prefatum dominum episcopum inquiritur contra eum occasione castri Madrucii et dominorum de Madruccio ” — pena la confisca dei beni, a condizione però che la citazione si faccia ancora prima del Natale del 1382. Ai 18, 19 e 22 di Dicembre però si prolungò il termine fino alla festa di S. Giorgio del 1383. L'atto originale è stato assunto in Trento alla presenza del Vescovo Alberto dal notaro Rodolfo del fu ser Basini di Trento (1).

Antonio d'Arco, con un colpo destro di mano, senza badare se il Vescovo ed i signori di Madruzzo avessero o meno accomodate le loro questioni, occupa senz'altro il Castello di Madruzzo, impossessandosi in pari tempo di tutti i diritti del castello e di quella parte di giurisdizione che più gli importava. E perchè conquistato il castello non faceva vista di muoversi e vi stava come padrone, il Vescovo impensierito per i suoi diritti, e per i Madruzzo che pur gli erano stati fedeli, ma impotente a rispondere alla violenza con la violenza, si trovò indotto a venire a patti col signore d'Arco. Addì 15 di Maggio del 1385 Pietro di Sporo ed Enrico di Lichtenstein a nome del Vescovo stipulano le condizioni dell'accordo con Antonio d'Arco. Pubblico l'interessante documento, finora inedito, al N. 3 b), dei documenti. Da esso si ricavano le ragioni prossime che spinsero Antonio d'Arco all'audace conquista. In capo alle di lui pretese sta la giurisdizione in Giudicarie; poi il diritto di esigere la muta al passo del Banale. Questa muta era stata concessa agli Arco fin dal 1207 dal Vescovo Corrado, assieme a quella di Arco, di Torbole, di Balino e di Condino (2). Al tempo del Brandemburgo quando gli Arco ebbero la peggio, la muta passò in mano del capitano di Castel Mani per il Brandemburgo, Odorico Rachopus (1343). Poi o che la ebbero i Campo o i Madruzzo, i quali del resto erano fra di loro imparentati. Nicolò di Campo, della linea di Armano, abitante in Arco, aveva in moglie Irmela, la figlia di Azzone di Madruzzo, fratello di Gislimberto che fu il padre di Giovanni

(1) A. tr. I. C. 40, N. 30.

(2) Vedi Gnesotti, Memorie delle Giudicarie, pag. 96.

Stefano detto Vochemo. Si hanno due investiture dei 17 Gennaio 1376 e dell'11 Novembre 1389 a Francesco figlio di Nicolò di Castel Campo abitante in Arco e poi a Trento, nella quale è nominato Giovanni Stefano di Madruzzo come partecipe dell'investitura. (1)

Ed ecco spiegata la ragione delle sevizie contro il Vochemo: Antonio d'Arco si ricordava dei castelli spianati di Restoro e di Spine, e delle patite jatture e del predominio dei Campo al tempo del Brandenburgo. Non osando per ora cimentarsi coi più forti, assaltò i deboli e prese le sue vendette, guadagnando in pari tempo un castello con le sue decime in Giudicarie e con la giurisdizione, e la muta del Banale. Il Vescovo avrebbe egli pure avuto da aggiustare il conto con Antonio d'Arco. Il castello di Madruzzo era feudo che proveniva dalla Chiesa di Trento, sicchè non poteva tollerarne la violenta occupazione: poi sospettava ancora che Antonio d'Arco sia nel riconquistare, sia nel notificare i suoi diritti feudali non l'avesse guardata così nel sottile, e si tenesse ancora buona parte di beni spettanti al vescovato. Ma all'imbelle Vescovo che nulla poteva fare o tentare senza l'Austriaco, non restò che la via dei patti. Si nominarono perciò quattro compromissari nelle persone di Odorico di Amacia, Federico di Greifenstein, Pietro di Sporo, Antonio od eventualmente Guglielmo di Castelbarco di Lizzana e Gioachino di Villanders e in loro arbitrio furono rimesse le differenze con la piena facoltà di decidere fra il Vescovo ed Antonio d'Arco. Questi fu per intanto costretto a sgombrare il castello di Madruzzo e a darlo in mano di Pietro di Sporo e di Enrico di Lichtenstein i quali si obbligarono di custodirlo fino al S. Martino dell'anno medesimo 1385, di adempire e di far osservare gli ordini che gli arbitri saranno per impartire intorno al castello, e di non consegnarlo nè all'Arco nè al Vescovo, finchè non fosse stata presa la deliberazione finale degli arbitri. Questi poi dovranno sentire le ragioni di Antonio d'Arco tanto per il fatto della giurisdizione in Giudicarie, quanto per la muta del Banale e per quelle altre cose che vorrà chiedere contro il Vescovo di Trento, e così pure

(1) A. tr. I. C. 22. N. 1. pag. 58 e 110.

avranno a sentire le ragioni del Vescovo contro Antonio d'Arco circa all'occupazione di beni del vescovato. Si stabilì infine che le due parti avessero ad assoggettarsi alla deliberazione dei compromissari tanto per il castello di Madruzzo, quanto per le altre loro pretese, e che il Vescovo debba sentire Nicolò di Madruzzo, le figlie di Pietro di Madruzzo e gli altri membri della famiglia cacciati dal castello affine di poter fermare i vicendevoli diritti sul castello, e perchè il Vescovo stesso potesse far valere i suoi, qualora ne avesse. Antonio d'Arco domanda che il Vescovo apponga il suo sigillo agli istrumenti di concessione dei feudi di sua ragione; dal canto suo poi avrà a ristorare i danni arrecati al castello di Madruzzo e farà l'ammenda necessaria per la prigionia di Vochemo di Madruzzo, ad arbitrio di Antonio di Castelbarco di Lizzana e di Enrico di Lichtenstein.

Leggendo i patti ora esposti, se ne ricava una singolarità della quale non si potrebbe rendersi ragione se si considerassero i fatti alla stregua di un giusto ordinamento nei rapporti feudali fra il Vescovo ed il vassallo. Ma quando si rifletta che Antonio d'Arco aveva bensì notificati i suoi feudi, ma non aveva peranco ricevuta alcuna investitura dal Vescovo — e lo si ricava dai patti medesimi — si spiegherà l'apparente contraddizione di vedere cioè il Vescovo di Trento ed Antonio d'Arco assoggettarsi del pari ad un arbitrato, mentre parrebbe più consentaneo che il primo avesse dovuto giudicare il secondo in forza del nesso fra signore e vassallo, senza bisogno di ricorrere a compromessi. Gli è che il Vescovo Alberto d'Ortemburgo raccoglieva ormai i frutti dell'infuista sua politica e che Antonio d'Arco, forte della sua alleanza coi Visconti non aveva ragione di temere di Leopoldo d'Austria che aveva in moglie la figliuola di Bernabò Visconti e sì poco poi gli importava del Vescovo di Trento, che ormai lo trattava non come signore, ma a mala pena come un primo fra i pari. D'ora in poi l'inimicizia fra il Vescovo e gli Arco va sempre più accentuandosi, finchè ne nascerà tutto lo scompiglio che sconvolse le Giudicarie nell'ultimo decennio del Trecento.

Si ignora quel che avessero deciso i compromissari intorno al castello di Madruzzo e se questo fosse stato aggiudicato al Vescovo, all'Arco o ai signori di Madruzzo. Qualche congettura si può ricavare dall'istrumento dei 23 Maggio 1389 col quale il

Vescovo Alberto, residente allora nel castello di Reyffnitz, nella diocesi d'Aquileja investe Giovanni Stefano detto il Vochezo di Madruzzo, il di lui figlio Giorgio e la figliuola assente Anna, di tutti i feudi e beni feudali che lo zio defunto Azzone di Madruzzo aveva goduti fino al termine di sua vita, mentre nello stesso giorno i nobili di Madruzzo restituiscono con formale rifiuto al Vescovo la loro parte del castel Madruzzo (1). Dal che si può dedurre che il castello era stato diviso, e che una parte era stata riconsegnata ai Madruzzo. A chi poi fosse toccata l'altra parte, se al Vescovo, ad Antonio d'Arco, o a qualchedun altro, non è possibile il precisarlo.

Le questioni fra i membri della famiglia di Madruzzo continuarono ancora per degli anni, tant'è che ai 24 di Maggio del 1389 compromettono le loro liti in Federico conte di Ortemburgo. Giovanni Stefano detto Vochezo appare ancora un'ultima volta nel 1402 a Trento allorquando ai 5 di Luglio si spoglia di tutti i suoi diritti di decimazione in Drena, Cavedine, Brusino, Stravino, Madruzzo, Vezzano, Bono, Rendena, Carisolo e Sclemo, perchè ne siano investiti Giovanni e Guglielmo di Lichtenstein (2). — Era una discesa lenta, inesorabile, che ormai conduceva l'antica famiglia allo sfacimento.

IV.

Nei giorni medesimi in cui Antonio d'Arco veniva a patti col vescovo per l'impresa di Castel Madruzzo, Giangaleazzo Visconti, detto il Conte di Virtù, percorreva vittorioso le vie di Milano dopo essersi con astuta finzione impadronito dello zio Bernabò e di due dei suoi figliuoli, in tal guisa concentrando in sua mano la somma del potere nella signoria di Milano. Con la fortuna dell'armi e più ancora col senno politico di cui disponeva più che ogni altro dell'età sua, d'allora in poi attese costantemente ad ingrandirsi e vi riuscì sfruttando per sè la guerra e la pace, le tregue e le leghe, la debolezza dei vinti e la forza

(1) Bonelli: Monum. Eccl. Tridentinae II. pag. 115.

(2) A. tr. I. C. 22, N. 3.

dei potenti. Non si può affermare che l'impresa di Castel Madruzzo fosse già una mossa di Antonio d'Arco a favore dei Visconti; certo si è che gli eventi venivano maturandosi ed aprivano ormai la via al trionfale vessillo del biscione sulle pendici della Riviera trentina. Un'ardita improvvisa aggressione e un patto d'alleanza con Antonio d'Arco fruttarono nel volgere di pochi mesi a Giangaleazzo Visconti il dominio su tutte le terre che il Vescovo di Trento Giovanni da Pistoja aveva consegnate a Mastino della Scala e che erano poi sempre restate in potere degli Scaligeri.

Si sa che Francesco da Carrara, Signore di Padova mosse dapprima guerra ad Antonio della Scala, con varia fortuna. Il Conte di Virtù sotto pretesto di farla da paciere, mirava a spodestarli. Addì 19 Aprile del 1387 fermò infine nel castello di Pavia col Carrarese la lega contro lo Scaligero a condizione che Verona dovesse appartenergli e Vicenza fosse del Carrarese, disfatta che fosse la signoria di Verona. Ai 20 d'Aprile si allea pure con Francesco Gonzaga, signore di Mantova, e pattuisce che a questi si sarebbero restituiti i castelli di Castellarò, che era feudo del vescovo di Trento, Borgoforte e Cannedolo, e il resto fosse del Visconte. Fermate così le alleanze, nulla poteva trattenere il Conte di Virtù dalla formale disfida allo Scaligero che fu tosto lanciata. Alla bramosia delle conquiste s'aggiungevano ragioni particolari, e veramente, le pretese viscontee su Verona e Vicenza, la parentela di Antonio della Scala con lo spodestato Bernabò, e l'atteggiamento francamente ostile dello Scaligero contro il Conte di Virtù, dopo la catastrofe di Bernabò. (1) Infatti Carlo, il figlio di Bernabò Visconti, che trovavasi a Crema al momento della cattura del padre, aveva potuto fuggire per Cremona, Parma e Reggio, fino a Mantova e poi a Verona donde si rifugiò a Ingolstadt dai duchi di Baviera, Stefano III e Federico, suoi cognati. Con questi e con Carlo Visconti manteneva lo Scaligero segrete intelligenze a danno del Conte di Virtù, il quale aveva quindi ragione di temere che dal settentrione non movesse a suo danno qualche spedizione sotto l'egida di Stefano

(1) Vedi G. Romano. G. G. Visconti e gli eredi di Bernabò. Arch. storico lombardo 1891. I e II.

di Baviera che aveva tutta l'anima e la natura del venturiere, e che poteva lasciarsi indurre a favorire le parti degli eredi legittimi di Bernabò Visconti.

Il Conte di Virtù pensò tosto a far chiudere i passi verso il settentrione, e per ciò fare ricorre ad Antonio d'Arco stringendo con lui i patti del 1° di Luglio 1387. L'atto è stato pubblicato dal Verci nella sua Storia della Marca Trivigiana, T. XVI, pag. 140, Documento N. 1891, ed era nell'antico archivio dei Conti d'Arco al N. 168. Nel volume V, pag. 36 della Collezione dei manoscritti del notaio Segala di Arco, che si conserva nella Biblioteca comunale di Trento si ha una trascrizione del documento, fatta dallo stesso Segala che la dice " esatta copia intera „ mentre infatti non lo è: conviene anzi ritenere che la trascrizione del Verci sia più completa. Ripubblico il patto al N. 4 dei documenti, giusta il ms. Segala, completato con quello del Verci, e con le varianti dell'una e dell'altra trascrizione.

Dal patto si ricava che G. Galeazzo mandò ad Antonio d'Arco il suo oratore Antonio dei Millii, giureconsulto di Cremona, persona fidata e leale che il Conte di Virtù ebbe più volte ad impiegare nel Veronese e nella Riviera trentina. Lo troviamo infatti qual podestà di Riva di Trento nel 1393 e prima ancora, nel 1390, qual capitano generale di Cividale e di Feltre per il Visconti; nel 1401 egli è vicario, procuratore e nunzio del duca Gian Galeazzo per stringere l'alleanza coi marchesi di Ceva (1); nel 1405 essendo procuratore e sindaco a tale effetto e per altri negozi deputato dal duca Gian Maria Visconti, ricevette dal podestà di Bergamo gli emblemi del dominio della città di Bergamo che il duca di Milano cedeva in feudo al suo cugino Mastino; nel 1412 era vicario all'ufficio delle provvisioni in Milano e come tale, addì 1° di Marzo ferma i capitoli per la riparazione del Naviglio di Gaggiano. ora Naviglio grande, fra il comune di Milano e Simone Parpaglioni e consorti. (2)

Dal che si può argomentare in quanta estimazione il Conte di Virtù tenesse Antonio d'Arco, mandandogli come legato una persona che egli soleva incaricare delle più delicate missioni.

(1) V. Osio. Documenti diplomatici ecc. pag. 358, N. CCXXXV.

(2) Vedi Osio op. cit. pag. 422, N. CCLXXXI.

Oltre al legato de Millii, il Conte di Virtù aveva spedite frequenti lettere ad Antonio d'Arco — constantibus nostris literis, dice il documento — affine di assicurarsi la necessaria difesa e la chiusa dei passi, nonchè l'assistenza diretta nell'impresa a danno di Antonio della Scala. Antonio d'Arco tenne l'invito, e fece formale e suggellata promessa di mettere a disposizione del Conte di Virtù sè, le sue terre, le sue rocche ed i suoi vassalli per fare guerra, pace o tregua contro lo Scaligero e contro i suoi territorî, i suoi sudditi e seguaci, obbligandosi a vegliare affinché per le sue terre non passassero nè aiuti di armati, nè soccorsi di vettovaglie o di qualunque altra cosa che fosse di danno all'impresa, nè si conducessero a Verona o al territorio veronese, e promettendo di assistere il Visconti coi favori opportuni contra ogni avversario, eccettuato il duca Alberto d'Austria. Ma in pari tempo Antonio d'Arco fu accorto abbastanza di trarre il maggior profitto da questa lega che lo accoglieva fra i seguaci del più potente signore d'Italia, sicchè egli pose a sua volta una serie di condizioni che in ogni evento, sia di vittoria o di sconfitta, dovevano tornargli vantaggiose e ricompensarlo dei suoi servigi.

E in primo luogo mette nei patti che nel caso Giangaleazzo conquistasse le terre di Riva di Trento, tutti i beni soggetti alla giurisdizione di Riva che un dì erano degli Arco, dovessero ritornare in loro possesso. Un passo di questa prima condizione potrebbe dare adito a qualche congettura quando si volesse metterlo in relazione con gli avvenimenti di quelli anni, ed è quello in cui Antonio d'Arco parlando della restituzione dei suoi beni nella giurisdizione di Riva dice: *que nunc de presenti aquisivi mihi vestro complacito*. Il pensiero ricorre alla conquista del castello di Madruzzo e specialmente delle valli di Cavedine e Calavino, le quali erano degli Scaligeri perchè provenienti dal pegno del Vescovo Giovanni o più probabilmente dalle successive conquiste, e nasce il dubbio se Antonio d'Arco non le avesse per avventura conquistate per istigazione del Visconti, e forse col suo aiuto.

Comunque sia la cosa, il Conte di Virtù gli promise giustizia in maniera che egli avrà ad essere contento, nel caso che gli riuscisse la conquista della Riviera trentina.

La seconda condizione fu fatta pel caso che Giangaleazzo avesse a fermare la pace con lo Scaligero. Antonio d'Arco in tale

caso volle essere incluso nella pace, per avere dallo Scaligero la libera restituzione dei beni in questione di Riva. Nel caso poi che si facesse o non si facesse la pace, egli domandò di essere ognora protetto e difeso dal Conte di Virtù contro chiunque, volendo essere custodito *sub umbra alarum vestrarum... ut plenarie spero in dominacione vestra*. E siccome possedeva anche il porto di Torbole, ne domanda in ogni evento la franchigia affinché quelli della Riviera bresciana vi potessero liberamente approdare senza dover prima toccare Riva come fin allora ingiustamente il pretendevano gli Scaligeri. Volle ancora che i suoi vassalli che possedevano alcune regole a Credazzo, Pisculo, S. Tomaso e S. Giorgio nel territorio di Riva, e che di frequente venivano molestati dai Rivani, avessero a stare nel pacifico possesso di quelle regole. Infine, adducendo che i suoi castelli e le sue terre, poste in sul confine delle terre di Riva, erano da ogni parte circondate dai nemici di Gian Galeazzo, domandò che riconosciuta la necessità di doverle custodire coi suoi armati, questi non venissero distratti fuori delle sue terre, delle rocche e dei passi ove dovevano stare a presidio per maggiore vantaggio del Visconti. Gian Galeazzo accettò ogni condizione, promettendo di difendere Antonio d'Arco e la sua casa contro ogni persona, ad eccezione del duca d'Austria, dal momento che Antonio stesso lo aveva escluso, e di non distrarre le sue genti fuor dalle sue terre, se non per portarle contro quelle terre che erano della chiesa di Trento, e che ora erano occupate dal Signore di Verona.

Assicurate così le Alpi, mentre le armi di Francesco di Carrara, l'alleato del Conte di Virtù, avevano già invaso il territorio vicentino, posto l'assedio a Vicenza medesima, e preso infine Saccile, il capitano visconteo Giovanni d'Azzo degli Ubaldini mosse ancora nel medesimo mese di Luglio con buon nerbo di armati alla conquista della Riviera veronese, prese Malcesine, Brenzone, Torri, Castione e Bardolino, ed assediò Lazise. Caduta Lazise, Garda spaventata si arrese. Narra il Verzi che questo esercito, sottomessa che ebbe la Riviera del Garda e molti altri castelli del Veronese, e dato il sacco ad un numero grande di ville, era andato a piantarsi non troppo lungi da Verona stessa, e che con esso erano i fuorusciti veronesi Guglielmo Bevilaqua, il Malaspina ed il Nogarola.

Ora, perchè già ai 18 di Ottobre del 1387 cadde Verona ed Antonio della Scala ne fuggì e la dominazione scaligera fu soppiantata, è a ritenersi che la Riviera trentina allora compresa in quella veronese, passasse in mano del Conte Virtù, non come dice l'Ambrosi appena nel 1388, o nel 1389 come è stato scritto dall'Anonimo trentino, ma nel periodo dal Luglio all'Ottobre del 1387, e precisamente insieme con la Riviera veronese e coi castelli veronesi sul Garda. Prova ne sia che allorquando quei di Tignale che era terra della diocesi trentina, nel 1389 si rivolsero al Conte di Virtù per avere la concessione di ritirare il sale di Germania, come era stata già data a quelli della Valle di Ledro, altra terra trentina passata in mano al Visconti, addussero che: *etiam dominus Azzo, et Dominus Guglielmus de Bevilaqua promiserunt suprascriptis comunibus quando habuerunt terram nostram Ripperie suas consuetudines confirmare et etiam meliorare.* (1) Il documento adunque ci dimostra ad evidenza che tutta la Riviera trentina era stata occupata già prima del 1389 precisamente dagli stessi condottieri viscontei Giovanni d'Azzo degli Ubaldini e Guglielmo Bevilaqua, i quali già nel Luglio del 1387 erano passati alla conquista di tutta la Riviera veronese per il Visconti, in ciò senza dubbio assistiti, giusta il patto, da Antonio d'Arco.

Senonchè l'alleanza col conte di Virtù e la conquista della Riviera trentina fruttò ad Antonio d'Arco non già i perduti domini a lui promessi nei patti, ma una morte atroce e a tradimento.

Le mie ricerche in proposito mi hanno condotto a risultati strani e del tutto impensati, sicchè è ormai a ritenersi che l'ardente ghibellino, rinfiammato dalle vittorie del primo fra i principi ghibellini, sia miseramente caduto sotto le pugnate dei guelfi. Favola è quindi la storiella del Franco ciecamente ripetuta da tutti gli storici nostri e da chi degli Arco si è occupato, ed errore è poi quello di mettere la morte di Antonio d'Arco nell'anno 1389, come ora verrò dimostrando.

Gioverà ripetere la storia del Franco, per analizzarla poi alla stregua dei nuovi documenti che ho rinvenuti. Narra egli dunque

(1) V. Bettoni, Storia della Riviera di Salò, T. III. (Codice diplomatico). La risposta a quei di Tignale porta la data dei 7 Agosto 1389.

che Antonio d'Arco s'innamorò della bella figliuola di un suo vassallo per nome Ferso, e che chiamato a sè il padre dapprima con le blandizie e con le promesse, indi con le minacce gli ordinasse di condurgliela al castello. Atterrito il padre, li per li acconsente, ma venuto a casa e chiamati i parenti partecipa loro l'infame pretesa. Questi venuti a consiglio divisarono di mandare innanzi il padre con la figliuola alla volta del castello; tre di loro, nascosti i pugnali nelle pieghe delle vesti, li seguivano; gli altri si misero a sedere sotto le porte, dove, essendo il dì di Santo Stefano, per antica consuetudine si distribuiva ai poveri l'annuale carità di pane e di fave cotte. Agli armati fu facile il passare inosservati tra la folla, sicchè non appena il padre con la figliuola erano giunti al cospetto di Antonio, i traditori irrupero nella stanza. E mentre la moglie di Antonio guardava dalla finestra la turba dei poveri, ed i servi erano affaccendati, si scagliarono adosso ad Antonio d'Arco, lo trafissero coi pugnali lasciandolo come morto, e si diedero sollecitamente alla fuga. Alle grida del ferito accorrono i famigliari; senonchè uno dei feritori indugiatosi alquanto e viste ormai le scale e le uscite ingombrate di gente, temendo d'incappare nei servi, passò in una stanza attigua, dove non vedendosi sicuro, nè potendo altrimenti arrischiare la fuga, si nascose sotto un letto. Volle il caso che sullo stesso letto si collocasse Antonio d'Arco ferito a morte, e che al sacerdote che lo assisteva fra il resto ei dicesse: Se queste ferite mi apporteranno la morte, perdono volentieri agli assassini, ma se avverrà ch'io ne scampi, li sottoporro tutti alle sanzioni della legge e mi sconteranno la pena a rigor di giustizia. Or mentre ordina che la ragazza esterrefatta per l'atroce caso venisse rilasciata, quegli che stava sotto il letto, sbuca fuori d'un tratto ed alzato il pugnale: È meglio per l'anima tua, gridò, che tu muoia perdonando a noi tutti, piuttosto che rivivendo tu abbia a prendere di noi vendetta, e tu ti faccia peggiore; e in così dire cacciato il pugnale in gola ad Antonio d'Arco, scappa attraverso gli orti. — E la storiella si chiude col cenno che tutto ciò avvenne alla fine dell'anno 1389.

Veniamo alla critica. Antonio d'Arco s'innamora d'una ragazza e, cosa strana, lui, il capitano di ventura rotto all'armi e ad ogni sorta di offese, anzichè rapirla con la forza come i tempi

il comportavano, viene a patti col padre quasi che si trattasse di condurre la sposa. Nel giorno di S. Stefano, quando il castello brulicava di gente accorsa a sfamarsi, si conduce la ragazza al castello mentre la moglie di Antonio d'Arco guarda tranquillamente dalla finestra. Uno degli assassini pieno di paura, dapprima si rintana sotto un letto, poi diventa eroe e dà l'ultima pugnalata al signore di Arco, il quale con la morte alla gola, pur promettendo di perdonare se avesse a morire, invoca per punire un atto di giusta vendetta, le leggi e la giustizia che egli volea poc'anzi turpemente e impunemente calpestare. L'assassino infine che prima non trovava la via alla fuga, la trova più facilmente dopo il manifesto e ripetuto misfatto. Si noti ancora che la ragazza non fuggì nè col padre nè coi parenti che s'erano messi in salvo, ma restò muta spettatrice della scena di sangue e dell'agonia di Antonio d'Arco, finchè egli si ricordò di rilasciarla.

Di fronte a tante incongruenze, cade l'artificio della narrazione, e s'impone la necessità di vagliarla a fondo. Un filo di verità potrà trovarsi, poichè Ambrogio Franco, lo storico cortigiano di Casa d'Arco, non poteva scriverla tutta palesemente, nè sottacere la fine violenta di Antonio. Può darsi che ci sia di mezzo una donna, e in proposito mi piace di riportare dall'Odorici (1) un avvenimento che somiglia assai alle cose narrate dal Franco intorno alla fine di Antonio d'Arco.

Giovanni Galeazzo aveva mandato ad Asola nell'anno 1401 due ribaldi, Giovanni Visconti podestà e Giorgio Carcano capitano, i quali angariavano, succhiellavano la terra e come cosa da rubello la venivano contaminando. Inutilmente la mal capitata facea laggiù al duca; mandava oratori, ma n'erano rimbrottati e respinti. Il perchè fatti audaci dalle noncuranze del Conte di Virtù, non era fanciulla promessa altrui che per editto non costringessero a varcare l'empia soglia del costoro palazzo. Un sunto dell'infame decreto è dato dal Rizzardi; per tre giorni la disgraziata che dovea sottoporsi a quel decreto era costretta rimanersene in balia di costoro. E fecero una legge che niuno dovesse prendere moglie fosse nobile o popolare senza la loro espressa licenza e volontà in

(1) V. Odorici, *Storie Bresciane*. T. 7, pag. 243 e 259 e seg.

pena della confiscazione dei beni tutti e bando perpetuo dalla patria e sua squadra, e venendo preso, la forca. Tra una fanciulla del potente asolano Bettin Zanone di parte guelfa ed un giovane Battaglia di colà erano propinque le nozze; chiestane ai due ribaldi la licenza infame rispondea l'uno e l'altro, terrebbero la festa, ma che il loro diritto non cadrebbe perciò. E il Zanone rattenuto e coperto: Ebbene sia con Dio. Poi tornato ai congiunti, radunatili a consulta, arrovellato e furente sacramentava che più ludibrio ai tristi non sarebbe una vergine asolana. Deliberati i modi, quindici de' suoi congiunti, d'animo grande e risoluto, con certe falci ascose nell'ampio volume delle loro maniche, seguivano il Zanone che di piè fermo dinanzi a quelli scapestrati ne andò. Era l'estate del 1403; sedevano essi al rezzo di non so che giardino o cortile del loro palagio, e i loro figli con accanto non so qual nobile milanese erano presenti. Sponevasi dall'asolano il suo messaggio: — restassero serviti al domestico banchetto; promettessero però che dell'iniqua legge non si sarebbe parlato. — Ammutolivano in sulle prime i convitati, poi vergognando il silenzio, inviperiti di tanto più, replicavano maravigliarsi di tanta audacia e che la legge sarebbe mantenuta. *Dunque sbrighiamoci*, gridò il Zanone, e tratta prima la falce, a quei ribaldi s'avventò. Fu sanguinoso baruffamento. Da un lato i ghibellini del presidio, dall'altro i guelfi della terra tumultuando accorrevano. Giovanni Visconti e due figliuoli del Carcano spiravano sulla porta del tempio di S. Andrea in un lago di sangue; a S. Erasmo il terzo, e il mal giunto di Milano ebbe tronco il capo sulle rive del Clisi.

Or chi volesse nella storiella di Ambrogio Franco cercare assolutamente la donna, potrà farlo accettando una versione analoga a quella del fatto di Asola, e ciò sarà assai più verosimile che non le puerili trattative che Antonio d'Arco intavolò col padre della ragazza. Tutto il resto può stare facilmente: la congiura dei parenti, il tradimento, le armi latenti sotto le vesti. Ma quel che più importa si è di poter stabilire che come l'assassinio del Visconti in Asola, quello di Antonio d'Arco trova indubbiamente le sue ragioni nell'odio implacato delle fazioni guelfe contro i Visconti ed i suoi seguaci ghibellini, e non mai nel ridicolo intrigo amoroso che nel modo descritto dal Franco tanto poco s'attaglia all'indole ed alla tempra d'un capitano di ventura.

Dissi già prima che anche la data dell'assassinio che il Franco mette nel 1389 è errata. (1) Due documenti originali ed autentici ci attestano che Antonio d'Arco era morto prima del *23 di Luglio del 1388*. Il primo è un inventario assunto da Orsolina di Correggio, già vedova di Antonio d'Arco quale tutrice dei figliuoli ed eredi di Antonio, cioè Vinciguerra, Antonio, Nicolò, Elisabetta, Antonia e Caterina, addì 23 Luglio 1388, che si conserva nella raccolta dei mss. Segala alla Biblioteca comunale di Trento e che per la sua importanza si pubblica fra i documenti al N. 5. L'altro è l'investitura dei 20 di Aprile del 1390 fatta dal Vescovo Alberto di Ortenburgo alla vedova di Antonio d'Arco quale tutrice dei suoi figli minori ed a Vinciguerra, il quale in quell'anno aveva passata la pubertà. In questa investitura, di cui pubblico un regesto al N. 8 dei documenti, è citato l'atto della costituzione della tutela dei 23 Luglio 1388.

Orsola di Coreggio era dunque vedova già prima del 23 Luglio 1388, e siccome non avrei ragioni per dubitare che l'assassinio di Antonio d'Arco non possa essere stato commesso il giorno di S. Stefano, è a ritenersi che egli sia stato ucciso ai *26 di Dicembre del 1387*.

Un altro documento finora sconosciuto ci palesa il nome degli assassini. È un regesto fatto dal Segala, che trovasi nella raccolta dei suoi mss. al N. 242 del volume XV, e che qui letteralmente trascrivo:

“ In Christi nomine. Anno 1390 die Sabbati... (sic), intranti
 “ mensis decembri in castro archi... (sic). Ibi que nobilis et potens
 “ vir dnus Vinciguerra f. q.^m nob. et egregii militis dni An-
 “ tonii de castro archi tridentine diocesis per se et tanquam con-
 “ iuncta persona Antonii et Nicolai fratrum... (sic) constituit
 “ et ordinavit providos viros filipum q.^m ser odorici de flugaio de
 “ dicto burgo archi, boniusignam notarium q.^m ser frigerii de cu-
 “ megello pleb. blezii (2) et florianum notarium q.^m ser Nicolai
 “ dicti tamburini de tridento absentes tanquam presentes quem-

(1) Il Perini sbaglia ancora più mettendola nel 1399.

(2) Un Filippo d'Arco era vicario e giudicante in Arco nel 1378. Boninsegna del fu Frigerio di Comighello era pure vicario in Arco nel 1388 e nel 1393. Cfr. Santoni: Catalogo dei Giudici.

“ libet eorum in solidum ad faciendum excommunicare et pronun-
 “ ciare excommunicatos Odoricum notarium q.^m ser hendrici de
 “ nacho qui olim habit.... (sic) burgi archi, petrum q.^m ser alberti
 “ dicti baiamonti (1) et magistrum bertoldum f. ser Johannis de
 “ menutis omnes de dicto burgo archi et generaliter omnes qui
 “ tradiderunt ipsum dominum Antonium eius patrem et qui con-
 “ senserunt morti suae ecc. (sic). Insuper quia dictus Vinciguerra
 “ minor erat XXV annis, maior tamen XIII... (sic) juravit ecc.
 “ (sic). Ego Johaunes q.... (sic) henrici de campo imp. auct. not. „

Il documento ci accerta che *tre* furono gli assassini e che vi fu congiura e tradimento; in ciò s'accorda con la narrazione del Franco che ci racconta come tre fossero i parenti della fanciulla penetrati nella stanza di Antonio d'Arco, mentre gli altri stettero ad attendere sotto le porte. È chiaro che il delitto era ancora impunito se Vinciguerra d'Arco, ancora tre anni dopo come lo dimostra il documento del dicembre 1390, nomina procuratori per fare scomunicare gli assassini ed i complici tutti della congiura, al certo non ancora raggiunti nè dai bandi del vicario nè dalla scure del carnefice. Quanto fiacca e parziale doveva esser mai la giustizia, se non potè o non volle in tre anni fare scontare ad Odorico notaro del fu Enrico di Nago, al Maestro Bertoldo di Giovanni de Menuti ed a Pietro del fu ser Alberto detto Bajamonte, i complici maggiori dell'assassinio, la colpa di sangue di cui s'erano insozzati, e Vinciguerra si vide costretto a ricorrere alle pene ecclesiastiche per vendicare in qualche modo la memoria del padre!

Ma il nome di Pietro del fu Alberto detto Bajamonte è una rivelazione — è un filo di luce che mirabilmente disvela l'impunità prolungata del delitto, e ci guida alla conclusione che la morte di Antonio d'Arco non è la fine di una storia d'amore, ma è *assassinio politico, vendetta sanguinosa dei guelfi*.

Chi è Pietro del fu Alberto Bajamonte? Egli è un membro della *dinastia dei Signori di Castel Campo*, e precisamente della linea di Armano, residente in Arco. Federico, il figliuolo di Armano ebbe due figli, Nicolò ed *Alberto detto il Bajamonte* (2). Da

(1) « o anche beccamonti » aggiunge il Segala.

(2) Cfr. Papaleoni: Per una genealogia dei Signori di Campo. Arch. trent., IV, F. I, pag. 118.

un' investitura dei 17 Gennajo 1376 (1) si ricava che Nicolò, figlio di Federico ebbe in moglie Irmela, la figliuola di Azzone di Castel Madruzzo. Dal matrimonio era nato Francesco di Campo, al quale dopo la morte del padre, essendo ancora pupillo, furono deputati per tutori Vochezo di Castel Madruzzo, il cugino *Pietro* notaro figlio *del fu Alberto Bajamonte di Campo*, e la madre medesima Irmela, i quali ricevettero in feudo per il pupillo Francesco tutti i beni che a questi spettavano dopo la morte del padre.

Pietro del fu Alberto Bajamonte di Campo, il complice e forse l'istigatore principale della congiura e dell'assassinio di Antonio d'Arco, è dunque personaggio troppo interessante per non dovercene maggiormente occupare. Il fiero rampollo dei guelfi di Castel Campo, imparentato per di più con la famiglia di Castel Madruzzo ormai tutta sbandata e raminga dopo le violenze e le estorsioni patite per l'invasione di Antonio d'Arco, personifica l'espressione viva di quel fremito disdegnoso dei vinti che s'alza fra le stragi delle conquiste, lanciando l'ultima sfida in faccia ai potenti rivali per soffocarli ancora col tradimento poichè a nulla valse la generosa difesa, il valore leale dell'armi.

Compiuto il misfatto, Pietro del fu Alberto Bajamonte, fuggì senza dubbio da Arco. Infatti, rinnovandosi a Francesco di Campo, il figlio ed erede universale di Nicolò, a cui ho già accennato, la investitura dei suoi feudi addì 11 Novembre 1389, nell'istromento è pur nominato per incidenza il nostro Pietro, ma v'è l'aggiunta: *habitor olim burgi archi*. (2) Il Perini nei suoi Castelli del Tirolo ci racconta che egli fosse domiciliato a Verona già nel 1395, ma non so donde prese questa notizia. Il Puteo nei suoi Elogia ecc. (Verona 1658 pag. 87) dice che Pietro figlio di Alberto da Campo — et Bajamons dictus — venne dalle Giudicarie a Verona, ma non ne precisa l'epoca; soggiunge che nelle investiture trentine non si fa menzione di lui perchè fu esiliato per dissidî insorti fra lui ed il vescovo. Con un assassinio sull'anima e la scomunica adosso era certo miglior partito il dire d'aver avuto brighe col Vescovo di Trento e rifugiarsi presso i guelfi di Verona, i quali già nel 1389 cominciavano a ribellare, che non avventurare la vita e le

(1) V. A. tr. I. C. 22, N. 1, pag. 58.

(2) V. A. tr. I. C. 22 N. 1, pag. 110.

fortune nella terra natia, la quale era ormai in mano dei suoi nemici.

È dunque certo che Pietro da Campo rifugiò a Verona; e però volli seguirne le tracce a Verona. (1)

Negli antichi Archivi e Biblioteca comunale di Verona si conserva il manoscritto di A. Torresani: *Elogiorum historicorum nobilium veronensium propaginum* ecc. segnato 808. II. (2) Nella Sezione seconda di questi Elogi è registrata la piccola notizia sulla discendenza della famiglia da Campo, stabilitasi a Verona, che pubblico al N. 11 dei documenti. Da essa ricavasi che Pietro del fu Alberto detto Bajamonte da Campo ebbe la cittadinanza veronese addì 15 Marzo 1399, la quale fu registrata nel *liber actuum ad bancum domini potestatis Veronae*. Ma come ebbe a parteciparmi il Cav. Biadego, in quegli antichi Archivi si conservano pochissimi atti pubblici dell'epoca viscontea tra i quali non c'è il *liber actuum* citato dal Torresani che dovrebbe contenere il privilegio, nè di esso privilegio si potè trovare copia in altri manoscritti. Le notizie di Pietro di Campo che si trovarono a Verona sono tutte posteriori al 1399. Dall'anno 1400 al 1405 egli acquistò in quattro volte le decime di Fagnano nella provincia di Verona, spendendovi parecchie centinaia di ducati d'oro. Il primo acquisto lo fece il 9 Febbraio 1400. Ebbe poi di tutto l'investitura a titolo di feudo da Angelo Barbarigo Vescovo di Verona il 12 Maggio 1407. Nell'istromento sono citate le parziali investiture anteriori. Il da Campo vi è chiamato: *Providus vir ser Petrus q.m dñi Alberti dicti Baiamonti de campo civis et habitator verone in contrata sancti Mathei cum curtinis*. Lo stesso giorno ottenne pure dal predetto Vescovo per investitura feudale che ne rinnovava un'altra del 2 Luglio 1404, parte delle decime di Piovezzano ed altri beni in diversi luoghi della provincia. (3)

(1) Ebbero le notizie che verrò esponendo, a mezzo della nostra Accademia, dal chiarissimo nostro Socio Cav. D. G. Biadego direttore degli Antichi Archivi e Biblioteca comunale di Verona, al quale mando pertanto i miei più vivi ringraziamenti.

(2) Vedi G. Biadego: Catalogo dei manoscritti della Bibl. Com. di Verona. Verona, 1892.

(3) V. Antichi Archivi Veronesi. Mensa vescovile. Investiture vol. 7. c. 6 v. e 7 v.

Il 1407 è l'anno in cui secondo l'iscrizione conservataci dal Torresani fu fatto il suo monumento a S. Eufemia. Egli però sopravvisse ancora 14 anni. Nel 1409 era iscritto nella contrada civica di S. Eufemia (confinante con S. Matteo con Cortine) con 12 lire d'estimo e nel 1418 con 13, il che indica una più che mediocre ricchezza. (1) Il tempo della morte di Pietro da Campo risulta da un'investitura dei 21 Gennajo 1421. In quel giorno dinanzi a Guidone Memo vescovo di Verona, comparve personalmente "Zaninus filius q.^m et heres dni petri de campo de contrata Sancti Mathei cum Cortinis, asserens et dicens quod predictus q.^m pater eius *de anno presenti viam universe carnis ingressus est*," e chiese ed ottenne di essere reinvestito delle decime di Fagnano e di Piovezzano e di altri beni già tenuti in feudo dal padre. (2)

La famiglia di Pietro del fu Alberto Bajamonte ebbe anche lontana frequenti contatti con la terra natale, come lo dimostrano alcune lettere scritte a membri della famiglia in Castel Campo conservate a Innsbruck nell'Archivio già vescovile di Trento nella cassa N. 68. — Si sa poi che la figlia di Pietro da Campo per nome Irmela andò sposa ad Erasmo di Tono, e viveva a Trento nel 1427; il figliuolo di Pietro per nome Zanino, nel 1407 era in Castel Campo come lo si desume dal documento a cui ho accennato quando parlai di Nicolò notaro detto il Cimesino riportando l'ultima notizia che al Cimesino si riferisce, e che si trova nel quaderno di Graziadeo di Campo. Ivi si legge che "*Zuanin de peder de bayamont*," fa da teste alle ragioni che Graziadeo di Campo stringe con Simonino di Villa per la decima spettante al nipote Nicolò, nell'anno 1407. Chi volesse interessarsi della discendenza dei Campo a Verona, troverà una tavola genealogica nel mns. del Torresani: *Tabulae genealogicae Veronae Propaginum* (N. 974 della Bibl. comunale a Verona) e diverse altre notizie nel Puteo: *Elogia* ecc..

Gli altri due complici di Pietro da Campo nell'assassinio di Antonio d'Arco, sono il notaro Odorico del fu Enrico di Nago,

(1) Ant. Arch. veron. Archivio del Comune, Campione dell'estimo del 1409 e 1418.

(2) Ant. Arch. vescovile, Verona; Mensa vescov. Investiture vol. 9, c. 17.

e il maestro Bertoldo figlio di ser Giovanni de Menutis. Del primo non trovai traccia nelle carte dell'epoca da me consultate, — il secondo è indubbiamente il figliuolo di quell'Antonio de Menutis del fu ser Pietro, che nel 1359 era Vicario e giudicente in Arco e che ancora nel 1363 fu il procuratore di Antonio d'Arco per notificare i feudi della signoria di Arco al Vescovo di Trento Alberto di Ortemburgo, come ebbi ad esporre a suo luogo. (1)

Nel catalogo dei Giudici e Vicari di Arco del Santoni leggesi che nel 1388 era vicario in Arco un tale Filippo di Arco; Giovanni de Menutis non rivestiva quindi più quell'ufficio. Nel documento del 12 Dicembre 1363 per i feudi di Antonio d'Arco, ed in quello dei 14 Maggio 1369 che riguarda il bando d'un tale Zenone detto Zigagnola di Lomaso (2) il Menuti dicesi puramente *ser Johannes de Menutis de arco*.

Ritengo quindi che Giovanni de Menutis fosse vicario in Arco soltanto nei primi tempi della dominazione scaligera. Forse egli era più ligio a questa, che non al nuovo signore, il Conte di Virtù, e probabilmente fu questa la ragione per la quale il figlio dell'antico vicario di Arco, associò il suo pugnale a quello del guelfo Pietro da Campo, per tôrre di mezzo Antonio d'Arco le di cui armi avevano facilitata al Visconti l'occupazione della Riviera trentina.

V.

Giovanni Galeazzo che sotto il manto di ripristinare la concordia fra le signorie italiane astutamente moveva all'impresa d'Italia, s'apprestava in sul principio del 1388 a fare guerra a Francesco da Carrara, l'incauto signore di Padova che lo aveva aiutato a distruggere lo Scaligero. S'era perciò alleato ai 19 di Giugno con Venezia, con Francesco Gonzaga, con gli Udinesi e con altri signorotti; due giorni dopo partì la sfida e si cominciò quella lotta che in fin d'anno portò l'intera disfatta della Signoria di Padova.

(1) Nel Notariale del P. Tovazzi (Bibl. comunale di Trento) è citato come notaro per l'anno 1358.

(2) Vedi Codice Cimesino.

La guerra col Carrarese impegnò il Conte di Virtù attorno a Padova. Or come nell'anno precedente per la conquista di Verona e della Riviera, egli seppe provvidamente far chiudere i passi dal settentrione a mezzo dell'alleanza con Antonio d'Arco, conobbe di dover anche in questa impresa maggiormente guardarsi dalle nordiche sorprese, tanto più che per l'alleanza coi Veneziani aveva a questi promesso a guerra finita Treviso ed il suo territorio, che per quanto in allora occupato dal Carrarese, era pur sempre dei duchi d'Austria. Nell'Agosto del 1388 il Conte di Virtù manda i suoi ambasciatori a Trento (1) per trattare con quelli dell'Austriaco. L'oro milanese e fors'anche quello dei Veneziani facilitò l'intesa, e Giangaleazzo poté a questi dichiarare che i duchi d'Austria non saranno per accettare Treviso e la provincia dal Carrarese, e che starà in arbitrio di Venezia di determinare le misure con cui vorrà contribuire per ottenere dagli Austriaci la cessione dei loro diritti. Ai 24 di Ottobre del 1388 poi i legati del Conte di Virtù e quelli di Alberto duca d'Austria strinsero un patto per il quale quest'ultimo si obbligò di chiudere entro 14 giorni tutti i passi dei suoi dominî sicchè non se ne potessero trarre nè armati nè vettovaglie nè altre cose a favore di Francesco da Carrara il vecchio, o di Francesco Novello suo figliuolo, e di proclamare per tutte le terre e strade vicine a quei passi che nessuno ardisca di venire al soldo dei Carraresi o di condurre per quelle vettovaglie od altro. Il Visconti da parte sua si obbliga di pagare ad Alberto d'Austria 65000 fiorini tre mesi dopo che si sarà impadronito di Padova, e sarà in arbitrio suo di assistere l'Austriaco se per la chiusura dei passi gli si movesse guerra. Promisero infine ambedue di tenersi da buoni amici e di provvedere che le loro terre sieno tranquille, e per concludere formale alleanza, s'accordarono di mandare i loro legati prima del dì di Santo Nicolò a Trento od a Verona. (2)

Questo patto non fu senza conseguenze per le fazioni nel vescovato di Trento. Alberto di Ortenburgo non poteva se non volere quello che volevano i duchi d'Austria, e in mano di questi

(1) Vedi i Libri commemoriali della repubblica di Venezia. Venezia, 1883. T. III, L. 8, N. 288.

(2) Vedi Verci Storia della Marca Trivigiana, T. XVII, pag. 15, doc. N. 1915.

era pure il castello di Pergine. Siccome di Caldonazzo teneva fedelmente dal Carrarese, e sarebbe stata vana impresa per Leopoldo d'Austria il tentare di guadagnarlo al proprio partito. Gli riuscì invece di trarre dalla sua i Castelbarco di Lizzana, di Albano e di Gresta, i quali gli giurarono fedeltà, e precisamente Antonio ed Azzone Antonio di Lizzana ed Ottone di Albano, a mezzo di quest'ultimo, addì 21 Settembre 1388, ed Antonio di Castel Barco di Gresta col fratello Marcabruno, addì 28 Novembre del 1388 (3), precisamente al tempo medesimo in cui Leopoldo d'Austria aveva stretto il patto foriero dell'alleanza con Giangaleazzo Visconti, e quando assai gli importava che i passi per l'Italia fossero ben guardati, a favore dell'alleato. Così e non altrimenti si può spiegare l'adesione dei Castelbarco al Duca d'Austria, nei nuovi accordi che venivano animando la baldanza ghibellina.

L'uccisione di Antonio d'Arco generò in famiglia titubanze ed incertezze, sia perchè il pugnale dei congiurati, col tórre di mezzo il capo della dinastia aveva troncato d'un colpo le ardite speranze sognate di maggiore indipendenza e di più vasto dominio, sia perchè la famiglia stessa ormai tutta composta di donne e di pupilli non poteva sì tosto rifarsi dalla grave sciagura. Il Conte di Virtù era lontano, e non si ricordava dei patti; egli aveva bensì occupate con l'aiuto di Antonio d'Arco le pievi di Riva, Tenno, Ledro e Tignale, con tutte le decime e giurisdizioni che Antonio aveva per sè reclamate, ma non faceva mostra di restituirle alla famiglia. La vedova Orsolina di Correggio se ne lagnò acerbamente il dì che fece l'inventario delle sostanze dei suoi pupilli, come lo si ricava dallo stesso documento dei 23 di Luglio 1388 già citato, nel quale a proposito di quelle decime dice: "quamvis magnificus et excelsus dnus dnus Comes
" virtutum dictas decimas et rivaticum ac Jurisdictiones dictorum
" hominum occupet ac tenet contra Deum Jus et Justiciam ipsis
" dominis „. — Epperò non si decideva di dichiararsi ancora apertamente per il partito ghibellino, intanto che tutt'all'intorno i guelfi delle Giudicarie meditavano già il modo d'una riscossa per cogliere quanto prima il frutto dell'assassinio.

(1) Vedi Arch. tr. I. C. 32, N. 10 e 11.

Addì 3 d'Agosto del 1388 nel Castello di Lodrone si radunarono i fratelli Jacopotomeo ed Albrigino di Castelromano, Cognevuto di Castel Campo, Simone del fu Pietro di Tono, Matteo del fu Baldessare di Burgstall, i fratelli Guglielmo ed Odorico del fu Corradino di Termeno, Bonivesio del fu Ubertino di Lozio in Valcamonica, ed Antoniollo del fu Marcheso di Greno pure in Valcamonica, per assistere agli sponsali di Antoniana figlia di Pietro del fu Parisino di Castel Lodrone con Matteo del fu Corradino di Termeno. Questi sponsali potrebbero sembrare un semplice avvenimento familiare, — eppure non è così. Ben disse G. Romano (1) che allora i matrimoni meglio che non avvenga oggidì, erano la migliore delle diplomazie; essi, massime ai signori nuovi procacciavano credito e potere, stabilivano amicizie ed aderenze preziose ed offrivano non di rado un efficace riparo contro i mutabili eventi della politica. E un'ultima ragione stava riposta nel denaro dotale — ond'è ch'io non esito a mettere anche questo maritaggio accanto a tutti gli altri dell'epoca anche se non mel confermassero i tre strani documenti finora sconosciuti che il nostro notaro Nicolò Cimesino di Cugredo rogò in occasione degli sponsali, e che pubblico al N. 6 dei documenti.

Il primo dei 3 di Agosto 1388 contiene la *confessio dotis* che lo sposo Matteo di Termeno fa a Pietro di Lodrone, per seicento ducati d'oro dopo stipulato il matrimonio *per verba de praesenti*, con la figlia di Pietro, Antoniana. Lo sposo dichiara espressamente di aver ricevuti i seicento ducati d'oro da Pietro di Castel Lodrone per la dote della sposa, promettendo di sottoporre per essa ad ipoteca tutti i suoi beni e di restituirla negli eventi *restituendae dotis*. Ma io dubito assai che Matteo di Termeno avesse in quel dì toccato neppur un ducato di quella dote, chè anzi dal documento seguente, fatto pure ai 3 di Agosto del 1388, subito dopo il primo, — *post hoc, statim et incontinenti, die hora et loco testibus sstis* — parmi si debba conchiudere che chi pagò fu Matteo di Termeno, e che Pietro di Lodrone volle semplicemente fare denaro maritando la figliuola. Infatti Pietro di Lodrone confessa nello stesso momento di aver ricevuti in salvo ed in deposito —

(1) G. Romano: Giangaleazzo Visconti e gli eredi di Bernabò, in Arch. stor. lombardo 1891. I e II.

in saluum depositum et gubernamentum - la somma di 600 ducati da Matteo di Termeno e si obbliga di restituirla in rate a cominciare da quando questi verrà a prendersi Antoniana per condurla a casa sua. E il dì seguente, 4 Agosto 1388, Matteo di Termeno dona altri 300 ducati d'oro alla sposa a titolo di *morgengabe*, nella di lei stanza alla presenza di Jacopotomeo ed Albrighino di Castelromano, di Graziadeo di Castelcampo, di Guglielmo ed Odorico fratelli dello sposo e di Jacopo e di Matteo del fu Corrado di Castelnuovo. - Novecento ducati d'oro ed un nuovo alleato, valevano ben più per il partito guelfo che non una timida donzella entro la rocca solitaria di Lodrone!

Oltre che il vile mercimonio d'una sposa, i tre documenti rogati dal Gimesino di Cugredo, ci attestano l'intesa dei Lodroni coi signori di Castel Campo, con la linea bastarda di Campo in Cugredo, e coi signori del castello di Losio e di Greno in Valcamonica. Così le fila del segreto accordo partivano dai passi di Molveno e di Campiglio e mettevano capo alle valli bresciane, a Brescia, a Bergamo, alla Riviera veronese. L'incendio della rivolta, e le ire troppo a lungo soffocate per i facili trionfi del Conte di Virtù, dovevano ben presto divampare. Era il contraccolpo feroce d'una fazione che già troppo a lungo aveva dovuto reprimere il risentimento delle sconfitte, e la lotta s'impegnò più acerba che mai.

Giangualeazzo Visconti in poco men che quattr'anni aveva spodestato ed ucciso lo zio Bernabò, cacciandone i figliuoli rampinghi per l'Italia e per la Germania, aveva tolto ad Antonio della Scala la signoria di Verona, e quella di Padova al Carrarese. Ma i profughi delle tre stirpi tramavano vendetta. Dissi già che Carlo Visconti il figlio di Bernabò venne alla corte di Baviera dal cognato Stefano III che ebbe in moglie Taddea, sorella di Carlo, per avere aiuto per s' e per lo Scaligero allora ancora impegnato in guerra atroce con Francesco da Carrara. Ma già nel Maggio del 1388, senza nulla ottenere era tornato in Italia e precisamente per Venezia e Chioggia a Firenze (1). Vi arrivò pure dopo la sconfitta, Antonio della Scala malato di febbre. I

(1) Vedi Documenti di Storia italiana T. VI. Dieci di balia Legazioni commissarie. Reg. I. pag. 81 e seg.

Fiorentini pur sempre sospettosi del Visconti gli dichiararono di lasciarlo in città soltanto finchè fosse risanato. Intanto gli esuli lombardi tentavano un accordo col Pontefice insieme con lo Scalligero il quale si offerse di prestare armi e denari al papa, purchè avesse poi certe terre della Marca. Era un affannarsi continuo, un commovimento torbido di signori vinti ma non distrutti e di venturieri ardenti, avidi di guerra e di conquista e tutt'all'intorno un popolo percosso, succhiellato, che voleva sbrancare non per il desiderio d'una libertà gloriosa e redentrice, ma per l'inveterato spirito di parte che nella propria fazione soltanto vedeva il salvamento.

Antonio della Scala non vide la riscossa: chè pochi mesi dopo morì ramingo nelle vallate del Friuli. Ma restava ancora Carlo Visconti al quale s'aggiunse Francesco Novello da Carrara e Firenze e Bologna, tutti occupati da un solo pensiero, di cospirare ai danni del Conte di Virtù, col quale invece s'erano collegati Francesco Gonzaga, signore di Mantova e il Marchese di Ferrara. Nell'autunno del 1389 Francesco Novello di Carrara che aveva rifiutato di prendere servizio coll'Acuto per i Fiorentini, per incarico di questi partì per la Baviera, dove fu onestamente accolto dal duca Stefano III.

Questi annui a calare in Italia contro Giovanni Galeazzo con 12000 cavalli verso un compenso di 80000 ducati. Compite le trattative il Novello si congedò e Stefano il fece con ogni onore accompagnare fino ai monti dello Zillerthal presso Innsbruck da Ottone Pienzenauer e dallo Jägermeister (cacciatore maggiore) Hanns Kumersbrucker, che è lo "Jachmaster", delle Istorie Padovane.

Ritornò ancora il Novello a Monaco insieme col legato bolognese Guazzalotti, e un'altra volta a Landshut dove pare sieno stati conchiusi definitivamente i patti della spedizione col consenso del duca Federico di Baviera e degli Stati bavaresi, quantunque il conte Federico di Ortemburgo, il quale aveva in moglie Lieta, la sorella del vecchio Francesco di Carrara ponesse in guardia il nipote della instabilità del duca Stefano.

Or mentre Giovanni Galeazzo cercava l'occasione per romper guerra a Firenze ed a Bologna, ed il cardinale Pietramala lo incoraggiava a mettere a soqqadro la repubblica di Firenze, a

disperderne le ricchezze, a incendiarne gli averi, ed a vilipenderne i cittadini (1), il Novello gli veniva ribellando le terre di Padova, e Verona stanca per le insolite gravezze degli ufficiali viscontei, che la travagliavano ad oltranza, maturava la rivolta. Ovunque gli spiriti irrequieti prevalevano e spargevano il seme di pericolosi rivolgimenti; Brescia, Bergamo, Cremona, in breve tutte le valli appiè dell'Alpe defezionarono. L'Acuto allora al soldo dei Fiorentini battè ai 20 di Gennaio del 1390 le truppe viscontee condotte da Jacopo dal Verme, e Francesco Novello due giorni prima entrò in Padova recuperando da sè la città, mentre Stefano di Baviera vi arrivò soltanto al 1° di Luglio 1390.

E vi giunse anche Samaritana da Polenta, la vedova di Antonio della Scala, col figliuolo Canfrancesco, che pur riponeva le sue speranze nel duca di Baviera, perchè cugino di quella Elisabetta figlia di Lodovico il Bavaro, che fu la moglie di Cangrande della Scala. Ai 15 di Luglio del 1390 essa stringe con Stefano di Baviera un trattato che gli storici italiani hanno fin qui poco curato, ma che per noi è doppiamente importante perchè in esso trattavasi fra il resto anche *della sorte delle terre di Riva di Trento*. Nel patto il duca Stefano promise per sè e per i suoi fratelli Federico e Giovanni e per il figlio suo Lodovico, e per tutti i suoi discendenti di volere a tutta possa assistere Samaritana nella riconquista della perduta signoria di Verona e Vicenza e di difenderla quando l'avesse recuperata. Ma per tale aiuto e difesa egli pattuì per sè tali e tanti vantaggi, che la nuova signoria, restaurata che fosse, sarebbe stata interamente alle sue dipendenze. Samaritana ed il figliuolo dovevano in tal caso obbligarsi a seguire le parti del Bavaro in ogni evento, e contro chiunque ad eccezione dell'imperatore, tenergli aperti tutti i castelli, e pagare annualmente alla corte di Monaco, all'epoca del Natale 15000 ducati d'oro. E perchè Samaritana non avesse a subire influenze straniere dovette promettere di non rimaritarsi se non col consenso di Stefano di Baviera, e dichiarare infine di voler consegnare ai duchi di Baviera un mese dopo che sarà stata

(1) Cfr. C. Magenta: I Visconti e gli Sforza nel castello di Pavia. Milano, 1883. I, pag. 146.

riconquistata Verona e Vicenza, le due Chiuse sull'Adige, la torre di Rivoli, e *la signoria di Riva di Trento (Reyff) con tutti i suoi fortifizî*. Per garantire questa consegna si cedettero tosto ai Bavaresi, quantunque non fossero ancora conquistati, i castelli di Legnago, di Soave, di Peschiera e di Ostiglia. Al patto furono presenti come testimoni il duca Federico di Teck ed altri cavalieri (1).

Fallì invero la rivolta di Verona che fu soffocata nel sangue da Ugolotto Biancardo addì 24 Giugno del 1390; (2) per le sollecitudini di Stefano di Baviera a cui premeva d'iniziar la conquista, i Fiorentini mandarono tosto sul Veronese l'Acuto, e si sa che quando questi minacciava guaj ad Asola e ad Ostiglia, Giovanni Galeazzo le cedette per 50000 ducati a Francesco Gonzaga, sventando per tal modo le mire di Stefano di Baviera. Contro Giangaleazzo aumentavano intanto le trame, e la sorte dell'armi parve per un tratto favorevole ai suoi nemici. Il Marchese d'Este e Francesco Gonzaga defezionarono, e si strinsero al Carrarese; nel Giugno del 1391 l'Acuto battè le terre bresciane ed il bergamasco, e sul Clisi sconfisse il Biancardo. Non per questo si sgomentò il Visconti; rianimato dalla recente vittoria di Jacopo dal Verme sull'armi francesi condotte dall'Armagnac chiamato dai Fiorentini, spinse tutto il suo esercito contro di questi, costringendoli infine ad una pace vantaggiosa addì 30 Gennaio del 1392 per la quale al Carrara fu assicurata Padova verso un annuo tributo di 10000 ducati d'oro, mentre il conte si ebbe Bassano, Belluno, Feltre e Cividale e dal Gonzaga gli dovettero essere restituite Asola, Ostiglia, Canedo ed altre castella. Francesco Gonzaga poco soddisfatto dell'esito, tenne però desti i sospetti contro il conte di Virtù e ancora nell'autunno del 1392 riuscì di sollevargli contro una lega a cui aderirono Firenze, Pisa, Bologna, il Marchese di Ferrara, il Carrarese, i signori di Imola e di Faenza ed i principali fuorusciti veronesi e vicentini.

(1) Il documento coi sigilli integri si conserva nel Reichsarchiv, Adelsselect, Herren von der Leiter. Vedi: Sigmund Riezler, Geschichte Bayerns, Gotha 1889. T. III, pag. 53 e seg.

(2) Vedi: Antiche cronache veronesi, pag. 234, nota: Dalle iscrizioni graffite nella chiesa di S. Benedetto a Verona ricavasi: 1390 d(i) 24 zugno | fo roba Verona per la segnorìa | de messer lo Conto de Padua | signoro de Verona e per loro fo | meser Ugoloto e meser Pren... to | Eo Quano T.... maran e q. s. (qui scripsi).

Questa rapida esposizione dei fatti che dal 1389 al 1392 si svolsero nelle terre a noi vicine, servirà ad illustrare opportunamente le vicende delle Giudicarie che ora impendo a narrare.

Le turbolenze erano penetrate anche nel vescovato di Trento. L'alleanza del duca d'Austria con Giangaleazzo Visconti, sorretta come vedemmo dai Castelbarco, metteva quasi tutte le terre trentine indirettamente alle dipendenze del conte di Virtù. Della signoria dei Visconti non potevano però essere contenti i Lodroni per l'affare del feudo di Bagolino. Le discordie fra i Lodroni ed i Bagolinesi continuavano; e però fino al 1389 tanto la linea di Castel Lodrone, quanto quella di Castel Romano facevano ancora causa comune ad onta della divisione fatta nell'anno 1361. Ma dal 1389 in poi, le cose cambiano radicalmente aspetto e fra le due linee s'impegna una lotta accanita, tenace, ruinosa.

Che cosa era avvenuto? Trattavasi forse d'una lotta fra castello e castello per un primato nelle valli, che non si poteva raggiungere se non colla distruzione di una o dell'altra famiglia? Od era invece il fanatismo delle fazioni che spingeva l'un contro l'altro due rami della stessa stirpe? Non erano trascorsi cinque lustri dacchè Pietrozotto, Pietropaolo e Jacopo Giovanni di Castel Romano avevano assassinato lo zio Raimondino per impossessarsi dei suoi averi ed il vescovo anzicchè lanciare bandi ed anatemi aveva clementemente lavata la colpa e riassunti gli assassini nella sua grazia. Ribollivano forse le antiche vendette? Non si andrà errati ammettendo che Pietro di Castel Lodrone, volesse disfarsi della linea di Castel Romano sia per toglierle gli averi sia perchè di essa fortemente sospettava, ritenendola, e come ben presto vedremo a buona ragione, ligia alle parti del conte di Virtù.

Un solo documento, — finora malamente negletto — più che mai eloquente ci narra le stragi, le rapine, le uccisioni, che per qualche anno dal 1389 in poi insozzarono le Giudicarie, e la fecero teatro sanguinoso di delitti violenti, di ruine lagrimevoli, portate dal ferro, dal fuoco e dalle vendette dei Lodroni, dei Campo, degli Arco.

E qui saremmo giunti al punto culminante di questo lavoro, perchè in questi anni appunto, al mio credere, e in questo sconvolgimento si hanno a deplorare i danni ed i saccheggi di cui parlano le nostre carte in volgare, pubblicate nella prima parte del libro.

Quest'unico documento che ci palesa i danni e le colpe di ogni fatta disseminate per le terre giudicariesi è la *Memoria delictorum comissorum et perpetratorum per dominum Petrum de Lodrono et eius familiares complices et sequaces* – a cui s'aggiunge il *Memoriale delictorum comissorum et perpetratorum per Jacobum Tomeum Albriginum fratres de lodrono et eorum servitores complices et sequaces*, – e infine la *Memoria delictorum comissorum et perpetratorum per graciadeum Jacobum fratres Marchum et graciadeum de campo et eorum servitores complices et sequaces*. Lo pubblico per intero fra i documenti al N. 14.

La *Memoria* non ha data, all'infuori di quella appostavi a casaccio da qualche archivista vescovile che scrisse al tergo dell'ultima carta l'anno 1400. Vi si nomina il vescovo di Trento Giorgio di Lichtenstein, e perciò non può essere stata scritta prima del 1390; i fatti in essa narrati possono però essere, ed in parte infatti sono anteriori al 1390, mentre poi non possono riferirsi ad un'epoca posteriore al 1395, perchè vi è nominato Giovanni Galeazzo col semplice titolo di Comes virtutum – Conte di Virtù – e non già come Duca di Milano, titolo che ebbe dallo imperatore Venceslao con diploma dell'11 Maggio 1395. Inoltre si accenna più volte ai castelli di Spine e di Ristoro degli Arco; si sa che il castello di Spine è stato spianato nel 1397, o nei primi mesi del 1398, e non fu ricostruito che dopo il 1404, quando Marco e Jacopo di Castel Campo di cui si raccontano le male gesta, erano già morti da qualche anno. La *Memoria* contiene al mio modo di vedere fatti avvenuti dal 1389 al 1394 o 1395, i quali appartengono a due periodi distinti, l'uno dal 1389 al 1392, l'altro dal 1393 al 1395, e forse soltanto al 1394. Siccome poi vi si citano i delitti di Marco da Campo, che fu per quelli processato ai 9 di Gennaio del 1395 ed assolto ai 7 di Settembre del 1397 (vedi Documenti N. 10.) è chiaro vieppiù che la *Memoria* non può essere stata scritta che al più tardi nel 1397.

Il Franco narra che i Lodroni parteggiando coi Bresciani nel 1389 avevano occupato con la forza la rocca di Breguzzo, il Castel Romano ed altri luoghi sul confine bresciano (1). Questa

(1) Lodronii comites ad annum 1389 dum Ioh. Galeatius Mediolani Dux (sic) in Veronenses qui utramque Benaci Ripam obtinebant arma movisset, Brixianis adherentes Arcem Bragutii, Castrum romanum et alia eius tractus loca qua ex secunda Rhoetia in Brixianum terrestri itinere tenditur, vi occupaverunt.

notizia, e specialmente la data del 1389 si può senz'altro accettare come quella che segna l'esordio delle lotte che impendo a descrivere, perchè come ripeto, fino al 1389 le due linee lodroniane vivevano in buona concordia. La presa e l'occupazione di Castel Romano è tra i primi fatti descritti nella *Memoria* ond'è che si può ritenerla preceduta a tutte le altre scelleratezze, tanto più perchè mettono poi tutte capo a Castel Romano.

Seguendo adunque le notizie della nostra *Memoria* veniamo a sapere che Pietro di Castel Lodrone s'alleò dapprima coi signori d'Agrone della pieve di Bono, una stirpe feudataria del vescovo che aveva i suoi beni e le sue decime nella regola di Praso. Con Jacopo d'Agrone (1) tentò di notte la scalata del Castel Romano, che però non gli riuscì, sicchè per averlo dovette infine ricorrere alla corruzione ed al tradimento. Col denaro trasse dalla sua Polino detto il Gossa, che era forse del presidio del castello, onde glielo desse in mano. Così soltanto potè averlo con tutte le cose che vi erano dentro, occuparlo e convertirlo come dice la *Memoria* in una *spelunca latronum*, mettendovi a difesa un branco di malfattori e di banditi. Jacopotomeo Albrigino e Pietrozoto di Castel Romano, cacciati dal castello rifuggirono agli Arco, coi quali è probabile si fossero già prima intesi mettendosi decisamente dalla parte del Visconti, e portando così un contributo di braccia gagliarde e di buone lance alla fazione ghibellina, ma più specialmente alla famiglia dell'assassinato Antonio d'Arco, che aveva sommamente bisogno di energie virili per continuare la lotta. E allora Pietro di Lodrone si stringe ai signori di Castel Campo ed ai nobili di Madice e in un baleno riarse in tutte le Giudicarie la guerra intestina, finora dai nostri cronisti appena accennata ma non ancora studiata nelle sue cause ed effetti in relazione con le vicende politiche che sconvolgevano tutta l'Italia settentrionale.

All'impresa di Castel Romano Pietro di Lodrone fa seguire la più accanita persecuzione contro la stirpe medesima e contro

(1) Jacopo d'Agrone ed il figliuol suo Pederzolo furono fatti uccidere da Paride di Lodrone, figlio di Pietro, nel 1418 dopo che li ebbe spogliati dei loro averi del valore di 2000 ducati. V. Brandis. Tirol unter Friedrich v. Oesterreich. Docum. N. 107. pag. 454.

la linea bastarda dei Lodroni che s'era collegata con essa. S'impadronì dei figliuoli di Jacopotomeo tenendoli prigionì; di essi la *Memoria* non ci dà il nome. Ora siccome tanto il Perini quanto il Festi nelle loro tavole genealogiche notarono un figliuolo solo di Jacopotomeo, per nome Giovanni, il medico, che nel documento dell'11 Novembre 1425 (1) è detto " Nobilis vir Magister Johannes artium et medicine doctor filius nob. viri Jacobi Tomei de Castro romano „ , si può argomentare che gli altri furono forse fatti morire in questi sconvolgimenti da Pietro di Lodrone, il quale non esitò ad uccidere un figliuolo di Nicolò, figlio di Viniano bastardo di Lodrone dopo d'averlo fatto prendere assieme al fratel suo da una banda di più di 60 armati. Come fautori di costoro o degli Arco, egli fece uccidere il notaro Michele di Iavrè in Rendena, e Tomaso dei nobili di Caderzone, quest'ultimo, dopo d'averlo imprigionato con altri due compagni, i quali furono rilasciati in libertà sotto giuramento di non parteggiare contro il Lodrone. Il Caderzone fu gettato dalle mura di Castel romano - ex quo illico mortuus fuit, come dice la *Memoria*. La morte di Tomaso di Caderzone deve essere avvenuta prima del 1391, poichè l'atto dell'investitura dei 2 di Maggio di quest'anno per i nobili di Caderzone, è al nome di Francesco del fu Odorico di Caderzone e di Albertino del fu Pietrobono di Caderzone e Nicolò *del fu Tomaso di Caderzone* (2). È questa una ragione di più per ritenere che il Castel Romano era già in balìa di Pietro di Lodrone nel 1390.

Ormai più nulla poteva frenare l'impeto di quella persecuzione; lo sterminio veniva crescendo e dilatandosi in ogni terra e si moltiplicavano gli omicidi, le violenze, le più atroci rappresaglie.

I signori di Castel Campo, rinforzato il presidio con banditi e venturieri, scorazzavano per le pievi di Lomaso e del Bleggio molestando i possedimenti degli Arco attorno ai castelli di Spine e di Ristoro. Ma perchè alla guerra ci vuol denaro, Graziadeo di Campo vende case e campi come lo dimostrano i numerosi documenti del notaro Nicolò detto il Cimesino del 1389, (3) in uno

(1) A. tr. C. 3. N. 48.

(2) A. tr. I. C. 22. N. 3.

(3) Vedi Codice Cimesino.

dei quali esteso ai 4 di Febbraio, ci è tramandata la vendita di un prato detto "prà orser", a Cavajone ad un tal Antonio detto Masarolla di Bivedo, per 53 ducati d'oro. E Pietro di Lodrone a cui pare fossero venuti meno i denari, si mette a coniare ed a far coniare monete false. La *Memoria* ci dice chiaramente che il conte di Virtù mosse lagnanza al vescovo Giorgio di Lichtenstein contro il falso monetario — "magnificus dominus Comes virtutum conqueritur et querimonias proposuit reverendissimo dno Georio Epo tridentino quod ipse Petrus de Lodrono fabricat et fabricare facit falsas pecunias." (1)

Pietro di Lodrone intanto invade le pievi di Tione, di Bono, e di Condino in Rendena ed a viva forza estorce dai sindaci i

(1) E questa non fu l'ultima volta che i Lodroni coniarono monete false. Nell'Arch. tr. I. alla C. 31. N. 28 si conserva la seguente lettera di Piero Busio di Nomi — quello delle Guerre rustiche, che stimo interessante il pubblicare:

Magnifico et Ex.^{mo} miser compare per eser V. Ex. inel ofizio che quela e me aparso darvi notizia azio che quela posia anisare il S.^{re} nostro R.^{mo} Como al presente el Conte andrea da ladron sta et abita asant antonio zoe sopra la uila de pomarol et li bate monede false inquantita et a trei deli soi subditi che non fano altro che andar indrio e inanti marchandando in suso et li per trento. et spese uolte uano in campo cum molti grandi sachetti de tal monede sicche V. Ex. samo quanto secondo el suo offizio a a fare la sorte de le monede che lor fano sono queste robele et di quel di cinque charantani il par et testoni et chorone doro et sela. Ex. V. vora quando qualcuno de quei soi servitori che fano tal marchanzia vinira a trento li fazia intendere secretamente il faro molto uolentera et quando uoriti ui dag a li testimoni dital Cosa eser uera ueli daro. et sapiate che tal denari sino batuti senon di note et cum pocha difichulta se pol abchultare et se sentira et questo e quasi ogni note ecc.

prego: V. Ex. se uolia dignar de farmi tanto a piacere per el debito dela resone mediante dar quela sentenza tra il Conte alixsandro e mi per quela dezima azio che inel tor suso dele biaue non venga qualche schandolo ecc. di Continuo a la . Ex. V. marichomando: in nomi adij . 20 . mazo 1524

piero dij busi. s. de nomi in
tuto vostro

Al di fuori:

Al Magnifico et Ex.^{mo} Iu. V. D. domino
antonio quete Compatri honorando
(*d'altra mano*: 1524: ladron de moneta falsa)

salari spettanti alla linea di Castelromano. Seguito da una torma sfrenata di armati rascuote i fitti e le rendite di quella, e quando gli manca il pretesto del debito, irrompe con la brutalità uccidendo le persone, spogliando e saccheggiando le case ed i villaggi delle pievi di Bono e Condino dove erano i maggiori possedimenti dei Lodroni di Castelromano.

Il vino, le biade, le carni, le vettovaglie bottinate venivano condotte a Castelromano che era diventato il covo delle bande e il centro d'ogni operazione. Di lassù calava l'orda dei malfattori pronta all'omicidio, al saccheggio, all'incendio, alla distruzione. Le pievi di Bono e Condino e la Rendena parevano disertate; la gente lasciava le fumanti rovine delle case distrutte, terrorizzata da Pietro di Lodrone e dai suoi satelliti che nulla più risparmiavano per la sete dell'assoluto dominio, e della vendetta. Alle atrocità seguivano le minacce sicchè nessuno dei fuggiaschi ardiva di muover querela o di farsi rendere giustizia. E quando le terre desolate nulla più potevano offrire alle smisurate cupidigie dei prepotenti, la turba del presidio tendeva imboscate lanciandosi sui mercanti e sui passeggeri per saccheggiarli. Lo stesso Pietro di Lodrone assaltò un mercante che veniva da Brescia e gli tolse 600 ducati e le merci; e un'altra volta sei dei suoi bravi circondarono nei pressi di Condino un altro mercante di Valsassina e trattolo fuori dalla via, lo percossero e lo spogliarono d'ogni cosa.

Gli Arco ed i Lodroni di Castelromano ribattevano a tutta possa gli assalti, ma la fortuna dell'armi variava; pare che essi dapprima dovessero mettersi semplicemente in sulle difese. Il Castel Romano era perduto, le pievi di Bono, di Condino e di Tione rubate e disertate, e non si poteva per intanto pensare a ricuperarle. Mandarono pertanto i Lodroni di Castelromano lettere e nunzi per tutte le Giudicarie a tutti coloro che avevano in affitto o in lavoro le loro terre diffidandoli a pagare e minacciandoli di morte e di sterminio qualora continuassero a lavorare le terre senza il loro permesso, o pagassero i fitti e le decime a Pietro di Lodrone. Così tentavano se non di fatto, almeno con le proteste, di salvaguardare i propri diritti giurisdizionali e le loro proprietà offese ed occupate da Pietro di Lodrone. Però, data l'occasione sapevano pur essi menar le mani; collegati come dissi con la linea bastarda dei Lodroni e con alcuni fidi di Prezzo e di

Strada (1) della pieve di Bono, aiutarono strenuamente gli Arco a tenere testa contro gli assalti di Pietro di Lodrone e dei Campo ora insultando questi, ora uccidendo o traendo prigionieri al castello di Arco o in Val Camonica i seguaci del primo. La *Memoria* ci narra anche di un pingue bottino da essi fatto sul passo di Balino, allorquando assaltarono due uomini di Roncone e di Formino che menavano un carico di vino del valore di 160 ducati su otto muli. Catturati i mulattieri, tolsero loro il vino e le bestie, e condussero il tutto al castello di Arco.

Pietro di Lodrone avute le pievi di Tione, di Bono e di Condino, entrò in quella del Bleggio, e pose senz'altro l'assedio al castello Ristoro che era degli Arco. E fu assedio regolare con più centinaia di uomini armati *cum scalis et aliis instrumentis*, come dice la *memoria*. Nessuno mai disse di quest'assedio, nè si sa come andò a finire. Ritengo però che fosse l'ultima aggressione di Pietro di Lodrone, e che più oltre non potesse avanzare. Or venne la volta per quelli di Arco e di Castelromano di prendere la rivincita. Con molta probabilità approfittarono di quei sei mesi che trascorsero dalla morte del vescovo Alberto di Ortemburgo (9 settembre 1390) fino alla venuta a Trento del nuovo vescovo Giorgio di Lichtenstein, che fu nel marzo del 1391, per iniziare con maggiore energia le ostilità, passando alle offese contro gli alleati di Pietro di Lodrone, cioè contro i signori di Castel Campo e i loro seguaci.

Ed è appunto in questo spazio di tempo che io ritengo sia stato fatto il saccheggio di cui parlano le nostre carte in volgare.

La *Memoria* in quella parte in cui si annoverano i delitti degli Arco ci dice chiaramente: " Quod dictus dominus vinci-
" guerra in Archo et aliis suis castris in restoro spinedo con-
" servat banitos depredatores malefactores et homicidas qui quo-
" tidie dampnificant homines et Teritorium dñi Episcopi ac multa
" enormia delicta comittunt. — E tosto dopo: Quod Baniti qui
" stant et habitant in Castris Restori et Spinedi quotidie vadunt

(1) La *Memoria* ci fa il nome di un tal Salvagno di Strada, che fu poi fatto uccidere da Paride figlio di Pietro di Lodrone. V. Brandis: Tirol unter Frid. v. Oesterr. pag. 455: fecit plenum et liberum salvum conductum salvagno de strata et eum captum et stricte funis solutum more canis rapidi morti tradidit.

“ *per villas plebis blezii et lomasi inferendo hominibus ipsarum vi-*
 “ *larum verbis injurias et novitates et extorquendo eorum bona.* „

Nel *Memoriale* dei delitti dei Lodroni di Castelromano poi leggesi :

“ Quod servitores dictorum fratrum salvagnus hendricus fra-
 “ tres Nicolaus Albriginus filii viniani guilielmus de precio unaa
 “ (sic) cum quampluribus aliis *in villa cugrey* insultaverunt Jaco-
 “ bum de castro campi ipsumque fugaverunt per campaniam infra
 “ castrum campi. „

Questi tre passi della *Memoria*, io li pongo in relazione con le violenze descritte nelle carte in volgare ritenendo che a quelle, e non ad altro debbano riferirsi.

Il lettore ricorderà gli argomenti che ho svolto nella prima parte di questo lavoro per dimostrare sulla fede di documenti contemporanei che le carte in volgare da me pubblicate accennano soltanto a famiglie guelfe o imparentate coi signori di Campo, o della linea bastarda di Campo accasata in Cugredo, o di vassalli dei Campo; ricorderà ancora che ho dimostrato come il saccheggio non abbia potuto essere stato fatto prima del 1388, e rammenterà la frase in testa al foglio di Betino da Cugredo dove si legge che le cose furono tolte “ per i homeni che vano atorno “ al castel da Campo. „

A queste ragioni aggiungerò ancor quella che si può dedurre dalla lista che enumera le cose tolte a donna Avenanzia di Cugredo, la vedova di Alberto detto l'Osello. Ivi fra il resto si legge che le fu rubata: “ 1 pignola da un put nof. „ Le parole “ put nof „ io non me le saprei altrimenti spiegare che con *neonato* o *bambino in tenerissima età*. I documenti che ho citati parlando di Avenanzia e di Alberto detto l'Osello ci provano che egli si accasò in Cugredo nel 1386, e che era ancora in vita ai 4 di Dicembre del 1387. Ma già ai 10 di Aprile del 1390 Avenanzia dicesi *vedova* e tutrice del *pupillo* Virgilio, erede dell'Osello. Alberto era dunque morto fra il 4 di Dicembre del 1387 e il 10 di Aprile 1390. Questo *put nof* di donna Avenanzia, che per di più è l'*unico* erede di Alberto, mette dunque un limite al tempo del saccheggio, perchè non si potrà più parlare d'un neonato o di un bambino giovanissimo dopo il 1392 o 1393.

Collegando ora i fatti storicamente provati della lotta fra Pietro di Lodron ed i Campo da una parte, e gli Arco ed i Lo-

droni di Castel Romano dall'altra, come sono descritti nella *Memoria*, con la riscossa delle fazioni guelfe in tutta la Lombardia e più specialmente a Verona, a Brescia, a Bergamo ed in Valcamonica, come le ebbi ad accennare, — ritenuto che tutta la rovina descritta nei documenti in volgare da me in principio pubblicati, si rovesciò sui vassalli e sui bastardi dei signori di Castel Campo nella pieve di Lomaso attorno al Castel Campo, si può affermare finchè nuove ragioni e nuovi documenti non dimostreranno il contrario, che il saccheggio e le rapine in queste carte descritte furono fatte per opera dei signori di Arco, aiutati dalla linea dei Lodron di Castelromano, nella lotta contro Pietro di Lodrone e contro i Campo e loro aderenti, e precisamente *negli anni dal 1389 in poi, ed alla più lunga fino al principio del 1392.*

Altre ragioni, d'indole generale, che risultano dall'andamento delle vicende in Giudicarie, dimostrano poi che il saccheggio non può essere avvenuto dopo questo termine di tempo, come verrò ora esponendo.

VI.

I fatti raccontati nella *Memoria* si possono con fondamento riferire a due periodi distinti: il primo va dall'anno 1389 al 1392, ed è quello che ho narrato — l'altro contiene fatti isolati avvenuti dal 1393 in poi e più specialmente nel 1394. Non già che la lotta fosse finita nel 1392, chè anzi continuò più o meno latente, più o meno rinfocolata fino alla guerra più pronunciata fra il Vescovo Giorgio di Lichtenstein e gli Arco (1397-1398) e più tardi ancora; ma ormai nel 1391 con la venuta del nuovo vescovo di Trento, prese un altro avviamento.

Sia pure che Giorgio di Lichtenstein avesse troppo gravata la mano sulla ribelle nobiltà trentina per costringerla all'antica obbedienza — ma più che principe prepotente o partigiano, per me egli è il vescovo che, ultimo forse, si fece campione della tradita libertà trentina per francare le sue terre dilaniate dai conti del Tirolo e dagli ambiziosi feudatari sostenuti dalle lance austriache, milanesi e padovane. Pur troppo non riuscì nello intento. Di fronte all'idea di cui voleva farsi propugnatore, troppe

rivalità dovevano cessare, troppe vendette dovevano cadere e la lotta continuò lunga, crudele, e non sempre leale, poichè nessuno sapeva più ispirarsi se non al proprio interesse, ed era morto fino il ricordo d'ogni più nobile e generoso sentire.

Eppure al comparire di Giorgio di Lichtenstein che energicamente voleva difendere i diritti della sua chiesa con la fiera risolutezza che sola gli potea venire dalla giustizia della sua causa, ristettero alquanto le opere d'arme, ed all'invito del nuovo signore i nobili anche più ritrosi delle Giudicarie comparvero nel castello del Buon Consiglio a prendere le investiture dei feudi provenienti dalla chiesa di Trento. Ivi successivamente convennero nell'Aprile, nel Maggio e nel Giugno del 1391, Jacopo Tommeo dei Lodroni di Castelromano per sè e per i fratelli Albri-gino e Pederzoto (11 Aprile 1391) Pietro di Lodrone (8 di Giugno) Jacopo di Agrone (28 di Maggio) Francesco del fu Odorico e Nicolò del fu Tomaso di Caderzone (2 Maggio) Graziadeo del fu Cognevuto per sè e per il fratello Jacopo, Marco del fu Nicolò, e Graziadeo del fu Alberto tutti di Castel Campo (gli 8 Giugno) e Francesco del fu Nicolò di Castel Campo, della linea abitante in Arco (gli 12 di Aprile). A tutti furono rinnovate le investiture quantunque la cosa in sè stessa non fosse in quei giorni che una mera formalità. È interessante il veder la conferma delle alleanze fra le famiglie, anche nelle investiture medesime; a quelle dei Campo è presente Pietro di Lodrone, ed alle sue uno o l'altro dei signori di Campo, mentre che per quelle della linea di Castelromano fanno da testimoni Vigilio e Simone di Castel Tono. Il Castel Romano non venne compreso nella investitura della linea lodroniana di Castel Romano e neppure in quella di Pietro di Lodrone.

Gli Arco non si mossero perchè esitavano ancor sempre a piegarsi al vescovo ed a riconoscerne la supremazia. Orsolina di Correggio, la vedova, e Vinciguerra d'Arco il figliuolo maggiore di Antonio d'Arco erano bensì stati investiti dei loro feudi ai 20 di Aprile del 1390 dal vescovo Alberto di Ortenburgo, ma quest'atto di sudditanza, al mio credere, non fu spontaneo e leale, sibbene un'abile mossa di difesa contro l'irruenza guelfa che tutt'all'intorno si faceva palese, e contro le invasioni di Pietro di Lodrone. Il vescovo stesso diffidò dell'atto, e non si peritò di

esternare i suoi dubbî nel documento medesimo, laddove appigliandosi all'incostanza delle donne si fa promettere da Odorico di Amacia, da Antonio di Castelbarco, e da Fermo dei Secchi di Caravaggio, milanese, — tutti parenti dei signori di Arco, che veglierebbero affinchè Orsolina di Correggio ed il figliuolo Vinciguerra d'Arco, osservassero i patti feudali. Ora che la tracotanza guelfa pareva domata, importava agli Arco di avere mano libera contro Pietro di Lodrone e contro i suoi alleati, i Campo, e perciò essi preferirono fra il vescovo e il duca d'Austria come conte del Tirolo, di riconoscere per signore il più lontano, l'Austriaco. Con ciò s'inasprirono maggiormente gli animi, e Giorgio di Lichtenstein e Vinciguerra d'Arco non s'intesero più.

Ma non furono gli Arco i soli ritrosi. Una piccola notizia finora da nessuno osservata, e che sta sull'ultima pagina del codice originale delle investiture del vescovo Alberto di Ortenburgo (1) ci dà i nomi di quei nobili che non vollero ricevere le investiture dal nuovo vescovo. La noterella non ha data, ma per essere scritta sull'ultima pagina del codice che contiene le investiture dell'antecessore di Giorgio di Lichtenstein si può ritenere dell'anno 1391. È probabilmente una annotazione fatta dal notaio vescovile allorquando controllò con la scorta dell'antico libro feudale, chi avea corrisposto all'invito di presentarsi al cospetto del nuovo vescovo, e chi vi avea fin allora mancato. Eccola:

“ hii sunt qui nondum voluerunt exigere eorum Investituras a Georio Episcopo Tridentino.

primo Dnus Xico de Castronouo uel de Caldanazio

It. Dnus Anthonius et Marcabrunus de Gresta

It. Dnus Otto de Albano

It. Georius de Gardulo

It. Bonasigna.... (sic) habit. Archi

It. Augustinus familiaris predicti dni Xiconis

It. Anthonius apelatus de dosomajori et habitator Arci. „

Come si vede, i Castelbarco di Albano e di Gresta peritavano anch'essi, trovando forse più opportuno di attenersi al giuramento di fedeltà prestato nel 1388 direttamente al duca d'Au-

(1) A. tr. I. C. 22. N. 1, pag. 19.

stria. Azzone Francesco di Castelbarco poi, che aveva in moglie Agnese la figlia dell'assassinato Antonio e sorella di Vinciguerra d'Arco, tanto per non far torto nè al vescovo di Trento, nè all'Austriaco, e per poter poi fare a suo talento, in data 12 Febbraio del 1391 giurò fedeltà ad Alberto d'Austria, ed ai 12 di Aprile dello stesso anno al vescovo di Trento. Perchè si veda a quali condizioni, e con quali restrizioni e vantaggi il Castelbarco avesse giurato fede al duca d'Austria, pubblico il documento relativo, finora inedito, al N. 9. E un terzo giuramento prestò Azzone Francesco di Castelbarco a Giovanni Galeazzo Visconti nell'anno susseguente 1392, per la giurisdizione dalla Chiusa fino ad Ossenigo e Borghetto e fino a Mama d'Avio e sull'Artilone con l'Alpesina di Montebaldo fino al prato di Placentia. — Era il secolo delle simulazioni!

È a ritenersi che in sul principio del 1392 cessassero alquanto le maggiori contese in Giudicarie, un po' per l'esitanza che veniva dall'atteggiamento autorevole del vescovo, più di tutto però perchè le terre erano ormai devastate, e saziato le prime vendette nel sangue e nelle violenze. Il Conte di Virtù medesimo, il signore della guerra e della pace, aveva per qualche tempo deposte le armi, non già per desiderio di quiete, ma, come poi si vide, per ritemprarle alle nuove conquiste che veniva macchinando. Le sue terre parevano tranquille, così anche la Riviera trentina. Lo sterminio attorno al Castel Campo nelle pievi del Lomaso e del Bleggio aveva per intanto posto un freno a quella serie di delitti e di atrocità che accompagnarono la conquista della Riviera trentina, a cominciare dall'assassinio di Antonio d'Arco. Gli Arco però avevano vinto e rassodato il dominio visconteo nelle terre di Arco e di Riva e nelle adiacenze, con l'aiuto dei Lodroni di Castelromano. Ma questi invece erano stati spodestati e cacciati dal loro castello sicchè non avevano altro rifugio che la rocca di Arco. Un documento venuto in luce da pochi anni, ci attesta che Giovanni Galeazzo si ricordò di loro e li compensò largamente dell'aiuto prestato. Trovasi nel Regesto degli atti notarili di Catelano Cristani, il notaro ufficiale del Conte di Virtù, pubblicato da G. Romano nell'Archivio storico lombardo (f. III, 1894). Ivi, al N. LXXV pagina 32 si legge:

“ 1392 Maggio 30: Pensione feudale di annui fiorini 200 sui
“ beni della fattoria di Verona al nobile Giacomo Tomeo f. q.

“ domini Petrazoti de Londione (sic) nell'episcopato di Trento per
 “ lui e per i fratelli Alberighino, Parisino e Petrazolo e loro figli.
 “ Foglio 13 a t. „ -

La carta si riferisce decisamente ai fratelli Jacopotomeo, Albrighino, Peterzoto e Parisino dei Lodroni di Castel Romano; egli è dunque chiaro che essi avevano favorito insieme con gli Arco le parti di Giovanni Galeazzo, e che questi aveva ormai potuto rassodare la sua posizione nella Riviera trentina, se già nel 1392 compensa i Lodroni di Castelromano per l'aiuto prestato.

Un'altra notizia di quell'anno medesimo, che si trova nel *Chronicon bergomense* del Castelli ci rende ancora più certi delle intelligenze fra i Lodroni di Castelromano ed i loro aderenti, coi ghibellini della Valcamonica. La notizia riguarda le nozze celebrate addì 9 di Gennaio del 1392 fra Lucia sorella di Jacopotomeo, Albrighino, ecc. del fu Pietrozoto di Castel Romano, con Arrighino d'Iseo (1), del fu Antonio, alla presenza del cronista Castelli e di Amedeo dei Soardi. Le cronache bresciane e bergamasche ci fanno sapere che i condottieri più ardenti delle fazioni ghibelline in Valcamonica erano i Federici, i Colleoni, i Soardi, i Secchi, gli Isei. I Secchi erano già, come vedemmo, parenti degli Arco: per il connubio fra i Lodroni e gli Isei, si venivano ora sempre più cementando le alleanze fra questi ed i ghibellini delle Giudicarie nella comune impresa a favore del Conte di Virtù.

Il mancato assedio di Castel Ristoro, impreso da Pietro di Lodrone, tenne ancora desti negli Arco gli stimoli della vendetta contro i Lodroni e contro i Campo, ad onta delle stragi già commesse nel Bleggio e nel Lomaso. Nel secondo periodo della lotta, dal 1393 in poi, le rappresaglie sono più frequenti fra gli Arco ed i Campo, mentre i Lodroni d'ambidue le linee pare se ne stessero relativamente quieti. Pietro di Lodrone s'era non solamente impadronito delle pievi di Bono e di Condino, ma aveva a sé avvocato tutti i diritti della linea di Castelromano. Infatti nel compromesso del Luglio 1393 fra i Bagolinesi ed i Lodroni, per la lite vertente sul monte delle Caselle e sul piano di Oneda, appare il solo Pietro del fu Parisino di Lodrone, e così pure la succes-

(1) Vedi: Muratori R. I. S. T. XVI. Chronac. bergomense, e G. Finazzi, Cronaca del Castelli, pag. 22.

siva sentenza dei 31 Luglio 1393 fu approvata dal solo Pietro. Segno evidente che la linea di Castelromano, la quale ancora nel 1389 trattava coi Bagolinesi, era ora spodestata, aveva perduto i suoi diritti ed averi, e non si sosteneva che per gli aiuti del Conte di Virtù, e per l'alleanza con gli Arco e coi ghibellini di Valcamonica.

Narra la *Memoria* che lo stesso Vinciguerra d'Arco avesse raccolto nel castello di Spine un grande stuolo di armati e di banditi, e che questi scendessero alla campagna attorno al Castel Campo, impegnando formale battaglia contro Marco, e contro il giovane Graziadeo di Castelcampo, che aveva forse 20 anni — mettendo mano ai coltelli ed alle lance, tirando frecce con le balestre, ed uccidendo un servo di quei da Castel Campo. Un'altra volta furono i Campo che assaltarono Vinciguerra d'Arco e Fermo dei Secchi di Caravaggio reduci da una cavalcata fatta a Stenico dal vicario Pietro — *penes dominum petrum vicarium* — prendendoli a frecciate, sorretti in ciò da una buona mano di servi armati e di banditi. Il vicario Pietro che qui è nominato, è Pietro di Sporo: nell'ultimo decennio del Trecento l'ho trovato una sol volta come Vicario in Giudicarie e precisamente nell'anno 1394, nell'investitura fatta dal vescovo Giorgio a Marino Franzeli, ai 20 di Novembre, dove si legge: “ presente nob. viro dno Petro de Sporo Vicario vallis Judicarie. „ (1) — Dissi già prima che Fermo dei Secchi di Caravaggio è un congiunto di Vinciguerra di Arco; così almeno si desume dalla investitura dei 20 di Aprile 1390 fatta alla madre di Vinciguerra d'Arco ed a Vinciguerra medesimo (V. N. 8 dei documenti). Egli ricorre frequentemente nella cronaca bergomense del Castelli; fu ardente ghibellino e partigiano fedele del Visconti, e morì secondo il Castelli ai 17 di Gennaio del 1401 in Caravaggio. La sua venuta in Giudicarie è senza dubbio in relazione con le lotte guelfo-ghibelline descritte nella nostra *Memoria*, ed è una prova di più per l'intesa dei nostri coi ghibellini di Brescia e di Bergamo.

Con Pietro di Lodrone e coi Signori di Campo parteggiavano anche i nobili di Madice, Jacopo e Pedreto, nonchè l'arciprete

(1) V. A. tr. I. Codici clesiani delle investiture, T. IV, pag. 253.

chirurgo. In un protocollo delle decisioni del luogotenente vescovile Gioachino in Trento, si legge che addì 26 Aprile comparve in giudizio per essere pagato per la somministrazione di medicine fatta a Donna Dolzana, vedova del fu ser Marco Cavacossoni, per la cura della di lei figlia che s'era rotto un braccio.

Jacopo di Madice era pure legato a Pietro di Lodrone, come ai signori di Campo. (1) Col primo era imparentato; coi secondi aveva consumato i maggiori delitti in questa guerra nefasta delle Giudicarie, e principalmente il misfatto di Madice,

It. xxxviii gross . quos ipse lusit cum dno presbitero donato. — It. xxxvj libr. pro blado eidem vendito v . pro viij . galet . siliginis et viij gal. milley v pro xviii gross . pro qualibet galeta. — It. defaleavit perino sindaco lomassii pro salario pascalis lib. octo et sol. xvj. — It. duas galetas avene. — It. teneor ego nicolaus dicto mo pedreto duos ducatos auri pro madesino eius filio. — It. aue pedreto due . ii . i quai ghe fe bon madesin per my. — It. aue pedreto formayo i . de xiiii . libr. — It. aue pedreto steri i . de sal. — It. aue pedreto galeta . v . de se gala. — It. aue pedreto grossi xvj . i quai e fe boni a la francesca mia comare p. i . ducato el qual tolesse o a tor e pedreto e mi da la dita francesca in presto. » — Nel documento N. 107 citato dal Brandis, op. cit. pag. 455 leggesi che Paride di Lodrone, il figlio di Pietro spogliò anche Pedreto di Madice dei suoi denari nell'importo di 2000 ducati, e lo cacciò dal castello di Stenico senza motivo alcuno.

(1) Jacopo di Madice dopo il 1401 venne probabilmente a Trento; nella rivolta del 1407, essendo partigiano del vescovo, ebbe a patire gravi danni come lo si ricava da un documento dello Schatzarchiv di Innsbruck, (Arch. di stato presso l'i. r. Luogotenenza) Cassa N. 132. Ivi si legge:

« Jacoben von Madiis dem ist gerawbt und genomen worden in varender hab
 « mer dan ecc ducaten werd und namen seiner hawssfrawn alles das sy yndert het
 « und styssen sey müter nachent auff dye gassen. » (A Jacopo di Madice si tolse di beni immobili per la somma di 300 ducati e spogliarono sua moglie di tutto quello che aveva in dosso e cacciarono nuda la madre sua sulla strada.) — Nel 1418 venne a contesa con Paride figlio di Pietro di Lodron che gli aveva ucciso un fratello ed un figliuolo, sicchè lo accusò al duca Federico d'Austria, conte del Tirolo, presentandogli la memoria dei delitti di Paride di Lodron stampata dal Brandis nell'opera citata *Tirol unter Friedrich ecc.* al N. 107. Siccome il documento non fu trascritto completamente, vi aggiungo l'ultimo inciso che il Brandis ai suoi tempi ritenne prudente di omettere:

Item dictus proditor (intendi Paride di Lodrone) intravit capelam de lomasso et eam depredavit (fin qui il Brandis) « et proicit in teram corpus dñi nr̄i Jesu Christi, oleum sanctum et chrisma Ilo tempore pr̄. Antonius ogubeni de Tridento gubernabat dictam ecclesiam. »

accennato in quella parte della *Memoria* che enumera i delitti dei signori di Castel Campo.

Questo fatto di sangue, oltre che dalla *Memoria* ci fu tramandato da un altro documento contemporaneo che pubblico al N. 10 dei documenti. Per i nomi e per le date che vi sono citate, il documento ci appiana mirabilmente la via per fissare con sicurezza la data dell'eccidio. Così i due documenti si completano a vicenda, e quello che pareva un fatto isolato, una vendetta privata, commessa da un membro della casa di Campo, non è che un episodio della lunga e sanguinosa contesa da cui furono sconvolte le Giudicarie per opera dei guelfi e dei ghibellini, i di cui particolari sono appunto descritti nella *Memoria*.

L'atto è una assoluzione pronunciata addì 6 Settembre 1397 in favore di Marco di Castel Campo, ed è seguito da una ricevuta del Massaro delle Giudicarie, che incassò addì 24 Gennaio 1398 la penalità di 200 ducati convenuta per l'assoluzione. Dal documento si ricava come Marco di Castel Campo, assieme ad alcuni altri, che nell'istromento non vengono nominati, avesse preso parte all'uccisione "interfuisse debuisset morti et homicidio commissio in personis istorum", cioè, di Giovanni detto Ruffa di Salò, Baldino di Brescia, Zambono detto Gallo della diocesi di Bergamo, (Zamboni dicto galo Bergamensis diocesis) e di Alberto del fu Luterio di Cavrasto. Del misfatto si occupò la giustizia, e il notaro Ottolino del fu ser Trentino di Trento fece l'inquisizione addì 7 Gennaio 1395 chiamando Marco di Campo a scolarsi. Ma questi non venne, sicchè incorse nel bando come un volgare assassino, e dovette fuggire.

La nostra *Memoria* ci narra il medesimo misfatto, fra i delitti commessi dai Signori di Castel Campo, però con maggiori particolarità. Dall'inciso relativo veniamo a sapere che Marco di Campo si associò Jacopo di Madice, Antonio, il figliuolo del bastardo di Campo Giordano detto il Mantovano di Cagredo, Pietro di Ledro, e Bartolameo figlio di Gato di Roncone, e che tutti d'accordo irruperono in Madice a mano armata, uccidendo Ruffa di Brescia, Zambono di S. Gallo, della diocesi di Bergamo, ed Alberto di Cavrasto. Non v'ha dubbio che si tratta delle stesse persone e dello stesso misfatto, quantunque nell'assoluzione del 1397 il Ruffa è detto di Salò e lo Zambono, forse per errore di

trascrizione, è chiamato " dicti galo „ invece che " de Sancto gallo „ come nella Memoria, (1) la quale poi non fa cenno alcuno di Baldino di Brescia.

Che queste uccisioni commesse dai Campo e dai loro partigiani non fossero altro che le sanguinose rappresaglie dei guelfi contro l'irruenza dei ghibellini in Giudicarie, non è chi nol veda. Non per nulla gli uccisi sono di Salò, di Brescia, di Bergamo. Ma quello che più importa per noi si è il poter affermare che il misfatto avvenne al più tardi nel 1394, giacchè nel documento dei 7 di Settembre 1397 è detto esplicitamente che la inquisizione fu fatta già ai 7 di Gennaio del 1395. Così è provato che almeno questo fatto della *Memoria* è indubbiamente anteriore al 1395, e siccome non si può ragionevolmente ammettere che chi compilò la *Memoria* abbia assunto in essa delitti per i quali era già stata impartita la formale assoluzione dal vicario delle Giudicarie, si dovrà ritenere che fu scritta ancora prima del 7 di Settembre del 1397, quando per i motivi già prima esposti e principalmente per la citazione del nome del Conte di Virtù, non si preferisca di risalire al 1395. Nel qual caso i fatti della *Memoria* sarebbero avvenuti con ogni probabilità dal 1389 al 1394, e la *Memoria* stessa si può ritenere abbia servito di informazione all'istruzione dei processi contro tutte quelle bande di castellani e di venturieri che delle Giudicarie avevano fatto un mucchio di rovine.

VII.

Nel 1395 si tacquero le contese — pare anzi che Giorgio di Lichtenstein fosse riuscito a far valere in parte i propri diritti nel suo vescovato, forse perchè in quell'anno era morto il duca Alberto d'Austria e il successore come non si affrettava a venire in Tirolo, anche poco dapprima si curava delle cose di Trento. Così avvenne che Giorgio di Lichtenstein potè in quest'anno medesimo prendere piede nelle Giudicarie. Una piccola notizia, finora

(1) Potrebbe darsi che fosse uno della famiglia ghibellina di Sangallo di Bergamo, citata più volte nel *Chronicon bergamense* del Castelli.

ignorata, ce lo conferma. Nel codice originale delle investiture vescovili trentine dal 1363 al 1391 (1) a pag. 2. r. leggesi:

“ Die III mensis marci de anno mccc^{to}lxxxv dominus noster
 “ dnus Georius Episcopus Tridentinus Castrum Roke in Judicaria
 “ promisit comittere francisco Beline Civi tridentino tamquam
 “ Castellano suo pro quo castro fideliter tenendo et custodiendo
 “ pro dicto dno Epō et Ecc.^a Eciam promisit idem franciscus et
 “ pro eo Jacobus de Rokabrūna Philuppus Chini Marcus Bonēcinus
 “ et Trid. ognabeni de paho. „

Non si poteva trattare di mettere un castellano vescovile nella Rocca di Breguzzo, se questa non fosse stata ormai rivendicata alla chiesa trentina, e per vero, non con l'armi, ma come è più probabile con una intesa col guelfo Pietro di Lodrone che veniva avvicinandosi al vescovo.

Così però non la pensavano nè gli Arco nè i Lodroni di Castel Romano; essi erano ghibellini, e come tali seguaci fedeli di Giovanni Galeazzo Visconti che nel Gennaio di quell'anno medesimo inquartava lo stemma suo con l'aquila imperiale, e che addì 11 di Maggio ebbe per 100.000 fiorini d'oro un diploma dall'imperatore Venceslao che lo creava Duca di Milano con tutti i diritti ed onori che godevano gli altri principi dell'impero, sicchè assunse la novella dignità con pompa e feste straordinarie.

E perciò all'avanzarsi del vescovo di Trento nelle Giudicarie, Vinciguerra d'Arco, e tosto dopo di lui Peterzoto di Lodrone della linea di Castel Romano, giurarono fedeltà a Leopoldo IV duca d'Austria, come conte del Tirolo, (2) il primo addì 5 Gennaio, l'altro ai 16 Gennaio del 1396. I due documenti si possono leg-

(1) A. tr. I. C. N. 22. 1.

(2) Da un inventario di scritture dell'Archivio di Lodrone del Castello di S. Giovanni e del Caffaro, compilato nel secolo XVIII recuperato dall'Archivio di Stato d'Innsbruck da un antiquario viennese dove trovavasi in vendita nel 1899, ricavasi la seguente notizia:

« Leopoldus dux Austriae investivit Jacobum et (sic) Thomeum de Lodrono fratres cum Albrighino Parisio et Pedersoto filiis q. Pedersotti de *Castro romano* et Valle de Vestino. 1.^o 1396. » Se la data fosse esatta, questa investitura proverebbe la restituzione del Castelromano alla linea Lodron di Castelromano, se non de facto, almeno de jure appunto in seguito al giuramento di fedeltà prestato nel medesimo anno all'Austriaco. Ma sarebbe desiderabile il vedere il documento originale. — Dove sarà?

gere nel Brandis: Tirol unter Friedrich v. Oesterreich (doc. N. 13, pag. 242 e 245). Fu una dedizione esplicita al dominio tirolese, con tutti i castelli, le terre, le ville, i beni, e col giuramento di fedele servitù ed obbedienza in ogni evento ed in ogni cosa come lo erano de jure o per consuetudine tutti gli altri sudditi fedeli dei duchi d'Austria. In ciò fare gli Arco seguirono senza dubbio l'esempio dei più potenti signori del Trentino e del Tirolo, come sarebbe a dire di Azzone Francesco di Castel Barco, di Siccone di Caldonazzo, di Odorico d'Amacia, di Sigismondo di Starckenberg, di Enrico di Rottemburgo, i quali tutti in quel medesimo anno giurarono fedeltà a Leopoldo d'Austria, mettendosi decisamente dalla sua parte. Giorgio di Lichtenstein, ad onta di queste defezioni — ed erano davvero defezioni che si dica delle vane riserve che i nobili facevano nel documento di voler rispettati i diritti della Chiesa di Trento — volle ancora tenere fronte alle ribellioni coi pochi nobili guelfi che gli erano restati fedeli. Epperò nei varî eventi della lotta così arditamente impegnata, e con varia fortuna condotta, questo, se non altro, egli potè con le dignitose proteste conseguire, di rifiutare costantemente per ben nove anni l'accettazione dei patti obbrobriosi col dominio tirolese, dal suo antecessore stipulati nel 1363, e nel 1365 rinnovati, e che si dovevano riconfermare da ogni vescovo al momento del suo ingresso in sede.

Tentò egli stesso la sorte dell'armi, come ben presto vedremo, ma nelle mutabili vicende non trascurò mai di dirigere con fine accorgimento e con senno altamente politico le fila delle sue azioni, affine di uscirne sempre con onore. Egli non riuscì nello intento finale, chè anzi fu soperchiato, disfatto, e poi ucciso da quelli stessi che avrebbero dovuto difenderlo ed aiutarlo nel trionfo della sua giusta causa.

Un documento dei 3 di Marzo 1396, che sarebbe andato perduto se a Stefano massaro del Castelcampo non fosse venuta l'idea di farlo servire da teca ad un suo registro delle spese per gli anni 1426-1429, (1) potrebbe avere relazione con le vicende politiche delle Giudicarie. La pergamena manca della chiusa, perchè

(1) V. A. tr. I. C. 68. N. 222.

si mutilò quando fu ridotta alla grandezza del quaderno che ora protegge, ma del resto è ben conservata; la pubblico al N. 13 dei documenti. Tratta del trasferimento dell'arciprete di Lomaso, Bartolameo di Civezzano a Trento nel posto del sacrista del Duomo di Trento, Michele di Padova figlio del fu ser Filippo di Firenze, il quale viene a sua volta destinato come arciprete della pieve di Lomaso. L'atto è assunto in Trento nella sacristia del Duomo alla presenza dell'abate di S. Lorenzo Bartolameo di Bologna, vicario generale del vescovo Giorgio, del decano e di alcuni canonici del capitolo di Trento. La cosa per sè non parrebbe strana, ma dà adito a delle congetture quando si esaminino le ragioni avanzate per giustificare il cambio, che secondo l'uso del tempo sono espone nel documento in poche e concise parole. L'abate di S. Lorenzo dichiara esplicitamente che al reggimento della chiesa parrocchiale e della pieve di Lomaso ora tenuta dall'arciprete e rettore Bartolameo di Civezzano, sarebbe più utile e più fruttuosa la persona del prete Michele di Padova, — " *utillior et fructuosior foret persona honesti et circumspecti viri dñi presbiteri Michaelis de padua* „ — Si noti che mentre l'Arciprete di Lomaso dicesi solamente *honestus vir*, il semplice sacrista, che non era arciprete, è detto " *honestus et circumspectus* „ E più sotto, parlando della maggiore convenienza del posto di sacrista in Trento per l'arciprete Bartolameo si aggiunge: " *multis rationibus atque causis* „ Il che come al solito voleva dire, che le cause c'erano, ma non si volevano esporre.

Bartolameo di Civezzano era succeduto a Prè Francesco del fu Vitaliano di Cugredo nell'arcipretura di Lomaso. Prè Francesco si trovava in Lomaso come arciprete fin dal 1374; il suo nome ricorre nei documenti del Codice del Cimesino, dei 31 Gennaio, 21 Giugno e 16 Luglio del 1374, e così più volte ancora fino al 1387. Egli aveva un figliuolo per nome Vitaliano, al quale i signori di Castel Campo donano una casa ed un orto in Vigo di Lomaso come appare dalla carta del Cimesino dei 26 Agosto 1387. (1)

(1) Ecco il documento di donazione:

Carta donationis inter vivos faete p. nobiles viros dnos graciadeum graciadeum (sic) et Jacobum fratres Marchum et graciadeum de castro campi Vitalliano filio dñi pre francischi Archipresbiteri lomasi.

Ma ormai nei due documenti del 25 di Maggio 1389 (V. Codice del Cimesino) troviamo come arciprete in Lomaso il nostro Bartolameo da Civezzano. In quel dì egli affittò le sue decime di Comano e di Godenzo per 30, rispettivamente per 18 galette di biada. Il Santoni riferisce un documento dei 30 Dicembre del 1392, in cui Bartolameo da Civezzano, sempre ancora arciprete di Lomaso, investe Nicolino figlio del Chierico Giovanni Clerigino di Cremona, beneficiato in Arco, d'una casa in Arco. (1)

Bartolameo di Civezzano, secondo i nostri documenti fu dunque arciprete di Lomaso dal 1389 al 1396, precisamente nel periodo più grave delle discordie fra Guelfi e Ghibellini nelle Giudicarie. Il pensiero ricorre all'assassinio di Prè Zaccaria, arciprete del Bleggio, narrato nella *Memoria*, consumato da un mercenario di Vinciguerra d'Arco. Perché il pugnale ghibellino colpì l'arciprete del Bleggio soltanto? Parteggiava forse Bartolameo di Civezzano in Lomaso, contrariamente a Prè Zaccaria, per i ghibellini? La sua improvvisa destinazione a Trento, e la sostituzione in sua vece di Michele da Padova, l'uomo "circospetto", farebbe quasi supporlo. E in tal caso fu scaltra misura l'allontanarlo allorquando il vescovo stava già per muovere l'armi contro gli Arco. A queste considerazioni puossi aggiungere anche la notizia

In xpi nomine amen. Anno eiusdem nat. millio^c iij. lxxxvij. Indict. x. die lune xxvj mensis augusti in Castro Campi pleb. lomasi apud Januam presentib. Jorio filio magistri laurentii de Madice Jacobo filio m^gri federici de madice pleb. blezii dominico filio marcheti de Teno, habit. terre Ripe et Zanino q. pezini de Idro brixien^msis diocesis testib. et aliis. Ibiq. nobiles viri dñi graciadeus Jacobus fratres ollim nob. viri dñi Congneuti Marchus ollim nob. viri dñi nicolay et graciadeus ollim nob. et sapienti viri domini Alberti omnes de Castro Campi plebis lomasi trident. diocess. dederunt tradiderunt et donaverunt pure libere simpliciter Inter vivos irrevocabiliter Jure proprio Imperpetuum Vitalliano filio dñi francischi q. s. vitalliani not. de cugreo, p. se et suis heredibus recipient. unum casamentum cum orto In uno tenere positum et edificatum in villa vigi plebis lomasi quibus coheret ab latere Johannes dictus seegan q.... (sic) de poja dicte plebis lomasi ab alt. lateribus sunt vic et forte alii sunt confines et coh. veriores ad habendum tenendum et possidendum et quidquid sibi et suis heredibus deinceps placuerit perpetuo faciendum (Fine.) — Vedi Codice del Cimesino.

(1) Vedi Santoni: Catalogo degli arcipreti ecc. § 21. Il documento trovavasi al tempo del Santoni nell'Archivio dei conti d'Arco.

che Michele da Padova, due mesi dopo che fu fatta la tregua fra il vescovo Giorgio e Vinciguerra d'Arco (12 Luglio 1398) e precisamente ai 9 di Settembre 1398 fu dal vescovo di Trento investito del Clericato di S. Maria in Arco (1) per l'onestà della vita, e dei suoi costumi, e per i meriti della sua probità, che singolarmente lo raccomandavano, *vitae ac morum honestas aliaque tue probitatis merita quibus apud nos fidedignorum testimonio plurimum comendaris*. — Egli aveva dunque seguito fedelmente le parti del vescovo, ciò che non si potrebbe con egual sicurezza asserire del predecessore, l'arciprete Bartolameo, che venne invece per tempo trasferito a Trento.

Intanto che il vescovo Giorgio di Lichtenstein attendeva a ricuperare gradatamente i perduti suoi domini, Giovanni Galeazzo Visconti conseguiva da Venceslao imperatore il 13 di Ottobre 1396 un nuovo diploma che determinava le città e le terre che dovevano formare il ducato di Lombardia, e costituiva Pavia e il suo distretto in un contado indipendente dal ducato. L'investitura solenne fu fatta in Pavia ai 3 di Febbraio del 1397, dopo di che il duca ordinò che tutte le città, castella e terre soggette al suo dominio dovessero rinnovare il giuramento di fedeltà e di obbedienza in propria mano del duca col mezzo di ambasciatori. La Riviera trentina corrispose tosto al comando. Nei registi degli atti notarili di Catelano Cristiani notaio ducale, pubblicato da G. Romano (2), al N. cccxii leggesi che addì 20 Marzo 1397 i procuratori delle terre di Tenno, Ledro e Tignale *Ripie garde-xane lacus garde* del distretto di Brescia prestarono il giuramento di fedeltà, e al N. cccxvi, che la stessa cosa fecero i procuratori della città di Riva *Ripie lacus garde* addì 24 Marzo 1397.

È certo che questi atti di nuova sudditanza non potevano non dispiacere al vescovo di Trento, che mirava costantemente alla ristaurazione del suo dominio sia col debellare i nobili riottosi, sia col cacciare gli invasori dalle terre della sua chiesa. E perchè nell'Aprile del 1397 Giovanni Galeazzo rompendo la pace, mandò un poderoso esercito a' danni di Francesco Gonzaga Signore di Mantova che s'era collegato col Carrarese, col Marchese

(1) V. A. tr. I. C. 49. N. 5.

(2) Arch. stor. lomb. A. 1894. Fasc. III.

di Ferrara, coi Fiorentini, coi Bolognesi e con Carlo VI re di Francia, al vescovo di Trento che ormai meditava di ridurre all'obbedienza gli Arco, parve opportuno di accedere alla lega contro il duca di Milano. L'adesione era tanto più facile, in quanto che Francesco Gonzaga era suo vassallo per il feudo di Castellaro, situato nel Mantovano. La vittoria della Lega dei 24 di Agosto 1397 animò viemmeglio il vescovo bellicoso all'impresa, ed io ritengo che fin d'allora egli avesse dichiarata la guerra agli Arco, con gli aiuti del Gonzaga. Tanto parmi risultare dall'investitura dei 2 di Marzo 1398 per il feudo di Castellaro, *magnifici et excelsi dñi dñi Francisci de Gonzaga dñi Mantuae* (1), fatta al canonico del duomo di Mantova Giovanni de Paulinis venuto alla presenza del vescovo di Trento, nel castello del Buon Consiglio a nome di Francesco Gonzaga per essere investito del castello e dei fortilizi di Castellaro, situato fra il territorio di Mantova e di Verona, e delle ville di Susano Cavaliere Grossa e Pampurio. Non per nulla il vescovo di Trento dichiara nell'atto rogato alla presenza dei suoi fedeli Antonio di S. Ippolito, Giovanni Chel vicario delle Giudicarie, Riprando di Cles vicario delle valli di Non e di Sole, Erasmo di Tono, Guglielmo di Castel Belasi, Jacopo di Roccabruna e Guglielmo di Lichtenstein, che vuole infendare il Gonzaga *ob remuneracionem obsequiorum fidei et amoris circha ipsum dñum Episcopum p. ipsum Magnificum dñum Franciscum prestitorum in vinculum dilectionis inter ipsos et dictam Ecclesiam Tridentinam perpetuo conservande*. L'appello diretto ai soccorsi del Gonzaga è poi chiaramente espresso nel passo seguente del medesimo atto: *Idem dñus Epus solempni et matura deliberatione prehabita non intendens tamen neque colens aliquos in suo jure oprimere sed potius confouere, sperans indubie quod Tridentina Ecclesia per ipsius domini francisci potentiam & presuris et injuriis defensari poterit*. L'intesa fra il vescovo ed il Gonzaga era perfetta — all'uno importava di ridurre gli Arco all'obbedienza, all'altro di tener desta la discordia anche nelle terre più lontane, a danno del duca di Milano.

(1) Di questa investitura che trovasi nell'Arch. vesc. trent. a Innsbruck C. 22. N. 3, non fece menzione l'Ambrosi nel suo lavoro: Di Castellaro Trentino, oggi Castel d'Ario Mantovano, in Archivio stor. per Trieste, l'Istria ed il Trentino vol. I, fasc. 4. Roma 1882.

Scrivendo delle cause della guerra fra il vescovo di Trento e gli Arco, tanto il Franco, quanto il Gnesotti dichiarano di ignorarle, soggiungendo però che forse fu fatta perchè gli Arco aiutarono Giovanni Galeazzo a sottomettere la Riviera trentina, e perchè ritennero per sè alcune terre rifiutandosi di restituirle. Ritengo anch'io che per quanto ebbi fin qui ad esporre queste fossero le ragioni prossime impellenti alla guerra; ma Giorgio di Lichtenstein voleva eziandio concorrere con la Lega alla distruzione del Visconti ed insieme riconquistare, non le poche terre che tenevano gli Arco, bensì *tutta la Riviera trentina* con Tignale, Ledro, Tenno e Riva, sempre ancora in mano di Giovanni Galeazzo.

È certo che in questa impresa lo sostennero tutti i guelfi delle Giudicarie, e principalmente Pietro di Lodrone, i Signori di Castel Campo, quelli di Madice, e la linea bastarda dei Campo in Cugredo. Non per nulla egli assolse ai 6 di Settembre del 1397 Marco di Castel Campo dal delitto d'omicidio, verso il pagamento di una tenue somma di denaro. Il momento era propizio: la Lega vittoriosa aveva sconfitte le truppe ducali sicchè Giovanni Galeazzo dovette nel Settembre richiamare in fretta e furia dalla Toscana il gran conestabile Alberico da Barbiano, Ottone da Mandello, ed altri suoi condottieri, sollecitandoli a ritornare in Lombardia, ove le cose della guerraolgevano a male. (1) La Valcamonica era in armi; i guelfi capitanati da Giovanni Ronzone, l'alleato di Pietro di Lodrone, s'erano sollevati contro il dominio ducale, e altrettanto facevano i Bergamaschi, rinfiammando gli odî antichi delle fazioni. Tutto all'intorno ferveva la rivolta suscitata dalla Lega, mentre gli Arco, pur sempre fedeli a Giovanni Galeazzo erano quasi isolati, e pareva che in tanta pressura ben poco potessero da lui sperare che era impegnato a riparare ai disastri delle sue rotte. Giorgio di Lichtenstein colse il destro di sì favorevoli eventi e piombò sulle terre degli Arco portandovi la guerra e lo sterminio. Il Franco ed il Gnesotti narrano di stragi, di incendi, di devastazioni, e non vi è ragione di dubitarne quantunque non vi sia documento che le enumeri;

(1) Vedi le lettere relative nell'Archivio di Lucca. Cfr. Arch. stor. lombardo, Anno 1899. Fasc. XXI, pag. 248.

è certo però che gli Arco ebbero dapprima la peggio, e questo si sa che il loro castello di Spine nel Lomaso fu preso e spianato, il che vuol dire che il vescovo era riuscito a riconquistare tutti i territorî e la giurisdizione nel Lomaso, che erano degli Arco cacciandoli dall'altipiano oltre il passo del Balino e fuori dalla rocca di Drena. I guelfi delle Giudicarie trionfavano decisamente.

Ma intanto le armi valorose di Giovanni Galeazzo non tardarono a risorgere ed a correre alla riscossa riportando la vittoria dei 28 di Ottobre 1397 sui collegati, ai quali, se non fosse venuto soccorso da Venezia, poco più restava a sperare. Passò l'inverno, e si pensò poi alla pace; Carlo Malatesta e due ambasciatori veneti a nome della Lega tutta, vennero a Pavia alla corte del Duca, e dopo lunghe trattative si concluse la tregua dell'11 di Maggio 1398 per 10 anni, che fu proclamata ai 26 dello stesso mese. Due mesi dopo, — ai 12 di Luglio del 1398 il Vescovo di Trento venne pure a patti con gli Arco, fissando le condizioni d'una tregua che doveva durare fino al dì di S. Giorgio del 1399. Così, quando il Visconti s'intese con la Lega, anche il Vescovo ristette dalle ostilità, essendo dovunque cessate le cause della comune discordia.

Due altri fatti però contribuirono, al mio credere, alla più rapida conclusione della tregua fra il Vescovo e gli Arco — l'aiuto diretto di Giovanni Galeazzo Visconti, e il matrimonio di Vinciguerra d'Arco. Narrando ora la storia di questi sponsali, m'è grato di poter portare un contributo *assolutamente nuovo* alla storia degli Arco ed alle relazioni loro con Giovanni Galeazzo, con la corte di Pavia, e con uno dei condottieri più rinomati del primo Duca di Milano, — con Ottone di Mandello.

Vinciguerra d'Arco, vistosi così improvvisamente aggredito dal Vescovo di Trento e dai di lui guelfi alleati, non vide altro scampo che quello di ricorrere a Giovanni Galeazzo Visconti l'antico alleato del padre suo, e venne a Pavia. I tre documenti che pubblico al N. 15 ci accertano del suo soggiorno in Pavia, e del suo matrimonio ivi concluso ai 6 di Giugno del 1398 con Bianca figlia di Ottone di Mandello. Non fa d'uopo ripetere chi fu Ottone di Mandello; le storie di Lombardia e dei Visconti riportano ognora il suo nome assieme a quello di Jacopo dal

Verme, di Facino Cane, di Ugolotto Biancardo, di Giovanni degli Ubaldini, di Ottobuon Terzo, di Galeazzo Grumello, di Alberico da Barbiano, e di tutti quei prodi capitani che con Giovanni Galeazzo Visconti fecero in quel secolo risuonare di fama imperitura il valore delle armi italiane. Ottone di Mandello era fra i più anziani e più fidati condottieri del Duca. Fu lui che addì 5 di Maggio 1385, alla testa di 400 lance, accompagnando Giovanni Galeazzo a Milano, disarmò Bernabò Visconti nell'atto che Jacopo dal Verme ad un cenno del Conte di Virtù, lo dichiarava prigioniero. Il Corio lo chiamò uomo di gran valore e di somma prudenza nelle militari discipline, fin da quando il Visconti lo aveva spedito a Genova alla testa d'un esercito. Dopo la caduta di Verona avvenuta ai 18 di Ottobre del 1387, fu con Ugolotto Biancardo alla presa di Vicenza che ad ambedue si arrese ai 21 dello stesso mese. Ma oltre che nelle imprese di guerra, Ottone di Mandello godeva alla corte medesima di Pavia l'illimitata fiducia di Giovanni Galeazzo e della duchessa Catterina. Alla sua presenza si stipulò la pace con Teodoro II in Pavia addì 16 Gennaio 1382 (1), si trattò del matrimonio di Valentina figlia di Giovanni Galeazzo con Lodovico di Turenna fratello del re Carlo VI di Francia addì 29 Dicembre 1386 (2), e di quello di Lucia sorella della duchessa Caterina col marchese Federico di Misnia (3). Ottone di Mandello è nominato anche in qualche documento che più da vicino riguarda le terre nostre. Leggesi nel Verci (4) che egli venne come oratore del Duca di Milano a Leopoldo d'Austria per trattare di certe differenze insorte fra gli uomini di Primiero, i Feltrini ed i Bellunesi per alcuni diritti feudali dell'episcopato di Feltre nella valle di Primiero nell'anno 1401, e il Montebello riporta la sentenza arbitramentale di Giovanni Galeazzo dei 30 Ottobre 1394 pronunciata nel Castello di Belgiojoso presso Pavia, alla presenza di Ottone di Mandello con la quale si aggiudicò Tesino con Castello, la Pieve, Cinte e la

(1) Vedi C. Magenta: I Visconti e gli Sforza alla corte di Pavia, Milano 1883. (Edizione di soli 200 esemplari) T. I. pag. 171.

(2) Vedi C. Magenta, op. cit. pag. 176.

(3) Vedi C. Magenta, op. cit. pag. 201.

(4) Vedi Verci, op. cit. T. XVIII, pag. 18 e seg.

valle di Grigno ai signori di Castel Ivano, condannando Siccone di Caldonazzo a non molestarli più oltre in quelle possidenze.

Vinciguerra d'Arco, venuto a Pavia, andò ad abitare nella casa di Ottone di Mandello presso la porta di S. Pietro al muro, nella parrocchia di S. Giorgio dei Catasii. Conviene ritenere che ottime già fossero le relazioni fra l'una e l'altra famiglia e che Giovanni Galeazzo medesimo si interessasse vivamente del giovane signore d'Arco per torlo con ogni sollecitudine dall'imbarazzo in cui trovavasi per opera del vescovo di Trento, altrimenti non si potrebbe spiegare come così speditamente si avesse potuto nel medesimo giorno definire tutto quello che fu rogato nei tre documenti riportati. A ciò m'induce anche il fatto che gli atti furono estesi dal pavese Catelano dei Cristiani, il quale dal 1385 in poi, essendo notaio e segretario di Giovanni Galeazzo insieme con Pasquino Capello e con Giovanni Olario, fu impiegato negli affari più importanti del duca e sedette in pari tempo nel consiglio cittadino di Pavia e negli officî di sindacato. (1)

Nella casa di Ottone di Mandello in Pavia, convennero dunque, secondo i nostri documenti, addì 6 Giugno 1398 Agostino di Salerno *consul justitiae*, e Giovanni di Bosco de Maliis *judex rationis* del Podestà di Pavia Leonardo de Aurea, alla presenza dei quali Vinciguerra d'Arco, dopo d'essersi sottomesso alla loro giurisdizione, con tutte le formalità volute, elesse quale suo domicilio la casa stessa di Ottone di Mandello di Pavia, affine di poter in quella conchiudere ogni atto di civile giurisdizione come se fosse nella casa sua propria e nel suo domicilio originario. Indi i suddetti Console e Giudice del Podestà, sentito il parere giurato dei dottori in legge Giovanni di Strazapati e Mafiolo di Seregno i quali, come vicini di Vinciguerra asserivano che egli fosse maggiore di anni diciotto, e che fosse persona diligente, prudente, sollecita ed esperta nell'amministrazione dei suoi beni, accolsero la domanda di Vinciguerra d'Arco, e ritenendolo maggiore di diciotto anni, per la loro autorità lo dichiararono, con le solennità prescritte, maggiorenne, affinchè sia e possa essere ritenuto persona capace a stipulare contratti in giudizio ed a re-

(1) V. G. Romano: Regesto degli atti notarili di C. Cristiani. Arch. stor. lomb. Anno 1884, F. III.

scinderli, ed a fare tutto quello che può fare e contrarre qualsiasi persona maggiore di venticinque anni e di legittima età.

Ciò fatto, Vinciguerra d'Arco, per le facultà avute, impalmò nello stesso giorno Bianca di Mandello, la figliola di Ottone, facendo la formale *confessio dotis* per duemila e seicento fiorini d'oro e per più di novecento fiorini di vesti preziose e gioielli, stipulando il matrimonio *per verba de presenti* con tutte le prescritte solennità. Fra i testimonî presenti all'atto nuziale oltre al Rettore della parrocchia di S. Giorgio dei Catasii, è nominato un tal Bosio notaro figlio di Ubertino de Balistris di Cremona, che si dice abitante in Arco, e quel Maffeo dei Metalli di Gargnano, figlio di Gavardino, che nel 1385 andò con altri rivieraschi ambasciatore al duca di Milano affine di ottenere che le terre benacensi fossero separate da Brescia e che il podestà della Riviera ritornasse all'antica sede in Maderno. Maffeo dei Metalli ebbe poi da Giovanni Galeazzo in feudo la rocca di Tignale, del vescovo di Trento. (1) Il vedere ora Maffeo de Metalli accompagnare Vinciguerra d'Arco a Pavia, e fargli da testimonio a tutti gli atti che precedettero gli sponsali, e agli sponsali medesimi con Bianca di Mandello, ci accerta che i due s'erano intesi e che fra il signore d'Arco, e il castellano di Tignale correvano ormai buoni accordi affine di tener testa al vescovo di Trento nelle sue imprese per la riconquista della Riviera trentina.

Qui mi fa d'uopo d'una digressione per esporre un fatto abbastanza strano — l'obblío assoluto a cui fu poi condannata Bianca di Mandello nelle storie e nelle genealogie dei signori di Arco. Il Franco dice semplicemente: *Uxorem habuit Blancham, quam*

(1) V. Odorici: *Storie bresciane* T. 7, pag. 218, nota 2, e Claudio Fossati, *Il Feudo di Muslone*. Salò 1889. — Il Fossati ritiene che questo Maffeo di Gargnano fosse il Maffeo Medalli detto Beretta da Gargnano il quale in qualità di medico visse alla corte viscontea, e che questi e il Maffeo Vitoduno, pure medico dei Visconti non fossero che una sola persona. — Maffeo de Metalli di Gargnano addì 23 di Maggio del 1404 fu investito dal Vescovo di Trento, nel monastero di S. Francesco extra muros in Riva « de rocha et toto castro plebatus Tignali.... ac eciam de pischeria sen pischacione et captura carpionorum qui capiuntur in frega Campioni et generaliter de omnibus piscibus qui capiuntur in pertinenciis insule ipsius campioni. » V. A. tr. I. C. 22. N. 3, f. 109. — M. de Metalli ebbe nel 1421 da Filippo Maria Visconti il feudo di Muslone.

blandiuscule Blanchinam vocabant. Ex ea masculam prolem nullam, filias vero tres, Catharinam Johannam et Aloysiam sustulit. Il Gorelli s'attenne al Franco, e così dopo di lui tutti i nostri cronisti, ed anche quelli che da ultimo scrissero degli Arco. Il Ladurner nella sua storia dei signori di Amacia (1) avendo letto nell'investitura dei 20 Aprile 1390 che Odorico di Amacia si dice "socer dicti Vinciguerra", opinò che una figlia di Odorico V di Amacia (morto nel 1396) di cui però non sa il nome, fosse o promessa, o andata sposa a Vinciguerra d'Arco. I nostri documenti sfatano questa credenza. Comunque sia la cosa sta il fatto che nessuno parlò più mai di Bianca di Mandello, quantunque sia più che certo che nell'archivio di casa d'Arco si trovassero i documenti relativi ai suoi sponsali con Vinciguerra d'Arco, dal momento che ora si trovano fra i manoscritti del notaio Segala provenienti, come si sa, per la maggior parte dall'archivio suddetto. Or chi volesse rintracciare le ragioni di questo meditato obbligo, non andrà, al mio credere errato, ritenendo che per gli sconvolgimenti dell'epoca e più particolarmente perchè disfatta la potenza milanese, gli Arco s'erano dati decisamente a Venezia ed all'impero, questi cercassero, seguendo la nuova politica, che si dileguasse ogni ricordo che anche lontanamente potesse accennare ai legami antichi col duca di Milano. Una forza operosa, fatale, inesorabile come il mare medesimo, veniva ormai sottomettendo i popoli alla regina del mare, a Venezia. Venezia porterà ben presto le sue trionfatrici insegne nella terraferma, e le pianterà sulle rocche e nelle città lombarde che Giovanni Galeazzo Visconti, col ferro e coll'oro, con lo sterminio e con le alleanze aveva intorno a sé riunite sognando un dì la corona d'Italia. Chi mai si ricorderà di Bianca di Mandello nella rocca solitaria di Arco, dopo che sarà morto Giovanni Galeazzo, e che Ottone di Mandello sarà stato preso a tradimento nel castello di Trezzo, dopo che gli sarà stata posta una taglia di 2000 fiorini d'oro, e lo si avrà condotto prigioniero a Caprino? (2) Per di più Bianca di Mandello per mala sorte non ebbe prole maschia; Vinciguerra d'Arco, in mancanza d'un figlio, dovette associarsi

(1) V. P. I. Ladurner: Die Vögte von Matsch. Ferdin. Zeitschr. XVI, pag. 252.

(2) Vedi G. Finazzi: I guelfi ed i ghibellini ecc., pag. 164.

un suo bastardo che lo accompagnò poi costantemente in tutte le sue imprese di guerra.

I cortigiani scrittori di casa d'Arco, ligi all'impero, come sottacquerò le alleanze coi Visconti cancellarono fin la memoria di questa nobile donzella pavese che venne a salvare con l'oro della sua famiglia e con le lance del duca di Milano la signoria d'Arco quand'era ormai in sul procinto di cadere nelle mani del vescovo di Trento. Ed io sono doppiamente lieto d'aver potuto trarre dall'oblio immeritato la figura di questa castellana, che portò la gentilezza lombarda e un sorriso di pace fra le fumanti rovine e il fiero scompiglio della guerra nella trentina riviera. Ella passò splendente nelle sue seriche vesti preziose, e fu per poco: l'ira fremente delle fazioni arrovellantisi brutalmente anche nelle valli più remote, dovette ben presto persuaderla che le sciagure d'Italia non erano finite, e che al tramonto del dominio visconteo doveva pure impallidire quella aureola di luce e di forza che rifulse nelle sale della rocca di Arco sul capo di Bianca allorchè vi portò la vittoria, la liberazione. Così fu sempre la schiatta umana pronta all'osanna ed al crucifige, e più che mai lo furono quei signori e venturieri del Trecento, feroci, scaltri, sleali, che nessun'altra speranza, nessun diritto conoscevano che la propria spada, perchè costretti per triste inesorabile destino di stare sempre all'erta affine di non essere trabalzati da un altro che fosse di loro più fortunato o più potente.

E così Bianca di Mandello nelle violenti vicissitudini caratteristiche di quell'età fu ben presto ignorata perchè il suo nome non era più nome glorioso, nome di conquista e di vittoria. Un piccolo registro delle spese fatte dal massaro Domenico del castello di Arco nell'anno 1406 la ricorda alcune volte (1), poi i

(1) Vedi Collez. Segala, Bibl. com. Trento, Vol. XX, pag. 27. — Il piccolo registro originale porta il titolo: In xp̄i nomine amen anno dñi miliesimo ^ciiij . vi . die dominicho xxv. mens. iulij incepti ego dominicus... quam masarius spectabilis potentis dñi dñi Vinciguerra de archo expendere:

... It. x . libr. den. pro iii . lib. et ^{or}iiii onz pignochate et coriandolis emt . a iohane pixonì de ripa et dat. domine blanchine quando filia dñi x̄fali recesit die sabati xxiiij mens. ssti (*ottobre*).

It. v . gross. p. uno pare subtelariorum emt. a bertramo et dat. gnesote famule domine blanchine die ss.to (*18 Dic.*)

documenti si tacciono, e per l'ultima volta il suo nome ricompare in un atto di concordia dei 12 di Marzo 1447 fatto dai fratelli Galeazzo e Francesco figli di Antonio d'Arco per togliere le differenze insorte fra di loro in causa dell'eredità dello zio Vinciguerra d'Arco. Il Segala ci lasciò un regesto di quell'atto nel Vol. 5, pag. 201, r. N. 123 della sua collezione ms. dove al p. 7 si legge:

“ Che debbano essere comuni i f. 500 che si conseguissero da Clemente di Pietra, quelli che dalla Veronesa marito e figli pervenissero (avuti da Vinciguerra e padre Antonio) e così che si avessero da *Bianchina de Mandelo* olim moglie del conte Vinciguerra. ” – Bianchina di Mandello era già dunque morta prima del 1447.

Ritornando alla storia, Vinciguerra d'Arco insieme con la moglie aveva portato da Pavia buon nerbo di armati milanesi i quali senza dubbio arrestarono le milizie vescovili nella loro impresa sotto le mura del castello di Drena. Si venne alla tregua, e i patti furono segnati nei due documenti che pubblico al N. 16, l'uno di essi trovasi in originale all'Archivio di Stato in Vienna, l'altro in copia nei manoscritti della collezione Segala alla Comunale di Trento. Dagli stessi ricavasi che il vescovo aveva dalla sua parte Pietro di Sporo, Jacopo di Roccabruna e Francesco di Campo – questi due erano ancora sempre i pretendenti del Castel Madruzzo – mentre Vinciguerra d'Arco nomina espressamente quali suoi alleati il cognato Azzone Francesco di Castelbarco ed Antonio ed Ottone di Castelbarco di Gresta e fa firmare la tregua

It. iij gross. dat. domine blanchine causa emendi fusa die dominico xviii . ss.to
(dicembre).

It. iij . s . datos ss.te domine causa emendi ova. die ss.to

It. v . sol. pro ii . pasibus corde dat. chincato pro equo portento domine blanchine die ss.to (11 febb.o)

It. iij . lib. den. et xv . s. dat. antonio manicha de mandato domini vinciguerre causa dandi uni qui vadat verona causa associandi sororem domine blanchine que debet venire archum die sabati mens. super scripti. (5 Febbraio).

It. v . libr. den. p. ii . lib. et ii . onz. coriandolis et anesis confectis emt. a johanne pixon de ripa et miss. in castrum p. pelegrinum de ledro serore domine blanchine die ss.to (8 febb.o)

It. xxij . s . p. ii . fialis malvazie miss. in chastrum p. martinum de garlao p. sorore domine blanchine die ss.to (18 Febb.o)

dagli stipendiari del duca di Milano Antonio di Carpo, Gerardo di Sesadello e Giovannino Mazzocco.

A chi legge attentamente i patti della tregua non isfuggirà la dizione energica e sicura di Vinciguerra d'Arco nelle sue dichiarazioni, mentre nelle espressioni del vescovo, o di chi faceva per lui, s'intravede un'esitanza, una penosa rassegnazione di fronte a qualcosa di ignoto e di più potente che lo costringeva a conclusioni alle quali non sarebbe mai venuto, perchè del tutto contrarie ai suoi principî di riconquista. È chiaro che le vicende politiche di Lombardia e gli aiuti insperati che vennero agli Arco da parte del duca di Milano, volsero in peggio le sorti della guerra a danno del vescovo, il quale nella tregua e per la durata di quella si vide costretto a consegnare in mano del duca di Milano tutte le possessioni i terreni, le decime, gli affitti ed i redditi tolti agli Arco durante la guerra e tutti gli immobili che questi tenevano violentemente occupati fino al principio delle ostilità. Il che vuol dire che le vittorie del vescovo furono ben magre, se non gli poterono fruttare che un po' di tregua, mentre poi tutta la conquista passava in mano del duca di Milano, ed il vescovo dovette rassegnarsi a lasciare mano libera agli Arco ed ai loro alleati nel caso che avesse a muovere guerra al medesimo duca.

Ma prima ancora che spirasse la tregua e che arrivasse il dì di S. Giorgio del 1399, Leopoldo d'Austria a cui gli Arco ed i Castelbarco fino dal 1396 avevano giurato fedeltà, venne ad intromettersi nella questione non già per aiutare gli Arco o il vescovo, ma per fare il comodo suo. In Germania si venivano stringendo fra i principi elettori gli accordi per spodestare Venceslao re dei Romani che, al loro dire, aveva fatto vile mercato delle terre di Milano e di Verona a Giovanni Galeazzo Visconti. Leopoldo d'Austria che era fra i più influenti, soffiava nella discordia per ragioni che è inutile il ripetere e che culminavano nella cupidigia di riconquistare buona parte del territorio di Milano che a sè pretendeva spettasse per ragioni di parentela con l'assassinato Bernabò Visconti, e perchè avrebbe voluto eziandio insediarsi come vicario imperiale in Verona ed in Padova (1).

(1) Vedi D.r I. Weiszäcker Deutsche Reichstagsacten München, 1874. T. 4, pag. 260.

Gli importava assai che i passi per l'Italia fossero sicuri per la prossima calata del nuovo imperatore; un dissidio in queste nostre valli poteva essere disastroso alle armate imperiali non meno che alle sue intenzioni, epperò la guerra fra il Vescovo e gli Arco doveva ad ogni costo cessare. Fu certo facile impresa il persuadere il vescovo pur sempre timoroso dei Milanesi, anche perchè Leopoldo poteva in quel punto sembrargli un buon alleato contro il duca di Milano per la riconquista della Riviera trentina; e col vescovo era Pietro di Lodrone, e tutto il partito guelfo delle Giudicarie. Gli Arco invece che dovevano la loro salvezza alle armi del duca di Milano e che si sentivano potenti per le nuove alleanze, non potevano sì presto annuire alle domande di Leopoldo il quale infine per raggiungere l'intento s'appellò al giuramento di fedeltà e di obbedienza che gli avevano prestato, ed impose loro senza ambagi la prolungazione della tregua. Nel patto degli 8 di Ottobre 1399 che pubblico al N. 19 dei documenti leggesi che la tregua fatta *de mandato domini Leopoldi ducis Austriae* dai 12 di Marzo fino alla festa di S. Michele del 1399, fu poi prolungata pure *de mandato* fino all'ottava di Pasqua dell'anno 1400. Queste due tregue non sono quindi che la prolungazione della prima, stretta ai 12 di Luglio del 1398 col vescovo; da questo giorno dunque fino all'ottava di Pasqua del 1400 si tacquero le contese. Gli Arco obbedirono ancora più prontamente perchè Leopoldo d'Austria per viemmeglio blandirli già con diploma dei 22 di Agosto del 1399 li aveva presi sotto la sua protezione dichiarandoli suoi famigliari e promettendo di difenderli coi loro castelli contro chiunque volesse usare loro violenza (Vedi documento N. 18). Il vescovo Giorgio di Lichtenstein poi, venuto come pare ad una perfetta intesa con Leopoldo d'Austria, per affezionarsi e compensare i suoi guelfi alleati concedette a sua volta ai *Nobili di Lomaso* il privilegio del 26 Marzo 1399 (Vedi documento N. 17), investì addì 24 Novembre 1399 Pietro di Lodrone del Castel Romano, di chiarendo felloni, ladri ed assassini tutti i Lodroni della linea di Castel Romano (Vedi documento N. 20), e sottoscrisse infine, — certamente per effetto dell'intesa con Leopoldo d'Austria, — i patti di sudditanza ai Conti del Tirolo, addì 25 Dicembre 1399.

Questi atti del vescovo di Trento, come segnano un radicale sconvolgimento del principio politico che fino allora aveva dato

l'impulso alle guerre ed alle alleanze nel vescovato, così sono per il nostro compito di capitale importanza.

L'investitura di Castel Romano a Pietro di Lodrone è la prova più luminosa della distruzione della ribelle linea dei Lodroni di Castelromano. Jacopotomeo, Albrigino e Peterzoto di Castel Romano, abbandonati fin da Leopoldo d'Austria, pagarono tristamente le spese della lunga guerra che desolò le Giudicarie dal 1390 al 1400, e Pietro di Lodrone trionfò della rivale dinastia, senza che alcuno più movesse in soccorso di essa. Il privilegio ai nobili di Lomaso segna poi la fine di tutte quelle stragi che gravarono sull'altipiano del Lomaso e che furono descritte nella *Memoria* e nelle nostre carte in volgare. Giorgio di Lichtenstein non poteva pagare indennizzi, ma pagò con un privilegio che valeva assai più che non le alcune centinaia di ducati d'oro messe in conto dai guelfi per il saccheggio di Cugredo e delle ville attorno a Castel Campo.

Da tutti questi documenti si deduce con tutta probabilità che le nostre carte in volgare segnanti gli eccidî le stragi e le violenze commesse a danno dei guelfi in Giudicarie dal 1390 al 1395, non possono essere state scritte che durante o subito dopo la lotta, ed alla più lunga nel 1396 quando il vescovo di Trento meditava ormai la guerra contro gli Arco. Vorrei anzi credere che alle ragioni ed ai pretesti che il vescovo veniva accampano per muovere guerra agli Arco, si debbano aggiungere le istigazioni dei guelfi attorno al Castel Campo bramosi di vedere vendicata l'onta e rifatti i danni fin allora patiti per opera degli Arco e dei Lodroni di Castelromano. Quelle liste in volgare dove quà e là si annota perfino che l'una o l'altra cosa era poi stata trovata, sono compilate con troppa esattezza per dubitare che non sieno state redatte al cospetto della devastazione medesima, da chi andava perlustrando casa per casa, interrogando le donne ormai vedove per gli eccidî della guerra ed annotando ogni più piccola cosa perita nelle fiamme o rubata nel saccheggio. E il tutto fu poi presentato al vescovo perchè facesse giustizia, e stimato il danno, imponesse a chi di ragione il risarcimento.

Ma la giustizia vescovile rinovellò a mano armata le stragi e le violenze, e quel che poteva sembrare generoso soccorso, diventò vile vendetta, o conquista feroce, finchè le lance di Gio-

vanni Galeazzo intervennero come si narrò, ad arrestare la prepotenza dei guelfi. Le tregue segnarono un limite alle irruzioni, ed il vescovo si vide costretto a cessare da ogni ostilità ed a rimettere a tempi migliori il disegno di riavere la Riviera trentina. Ai guelfi attorno a Castel Campo, coi quali era indubbiamente impegnato, accordò, non potendo fare di meglio, il privilegio dei 26 Marzo 1399, che doveva nel modo migliore risarcirli dei danni patiti.

Così, se non ebbero fine, furono almeno sopite le inimicizie, si tacquero i laghi, e sulle disertate valli parve spirasse un'aura di pace. Ma fu sola parvenza — chè già i primi anni del Quattrocento videro riaccesa la fiaccola della discordia: nuove turbolenze scompigliarono le terre trentine, nuove brutalità segnarono l'arrivo di nuovi conquistatori.

Ma per noi è ormai tempo di finire, poichè coi fatti e coi documenti or ora esposti si chiude il periodo di tempo da noi assegnato alle nostre carte in volgare. Scritte in sulla fine del Trecento, affermano incontestabilmente l'italianità del nostro Paese, nella sua vita intima e familiare, con la schietta aurea semplicità della loro dizione, che non è distorta nè dalle gravi formole dello stile del foro, nè dalle ricercate eleganze dei componimenti scritti. Così si parlò, così si parla ancor oggi, dopo sei secoli, in Giudicarie, entro le mura domestiche. Segnano, è vero, un periodo di miserande stragi e di fraterne contese — ma ci additano ancora la gloria antica della nostra parola, e ci commovono ad un fremito ardente e non infecondo di patria carità.

PARTE III.

DOCUMENTI.

1.

1317. In Christi nomine anno eiusdem nativitatis millesimo . ccc^o. . xxxviii^o. indictione vij.^a die martij . xvj^o. intrante Februario in Stenico ubi jus reditur in presentia Johānis Boninsigne et Bertolamei notarii de Baoyo et aliorum testium, ibique dominus Federicus notarius condam magistri Pacis de Ripa vicarius et ius redens in Stenico de hominibus et personis iudicarie pro venerabili in Christo patre domino Nicolao Dei et apostolice sedis gratia episcopo Tridentino, dedit mihi Horio notario infrascripto verbum et licenciam exemplandi infrascripta instrumenta pactorum infrascriptorum, quorum instrumentorum tenor sequitur infrascriptus: Anno domini millesimo ccc^o. xvii^o. indictione xv^a. die . x^o. intrante Marcio in ecclesia sancti Thome inter Archum et Ripam presentibus domino Antonio iudice de Leudro, Altele de Saynano, Guilielmo de Castronouo et Libanorio de Ripa testibus et aliis ibique reuerendus vir dominus frater Conradus ordinis Cisterciensis venerabilis in Christo patris dñi fratris Henrici Dei et apostolice sedis gratia episcopi Tridentini et nobiles milites domini Gralantus de Launeburg, Gozalcus gastaldio egne et Wolchemarius de Tiroli potestas Ripe nomine et vice domini episcopi Tridentini et pro ipso domino episcopo et episcopatu Tridentino ex una parte, nec non nobiles viri domini Gerardus de Archo pro se et ut coniuncta persona domini Nicolay eius fratris et Parisius condam domini Guichemarii de Madrucio pro se et filliis suis et ut coniuncta persona dominorum Jacobini et fratrum ac filiorum suorum condam domini Aldrigeti et Jorii condam domini Tridentini ac Alberti et fratrum filiorum condam

domini Ziramonti de Madruço, et omnium aliorum amicorum..... (1) de Madruço. Et ipsi ambo eciam pro omnibus suis amicis de Campo et de Predagolaria ac Benedicto de Seyano et omnibus aliis suis amicis ex altera pro bono pacis fecerunt ad inuicem infrascriptas compositiones et concordias.

Primo quod prefati nobiles de Archo usque ad duos annos proxime subsequentes debeant habere et tenere universalem jurisdictionem in in (sic) civilibus et criminalibus preterquam de morte et membri absisione burgi et tocus plebatus Archi et pro dicta jurisdictione dicti burgi et plebatus predictus dominus episcopus Tridentinus et sui capitanei et officiales usque ad dictum terminum duorum annorum debeant habere omnes homines et personas cuiuscumque conditionis existant de tota iudicaria jurisdictione ipsorum nobilium de Archo et qui ad ipsos spectant quocumque jure vel modo, hoc acto expresse, quod ex hoc infra dictum tempus et postea nullum prejudicium generetur domino episcopo et ecclesie Tridentine et nullum eciam jus in proprietate et possessione vel quasi ipsis nobilibus acquiratur et econverso quod ex hoc ipsis nobilibus nullum prejudicium generetur in suis hominibus ac jurisdictionis eorum in iudicaria et alibi si quos habent et quod per hoc ipsi domino episcopo et ecclesie Tridentine nulum (sic) jus aquiratur.

Item quod suprascriptis aliis nobilibus detur per dictum dominum episcopum pro relatione hominum suorum et eorum jurisdictionis si quos habent quos usque ad dictum terminum duorum annorum retinere debeat ipse dominus episcopus per se et suos officiales totum illud in pecunia, quod suprascripti nobiles milites et dominus Guarnerius de Tablato preceperint eis dari, ita quod per hoc nulum prejudicium generetur, ut superius in alio capitulo est expressum.

Item quod dominus Nicolaus de Archo et omnes suprascripti nobiles et eorum sequaces absoluantur libere ab omni banno et delicto in quod inciderent vel incidissent propter gueram exercitus de Madruço et presentis guere.

Item quod castrum drene teneatur cum pactis et conditionibus in instrumento primo facto contentis, et quod transacto

(1) Mancano 3 o 4 lettere.

illo termino in ipso instrumento contento, ipsum castrum restitatur suprascriptis nobilibus de Archo, non obstante quod ipsi nobiles usque in hunc presentem diem fecissent contra ipsum dominum episcopum quia totum debet esse remissum et eisdem nobilibus nullum praejudicium generare.

Et hec omnia debent confirmari per dominum episcopum Tridentinum per publicum instrumentum vel literas sigillatas suo sigillo.

Quibus sic peractis prefati domini frater Conradus vicarius et nobiles viri suprascripti, silicet domini Galantus, Gozalculus gastaldio Egne et Wolchemarius potestas Ripe pro se et nomine et vice dicti domini episcopi Tridentini promiserunt se facturos et curaturos, quod ipse dominus episcopus laudabit, ratificabit et aprobabit omnes et singulas compositiones et concordias suprascriptas et omnia et singula superius expressa et dicta ac facta et ordinata ut superius continentur. Mandantes suprascripte partes nominibus quibus supra mihi notario infrascripto ut de predictis publicum conficerem instrumentum.

Item xvj^o. intrante Marcio sub dicto millesimo et indictione Tridenti in castro boni consilii, presentibus dominis Gualengo plebano Marnige, Bonjohanne canonico Tridentino, Antonio, iudice de Leudro et Bonaventura condam magistri Rubey de Tridento testibus et aliis. Ibique venerabilis in Christo pater dominus frater Henricus Dei et apostolice sedis gratia episcopus Tridentinus considerans et attendens quod ea que rite et juste processerunt, maxime circha vigorem pacis debent perpetua firmitate gaudere, viso quodam instrumento in presencia prefati domini episcopi et dictorum testium perlecto quarundam compositionum factorum inter reverendum virum dominum fratrem Conradum ordinis Cisterciensis ipsius domini episcopi vicarium generalem et nobiles milites dominos Galantum, Gozalcum Gastaldionem Egne et Wolchemarium de Tiroli pro dicto domino episcopo potestate Ripe, nomine et vice ipsius domini episcopi et pro ipso domino episcopo et suo episcopatu ex parte una, nec non nobiles viros dominos Gerardum de Archo pro se et ut conjunctam personam domini Nicolay eius fratris et Parisium condam domini Guichemarii de Madruçio pro se et filiis eius et ut conjunctam personam Jacobini condam domini Aldrigeti de

Madruçio et fratrum suorum et eiusdem filiorum et Jorii filii condam domini Tridentini ac Alberti filii condam domini Ziramonti et fratrum suorum de Madruçio et ipsi ambo etiam pro omnibus suis amicis de castris Campi et de predagolara ac Benedicto de Seyano et pro omnibus alliis suis amicis ex parte altera laudavit ratificavit et aprobavit omnes et singulas compositiones et concordias suprascriptas ut in suprascripto instrumento continentur et omnia et singula in suprascripto instrumento contenta modo et forma superius expressis, mandans prefatus dominus episcopus mihi notario infrascripto, ut de predictis duo publica conficerem instrumenta unum quorum dari debeat prefato domino episcopo et alterum aduersse parti silicet suprascriptis nobilibus et cuilibet ipsorum si opus fuerit.

Item die xvij^o. intrante Marcio sub anno et inditione predictis in burgo Archi in platea comunis presentibus dominis Conrado presbitero, qui fuit de Mantua, Antonio iudice de Leudro, Johanne archipresbyteri (sic) de Randena et Francisco domini Guiçardi de Archo, testibus et alliis ibique nobiles viri domini Nicolaus de Archo Jacobus condam domini Aldrigeti pro se et fratribus suis, Jorius condam domini Tridentini, Albertus Pinterius et fratres condam domini Ziramonti de Madruçio pro se et suis amicis, Simon et Albertus Feraza fratres condam domini Gratiadei de Campo, et Aproinus condam domini Petri de Predagolara pro se et fratribus suis ac amicis (!) ceteris suis amicis, atuentes et considerantes quod ea que eorum nomine gesta sunt ratificari possunt et rata haberi, idcircho visso quoddam instrumento quarundam compositionum factarum inter reverendum virum dominum fratrem Conradum ordinis Cisterciensis venerabilis in Christo patris domini fratris Henrici, Dei et apostolice sedis gratia episcopi Tridentini vicarium generalem et nobiles milites dominos Gralantum, Gozalcum gastaldionem egne et Wolchemarium de Tirolu potestatem Ripe, nomine et vice suprascripti domini episcopi et episcopatus Tridentini ex parte una, nec non et nobiles viros dominos Gerardum de Archo pro se et ut coniunctam personam dicti domini Nicolay sui fratris et Parisium condam domini Guichemarii de Madruçio pro se et filiis suis et ut coniunctam personam dominorum Jacobini et fratrum suorum filiorum condam domini Aldrigeti et Jorii condam domini Tridentini et Alberti et

fratrum suorum, filiorum condam domini Ziramonti de Madruçio et omnium suorum amicorum et ipsi ambo eciam pro omnibus suis amicis de Campo et nobiles de Predagolara ac Benedicto de Seyano ex parte altera, cuius instrumenti dictarum compossitionum scripti manu mei notarii infrascripti tenor superius est expressum (sic), laudauerunt et ratificauerunt omnes et singulas compossitiones et concordias suprascriptas et omnia et singula in suprascripto instrumento contenta, silicet dictus dominus Nicolaus suprascriptum primum capitulum de permutatione jurisdictionis burgi et plebatus Archi cum hominibus suis et sue jurisdictionis tocuis Judicarie quos suos homines dicte iurisdictionis asserunt esse suos in ciuilibus et criminalibus causis, et tercium capitulum de absoluteione delicti et exemptione banni et ultimum capitulum de facto drene et ceteri nobiles suprascripti secundum capitulum de suis hominibus pro illo precio quod precipient dicti nobiles in ipso capitulo contentos et tercium capitulum de dicta absoluteione et banni exemptione, promittentes dicti nobiles pro se et suis amicis predictis mihi notario infrascripto stipulanti et recipienti nomine et vice dicti domini episcopi et omnium personarum quarum interest vel interesse poterit dictas concordias et compossitiones et omnia et singula in ipso instrumento contenta perpetuo firma et rata habere et tenere et non contrafacere vel venire de iure vel de facto sub bonorum suorum omnium obligatione presentium et futurorum.

Ego Bartholameus condam domini Ambrosii de Enno imperiali auctoritate notarius suprascriptis omnibus et singulis interfui et rogatus scripsi.

Ego Horius notarius per dominum Henricum comitem de Lomello suprascripta instrumenta pactorum et compossitionum suprascriptarum de mandato suprascripti vicarii fideliter exemplau nichil adens vel minuens quod senssum vel sententiam mutet in aliquo preter punctum, silabam vel literam componendo meumque signum appossui et me subscripsi.

Sul tergo: Vertrag Trient mit Arch, Madrusch und Seyan .
1317 . ✠

C. 30. N. 31.

Segno dell'Archivista clesiano: il fascio delle sette verghe col cartellino dalla scritta: VNITAS.

Pergamena originale alta 60 cent. e larga 21 cent. nell'i. e r.
Archivio di Corte e di Stato e della Casa imperiale in Vienna.

2.

1360. In Christi nomine amen. Anno eiusdem nativitat̄is Millesimo trecentesimo et sexagesimo Ind.^o decimasecunda die mercurii Vigessimo quinto menssis febr. hora inter nonas et vesp̄as Tridenti in episcopali Palacio presentibus sap.^e viro D^{no} clemente de porcelinis de padua in legibus licentiato Ognabeno de paho notario q. s. petri de paho, Francisco... q. s. bonaventure de Molveno et domino belenzano q. dñi francisci de belenzanis de Tridento testibus et aliis plur. Rogatis. Ibidem honor. vir dñus Nicolaus de Meclo cuius tridentinus Judex... in causa infrascripta speciali delegatus per vener. virum dñum henricum plebanum Tyrolens. vicarium generalem et vicesgerentem in toto Episcopatu tridentino et dominio Tyrolense Illustr. et magnifici principis dñi dñi Ludovichi Marchionis brandenburgensis Karintie ducis Tyrolis et goricie comitis et Ecclesie trident. defensoris et advocati nec non Nobilem et potentem militem dñum Conradum de franbergh capitaneum generalem in dicto Episcopatu et dominio prelibati domini Marchionis ad Instantiam Nicolai notarii dicti Zimesini de Cugreho plebis lomasi pro se et tanquam tutoris et tutorio nomine leuterij pupilli filii q.^m magistri alberti eius fratris et procurator et procuratorio nomine Aldrigeti dicti donzillii eius fratris, Alberti q.^m ser Odorici, Jordani dicti Manthoani, Antonij de tortona domine beladeuere eius uxoris et domine vinentie uxoris q.^m ser Odorici, omnes de Cugreho p̄dco Instantis petentis petendi deben; ad diffinitam sentenciam in causa et questione diucius uersa et uentilata et vertente inter paulum sartorem q.^m sylvestri de vicho plebis lomasi dioc. trid. predicte et saluodeum dictum Nigrum q.^m ser petri de Lundo dicte plebis lomasi per se ipsos et tanquam syndicos et sindicario nomine hominum populanum comunitatis Universitatis plebatus lomasi et ipsos homines et comunitatem et universitatem ex una agentes et petentes, et dictum Nicolaum zimesinum pro se et ut tutorem et procuratorem et procurator et procuratorio et tutorio nomine

Ifsto... pupillum ac dictos homines et personas quorum est ipse Nicolaus procurator ex altera renitentem et defendentem pretextu et occasione extimi et extimationis fiende seu quod fieri consuevit in dicto plebato ut ap... et collectarum onerem et factorum et functorum que subportantur in ipso plebato seu subportari consueuerunt ec. oia via Jure modo et forma quibus melius potuit et de jure deberit statuit et assignauit terminum perhempt.^m ipsi nicolao pro se et omnibus sussptis et dicto saluodeo tanquam sindaco et sindicario nomine sst. seu dictorum populanum hominum present. et inteligent. quat die crastina ant. tercias seu ho... tciarum phempt. et inclusive compant^{nt} coram ipso dno delegato in dicto loco ad insta deo dante sentenciam audiendum in dicta causa proferenda per ifstum dnum delegatum et interim alegasse debeant quidquid volunt de Juribus et Rationibus suis super premissis coram ipso dno delegato Alioquin ipse dnu delegatus procedet ad diffinitam sentenciam proferenda debita juris forma.

In xpi nomine amen. Ego Nicolaus not. de Meelo ciuis tridentinus ad instas in causa instas Judex specialr deputatus et delegatus per Reverendum virum dnum henricum plebanum Tyrolens. tunc in ciuitate et districtu seu territorio Tridentino capitaneum vicarium ac generalem vicesgerentem Illustris et Magnifici principis et dni dni Ludovici dei gratia Marchionis brandenburgensis Karintie ducis Tyrolis et goricie comes Eccle trident. defensoris et aduocati. in causa et questione vertente et ventilata ac orta inter homines et personas populares et comunitatem et universitatem plebatus lomassi dioc. trident. seu prouidos viros paulum sartorem q. silvestri de vico plebis lomasi et saluodeum dictum nigrum q. s. petri de Lundo dicti pleb. lomasi tanquam ipsorum hominum et comunitatis et universitatis syndicos et sindicario nomine pro eisdem ex una agentes et petentes, et discretum virum Nicolaum dictum Zimesinum not. filium q. s. federici dicti peluchi, olim filii naturalis nobilis viri dni graciadei de Campo plebatus lomasi et Trident. dioc. pro se principaliter et ut tutorem et tutorio nomine Luterij pupilli filii q.^m magri alberti olim filii q.^m dicti ser federici dicti peluchi et ut procuratorem et procuratorio nomine Aldrigeti dicti donzillii fratris ipsius Nicolai et filii q.^m dicti s. federici dicti peluchi, Al-

berti dicti Toaya q.^m ser Odorici dicti Meloni, filii naturalis q.^m ssti Nobilis viri dñi Graciadei de campo, Zordani dicti Manthoani filii naturalis q.^m nobilis militis domini graciadei de castro campi, Anthonij q.^m domini bartholamei de tortona, habit. is in vila Cugrey plebatus lomasi, domina Beladeuer uxori dictis Anthonij filie et heredis q.^m bartholamei not. filii q.^m ser Albertini filii naturalis q.^m inssti domini Graciadei de campo, et domine vinentie uxoris q.^m issti Odorici dicti Meloni ex altera renitentes et defendentes pretextu et causa extimi et extimationis collectarum onerum et publicarum factorum et functorum debendarum et que debentur per antedictos homines populares comunitatem et universitatem plebis Lomassi predicti, ac etiam in eadem causa inter eas partes delegatus specialiter per nobilem et potentem militem dominum Chonradum de frambergh capitaneum et vicesgerentem prefati domini Marchionis in dictis civitate Episcopatu et territorio tridentino success. prelibati dñi plebani Tyrolensis, cognoscentes causam et questionem huiusmodi vertentem et diucius ventilatam inter antedictos homines comunitatem et universitatem plebatus lomasi ptensi seu dictos eorum syndicos et sindicario nomine p. eis pro seipsos et noiatos nobiles de Campo seu dictum Nicolaum notarium per se et tutorem ac procuratorem et tutorio et procuratorio nomine p. eisdem In quidem causa et questione dictus paulus tanquam syndicus et sindacario nomine dictorum hominum comunitatis et universitatis Iudiciali constitutus coram prefato dño henrico plebano Tyrolensi vicario et vices gerenti generali ut supra sepedicti dñi Marchionis cum Instantia petiit et postulavit ab ipso dño henrico vicario sepedicto quatenus per debita Iuris remedia et oī via Iure modo et forma quibus melius poterat, et de jure debetur, compellere, costringere et aretare debentur dictos Nicolaum per se et ut tutorem dicti pupilli et ut procuratorem et procuratorio nomine suprsetōrum quorum asseruit se procuratorem et per ipsum tutorem et procuratorem dictorum pupillorum et illos superius nominatos quorum se fecit procuratorem et quemlibet eorum ad subeundum et subportandum extimos et extimationes et ad soluendum et prestandum collectas onera et publicas factiones ac functiones publicas una cum ipsis hominibus popularibus comunitatis et universitatis dicti plebatus tanquam de comunitate et universitate jaudicta prout et sicut

faciunt et facere consueuerunt ceteri homines et persone dicte comunitatis et universitatis et prout dicti homines et persone superius nominate ed antecessores eorum actenus facere subportare et subyre et sustinere ac solvere consueuerunt et consueuerant ac extimari et compelli arctari debere, seu compelendos fore de iure ad prestandum et soluendum colectas onera et publicas factiones et functiones iuxta morem dicti plebatus predictos homines et personas dicti casalis promitterent et declararent dando et attribuendo eidem paulo ut sindaco et sindicario nomine ssto licenciam et auctoritatem et plenam facultatem extimandi extimatione faciendi dictos homines et personas de dicta domus et quolibet eorum et eorum bona una cum dictis popularibus iuxta antiquam consuetudinem dicti plebatus nec non eosdem compellendi et arctandi ad solutionem prestationem dictarum colectarum onerum et publicarum factionum et functionum, Ad que Responsum fuit et respondebat pro parte dicti Nicolai not. per se et tutorio et procuratorio nominibus sstis, negando se unquam extimatos fuisse nec artatos et astrictos fuisse ad soluendum dictas colectas et subeundum ac sustinendum onera et publicas factiones seu functiones, q. predicta petita p. dictum paulum sindicum antedictum prout petuntur de Jure fieri non debebant cum de Jure extimari et artari ad petita non debentur cum ipsi homines ac persone de campo silicit ipse Nicolaus pupillus cuius est tutor et predicti quorum est procurator ut asseruit et eorum antecessores sunt et fuerunt nobiles et pro nobilibus reputati et reputentur ac tanquam nobiles ipsi et quilibet eorum sunt et fuerunt exempti et immunes ab ipsis extimationibus et prestationibus et solutionibus colectarum onerum et publicarum functionum premissarum et q. ipsi tamquam Nobiles gaudere debent et debebant eisdem exemptionibus Immunitatibus et liberalitatibus quibus gaudent et gauisi sunt ceteri nobiles de episcopatu et dioces. Tridentine cum ipsi essent et fuissent et antecessores eorum in tenuta et possessione de nobilitatis exemptionis et immunitatis pro quinquaginta centum annos et ultra et per tantum tempus cuius contrariam memoria hominum non existat et sic pronunciari et declarari debere p. prefatum dnum henricum plebanum et vicarium sepedictum, petiuit et postulauit dictus Nicolaus p. se et noibus quibus supra prout clarius liquet ex actis dicte cause. Lite namque legitime

contestata super predictis.... (*ometto per brevità le formule inconcludenti del foro...*) Talem in hiis scriptis pro tribunale sedens profero sententiam quia per hanc meam definitam sententiam absoluo et absolutos fore pronuntio dictum Nicolaum not. p. se et tutorem et tutorio nomine dicti pupilli et p. ipsum tutorem ipsum pupillum, et ut procuratorem et procuratorio nomine dictorum Aldrigeti donziliz Alberti dicti toaya dne beladeuerie heredis Jamdicte et dne Vinentie, Zordani dicti Manthoani et Anthonij de tortona et per ipsum procuratorem ipsos Aldrigetum donziliium Albertum toayam Zordanum Anthonium ac beladeueram et vinentiam omnes de dicta domu de Campo ab Impetitione suprascripta ser pauli sindici ssti, et pronuntio et declaro predictos Nicolaum pro se et noibus sstis et per ipsum tutorem dictum pupillum et ut per ipsum procuratorem ipsos Aldrigetum donziliium Albertum toayam Zordanum Anthonium Beladeueriam et Vinentiam et quemlibet eorum nobiles esse et fuisse, et tamquam nobiles exemptos et immunes esse et fuisse a dictis extinctionibus solutionibus prestationibus huiusmodi colectarum onerum et publicarum factionum et functionum, ac ipsos et quemlibet eorum tanquam nobiles esse et fuisse in tenuta et possessione vel quasi dictarum exemptionis et immunitatis, ac gaudere et uti debere eisdem exemptionibus immunitatibus et liberalitatibus quibus gaudent et pociuntur ceteri nobiles de episcopatu et dioc. Trident. iusta formam sste eorum assertionis et petitionis. Verum q. partes Jamdicte super compensationem expensarum videntur concordari Ideo compensationem expensarum inter dictas partes admitto pocius de equitate quam de Rigore Juris et statutorum communis Civitatis Tridentine.

Lata lecta et pu.^a est et fuit h. ssta diffinita sententia in scriptis p. prefatum dnum Nicolaum Judicem delegatum prefatum sedentem pro tribunali presentibus dictis partibus scil. deo Nicolao pro se et noibus sstis et saluodeo dicto Nigro de Lundo sindico et sindicario nomine dictorum hominum comunitatis et universitatis volentibus assentientibus sententiam huiusmodi feripotentibus ipsam aprobantibus emologantibus (sic) et Ratificantibus sub anno domini Millesimo Trecentesimo sexagesimo Indictione decimatercia die Jovis vigesimo septimo inffsti febr.

Tridenti in palacio episcopatus presentibus discretis viris dno bartholameo q. dni federici de dosso mayori Adelpreto q. Adelpreti de belis de Tridento et dno Johanne q. dni Abriani militis de Castrobarcho, dno Zulberto qm dni barthoi de Archo, daniele q.n dni Azonis de Vezano habit. Tridenti, francisco notario q.m guilli de Meclo, Betino sta.... in Tridento q. s. Andree de pergamo et cognouuto notario q.n Bonaventure de Cugreo Ognabeno dicto Baldanza de flaeo dicte plebis Lomasi et s. Carnesario dicto Scopa q.m s. Alberti de Stenecho testibus et aliis plur. Rogatis, etc.

Ego franciscus filius Magri Martini sartoris de Molueno Civis Trident. pub. Imperiali auctoe notarius et officialis curie Tridentine predictis lectioni publicationi lationi pronuntiationi dicte Sententie et omnib. sstis interfui et Rogatus pub. scripsi de Mandato dicti dni delegati.

Al di fuori della pergamena è scritto:

Capsa 8. N. 17. – hoc est sententia Nobilium de Cugreo contra homines Lomasi.

La pergamena è involta in una situla che porta la scritta:

Capsa VIII. 17. Trient. lat. Arch. Urthel des Nicolaus von Meclo im Namen Ludwigs Markgrafen zu Brandenburg Grafen zu Tirol zu Gunsten des Nicolaus von Cugre und anderer Edelleute in der Pfarrey Lomaso in Betreff ihrer freyheiten von Steuern und anderen Gemeindlasten. d. Tridenti 26. Febr. 1360.

3.

1374. Carta donationis facte p. Nicolaum q.m nob. militis dni Graciadey de Castro Campi de domo cugrey hominibus de cugreo.

15.º Junii. In villa flaeuy in cortiuo domus habit. Cognovuti notarii presente ipso cognovuto magistro dellauatio fabro eius fratre q.m bonaventura de cugreo habit. ville flavey, dno

prefrancesco archipresbitero Sancti laurentii de lomaso guillelmo q.^m francischi dicti chechi de flaveo martino dicto mazolla q.^m perini de dicta villa flavey magistro bellebono sartore q.^m domini dicti cavriane de carbujeo, et bellebono q.^m manfredini dicti spresate de vigo, omnibus plebis lomasi testibus et alliis vocatis et rogatis. Ibique nob. vir s. Nicolaus olim egregii militis domini Graciadei de Castro Campi pleb. lomasi dioc. trident. dedit tradidit donavit pure libere simpliciter et irrevocabiliter inter vivos Jure ppuo et Impepetuum hominibus personis ville cugrey domum unam cum duabus canipis copertam palleis muro muratam et allia edificia super se habentem cum curia, orto, et prato q. est penes ipsam domum in uno tenere quibus coheret a tribus lateribus via comunis ab latere coh. ipse donator, graciadeus dictus pasetus q.^m s. Odorici dicti melloni, et zordanus dictus ma-toanus (sic) et forte alii sunt confines et coher (sic) veriores (*qui finisce*).

Dal Codice del Notaio Nicolò detto il Cimesino di Cugredo. Archivio vesc. trentino, Innsbruck. C. 68, N. 223.

3. a.

1381. Ego Anthonius de Archo universis et singulis ad quos presentes litere peruenerint pateat aperte q. Reverendissimus in xro pater et dominus dominus Albertus dei gratia dignissimus Episcopus Tridentinus Comes in Ortenburg dominus meus gratiosus, lite et discordia inter me ex una parte et peterzotum de castroromano nec non peterzotinum de ladrono patruelles parte ex altera, dudum continuatam fecit et constituit inter nos amicabilem trewgarum terminum Infra hinc et Diem Epiphanie venturam proxime volens nos parte ex utraque aliqua die Interim pendente dictarum Trewgarum termino ad ipsius presenciam Tridenti, aut alibi ubi sibi melius videbitur expedire, pro compositionis examine, Quā si inter nos procurare potuerit euocare, Nos vero ipsius dñi nostri Episcopi In huiusmodi preces pro mandato habentes Ideo cupientes ipsius Jussionibus non solum in hiis sed in quibuslibet aliis licitis subiacere ob maiorem Trewgarum firmi-

tatem dictos aduersarios meos cum omnibus comparticibus suis pendente dictarum Trewgarum termino pro me omnibusque et singulis causa mei quidquid facere volentibus pura fide absque dolo et fraude, affido et assecuro, Etiam promittens dictis de Ladrono neque suis per me dictum Anthonium neque meos quo ut supra se sine fraude et dolo diuerterint penitus nichil mali atque nocui Inferri neque aliquem mecum in ipsorum et suorum rerum seu hominum Interim preiudicium quouismodo retinere. In cuius rei testimonium presentes fieri Jussi et mei sigilli impressi roboravi Datum Archi xv mensis octobris millesimo cclxxxmo.

Nos Peterzotus et petrus de Ladrono, universis et singulis ad quos presentes peruenerint litero pateat aperte quod Reverendissimus in xro pater et Dominus dominus Albertus dei gratia dignissimus Episcopus Tridentinus Comes in Ortemberg duus noster graciosus lite et discordia inter nos ex una parte et Dominum Anthonium de Archo ex altera, dudum continuatam fecit et constituit inter nos Amicabilem trewgarum terminum Infra hinc et diem Epiphanie venturam proxime, volens nos parte ex utraque Aliqua die Interim pendente dictarum Trewgarum termino ad ipsius presenciam Tridentum aut alibi vbi sibi melius videbitur expedire pro composicionis examine, Quam si inter nos procurare potuerit euocare, Nos vero ipsius domini nostri Episcopi in huiusmodi preces pro mandato habentes, Ideo cupientes ipsius iussionibus non solum in hiis sed in quibushbet aliis licitis subiacere, ob maiorem Trewgarum firmitatem dictum aduersarium nostrum, cum omnibus particibus, pendente dictarum Trewgarum termine pro nobis omnibusque et singulis causa nostri quidquid facere volentibus, pura fide absque dolo et fraude, affidamus et assecuramus, eciam promittentes, dicto de Archo neque suis, per nos predictos de Ladrono neque nostros, que ut supra, se sine fraude et dolo diuerterint, penitus nichil mali, atque nocui inferri, neque aliquem nobiscum in ipsius et suarum rerum seu hominum Interim preiudicium quouismodo retinere. In cuius rei testimonium pns fieri Jussinus et nostri sigilli impss. robor. In Castro romano die xxii mess. octobris Millesimo cclxxxjmo.

It. alie trewege facte sunt inter dnum Anthonium et ill. de Ladrono sc. a die Epiphanie, usque ad festum S. Georij mr. (sic).

Dal Libro originale delle investiture del vescovo Alberto di Ortemburgo, dall'anno 1363 al 1391. Arch. vesc. trentino Innsbruck C. 22. N. 1. pag. 185, retro.

3. b.

1385. In Christi nomine amen. Anno eiusdem nativitatís millesimo trecentesimo octuagesimo quinto indictione octava die dominico quarto decimo mensis Madii. Hec sunt conventiones et pacta facta et promissa inter nobiles viros dominum Petrum militem de Sporo et Henricum de Lietestain nomine et vice reverendissimi in Christo patris et dñi dñi Alberti dey gratia episcopi Tridentini et comitis in Hortemburg ex una parte et egregium militem dominum Antonium de Archo ex alia parte:

In primis quod dominus Antonius predictus teneatur et dare debeat castrum Madrucii in manibus et bailia predictorum domini Petri et Henrici de Lietestain et quod predicti debeant et teneantur conservare castrum Madrucii et nemini partium dare, donec nobiles ellecti infrascripti dixerint determinaverint inter prefatum dominum episcopum et antedictum dominum Antonium super petitionibus fiendis ab utraque parte et secundum quod infrascripti ellecti dixerint et determinaverint de castro Madrucii quod predicti dominus Petrus de Sporo et Henricus de Lietestain presentare teneantur castrum Madrucii et de ipso facere, prout predicti ellecti dixerint et determinaverint.

Item quod infrascripti ellecti possint et valeant audire cognoscere et determinare, quidquid predictus dominus Antonius petere vult predicto domino Episcopo Tridentino tam super facto iurisdictionis Judicarie et mute de Banallo, ut asserit idem dominus Antonius sibi spectantium, quam aliorum quandocunque petere velet prelibato domino episcopo.

Item e converso quod infrascripti ellecti possint et valeant audire, cognoscere et determinare, quidquid prelibatus dominus episcopus petere vult predicto domino Antonio et si aliquid tenet

et occupat de bonis episcopatus Tridenti ipsi domino episcopo pertinentibus.

Item quod suprascripti partes firmum et ratum habere debeant quidquid infrascripti electi dixerint et determinaverint de suprascriptis et infrascriptis tam super facto Madrucii quam super eorum petitionibus quibuslibet.

Item quod predictus dominus episcopus Tridentinus debeat suo sigillo sigillare instrumenta domini Antonii predicti concessionis infeudum per ipsum dominum episcopum.

Item quod dominus Antonius predictus emendare debeat et satisfacere dicto domino episcopo pro iniuriis castri Madrucii et detemptionis et captivationis Vochevi cum servitiis, prout dixerint infrascriptus dominus Antonius de Lizana et suprascriptus Henricus de Lietestain.

Item quod prelibatus dominus episcopus debeat et teneatur audire Nicolaum de Madrucio et filias domini Petri de Madrucio et alios expulsos de Madrucio occasione domini Antonii in eo et super eo, quod predicti ius haberent, et quod gaudere debeant iure suo, si quid habent, et quod in causa, quo prelibatus dominus episcopus aliquid ius haberet in dicto castro Madrucii iure suo gaudeat, prout decet et convenit.

Electi autem per partes suprascriptas sunt hii:

Primo dominus advocatus de Amatia

Item dominus Federicus de Grifestain.

Item dominus Petrus de Sporo

Item dominus Antonius vel Guilelmus de Lizana.

Item dominus Johachimus de Vilanders.

Et si dominus advocatus interesse non posset, quod predicti suprascripti electi pro eorum libitu voluntatis debeant super predictis petitionibus fiendis ab utraque parte determinare, licet idem dominus advocatus absens sit, et illum ordinem, quem dabunt predicti electi super castro Madrucii dominus Petrus de Sporo et Henricus de Lietestain teneantur facere et observare.

Item quod predicti dominus Petrus de Sporo et Henricus de Lietestain debeant tenere et conservare dictum castrum Madrucii hinc ad proximum festum sancti Martini proxime venturum.

Item quod si contingat causa, quod unus de electis interesse non posset, vel alio quoquo modo vacaret, alii electi eligere

possint unum ydoneum loco illius, qui abesset vel interesse non posset. Quibus suprascriptus dominus Antonius ad evidentiam premissorum sigillum suum fecit apponi.

Originale in carta, col sigillo impresso del signore di Arco, in parte lesa. Archivio vescovile trentino, C. xxx. N. 35.

4.

1387. Nos Johannes Galeacius Vicecomes Comes Virtutum, Mediolani etc. Imperialis Vicarius generalis. Cum spectabilis miles Dnus Antonius de Archo longis temporibus Dominorum progenitorum nostrorum dilectus et specialis amicus ad requisitionem sapientis viri Domini Antonii de Millio dilecti oratoris nostri ad ipsum dominum Antonium legati constantibus inde litteris nostris disposuerit, obtulerit et promiserit pro se suisque terris, fortaliciis, hominibus et subditis facere pro nobis guerram pacem et treguam contra Ducem Antonium de la Scala presencialiter [*Verci*: principaliter] ducem Veronae eiusque territorium et subditos complices et sequaces, ac defendere et tueri ne per sua territoria gentes aliquae armigeræ seu victualia, vel alia nobis seu nostre impresie nocitura transeant vel conducantur Veronam, seu ad territoria ipsius domini Veronensis hostis nostri, nobisque assistere favoribus et obsequiis opportunis contra quoscunque adversantes nostros praeterquam [*Verci*: praeter quod] contra Illustrem dominum Albertum ducem Austriae etc. prout de predictis constare faciemus [*Verci*: faciet] patentibus litteris sigillo ipsius sigillatis harum tenore universis et singulis ad quos hec [*Verci*: he] patentes littere nostre pervenerint [*Verci*: prevenerint] facimus manifestum quod huiusmodi oblationes dispositiones et promissiones admittentes reciproco dilectionis affectu fecimus [*Verci*: facimus] ad capitula nobis pro sua parte porrecta quae inferius sunt descripta responsiones nostras post unumquodque ipsorum capitulorum prout inferius similiter est descriptum. — Tenor autem capitulorum incipit in hec verba [*Verci*: hoc verbo] videlicet. §. Primo. si contingat quod terra Rippe diocesis Tridentinae a Dominatione vestra expugnetur et eam terram obtineritis quam Deo propitio [*Verci*:

previo] obtinebitis ut spero, quod bona quoque [*Verci*: queque] jurisdictioni dicte Rippe supposita [*Verci*: superposita] quae bona quondam fuerunt et possederunt predecessores mei et ad me pleno iure spectant iusto titulo que nunc de presenti [*Verci*: nunc et presenti] acquisivi mihi vestro complacito.... [*Verci*: compli....] debeatis et teneamini et predictorum bonorum possessorem facere quemadmodum [*Verci aggiunge*: quondam] genitor meus possessor erat. Super isto primo capitulo respondemus: Veniente casu quod [*Verci*: quod adveniente casu quo] terra Rippe jurisdictionis tridentine perveniat ad dominium nostrum faciemus super facto illorum bonorum de quibus in dicto [*Verci*: in isto] capitulo fit mentio dicto.... Antonio jus ministrari lapsu temporis non obstante et per modum de quo ipse [*Verci*: idem] dominus Antonius poterit contentari. §. item ect. [*Verci*: Item si contingeret quod dictam Terram Ripe non obtineritis, et pacem cum adversantibus vestris de Verona faceritis, quod tunc providere dignetur magnificentia vestra, et teneamini. et vestris pactis apponere, quod dicta bona libere relaxentur, et me possessorem, ut predictus genitor meus possessor erat, facere. Super isto secundo capitulo respondemus, quod adveniente casu, quo Terra Ripe non perveniret ad dominium nostrum, et pacem per nos fieri contingeret cum adversariis nostris, in pactis dicte pacis inseri et apponi faciemus, quod supranominato dicto Antonio super facto predictorum bonorum jus fiat per illos modum et formam expressum et expressam in responsione capituli primi. Item eo casu adveniente videlicet ut pacem faceritis cum dictis adversantibus vestris, vel non faceritis, quod tunc tanquam adherentem vestrum me tueri ac defendere a quacunque persona debeatis de gracia speciali, et teneamini, et sub umbra alarum vestrarum sim custoditus et defensus, ut plenarie spero in dominacione vestra. Super isto tercio capitulo respondemus quod dictum dominum Antonium ad domum suam tuebimur et defendemus contra quancunque personam, preter quod contra dominum Ducem Austrie, quia dictus dominus Antonius versus nos excipit et excludit.] §. Item obtinente contra adversarios vestros vel non obtinente debeatis et teneamini facere quod unicuique naviganti per Lacum Garde portus terre mee [*Verci*: nostre] de Turbulis sit liber et navigantes per ipsum lacum ad dictum portum libere et sine contradictione aliqua possint appli-

care quemadmodum liber erat antequam Dni de la Scala dictam Terram Rippe haberent, quod erit utile non modicum et proficuum subditis vestris per dictum lacum navigantibus; cum hoc sit quod officiales terre Rippe cogunt homines Brixenses et alios cupientes et affectantes applicare ad dictum portum de Turbulis quod ipsi homines Brixenses condescendant et se presentent primo Ripe licet hoc faciant indebite et injuste. Super isto quarto capitulo respondemus quod sive terram Ripe ad nostrum dominium habeamus sive non habeamus providebimus prout informatione diligenti prehabita viderimus [*Verci*: videbimus] pro meliori circumspectis omnibus providendum et taliter quod ipse dominus Antonius debet merito contentari. §. Item subditi mei certas regulas habent in confinibus Rippe videlicet regulam Credacii, [*Verci*: credani] Pisculi et S. Georgii de quibus homines dicte terre Ripe sepius moverunt subditis meis litem tamen eas regulas predicti subditi mei possident. Ex quo providere placeat et teneamini ut res sic maneant sicut sunt, et quod de cetero non moveatur lis occasione predictarum regularum in casu quo obtineatis terram predictam. Super isto quinto capitulo respondemus quod in casu quo obtineamus terram Ripe contenti sumus quod res in illis statu gradu et vie [*Verci*: esse] remaneant in quibus erant et esse reperientur tempore adeptionis domini terre predictae, ect. [*Verci*: Item cum terra Ripe sit confinis undecumque castris et territoriis meis, siquae circumdatus in illis pluribus locis ab emulantibus vobis, ex quo oportebit homines meos de cetero custodias facere in custodiendo castra et passus meos ad honorem et statum vestrum, dignemini contentari, quod homines mei non extrahantur extra territorium meum, sed ad vitanda damna et discrimina, que faciliter evenire et occurrere possent, remaneant ad custodiam castrorum, et territorii et passuum meorum ad honorem et augmentationem felicis status vestri. Super isto sexto et ultimo capitulo respondemus, quod contentamus homines antedicti domini Antonii non extrahantur extra territorium suum nisi solum contra terras illas, que erant jurisdictionis Civitatis Tridenti, et quas nunc tenet et occupat dominus Veronensis]. Quae quidem omnia pre-nominata [*Verci*: praenominato] Domino Antonio attendere et observare promittimus bona fide. In quorum testimonium presentes fieri jussimus et registrari nostrique sigilli munimine roborari.

Datum in Castro nostro Cusaghi die prima Jullii Millesimo trecentesimo octuagesimo septimo decima Indictione

(L. S.)

Pasquinus.

Biblioteca comunale di Trento, Raccolta Ms. Segala Vol. V. pag. 36. Copia fatta dal notaio Segala medesimo, che la dice: *Esatta copia intera*, in una nota marginale.

5.

1388. Inventarium factum per nobilem dominam dominam Vrsulinam consortem olim nob. militis dñi Antonij de castro archi tutricem Vinciguerre Antonii et Nicolaj, helisabet Antonie et cataline filiorum et heredum q.^m prefati dñi Antonij.

In xpi noie amen anno eiusdem millesimo ccc.^olxxxviiij Ind. xi . die Jovis xxiii intr. mensis iulij in castro archi in camera olim ifsti dñi Antonij ps. Jorio not. q.^m desideradi nunc de ala... Ibique nobill. et egregia dna dna Vrsolina vxor q.^m nob. et egregii militis dñi Antonii q.^m nobill. milit. dñi nicolai de castro archi trident. diocesis ac mater et tutrix vinciguerie Anthonij Nicolay elisabet, antonie et cataline tutrix constituta et decreto Judicis confirmata sstis pupillis et pupilibus filiis et heredibus q.^m prefati dñi Antonii de castro archi ut patet in Jnstr^o supra decreto eiusdem tutele scripto manu mei Johannis not. Jnfsti, siens se ad inventarium confecionem de bonis et rebus ipsorum pupillorum secundum juris ordinem se teneri pns inventarium fecit mox postquam constituta et confirmata fuit tutrix de bonis et rebus reditis et debitis atque noibus debitorum hereditatis q.^m domini antonii....

In primis quidem dixit ed asservit se invenisse in bonis et hereditate q.^m prefati d.ⁿⁱ Antonii ifsta castra cum oibus suis juribus et pertinenciis: In primis castrum archi..... cum omni jurisdictione meri et mixti imperii tocus plebatus archi et cecimis quas tenet et possidet in dicto plebatu archi et aliis honoribus privilegiis et immunitatibus et cum omnibus rebus mobilibus q. iacent in dicto castro et immobilibus q. sunt in plebatu

archi.... Item castrum drene... plebatus cavedini, eodem modo.... It. castrum spinedi eodem modo situm in plebatu lomasi..... It. castrum restorii eodem modo, situm in pleb.^u blezii..... It. castellanciam castri siue dossi ville situm in pleb. tioni eodem modo. It. dossum siue castellanciam caramale iusta condinum p̄fate dioc. trid. eodem modo. It. castrum castelini eodem modo positum in plebatu archi. It. castrum penede cum omni jurisdictione meri et mixti imperii in pleb. naci et turbularum et cum omnibus decimis q. tenet et possidet in d.^o plebatu naci cum muda pischerie et aliis honoribus ad dictos heredes et castrum pertinentibus et spectantibus. It. omnes decimas et jura decimacionis quas ipsi heredes tenent et possident in pleb. archi, lomasi, blecij, banalli, tioni, randene, boni, et condini, cavedeni et calavini. It. decimas et jus decimacionis et jurisdictiones cum mero et mixto imperio quas predecessores sui tennerunt et possiderunt et ipsi domini tenent et possident realiter sive animo et voluntate in plebatibus tempni, Ripe, leudri, et tignali, p̄fate diocesis tridentine. It. rivaticum q. exigitur in terra ripe a forensibus qui non sunt de terra Ripe et ep̄atu tridentino venientibus per lacum garde ad dictam terram Ripe, cum omnibus suis iuribus honoribus et iurisdictionibus ipsis dominis et dictis decimis Jurisdictioni et rivatico spectantibus et pertinentibus quamvis magnificus et excelsus dominus dn̄us comes virtutum dictas decimas et rivaticum ac Jurisdictiones dictorum hominum occupet et teneat contra Deum Jus et Justiciam ipsis dominis. Item teloneum sive mudam de balino saxis de banallo et in condino secundum quod in privilegiis seu publicis instrumentis clarius et plenius continetur. Cum omnibus honoribus eisdem spectantibus et pertinentibus. Item jurisdictionem cum mero et mixto imperio multorum suorum hominum degencium siue habitancium in Judicaria dicte diocesis tridentine cum omnibus iuribus et honoribus ipsis dominis et ad dictam Jurisdictionem spectantibus et pertinentibus. Insuper predicta tutrix et tutorio nomine quo supra protestat et dicit q. propter dictam notificacionem et recognicionem dictorum feudorum non intendit dictis dominis seu pupillis prejudicare vel per eam aliquem preiudicium eis generare super predictis bonis nominatis in aliquo jure vel aliquibus iuribus privilegiis et graciis suis predecessoribus vel quoque modo atributis super predictis bonis et quolibet

predictorum per dominum imperatorem vel imperatores sacri romani imperii qui pro tempore fuerunt vel per inclitum dñum dñum Redulfum ducem austrie, Tirolis comitem et Ecclesiarum tridentine et prisinensis aduocatū vel per illustrem dñam margaritam tirolis comitissam et advocatam eccl.^e trident.^e.... volens omnia jura.... acquisita per dicta privilegia.... semper eis esse salva et intacta, illesa et inconcussa.

It. dicit se inuenisse in bonis hereditate predicta isstas res seu bona mobilia:

primo. x lectos cum plumaciis cultris et linteaminis lini.

It. mile (sic) galetas frumenti

It. cc plaustra vini

It. vi boves

It. ccc pecudes

It. c modia olei

It. x equos

It. v. equas

It. x. labeces inter magnos et parvos de covero

It. x. paiolos

It. l. mezenos

It. (sic)

It. dicit se inuenisse isstas res immobiles. pmo unam domum in burgo archi apud plateam undique via comunis.

It. unam domum cum torculaibus ab oleo in contrata pontis et suos confines

It. unam domum seu stalam ab equis in contrata ubi dicitur in nebona.

It. quatuor domos cum molendinis existentibus in burgo archi et ex.^a ibi prope.

It. una pecia terre partim prative et partim arative Jac. in contrata ubi dicitur in strepaçoca.

It. una pecia terre prative in contrata de cesis vno latere et j capite via comunis.

It. una pecia terre prative et broylate cum una columbaria, it. ap. burgum archi.

It. una pecia terre broglive partim arative et partim vineate cum nose.... lis in uno tenere.

It. una pecia terre vineate jacentis in contrata ubi dicitur ad braydas circa xx plodia.

It. . i . pecia terre prative jac. in pertin. ultra sarche in contrata q. dicitur in brutacosta.

It. . i . pecia terre prative Jac. in dictis pertin. in contrata ubi dicitur in pracerin

It. c . oliuos jac. in pertin. de dro et de ceniga

It. c oliuos in pertin. cois ultrasarche

It. c. oliuos jac in pertin. burgi archi.

It. certas pec. terre vineatas Jac. in pertin. burgi archi in contrata de nouiego circha xv plodia.

It. certas pec. terre vineate jac. in romarçollo circha x plodia

It. certas pec. terre jac. ad ripam circha xv plodia

It. certas pec. terre vineat. jac. in pertinent. de dro et de ceniga circha.... (sic)

It. certas pecias terre vineate jac. ad rouzam circha.... (sic)

It. certas pec. terre vineate jac. in pertin. v^agni circha.... (sic) - (Fine).

Biblioteca comunale di Trento, Raccolta Mss. Segala vol. xx. pag. 368.

6.

1388. Carta dotis nob. dne. Antoniane filie n. b. viri dni petri de lodrono, uxoris dni matey q. n. dni coradini de tremeno.

In xpi noie. amen. Anno eiusdem nativ. millio. iij . lxxxviiij Ind. xi . die lune iij intrante menss. Austi In Castro lodroni trid. diocesis sup. pallacio superiori ipsius castri psentib. nobill. et potent. viris dnis Jacobotomeo (1) albrigino eius fratre q. nob. viri dni petrizoti de lodrono gradeo q. nob. viri dni cogneuuti de campo Simone q. m. nob. viri dni petri de tono vall. ananie Matheo olim nob. milit. dni. baldessari de porstal (2) guill.º et odorico fratribus q. m. dni coradini de tremeno bonivesio q. m. dni Ubertini de lozo vallis camonice et Antoniollo q. m. dni marchesi

(1) Sopra *Jacobotomeo* è scritto: mateo nobill. baldessari.

(2) Sopra *porstal* è scritto *sup pmo*, forse perchè si voleva anteporre Matteo di Burgstall a tutti gli altri testimoni.

de greno dicte vallis testibus all. fidedignis (1) Ibiq̄ nob. vir dñus mateus q. m nob. viri dñi coradini de tremeno dioc. trident. fuit confessus et contentus se habuisse et recepisse ac sibi datos solutos et numeratos esse a nobill. et potenti viro dño petrozoto fillio olim dñi parisini de lodrono predicto dante et solvente in dotem et dotis nomine predictae domine Antoniane fillic ipsius domini petrozoti hodie ipsi domino mateo de tremeno per verba de presenti matrimonialiter (2) copulati sexcentum ducat. auri boni Iusti ponderis In denar. numeratis ipsa dna Antoniana nundum tradita pro viro sed adhuc in domo habitationis dicti petrozoti sui patris existente excepi non dator. non solutor. non integre numerator. dictor sexcentum ducator. auri et oī allii aux.º legie oīo. renunciāns nec non prentes (?) solempn. stipull. Idem dominus marcus (sic) p. se et suos heredes dicto dño petrozoto de lodrono p. se et suos hered. stipulanti soluere dare et restituere eidem siue dicte donē Anthoniane siue ipsorum heredum aut cui vel quibus Jus et casus dederit dictos sexcentum ducatos auri In omnem casum euentum Restituende dotis [sub pena dupli dicti quantitatis] (3) pecunie stipul. p̄msa et restit. dampnorum expensar. pena soluta vel non rata maneat oīa et singula ssta. It. Reficere et restituere ei oīa et singula dampna et expensas litis et q. p. quibus ornibus singulis firmiter conseruandis obligauit idem dñus matheus oīa sua bona bene pss. et fut. et deb. fieri de consillio sapt. non muta. sustantia. (Fine).

Segue:

Carta depositi dñi matey de tremeno.

It. post hoc. statim et incontinenti die hora et loco testibus sstis. prefactus (sic) dñus petrozotus de lodrono confessus et contentus fuit se in saluum et depositum gubernamentum habuisse et recepisse a nobill. viro dño Matheo fillio q. domini coradini de tremeno sexcentum ducatos auri boni et iusti ponderis, et re-

(1) *fidedignis* è cancellato.

(2) Sopra il *matrimonialiter* è stato scritto e poi cancellato: *matrimonio copullato*.

(3) Cancellato.

nuntiauit except. sibi non dator. non receptor. dictor. sexcentum ducat. auri et ipsos ducatos Jam in se bene habere dixit quos vero ducatos vel consimiles promixit conuenit stipulauit solempnit. per se et suos heredes redere et restituere ssto. dno matheo vel eius heredibus vel suo nuntio speciali ad terminos iffstos. v. ducentos ducatos tempore quo dictus dnus matheus dnam Anthonianam uxorem suam domum suam ducet. Allios qdem ^c III. promixit ei dare et restituere ad terminos iffstos. v. centum ducat. omni anno post ductionem dicte sue uxoris lusque ad integram solutionem dictor. ^c iiij. ducator. auri sub obligatione omnium suorum bonorum et debet confici de consilio sapiet. (Fine).

Segue:

Carta donacionis propter nuptias que dicitur morgongap nobillis dne dne Antoniane filie nob. viri dni peterzoti de lodrono.

It. ano Ind.^c predictis die martis iiij.^{to} intrante menssis Augusti In castro lodroni in camara dne Antoniane filie dni peterzoti ps. nobillib. viris dnis Jacobotomeo olim dni peterzoti de lodrono Albrigino eius fratre graciadeo de campo guillio et horidrico fribus q.^m dni coradini de tremeno, Jacobo q.^m dni Conradi de castronouo et mateo eius fratre testib. et alliis rogatis. Ibiq. dnus mateus filius q.^m dni Coradini de Tremeno noie donationis propter nuptias que dicitur morgengap sue in (1) dedit et donauit nobilli dne dne Antoniane sponse Vxori sue et filie dni peterzoti de lodrono trecentos ducatos auri de quibus Inuestiuit eam super omnibus suis bonis ubicumque se tenere volluerit ad dictam qualitatem pecunie p. sic atendendis obligauit eidem sue vxori omnia sua pssa et futa et — ssta dbeo confici de consilio — sapit. (Fine).

Dal Codice delle imbreuiature di Nicolò Notaro detto il Cimesino. Archivio vescovile trentino Innsbruck C. 68 N. 223.

(1) *Sue in* è cancellato.

7.

1390. Carta pacis mey Nicolay notarii infrascripti ut plubice (sic) persone stipul. recipe nomine et vice Antonii q.^m Zordanj dicti mantoani de villa cugrey et omnium illorum qui interfuerunt morti q. tomey dicti garelli.

In x.ⁱ nomine amen. Anno eiusdem nativitat^s millesimo iij . lxxxx . Indictione xiiij . die dominico xx.^o mensis marcii In villa Stenici sub porticu domus habit. conradi q.^m Johannis dicti todeschini de stenico present. ser pellegrino q.^m ser Nicolle de ste (1) Sauodio q.^m stope magistro buscheto sartore filio ser Ja-chemini Agustino q.^m Nicolay omnibus de villa stenici. Antonio notario q.^m magistri guillelmi de villa gaudenti pleb. lomasi et magistro petro sartore q.^m ser Antonij de villa boni plebis blezii testibus et aliis vocatis et rogatis. Ibiq^{ue} dominicus dictus dominoginus q.^m petri de villa poje pleb. lomasi trid. diocesis ut tutor et tutorio nomine boninsigne Avantij et Jacobe filliorum et heredum q.^m Tomey dicti garelli q.^m (sic) et presentibus ser marcoto dicto paganino q.^m ser nasenbeni de villa carexi patruo dictorum pupillorum et Antonio filio guadi de stenico avonchullo similliter dictorum boninsigne Antij (sic) et Jacobe pupillorum omnibus suprascriptis volentibus et consentientibus fecit mihi notario infrascripto ut plubice persone stipul. recipienti nomine et vice Antonij filii q.^m Zordani dicti mantoani de cugreo, et omnium illorum suorum sociorum qui secum fuerunt in stenico quum occisus et mortuus fuit q.^m dictus Tomeus dictus garella... (Fine.)

Dal Codice del notaio Nicolò Cimesino, Archivio vescovile trentino, Innsbruck C. 68. N. 223.

8.

1390. Regesto dell'investitura fatta dal vescovo di Trento Alberto di Ortenburgo ai conti d'Arco, ai 20 di Aprile:

(1) Cancellato.

..... In presentia dictorum testium (cioè: Pietro di Sporo, Antonio di Castelbarco, Enrico di Lichtenstein, Odorico di Amacia, e Fermo Secco di Caravaggio del contado di Milano) coram d.no episcopo Tridentino, Alberto comite de Ortenburg, constituta nobilis domina Ursulina condam nobilis militis dñi Azonis de curigia Belrota, condam nobilis militis domini Antonii de castro Archi tamquam mater et tutrix filiorum suorum Antonii et Nicolai fratrum pupilorum ac filiorum et heredum condam dicti domini Antonii de Archo nec non et Vinciguera filius et heres condam prefati domini Antonii de Archo, qui dicitur esse pubes, et de qua tutela constat publico instrumento scripto et anotato per Johannem condam Enrici de Campo habitatoris burgi Archi publicum imperiali auctoritate notarium sub anno dñi millesimo trecentesimo octuagesimo octavo indicione undecima die Jovis vigesimo tercio mensis Julii constituti et devote et humiliter suplicantes eidem domino episcopo Tridentino, quatenus ipsam dominam tutricem presentem et dicto tutorio nomine dictorum Antonii et Nicolai petentem ed instantem pro ipsis filiis suis et ipsum Vinciguerram fratrem dictorum Antonii et Nicolai inuestire dignaretur de suis rectis et antiquis feudis que prefata domina Ursulina dicto tutorio nomine predictorum Vinciguerre Antonii et Nicolai fratrum et condam predictus eorum pater et predecessores sui de castro Archi hactenus possiderunt. Qui prefatus dominus Albertus episcopus audito et intellecto quod condam dominus Nicolaus condam domini Odorici de dicto castro Archi, avus paternus dictorum Vinciguerre Antonii et Nicolai et sui predecessores hactenus fuerunt investiti, eosdem Vinciguerram et Ursolinam tutricem investivit eam omnibus feudis predictis et hi juraverunt eidem episcopo iuramentum fidelitatis. Prefata domina Ursulina tutrix promixit et juravit quod durante eius tutela bene et fideliter conservabit dictos suos filios et omnia bona et feuda. Et cum erunt predicti Anthonius et Nicolaus legitime aetatis comparebunt et se personaliter presentabunt coram prelibato Episcopo, vel eius successore et novam investituram petent. Praeterea quod domine sive mulieres sunt naturaliter inconstantes et ut sibi prefato episcopo successoribusque tutius caveant, ibidem prefatus egregius vir dominus Odoricus advocatus de Amacia, socer dicti Vinciguerre, nobilis vir dominus Antonius de Castrobarco olim

nobilis militis domini Azonis de dicto Castrobarco, barbanus eorum Vinciguerra Antonij et Nicolaij fratrum et nobilis vir Firmus Sechus de Caravazo, comitatus Mediolanensis eorum fratrum cognatus promiserunt se facturos et cum effectu curaturos, quod predicti Vinciguerra et prefata domina Vrsolina tutrix omnia attendent et firmiter observabunt

Vedi Arch. vesc. trent. Innsbruck, Capsa 22. N. 1. fol. 111.
- L'investitura è stata rogata dal notaio Alberto q.^m ser Negrati di Sacco.

9.

1391. Ego Azo Franciscus filius quondam nobilis et spectabilis militis domini Joannis de Castrobarcho notum facio seu notifico quod juravi pro me et omnibus heredibus meis illustrissimo domino domino duci Alberto duci Austrie Stirie Carinthie etc. et patris suis nec non omnibus heredibus suis, quod ego Azo Franciscus et omnes heredes mei supradicto illustrissimo domino domino duci Austrie et patris suis nec non omnibus heredibus suis fideliter servire cum omnibus castris, hominibus nec non rebus meis in omnibus necessariis suis eciam castra mea et omnia munimenta scilicet aperire et claudere, quando vult cum suis, contra quamlibet personam nemine excipiendo a quo tempore, quando necessarium ipsis est et territoribus (sic) eorum sine damno omnium bonorum meorum et non aliter. Ego supradictus Azo Franciscus eciam promisi supradicto domino domino meo patris suis et omnibus heredibus suis nec non successoribus suis, capitaneis suis, quicumque sint, obedire in omnibus et stare iure. Iusuper scire facio, quod iuravi domino domino meo episcopo Tridentino sicut vero meo feudorum collectori excipiendo tamen dominum meum Austrie et Tirolis. Eciam suprascriptas dominus dominus Albertus dux Austriae etc. mihi promisit pro se et suis heredibus ac successoribus me defendere videlicet castra mea Dosomar (1) Auium

(1) Dossomaggiore.

Predalia et Sancti Georij et omnia iura dictorum castrorum seu omnibus suis baronibus, militibus nec non aliis honestis, qui in eodem territorio existunt, et omnia mea iura defendere contra quamlibet personam seu personas mundi presentibus infrascriptis domino Enricho de Rotenburck, magistro curie Tirolis, capitaneo Athexii nec non capitaneo episcopatus Tridentini, domino Petro milite de Exspor, Sicho de Castronovo et pluribus aliis et acta sunt hec anno domini millesimo trecentesimo nonagesimo primo in die sancti Matthe in domo supradicti capitanei.

Da una collezione di documenti trentini trascritti in un libro in pergamena ed autenticato da Ferdinando I a Norimberga addi 15 Aprile 1524. Il documento trovasi a carte 2 del libro da cui pende il sigillo di Ferdinando fermato ad un cordone serico bianco e rosso. Si conserva all' I. R. Archivio di Corte e di Stato, e della Casa imperiale in Vienna.

10.

1397. In Christi nomine amen. Anno eiusdem natiuitatis Millesimo trecentesimo nonagesimo septimo Indictione quinta die Iovis sexto mensis Septembris Stenici super dosso prehi Juridico consueto. In loco ubi est lapidea bancha seu sedimen super viam Juxta domum habitationis Conradi de Stenico. presentib. Nobili viro Arnolde Chal de bolzano, Iohane q.^m ser danielis apotecharii de verona habitator bozani, francisco notario filio s. Iohannis luti de poya et Alberto de terlaco familiare masarij Judicarie testibus et aliis. Ibidem nobilis et egregius vir dominus Johannes Chal de Bozano generalis vicarius et Jus redens de hoibus et personis tocus Judicarie tridentine diocesis in ciuilibus et criminalibus causis pro Reuerendo in xpo patre et dno dno Georgio dey et apostolice sedis gratia Episcopo tridentino, asserens se super istis peragendis specialit. habere mandatum, a dno nostro Episcopo prelibato. Vnde mandatum et comissionem eius exequire volens q.^m nobilis vir ser Marchus filius q.^m nob. dni Nicolai de castro campi Judicarie predictae, coram ipso domino vicario comparuerat subhiciens se pare Juri et mandatis ipsius dni vicarij cum Idoneis

cautionibus de Iudicio fisci et Iudicato solvendo super Inquisitionem contra ipsum ser Marchum formata de eo et super eo quod ipse ser Marchus vnaa (sic) cum quibusdam aliis in dicta Inquisitione descriptis Interfuisse debuisset Morti et homicidio comisso in personis istorum videlicet Iohannis dicta ruffa de saloho, baldini de brisia Zamboni dicto galo pergamenssis diocessis et alberto q.^m luterij de caurasto prout lacius constat in ipsa Inquisitione scripta manu otolini not. q.^m ser Trentini de tridento sub anno d.ⁿⁱ Millesimo Trecentesimo nonagesimo quinto Indictione tertia die Jovis septimo mensis Januarii. dictum ser Marchum absentem et s. Nicolaum Notarium dictum cimesinum q.^m s. federici de cugreo eius procuratorem et procuratorio nomine pro ipso s. Marcho ibidem presentem et volentem de speciali gratia domini prelibati Mitigata pena Condemnavit in ducentis ducatis auri dandis Masario dñi prelibati in Iudicariis usque ad unum mensem proxime futurum, Item absoluit et liberavit predictum s. Marchum absentem, et predictum eius procuratorem pro eo presentem a bano q. ipse ser Marchus Incurrerat propter contumaciarum suarum eo quod non comparuerat ad se excusandum ab Inquisitione predicta, et ab omni alia pena reali et personali quam ipse s. Marchus Incurrisset dicti delicti vigore et ipsius Inquisitionis contra eum formate Restituitque ipsum ad pristinum statum, ac si dicti delicti in nullo fuisset culpabilis. Et sic absolutum et liberatum ac restitutum pro tribunali sedens eum pronunciauit, comitens et mandans notariis officii curie sue premissis qui dictam Inquisitionem et banum scripsissent in libris suis vel officii predicti quinternis eam et ipsum cassare cancelare et annullare debeant de libris predictis, comitens etiam guadagnino viatori dicte curie quod ibidem dictum s. Marchum proclamare debeat extratuctum fore et absolutum a dicto bano et ad pristinum statum restitutum. Qua comissione sic facta ibidem incontinenti predictus guadagninus sic haviit in mandatis preconea et alta voce cridavit et proclamavit, ac retulit mihi sic fecisse.

Item anno nativitatis dñi millesimo Trecentesimo nonagesimo octavo Indictione sexta die Iovis vigesimo quarto mensis Januarii In vila Stenici predicti in domo habit. iffti pauli masarij in stupa a furnelo dicte domus presentibus nobili viro Johanne


niderauser de bozano capitaneo in castromanio Francisco notario filio s. Johanis luti de poia plebatus lomassi Judicarie pdce Aldrigeto dicto lunardo q.^m s. pasij de comaio pdci plebatus et Nasimbeno dicto Malmenestro de comaio pdeo q.^m nicolai dicti bonebeli testib. et all. ad hec vocatis et rogatis. Ibidem coram ssto dno Johane Chal Vicario prelibato constitutus prouidus vir paulus notarius filius q.^m Johannis fati de terlaco Masarius generalis curie Judicarie pdce petente et Instante prouido viro s. Nicolao dco Cimesino ssto tamquam procuratore et procuratorio nomine prefati nob. viri s. Marci q.^m dni Nicolai de campo confessus contentus et manifestus fuit sibi bene integre et plenarie fuisse solutum et satisfactum a predicto s. Marcho de ducentis ducatis sstis in quibus ipse s. Marchus seu pdcus eius procurator pro eo ut premittitur per prelibatum dnum vicarium fuerat condempnatus, et dictos ducentos ducatos ab eodem s. Marcho sibi fuisse datos traditos solutos et numeratos excepto i sibi non date non solute, et non numerate quantitatis ducatorum pdce oio renunciatus. qua confessione sic facta prefatus dominus vicarius de ipsius masarij consensu et voluntate in signum solutionis pdce comisit et mandauit michi francisco not.^o infs.^o quinternis canzelare deberem cautiones prestatas per sstum s. Marchum super Inquisitione predicta per me scriptas, et sic de eius comissione et mandato in continenti abolui et canzelau i cautiones predictas.

Ego franciscus filius q.^m magistri Josij phisici de Ri....a de tridento Imperiali auctoritate not. hiis omnibus Interfui et rogatus ac de comissione prelibati domini Vicarij publice scripsi.

Originale in pergamena. Archivio vescovile trentino Innsbruck. C. VIII. N. 10. — All'esterno della pergamena leggesi: 1397. Condemnacio Markhu von Camp. C. 8. N. 10. — Sulla Custodia di carta a volta attorno alla pergamena: Handlung zwischen Marcus de Campo in Judicarien und Iohann Chal in Botzen Vicar daselbst in Iurisdictionssache (!) Stenico 7 (!) Sept. 1397.

11.

DE



CAMPO

Gens de Campo ex Nobilibus Tirolensibus Familiis Judicariae in Tridentina Valle, illuc ubi multa florent oppida, et praesertim de Campo nominatum, in quod iuxta Puteum pag. 87. dominabatur, unde in huius rei argumentum, ex sententia honorabilis sapientisque V. dni Floriani Notarii de Trifalcatis de Burgo Archi Vicarij, 1369, 15 octobris Notario Borgerio q^m ser Martini de Arco haec habentur. (Poenes Familiam).

Ad instantiam et petitionem ser Nicolai de dicto Burgo Archi q.ⁿ nob. viri D.ⁿⁱ Federicⁱ olim de Castro Campi Domini Veronam concessit ante annos 1400 Petro Duce q.^m Alberti dicti Baiamonti, Civilitatem nostram adepto 15 Martii 1399. quam registratam videbis in Libro Actuum ad Bancum dñi Potestatis Verona f.^o 161. t.^o

Haec plurimos dedit viros qui undequaque suum et sobolis nomen Virtutibus prolatarunt, ex quibus Christophorum I. U. Consultum Collegiatum Petri Proceris Nepotem maioribus patriae muneribus decoratam.

Hic filios habuit ut rei, ita Virtutis Haredes, Jo . Franciscum equitem a Friderico 3.^o Imperatore Venetiis creatum 1452, iuxta Cauichiam, et Jacobum ambos legum peritia clarissimos, amplissimaque collegii Aduocatorum et Judicum decora. Nepotes auitam dignitatem virtutibus nobilissimis Agnationibus, et praecipuis in Urbe magistratibus sectati fuere quorum duo uetusta monumenta in claustris Heremitarum gentilitiis stemmatibus exornata et inscripta.

A dextris

Monimentum Petri de Campo q.ⁿ D.ⁿⁱ Alberti de contrata Ste Femiae et suorum Heredum MCCCVII. —

A sinistris

– Da Campo.

Io . Franciscus Eques Capellam S. Rochi et Sebastiani excitavit in Templo St.^{ae} Mariae ad Fratam qua de re ipsius columnae Familiaribus insignibus decoratae videntur; tumulus vero nobili more constructus, et inscriptus.

Io . Franciscus de Campo Eques Jurisque Consultus, Constantie Uxori Benemerenti uiuens fieri curauit, Aediculamque hanc aere proprio dotavit.

Bibl. comunale di Verona. Ms. N. 808. II. – A. Torresani. Elogiorum historicorum nobilium Veronae propaginum. Sectio secunda. pag. 95. – Lo stemma fu riprodotto come meglio si potè.

12.

1390. In Christi nomine. Anno 1390 die Sabbati (sic), intranti mensis decembri in castro archi.... (sic). Ibiq̄ue nobilis et potens vir dn̄us Vinciguerra f. q.^m nob. et egregii militis dn̄i Antonii de castro archi tridentine diocesis per se et tanquam coniuncta persona Antonii et Nicolai fratrum.... (sic) constituit et ordinavit providos viros filipum q.^m ser odorici de flugaio de dicto burgo archi, boninseguam notarium q.^m ser frigerii de cumegello pleb. blezii et florianum notarium q.^m ser Nicolai dicti tamburini de tridento absentes tanquam presentes quemlibet eorum in solidum ad faciendum excommunicare et pronunciare excommunicatos Odoricum notarium q.^m ser hendrici de nacho qui olim habit... (sic) burgi archi, petrum q.^m ser alberti dicti baiamonti et magistrum bertoldum f. ser Johannis de menutis omnes de dicto burgo archi et generaliter omnes qui tradiderunt ipsum dominum Antonium eius fratrem et qui consenserunt morti sue ecc. (sic). Insuper quia dictus Vinciguerra minor erat xxv annis maior tamen xiiii... (sic) juravit ecc. (sic). Ego Johannes q.... (sic) henrici de campo imp. auct. not.

Mss. Segala. Vol. xv. pag. 242 – Biblioteca com. di Trento.

13.

1396. In xpi nomine amen Anno nativitat^s eius millesimo trecentesimo nonagesimo sexto quarta indictione die veneris tertio mensis martij pontificatus sanctiss. in xpo patris et R. D. Bonifacij divina providentia pape noni Anno septimo, Tridenti in Ecclesia Katedrali in sacrestia ipsius ecclesie pres. hon. et sap.^o viro D.^{no} Leone Lucerano habit. Tridenti in jur. civ. perito, dno federico plebano de castro fundo Vallis ananie trid. diocesis capelano in dicta Ecclesia, ser petro not. q.^m dni Johachini de tridento Antonio de Elagini de Terlaco Baldesario q.^m Michelis de Cumis hospite ambobus habit. Trid. tt. voc. et rogatis et al. pluribus. Cum inter cetera onera q. pontificalibus humeris supportantur illud non inter minima computetur ut persone locis et loca personis praesulari sollicitudine coaptentur. Ideoque Rever. in xpo pater dominus Bartholameus de Bononia decretorum doctor Abbas dei gratia Abbatie S.^{ti} Laurentij Juxta Tridentum ac vicarius in spirit. generalis R.^{mi} in xpo patris et dni dni Georij dei et apost. sedis gratia Episcopus Tridentinus habensque ab eodem D.^{no} Episcopo speciale mandatum conferendi beneficia quocunque quovis modo vacantia et vacatura sub tenore ssto et Consensum vener. virorum dominorum Rambaldi decani de Tridento Melchioris Sicconis Morandi et Vigilij de Tridento nicolai de fundo Jacobi de Sudio Jacobi et Antonio de nouaria hertuici de carintia Antij de Ionigo Antonij de archo Guidonis de parma et Omoboni de Tridento omnium canonicorum in dicta Ecclesia ad capitulum more solito congregatorum pro presentibus specialiter et aliis eorum dicte Ecclesie et Capituli peragendis et pertractandis ad sonum campanele cum plures non essent canonici qui comode possent convocari. Quem dominum Bartholameum in hoc et aliis susceptorum mandatorum cura sollicitat matura meditatione consciderans (sic) et sue circumspectionis intuitu luculenti veritate cognoscens q. ad Regimen et gubernationem parrochialis Ecclesie sive plebis sancti laurentij de Lomasso vallis Judicarie dioc. Trid. cuius Ecclesie seu plebis collatio assignatio seu provissio spectat et pertinet ad prefatum dominum Episcopum tridentinum pleno jure et cui tunc tamquam archipresbiter et rector ipsius plebis presidet hon. vir

dominus Bartholameus de Ciuezano, utillior et fructuosior foret persona honesti et circumspecti viri dñi presbiteri Michaelis de padua q.^m ser philippi de Florentia tunc sacriste officij seu Beneficii Sacrestie maioris Eccl. trident. Et e contra officium seu Beneficium sacrestie quod obtinet Idem dominus presbiter Michael in Ecclesia cathedrali predicta persone predicti dñi presbiteri Bartholamei melius et congruentius conveniret multis rationibus atque causis. Constitutis igitur coram prefato dño Bartholameo abbate sstis dñi presbiteris Bartholameo archipresbitero dicte plebis et Michaelae sacrista dicti Officij seu Beneficij sacristie ex causa permutationis inter eosdem fiende Idem d.nus Bartholameus abbas ex auctoritate sibi concessa a prefato d.no Episcopo Tridentino et ex consensu dictorum dominorum canonicorum et capituli dicte Ecclesie trident. interveniente spontaneo et expresso debito modo in forma in talibus et similibus consueta perquisivit predictos d.nos presbiteros Bartholameum archipresbiterum et Michaellem sacristam ut permittitur utrum dicta permutatio utrique... foret grata tanquam eisdem ambobus et dictis Beneficiis fructuosa Qui dñi Presbiteri Bartholameus et Michael unanimiter et concorditer responderunt dictam permutationem sibi caram et placitam fore tanquam eis utilem et fructificam et dictis beneficiis prefuturam Jurantibus quoque primitus et ante omnia dictis presbitero Michaelae sacrista dicti Officij seu Beneficij in animam suam corporal. ad sancta dei evangelia tactis scripturis et eodem modo presbitero Bartholameo archipresbitero dicte plebis ut supra ad sancta dei evangelia corporaliter tactis scripturis pro sepredicto d.no Bartholameo abbate auctoritate premissa sacramentum huiusmodi prestante eisdem q. in permutatione fienda huiusmodi inter ipsos dominos presbiteros Bartholameum et Michaellem non intervenit nec interveniet fraus nec dolus nec aliqua simonarie macula pravitatis. Quo circha prefatus D.nus presbiter Michael cum debita reverencia flexis genibus predictum officium seu Beneficium Sacristie prelibate cum omnibus juribus suis eidem competentibus vigore dicte Sacristie in manibus prefati d.ni Bartholamei abbatis ex dicta permutationis causa pure et libere renunciavit cessit et resignavit post quam renuntiationem predictus d.nus presbiter Bartholameus Reverentia qua supra dictam parochialem Ecclesiam seu plebem sancti laurentij de lomasso predicto cum omnibus

juribus suis eidem competentibus vigore dicte plebis in manibus prelibati d.ⁿⁱ Bartholamei abbatis ex dicta permutationis causa pure et libere resignavit cessit et renuntiavit. Quibus Beneficiis sic vacantibus ex renuntiationibus et resignationibus antedictis per antedictum d.^{num} Bartholameum Abbatem auctoritate qua supra admissis et receptis Idem d.^{nus} Bartholameus abbas auctoritate premissa cupiens periculosis Beneficiorum diuturnis vacationibus oviare primo ex spirituali commissione sibi attributa atque concessa p. prefatum d.^{num} Episcopum tridentinum ac ex unanimi consensu dictorum domin. canonicorum decani et capituli antedicti Cui d.^{no} Episcopo trident. collatio dicte plebis spectare et dinoscitur pertinere. Et quibus dnis canonicis decano et Capitulo antedicto Collatio dicti Beneficij seu Officij dicte Sacrestie spectat et pertinet pleno jure predictam parrochiam Ecclesiam seu plebem Sti Laurencij de lomasso predicto cum omnibus juribus et pertinentiis suis predicto d.^{no} presbitero Michaeli presenti et flexis genibus acceptanti humiliter et devote pure et libere prefato d.^{no} Episcopo in remotis agente contulit et assignavit. Et e converso etiam Auctoritate qua... et spontaneo consensu interveniente pre-nominatorum dominorum canonicorum decani et capituli antedicti predicto d.^{no} presbitero Bartholameo presenti et flexis genibus acceptanti officium seu Beneficium Sacrestie cum omnibus et singulis conexis adderentibus et dependentibus ab eodem pure et libere d.^{no} Episcopo prelibato in remotis ut.... agente contulit et assignavit et ipsos dnos presbiteros Bartholameum et Michaellem de dictis Beneficiis cum uno libro quem in manibus habebat Idem d.^{nus} Bartholameus omnibus et singulis Juribus et pertinentiis suis dictis Beneficiis et utrique ipsorum spectantibus et pertinentibus legitime.... ones in xro plenariam in cunctis dictorum Beneficiorum agendis.... p. dni presbiteri Michael et Bartholameus erunt in spiritualibus legitime.... Barth.^{us} abbas auctoritate qua supra universali singulis et singulariter universis massariis.... tributariis ac quibuscunque aliis.... (il resto manca, essendo la pergamena mutilata).

La pergamena serve di parmula ad un registro delle spese di Castel Campo dal 1426 al 1429, che trovasi nella C. 68. N. 222 dell'Archivio vescovile trentino a Innsbruck.

14.

In x.ⁱ nomine Amen

Memoria delictorum Comissorum et perpetratorum p. Domin. Petrum de Lodrono et eius familiares complices et sequaces.

Primo q. ipse dominus Petrus in villa setori cepit quendam mercatorem venientem de brixia et sibi violenter accepit equos et circa vj^c ducat. auri et alias res et in eius proprios usus et utilitatem convertit.

It. quod Jacobus de Agrono de tractatu seductione ifsti dñi Petri cum scaliis sub silentio noctis noluit accipere Castrum Romanum.

It. quod dictus dn̄s Petrus seductione promissione et pecuniarum coruptione seduxit polinum Dictum gossam ad accipiendum fraudolenter Castrum romanum q. castrum habuit cum omnibus rebus existentibus in d̄cto castro et ipsum Castrum tenet et occupat.

It. quod dictus Dn̄s Petrus tenit et conservat captivos... (sic) filios Jacobitomei... (sic).

It. q. in dicto Castro romano et castro lodrono ipse dominus petrus conservat et receptat omicidas fures depredatores et quoscumque malefactores et dicta Castra sunt spelunca latronum.

It. q. familiares dicti petri in territorio archi capitavaverunt duos homines et ipsos captivos duxerunt ad castrum romanum et ibidem captivos retenuit.

It. q. deus dn̄s petrus fecit interficere per suos familiares et servitores Michaellem not. de Javreo vallis rendene.

It. quod deus dn̄s petrus missit plures . lx . homines armatos suos familiares et servitores ac (sic) capiendum filios nicolaj filii vinianj naturalis de lodrono et ipsos duxerunt ad Castrum romanum quorum unus mortuus est alterum ad ps.° destinet captivum.

It. q. deus d. petrus omni Anno exigit salaria pertinentia Jacobotomeo et Albrigino fribus a sindicis boni et condini violenter et contra et contra (sic) mandata domini.

It. q. dcus dnus petrus omni anno cum maxima comitiva hominum forensium et terrienarum banitorum personaliter accedit ad valem Rendene plebis Tioni boni et condini et violenter aufert et accepit affictus et Reditus pertinentes et spectantes sstis Jacobotomeo et Albrigino fratribus.

It. q. dnus petrus cepit tomeum de caderzono et duos alios bonos homines ipsos captivos detenuit pluribus diebus in castro Romano et ipsum Tomeum fecit deyectari ultra muros ex quo illico mortuus fuit alios duos relaxavit cum sacramento et promissione q. ipsi non essent contrarii etc. —

It. q. dictus dnus petrus de Anno preterito violenter accepit vinum blada et alia victualia quampluribus hominibus pleb. boni et condini et ipsa conduxit ad castrum romanum.

It. q. illi de madice et alii servitores et familiares dcī domini petri in villa madicis plebis blezii Interfecerunt ^{or} iij homines quo omicidio facto et perpetrato illico Iverunt ad Castrum romanum et ibi steterunt.

It. q. post illum omicidium alapsis (sic) octo diebus dicti de madice cum . xxv . servitoribus et familiaribus dicti domini petri receserunt de dicto castro romano de voluntate et consensu dicti domini petri eorum malis animis et propositis comitendi infra-scripta omicidia accesserunt ad villam tioni et ibidem interfece-runt quinque bonos homines quibus omicidiis factis ipsi omicide redierunt ad dictum castrum romanum et ibi steterunt et stant ad eorum arbitrium et beneplacitum.

It. q. Pedretus de madice et pizolus et alii servitores dcī domini petri depredati fuerunt guilielmum de Romallo vallis ananie in villa ronconi plebis boni duas mulas ponderatas sale et ipsas duxerunt ad castrum romanum sive lodronum.

It. q. Gossa et Antonius panterola familiares dicti domini petri Interfecerunt Jacobum q. Zoanini de strata plebis boni.

It. q. quidam nicolaus de boarno familiaris dicti doni petri Interfecit quendam aliotam de condino: et dum homines de condino ipsum omicidam captivassent animo psentandi domino vicario dictus dnus petrus eis violenter accepit ipsumque duxit ad castrum romanum et ibidem conservat.

It. quod quamplures homines plebis boni et condini non presumunt habitare in suis propriis habitationibus imo receserunt et

iverunt ad alias partes ob minas et timore dicti dñi petri et dictus dnus petrus destruit et dejectat eorum domos et gaudet eorum bonis.

It. q. dcus dnus petrus cum pluribus centum armatis cum scalis et aliis Instrumentis accesserunt ad castrum Restorij dñorum de Archo animo accipiendi etc.

It. q..... q. dictus dominus petrus cum dictis suis sequacibus intraverunt domos subditorum dñi Epi violenter accipiendo panem vinum caseum carnes et alia vitualia.

It. q. vj. familiares dicti domini petri in pertinentiis ville condini captivaverunt quendam Antonium de valsasena mercatorem sive merzadrum ipsum captivum duxerunt extra viam ipsumque acerbiter verberaverunt et violenter acceperunt mercimonia sua.

It. q. dictus dnus petrus dominatur seu nititur dominari subditis dñi Epi specialiter in plebatibus boni et condini et nemo ipsorum audet vel presumit venire ad exponendum querelam dño vicario Judicarie de aliquibus violenciis, delictis, et maleficiis nisi de voluntate et situ (scitu?) antedicti domini petri.

It. q. dictus dnus petrus quotidie et continuo conservat retinet omicidas latrones et malefactores qui cotidie vadunt per villas plebatus boni et condini retorquendo ab hominibus de bonis suis et eis imponendo minas gravissimas ex quo dicti homines multum aggravantur.

It. q. magnificus dnus Comes Virtutum conqueritur et querimonias proposuit Reverendissimo dño Georio Epo tridentino q. ipse Petrus de Lodrono fabricat et fabricare facit falsas pecunias.

Memorialle delictorum comissorum et perpetratorum per Jacobum tomeum Albriginum fratres de lodrono et eorum servitores complices et sequaces.

p̄mo. Guillelmus de precio salvagnus de strata servitores s̄storum fratrum captivauerunt Joaninum filium nicolini de strata et captivum duxerunt ad valem monicam et ibidem captivum detenerunt per annum vel circha.

It. q. servitores dictorum fratrum salvagnus hendricus fratres nicolaus albriginus filii viniani guilelmus de precio unaa (sic)

cum q. pluribus aliis in villa cugrey insultaverunt Jacobum de castro campi ipsumque fugaverunt per campaniam Infra castrum campi.

It. q. Albriginus guilelmus de precio cum aliis q. pluribus suis sociis complicibus et sequacibus numero xx.ti occiderunt Antonium filium paxinj de tridento transeuntem per montem duroni ipsumque expoliaverunt et abstulerunt bona sua vero panum et pecuniam.

It. quod Nicolinus naturalis de lodrono salvagnus et luterius faber de leudro familiares ifstorum fratrum Interfecerunt petrum et nicolinum ambos de cologna ipsosque expoliaverunt de omnibus suis bonis pecuniis et aliis suis bonis que penes se habebat.

It. q. nicolinus naturalis de lodrono albriginus filius viniani guillelmus de precio salvagnus et hendricus fratres luterius faber de leudro in pertinenciis plebis boni interfecerunt Johanem de cremona familiarem dni petri de lodrono ac captivaverunt Johanem filium magistri Zamboni de setoro ipsum captivum duxerunt ad castrum archi.

It. q. dicti Jacobustomeus et Albriginus fratres et alii sui complices et sequaces defidaverunt et defidando miserunt per nuncios et literas quoscumque de Judicariis laborantes de eorum possessionibus et affectus solvere ipsis et q. si de cetero laborarent dictas suas possessiones sine eorum licencia ac solverent affectus decimarum et possessionum petro de lodrono ipsos interficerent et domos concremarent.

It. q. salvagnus petrus Johannes luterius faber Georius faber filius tazolini in balino cum vij aliis sociis depredati fuerunt Antonium dictum lanzam de Roncono et bertolinum dictum bertelum de formino ^{or} iij mullas et ^{or} iij mulos ponderatos vino valoris centum et sexaginta ducat.^m ipsos mullos et mulas ac homines captivos duxerunt ad archum et ibidem captivos steterunt ^{or} iij diebus.

Memoria delictorum comissorum et perpetratorum p. gradeum Jacobum fratres Marchum et graciadeum de campo et eorum servitores complices et sequaces,

^{pmo.} q. dicti de campo in suo castro conseruant banitos omicidas et malefactores.

It. q. dicti de campo seu aliq. ipsorum vadunt cum ipsis banitis p. vilas pleb. blezii et lomasi.

It. q. dicti de campo conservaverunt Jacobum de madice Antonium mantuani pelizarolum petrum de leudro Johanem cazolinam de setoro, bartholameum filium gate de Roncono et noiati una cum Marcho de campo de consensu et voluntate aliorum Exierunt de dco castro campi et accesserunt armati armis offensibilibus et deffensibilibus ad vilam madicis et ibidem in dicta vila interfecerunt Ruffam de brixia Zambonum de sancto Gallo pergamensis diocesis Albertum de caurasto quibus omicidijs sic perpetratis dicti omicide reuerterunt ad castrum campi et ibidem steterunt.

It. dum dnus vinciuera de archo et firmus sicus equitassent stenicum penes dominum petrum vicarium et dum revertarentur ibidem Infra castrum campi dicti de campo cum quam pluribus banitis servitoribus complicibus et sequacibus insultaverunt predictos dominos vinciveram et firmum sicum eis emanando et cum balistis sagitando.

It. q. sstus graciadeus cum cunctis suis familiaribus sub silencio noctis ad quendam molendinum positum infra aquam domine et de dicto molino violenter rapuit Malgaritam filiam colini de baoyo et ipsam secum duxit ad castrum campi.

Memoria delictorum comissorum et perpetratorum p. dnum Vinciguera de archo eiusque servitores complices et sequaces.

Pmo. q. dcus dnus Vinciguerra in Archo et aliis suis castris In restoro spinedo conservat banitos depredatores malefactores et homicidas Qui quotidie dampnificant homines et Teritorium dñi Epi ac multa enormia delicta comittunt.

It. q. Baniti qui stant et habitant in Castris Restori et spinedi quotidie vadunt per villas plebis blezii et lomasi inferendo hominibus ipsarum vilarum verbis injurias et novitates et extorquendo eorum bona.

It. q. lanza familiaris dicti de Archo comorans in antedicto Castro Restori de ipso castro exivit et accessit ad villam Madicis plebis blezii ad domum habitationis q. domini Prazacharie Archipresbiterj dicte plebis blezii et ibidem in domo Interfecit ipsum.

It. q. dcus dominus vinciguerra cum maxima comitiva hominum armigerum et multorum banitorum et malefactorum accessit ad castrum spinedi et Dum Marcus et Graciadeus Juvenis de Campo cum certis suis sociis essent in campania infra castrum campi Quam plures servitores et familiares antedicti de Archo exiverunt de dicto castro spinedi et accesserunt ad locum ubi pdcti de campo erant et contra ipsos impetum cum furore fecerunt emanando cum lanceis et cutelis, et sagitando cum balistis et Ibidem mortuus fuit quidam servitor dnorum de campo. – (Fine).

Quaderno originale in carta, composto di cinque fogli di centimetri $21 \times 30\frac{1}{2}$ piegati a metà e cuciti con filo bianco. Al di fuori leggesi: Verhandlung Lodron Arch Campo 1400. – Porta la segnatura C. 31. N. 30. ✠ e la cartella con la scritta VNITAS. – Archivio vescovile trentino, Innsbruck. –

15.

1398. 1) In nomine Dni amen. Anno a nativitate eiusdem Millesimo tricentesimo nonagesimo octavo, Indict.^e sexta die sexto mensis Junij, hora nona, in Civitate papie v. in domo infrascripta Spectabilis militis dñi Ottonis de Mandello, sita in porta sancti petri ad murum in parochia Sancti georgii de catasiis, siue sancti Eusebii, in presentia sapientum virorum, domini Augustini de salerna Jurisperiti Consulis Justitie comunis papie nec non dñi Johannis de boscho de malijs Jurisperiti, Judicis rationis, Egregii viri dñi leonardi de aurea honorabilis papie potestatis, eorum auctoritatem prestantium, eorumque decretum Interponentium cum suma cause cognitione, omnibus et singulis ifstis et quorum dominorum consulis et iudicis, Egregius vir Vinciguerra de Archu filius q.^m spect. militis dñi Antonii jurisdictionem prerogans, iurisdictioni eorum se sponte submittit, et submittit, omnibus meliori iure via modo causa et forma quibus melius validius et solemnius potuerit et potest et cum interventu omnium solemnitate tam iuris quam facti que in talibus et similibus requiruntur et necessarie sunt, tam de Jure quam de consuetudine ellegit et elliget pro eius domicilio domum habitationis ssti spectabilis militis dñi Ottonis, sita in sstis porta et parochia, cui domi i coheret

ab una parte quedam strata ab aliis duabus partibus strata publica, sic, quod in ea dictus Vinciguerra, et ad ipsam facere et fieri facere possit omnes actus civiles tam voluntarie quam contentiose iurisdictionis et Instrumenta generis cuiuscunque et quecunque alia que quilibet sui Juris in domo pprii originis tam actiue quam passiuue facere et fieri facere possit. Renuntians dnus Vinciguerra exceptioni non facte dicte ellectionis ac Jurans ad sancta Dei Euangelia corporaliter manibus tactis scripturis ellectionem ipsam cunctis temporibus perpetuo ratam gratam firmam et stabilem habere et tenere, attendere et obseruare et non contrafacere dicere, seu venire, sub pena periurij. Quibus omnibus et singulis dicti dnus..... (sic) consul et Judex eorum auctoritatem Interposuerunt, pariter et decretum. Mandantes dicti dnus.... (sic) consul et Judex, et rogans dictus Vinciguerra me notarium ifstum ut de premissis publicum conficiam instrumentum. Presentibus dno Gasparo de xpianis (1) de Crema jurisperito filio quoque Egregii legum doctoris dom. i pauli Sapiente viro dno Magistro Maphéo de vitalis (2) de gargnano riperie brixie lacus garde filio q.m magistri guardini, dno presbitero Millano de falzariis rectore Ecclesie Sti Georgii de catassijs, Egregio et sapiente viro dno Mazino de madijs filio q.m dni Antonii in jure ciuili publice licentiatu, dno Magro Jacobo de Martignonis medicine doctore filio arighini Bosio notario filio q.m Vbertini de ballistris de cremona in Archo habitante et Johanne de pagnanis filio Arasmoli d. testibus.

Ego Cathalinus de xpianis genitus q.m dni Francischini Jurisperiti publicus papiensis appostolica Imperialique auctoritatibus notarius hanc cartam mihi fieri sst. rogatus tradidi et subscripsi.

Ego Matheus de Georgiis natus q.m dni Ruffini publicus Imperiali auctoritate notarius hanc cartam Jussu ssti notarii scripsi.

2) In nomine dni amen. Anno a natiuitate eiusdem Millesimo trecentesimo nonagesimo octauo, Indictione sexta die sexto mensis Junii hora nona in ciuitate papie v. in domo issti spectabilis militis dni Ottonis de Mandello, sita in porta sancti petri

(1) de Christianis.

(2) È errore evidente del copista, e devesi leggere « Metallis » come nei documenti seguenti.

ad murum in parochia Sti Georgij de catassijs seu Sancti Eusebii. Quoniam sapientes et discreti viri dnus Augustinus de salerna Jurisperitus, consul Justitie comunis papie et dnus Johanes de boscho de maliis Jurisperitus Judex rationis, Egregii viri dni leonardi de Aurea honorabilis papie potestatis manifeste cognouerunt Egregium nobilemque virum Vinciguerram de Archo filium q.^m spectabilis militis dni Antonij ibi presentem, ex aspectu corporis ipsius et ex dicto assertione et sacramento ipsius Et etiam ex Sacramento et assertione Egregiorum virorum (3) Jurisutriusque doctorum dominorum Johanes de strazapatis et Maffioli de seregno omnium masculorum bone opinionis et fame, Jurantium se esse majores triginta annis pro quolibet eorum, ac etiam quod credunt dictum Vinciguerram esse majorem decem et octo annis, et esse personam prudentem diligentem sollicitam et expertam pro administratione bonorum suorum propinquorum vicinorum dicti Vinciguerra et eiusdem porte et parochie, Qui Vinciguerra a dictis dominis consule et Judice instantius requisivit ut ipsum majorem decem et octo annis pronuntiare velint. Igitur dicti dni dni (sic) consul et Judex ex parte publica qua fungebantur auctoritate omnibus meliori Jure via modo causa et forma quibus melius validius et solemnus potuerunt et possunt Intervenientibus etiam solemnitatibus tam Juris quam facti in talibus et similibus oportunis, et aliis quibuscumque, Ipsum Vinciguerram presentem et requirentem pronuntiaverunt et pronuntiant maiorem etate annorum decemocto, taliter dicti dni (sic) consul et Judex fecerunt et faciunt presentem pronuntiationem quod de cetero dominus Vinciguerra sit et habeatur legitima persona ad contrahendum et distrahendum et in Judicio existendum, Et ad faciendum quecunque facere et contrahere possit quelibet persona major vintiquinque annis, et legitime et perfecte etatis. Quibus omnibus et singulis dicti dni (sic) consul et Judex suam auctoritatem interposuerunt pariter et decretum Mandantes dicti dni consul et Judex et dnus Vinciguerra et dni Johanes et Maffiolus vicini, rogantes me notarium ut de premissis publicum conficiam Instrumentum presentibus dno Gasparo de xpianis de crema Ju-

(3) il « virorum » è cancellato.

risperito filio q.^m egregii legum doctoris dⁿⁱ pauli sapiente viro d^{no} magistro Maffeo de mettalis de gargnano Riperie brixienſis lacus garde filii magistri guardini, d^{no} presbitero Milano de falzariis rectore ecclesie Sti Georgii de catassijs Egregio et sapiente viro d^{no} Mazino de madijs filio quondam dⁿⁱ Antonij in Jure civili publice licentiatu, ac d^{no} Magistro Jacobo de Martignonibus medicine doctore filio arighini, et pluribus aliis Idem testantibus.

Subscripta et scripta per notarios sstos.

3). In nomine domini amen. Anno a nativitate eiusdem Millesimo tricentesimo nonagesimo octavo, Indictione sexta die sexto mensis Junij hora parum post nonas, in Civitate papie v. in domo habit. infsti spectabilis militis domini Ottonis, sita in porta sancti petri ad murum, in parochia sancti Georgii de catasijſ, sive sancti Eusebij, Nobilis et Egregius vir Vinciguerra de Archu filius q.^m spectabilis militis d.ⁿⁱ Antonij pronuntiatus major decem et octo annis ut constat pub.^o Inst.^o dicte pronuntiationis, tradito per me notarium ifstum, anno, Indic.^o et die presentibus, In presentia sapientium virorum d.ⁿⁱ Augustini de Salerna, consulis Justitie comunis papie, nec non d.ⁿⁱ Johannis de bosco de malijs Jurisperito, Judicis rationis, Egregij viri d.ⁿⁱ leonardi de aurea honorabilis potestatis papie, eorum auctoritatem prestantium eorumque decretum Interponentium cum summa cause cognitione, omnibus et singulis ifstis, quorum dominorum.... (sic) consulis et.... (sic) Judicis, dictus Vinciguerra Jurisdictionem prerogat, sponte et ex certa scientia, nulloque errore vi, dolo vel metu Inductus fuit confessus et confitetur versus spectabiles militem dominum Ottonem de Mandello, filium q.^m spectab. militis d.ⁿⁱ petri, presentem dotantem et dotare volentem Nobilem et Egregiam d^{nam} Blanchinam eius filiam, et sponsa (sic) dicti Vinciguerre, et versus ipsam dominam Blanchinam eius sponsam ibi presentem se ipsum Vinciguerram habuisse et recepisse in dotem pro dote nomine et ex causa dotis ipsius d.^{ne} Blanchine duomilia sexcentum floren. auri boni et iusti ponderis. Item et ifrsa Jocalia, v. primo pellendam unam drapi auri textuti campi rubei, valoris flor. centum decem auri. Item cotarditam vnam veluti viridis cum uno quarterio drapi auri textuti campi albi, et cum certis scobiis de faxelis argenteis, et uno caputio valoris florenorum septuaginta.

Item pelandam vnam veluti albi cum uno quarterio drapi aurei texuti campi rubei, valoris flor. septuaginta. Item cotarditam vnam veluti rubei pilosi valoris florenorum octuaginta, Item pelandam vnam de sita viridi sgrampatam et franbatam de drapo viridi, valoris florenorum quinquaginta. Item cotarditam unam drapi lane viridis, cum manica vna laborata de argento et perlis Intus et uno caputio valoris florenorum trigintaquinque. Item pelandam vnam site albe, valoris florenorum quinquaginta. Item pellandam unam drapi lane albe cum manica una laborata de nespolis argenteis et uno falchone sup. spala valoris floren. triginta. Item pelandam unam lane albe cum una manicha laborata de floribus lordrexij argentei valoris florenorum triginta. Item mantellum unum scarlate laboratum de loninis et fodratum de pantiis vayri valor. floren. centum decem. Item tabarum unum dupplum drapi viridis et rubei laboratum ad colare de floribus lonini valoris floren. vigintiquinque. Item pellandam vnam drapi rubei cum una barda laborata de floribus lonini, valoris floren. viginti. Item pelandam vnam drapi beretini cum gionchetis argenteis ad colarem, et ad manichas, valoris florenorum viginti. Item caputium vnum drapi lane viridis cum vno frixo valoris floren. quatuor. Item tres alios caputios diversorum colorum valoris floren. decem. Item cossinos duos veluti de cremesi cum faxis auri circumquaque valoris floren. vigintisex. Item caputium vnum drapi lane viridis cum uno frixo valoris florenorem quatuor. “ Item tres “ alios caputios diversorum colorum valoris florenorum decem “ Item cossinos duos veluti de cremesi cum faxis auri circumquaque valoris florenorum vigintisex. „ (1) Item zupam unam zetonini fodratam et uam aliam veluti in grana, non fodratam, valoris floren. nonaginta. Item fustaneos duos fodratos et alios duos non fodratos valor. floren. vigintiquator. Item cossinos sex valoris floren. quadragintaquinque. Item corteleram vnam cum coclearibus sex argenti, valoris floren. decem, Item offitiolum vnum valoris floren. duodecim. Item didalia sex argentea valoris vnus floreni. Item borsetas novem veluti, de qua vero dote et Juribus dotalibus et accessoriis vniversis secundum Juris com-

(1) Le parole segnate sono ripetute, pare, per errore di trascrizione.

munis dispositionem dictus vinciguerra promissit et convenit, ac promittit et convenit, per se suosque heredes ssto d.no ottoni et dicte d.ne Blanche, presentibus recipientibus et stipulantibus facere restitutionem in omnem casum et euentum dotis restituendae de Jure ipse d.ne Blanche eiusque heredibus et habituris causam ob ea, vel ab eis simul et una cum omni damno interesse et expensis que proinde modo aliquo fierent et paterentur tam in Judicio quam extra, pro dicta dote et Juribus dotalibus, habendis petendis et exigendis his actis intra dictos contrahentes per pactum expressum solemnem stipulationem vallatum in principio medio et fine presentis contractus v. quod tempore dissolvendi matrimonii Iniendi inter dictos Vinciguerram et d.nam Blanchinam eius sponsam seu casu adveniente de Jure dicte dotis restituendae dictus Vinciguerra eiusque heredes teneantur dumtaxat ad restitutionem sstorum iocalium sive sstorum rerum, ea forma qua erunt et reperientur tempore dissolvendi matrimonij et non in extimatione et secundum extimationem eorum vel earum et in quantum tempore dissolvendi matrimonij non reperirentur promissit et convenit dictus Vinciguerra ut supra non extantium solvere extimat. Item dictus Vinciguerra promissit et convenit ssto domino ottoni presenti pro se eiusque heredibus recipienti et stipulanti Quod in casu quo dicta d.na Blanchina decederet in matrimonio, liberis ex ea non existentibus quod eo casu dictus Vinciguerra eiusque heredes teneantur ipsi dno Ottoni eiusque heredibus, ad restitutionem dotis predictae et antescriptarum rerum v. extantium prout erunt et non extantium secundum extimationem superius limitatam non obstantibus aliquibus statutis legibus provisionibus reformationibus consuetudinibus, nec aliquibus aliis in contrarium disponentibus quibus in quantum premissis vel istis obviarent ex certa scientia derogatum contrahentes ipsi ex nunc volunt et Intendunt fore et esse. Que omnia et singula supra et infra dictus Vinciguerra per se suosque heredes promittit et convenit ssto d.no ottoni et d.ne Blanche suis et quibus supra nominibus recipientibus et stipulantibus, attendere solvere et observare, et in nullo non contrafacere dicere, seu venire, sub pena refectionis et restitutionis omnium et singulorum damnorum Interesse et expensarum litis et extra que provide modo aliquo fierent et paterentur tam in Judicio quam extra p. sstis habendis petendis et

exigendis, quibus solutis vel non ratis presens maneat contractus, credendo d.nus Vinciguerra dicto d.no Ottoni et d.ne Blanchine et utrique eorum et ipsorum et utriusque eorum heredibus in eorum simplici dicto, sine sacramento faciendo et sine ulla probatione fienda, prout ipsi Vinciguerre dixit seu dixerint, Et pro predictis omnibus et singulis sic firmiter et efficaciter attendendis solvendis et obseruandis dictus Vinciguerra constituit se precario nomine predictorum d.ni Ottonis et d.ne Blanchine tenere possidere et quasi tali modo pacto tenore et conditione v. quod si ssta per dictum vinciguerram superius premissa non fuerint ut supra continetur, attendita soluta et obseruata in omnibus et per omnia prout superius describitur tunc eoque casu liceat licitumque sit ipsis d.no ottoni et d.ne blanchine eorumque et utriusque ipsorum heredibus, eorum ppia auctoritate, absque vlllo Judicis vel Rectoris licentia Impetrandi Intrare inde et apprehendere tenutam et corporalem possessionem bonorum omnium ssti Vinciguerre et quorum ex ipsis maluerint Ipsaque bona et quorum ex ipsis maluerint in se tenere vendere alienare, in solutum accipere, aliis in solutum dare usque ad plenam et integram solutionem et satisfactionem premissorum omnium et singulorum, constituens et promittens dictus Vinciguerra per se suosque heredes sstis d.no Ottone et d.ne Blanchine se predicta omnia et singula attenditurus soluturus et obseruaturus, quocumque tempore feriato et non feriato, et quibuscumque feriis, Et tam in ciuitatibus papie, Mediolani, laudi placentie Janue Venetiarum, Riperiis tridentis, Archo et alibi ubicumque et in solidum et in quocumque foco et foro et sub quolibet Iudice et Rectore, ubi et quo inventus, et de premissis interpellatus fuit. Ita et taliter, quod dictus Vinciguerra, eiusque heredes res et bona Vbique locorum, et terrarum valeant ppa auctoritate d.ci d.ni Ottonis et d.ne Blanchine eorumque et utriusque ipsorum heredum et absque ulla Judicis vel Rectoris licentia Impetranda et absque ullo actu iudiciario fiendo, capi robari saxiri sequestrari in solutum capi aliis in solutum dari, et de ipso pro libito voluntatis disponi usque ad plenam ed integram solutionem et satisfactionem premissorum omnium et singulorum, ad hoc dictus Vinciguerra volens et Intendens predicta omnia et singula pprio firmare Juramento Juravit et Jurat ad sancta dei euangelia corporaliter manibus tactis

scripturis, eidem ps̄ delato juramento in manibus ssti d. ni Ottonis supra et infra scripta omnia et singula “ esse vera, rea omnia et singula „ (1) attendere, solvere et observare et non contrafacere dicere seu venire de Jure, nec de facto, nec vllam allegationem contradictionem positionem, nec aliquid aliud dicere oponere seu facere, nec dici fieri, nec opponi facere propter quorum effectus presentes contractus possit impediri, sive ipso aliquo contrahiri. Preterea dictus Vinciguerra consensit et consentit in dictam d. nam Blanchinam presentem tanquam in eius legitimam sponsam et uxorem, et ipsa d. na Blanchina consensit et consentit in sstum Vinciguerram tanquam in eius legitimum sponsum et maritum, consentientes unus in alterum et altera in alterum, mutuo, et vicissim per verba de presenti tanquam in sponsum legitimum et uxorem legitimam, dictis ps. per me notarium et expressis verbis que requiruntur ad matrimonium legitime et canonice contrahendum. Ibidem dicto Vinciguerra sstam D. nam Blanchinam anulo desponsante, Quibus omnibus et singulis supra et infrascriptis dicti d. ni..... (sic) consul et Judex, et uterque eorum suam auctoritatem interposuerunt pariter et decretum, Rursus dicti d. ni..... (sic) consul et..... (sic) Judex ex parte publica qua forgebantur auctoritate Jurisdictione quorum dominorum..... (sic) consulis et Judicis, dictus Vinciguerra sponte se subjecit et submittit, eorum et utriusque eorum Jurisdictionem perogans, condemnando dictum Vinciguerram versus sstos dominum Ottonem et d. nam Blanchinam ad ssta omnia et singula attendenda soluenda et observanda, preceperunt dicto Vinciguerre presenti audienti et Intelligenti, quatenus, predicta omnia et singula superius per ipsum premissa attendat soluat et obseruet prout superius p. singula continentur, Et mandando ex nunc dictum preceptum et dictam condemnationem executioni, ipsis d. no Ottoni et d. ne Blanche possessione dederint, se bonis dicti Vinciguerre nomine et occasione predictorum omnium et singulorum per ipsum sepius premissorum attendere soluendorum et observandorum in totum. Renuntiando dictus Vinciguerra versus sstos dnum Ottonem et dnam Blanchinam Juri dicenti sententiam condemnationem et Judicium non dari fieri nec esse posse in futurum nec in pen-

(1) Il vircolato è scritto in margine.

denti nec de re incerta et nondum euenta, et tractum futuri temporis, ad Judicem non spectare, exceptionique non habitorum et receptorum dictorum duomilia et sexcentum flor., et non numerate pecunie et spei future numerationis et receptionis, et non habitorum et receptorum sstarum rerum in sstis valore et extimatione et non facti dicti Juramenti beneficio restitutionis in Integrum, privilegio fori, feriis quibuscumque exceptioni doli mali metus et in factum actioni conditioni sine causa vel in Justa causa seu ob turpem causam, et causa data et non secuta ac omnibus statutis promissionibus ac ordinibus in contrarium facientibus et omnibus probationibus et productionibus testuum contra pda omnia et singula, Et inde dicti dni.... (sic) consul et Judex mandaverunt et sstos contrahentes rogaverunt me notarium ifstum ut de premissis publicum conficiam instrumentum.

Pntibus egregiis et sapientibus viris dno Johanne de strazapatis, dno mafiolo de seregnio vtriusque juris doctoribus dno Gaspario de xpianis Jurisperito filio qm Eg. virij legum doctoris d.ni pauli de crema dno Magistro Mafeo de Mettalis de Gargnano Riperie brixienis lacusgarde f. q. d.ni mag.ri gaualdini, dno presbitero Milano de falzariis, Rectore eccleie S.ti Georgii de catsijs, domino Mazino de Madiis filio qm d.ni Antonij in iure civili publice licentiato. d.no Magistro Jacobo de Martignonibus medicine doctore filio arighini Bosio notario filio qm Vbertini de balistris de cremona in Archo habitante Magistri paulo de Seregnio filio lazari, dno Jacobino f. q. dni Johanoli, Marchionino filio qm dni Johanoli de gropello cive medli et et (sic) Johane pagano filio Arasmoli I. testibus.

Ego Catellanus de xpianis genitus qm dni francischini iurisperiti publicus papiensis apostolica Imperialique auctoritate notarius hanc cartam mihi fieri Issta rogatus tradidi et subscripsi.

Ego Matheus de georgiis natus qm dni Ruffini publicus Imperiali auctoritate not. hanc cartam Jussu ssti notarij scripsi cum hac additione seu glossa in fine apposita que incipit esse, et finitur singula, et in testimonium premissorum me subscripsi.

16.

1398. 1) Ego Vinciguerra de Archo meo nomine ac nomine et vice Antonij et Nicolay fratrum meorum, pro quibus promitto me facturum curaturum cum effectu, quod infrascripta omnia et singula attendent et inviolabiliter obseruabunt, cupiens ad tranquilam et bonam pacem meo nomine et nomine fratrum meorum predictorum deuenire cum reuerendissimo in Christo patre ac magnifico domino domino Georio dei gratia episcopo et domino Tridentino firmas et fideles treugas nominibus quibus supra feci ac facio a die date presentium usque ad festum sancti Georgii proxime sequiturum, quas quidem treugas nomine meo et fratrum meorum promitto per (1) me ac dictos fratres meos, fautores, adherentes, subditos et quoscumque colligatos meos et fratrum meorum predictorum firmas et ratas habere ac tenere et fideliter obseruare promitensque quod ego nec fratres mei predicti aut subditi adherentes vel allii prenominati tam mei quam dictorum fratrum meorum turbabimus vel offendemus prefatum dominum n. episcopum subditos vel adherentes vel sequaces nec turbare vel offendere aut molestare realiter vel personaliter permitam per tempus supradictum, hoc tamen expresse acto, quod neutra partium, videlicet ego et dicti fratres mei, adherentes, fautores, subditi vel sequaces mei et dictorum fratrum meorum aliquid noui dictis treuguis durantibus quouismodo attemptare debeamus nec castrum Spini diruptum aliququaliter fortificari faciemus, et similiter quod dictus dominus n. episcopus, adherentes, fautores, sequaces vel subditi non facient vel permitent fieri aliquod hedifficium, quod redundet vel redundare possit in preiudicium meum et fratrum meorum; promitto etiam nomine meo et nomine fratrum meorum, quod durante dicta treugua non dabo nec dare faciam auxilium, consilium vel favorem alicui iniurianti vel iniuriare volenti prefato domino episcopo eiusque subditis, fautoribus, adherentibus vel amicis pro dicto tempore. Supradictas igitur treugas promitto pro me et omnibus et singulis supradictis cum p...is (pactis?) predictis ratas ac grata et firma fideliter tenere

(1) Corretto da: pro.

ac inuiolabiliter obseruare et me facturum et curaturum, quod per fratres meos inuiolabiliter obseruabuntur, excepto dum taxat si predictus dominus episcopus haberet gueram cum illustrissimo domino meo domino n. duce Mediolani, quia tunc et eo casu nollo esse obligatus meo nomine nec nomine quo supra ad non offendendum dictum dominum n. episcopum, ymo vollo et esse intendo in guerra et posse liciete (sic) facere guerram pro ipso et cum ipso domino n. duce Mediolani contra ipsum dominum n. episcopum eiusque subditos adherentes sequaces et fautores et aliter vel alio modo nollo esse obligatus vel astrictus ad predicta vel aliquod predictorum, inter alios autem coligatos et adherentes meos et fratrum meorum nomino spectabilem militem dominum Azonem Francischum de Castrobarcho, dominos Antonium et Ottonem de Castrobarcho de Agresta, saluo et reseruato michi iure et habilitate iterum et de nouo pluries ac tociens quocienscumque michi placuerit et voluero alios de nouo nominandi. Actum in campis drene millesimo tricentesimo nonagesimo octauo sexta indicione die duodecimo mensis Iulii in presentia nobilium virorum Antonii de Carpo, Girardi de Sesadello, Johanini Mazochi omnium stipendiariorum illustrissimi domini domini n. ducis Mediolani nec non Jacobi de Rochabruna et Francischi Campane et ad maiorem firmitatem sigillum meum apposui.

Ego Rolandinus de Cologno, publicus Papiensis imperialique auctoritate notarius, huic instrumento presens fui, scripsi et in testimonium premissorum me subscripsi.

Al di fuori: Vinziguerra fridbrief gegen
ainen bischof von Triendt.
Archo
C. 30. N. 36. 1398.

I. e R. Archivio di Corte e di Stato e della Casa Imperiale in Vienna. Originale in pergamena.

2). Induciae seu tregua inter Episcopum Tridentinum et Dominos Archi etc.

Nos Georgius Dei gratia Episcopus Tridentinus tenore presencium recognoscimus et fatemur quod desiderantes cum omnibus hominibus, et maxime nostris nobilibus subditis et Vasallis quantum cum Deo et honore nostro possumus, pacem et tranquillitatem obseruare: De consilio multorum nobilium nostrorum et sapientum sub spe huiusmodi pacis tractandae et firmandae cum nobilibus nostris Vinciguerra Antonio et Nicolao fratribus de Arco: firmas et fideles treugas fecimus ac et facimus a die date presentis usque ad festum Sti Georgii proxime futurum; Quas quidem treugas firmiter promittimus pro nobis et omnibus fautoribus, adherentibus et quibuscunque collegatis et subditis nostris firmas, et ratas fideliter habere et tenere. Promittentesque quod nos, nec dicti nostri subditi vel adherentes ac alii supranominati predictos fratres Vinciguerra Antonium et Nicolaum aut suos subditos vel adherentes, fautores seu sequaces turbabimus vel offendemus, nec turbare vel offendere aut molestare realiter vel personaliter promittimus per tempus supradictum. Hoc tamen expresse acto quod nos neutra partium vg. nec adherentes fautores subditos, vel sequaces nostri, edificium, quod redundet, vel redundare possit in praeeudicium ipsorum fratrum construi faciemus et promittimus: nec ipsi fratres adherentes, fautores sequaces vel subditi eorum aliquid novi dictis treugis durantibus quovismodo attemptare praesument: nec castrum Spinedi dirutum per ipsos aliquoaliter debeat fortificari. Promittimus etiam quod durante dicta treuga non dabimus, nec dari faciemus auxilium consilium vel favorem alicui injurianti vel iniuriari volenti dictis fratribus, vel eorum subditis, fautoribus, adherentibus, vel amicis pro dicto tempore. Insuper ob honorificentiam ill.mi principis D. Dni Io. Galeaz ducis Mediolanensis etc. omnes possessiones praedia, decimas, affictus et redditus quos eisdem fratribus de Arco aut eorum subditis fautoribus ac adhaerentibus etc. ut supra tanquam ab hostibus nostris recepimus et abstulimus ac etiam omnia alia immobilia quae per eos detinebantur per vim usque ad praesentem guerram inchoatam ad manus dicti domini Ducis posuimus et tradidimus ac ponimus et tradimus, et hoc dumtaxat ad tempus et pro tempore treugarum predictarum. Ita quod de illis pro dicto tempore libere disponere valeat pro sue libito voluntatis. In quibus et super quibus bonis ab hodierna die usque ad dictum tempus

trengarum non faciemus nec fieri permittemus aliquam novitatem. Super dictas igitur treugas promittimus pro omnibus et singulis nostris supradictis cum pactis predictis ratas et rata ac firma fideliter tenere ac inviolabiliter observare. Hoc etiam addito expresse quod si continget nos habere guerram cum prefato Dno Duce Mediolani, quod tunc et eo casu dictus Vinciguerra non teneatur nec sit adstrictus ad observantiam dictae treugae per se aut subditos, adhaerentes vel sequaces suos. Et predicta promittimus fideliter observare prout supra.

Actum in Campis Drenae: Anno dni Millesimo trecentesimo nonagesimo octavo Indict.e sexta Die duodecima Julii. Per spectabiles viros D. Petrum de Sporo militem, D. Joannem Conther Decretorum Doctorem; Io: de Liethenstainer dictam treugam et praedicta omnia et singula fecerunt et faciunt nomine prefati D.ni Episcopi et qui promiserunt et promittunt dicto Vinciguerrae hic presenti ac mihi notario stipulanti nomine et vice cuiuscumque personae cuius interest vel interesse potest in futurum, se facturos et curaturos cum effectu, quod prefatus D.nus Episcopus predicta omnia et singula ratificabit et approbabit et ad maiorem confirmationem praedictorum praefatus Dominus Johannes impressit sigillum prefati D.ni Episcopi. In presentia infradictorum testium videlicet Antonij de Carpo Gerardi de Gosadello, Johannes Mathzochi D.ni (sic) stipendiorum Ill.mi D.ni Ducis Mediolani nec non Jacobi de Rochabrana et Francisci de Campo.

Ego Thoma dictus Vechel de Frisachio notarius ac scriba prefati D. D. Georgij Episcopi predicti omnibus et singulis presens fui et dictum instrumentum scripsi et me subscripsi.

Locus signi.

Copia semplice in carta, del sec. xvii. Biblioteca comunale di Trento. Collezione ms. Segala. vol. XLII. (2567) pag. 361.

17.

1399. Georgius D. g. Ep.^s Trid. Ad universorum notitiam deducimus per presentes, quod nuper precibus Dilect. Fidelium Subditorum Nostrorum Sapientum nostre Civitatis Tridenti nec

non Hominum Nobilium Plebis Lomassi Vallis Judicarie nostre Diocesis Nobis fuit cum instantia supplicatum, quod cum ipsi fuerint et sint in possessione vel quasi immunitatis, ac semper fuerint immunes et liberi et exempti a Collectis et functionibus publicis quibuscumque quas alii populares subeunt, et hoc fuerit et sit observatum per tantum tempus cuius initii vel contrarii memoria hominum non existit, dignemur de gratia speciali predictos Nobiles in sua quasi possessione imunitatis manutenere et favorabiliter conservare. Nos igitur attendentes etiam merita et grata servicia Nobis et Eccle nostre Tridentine per eos impensa et adhuc in posterum impendenda; nec non inherentes Statuto Civitatis Trid. sub Rubrica: de publicis Functionibus ex cuius forma pro prediis et bonis quibuscumque quocumque nomine censeantur, Cives Tridentini Privilegiati et Nobiles qui secundum antiquam consuetudinem non solverunt excusantur a solutione Collectarum et publicarum functionum, dictorum Fidelium Nostrorum Civium precibus inclinati, hoc irrefragabili Edicto seu Privilegio speciali ordinamus decernimus et declaramus, quod predicti Nobiles et eorum singuli totius plebis Lomassi Vallis Judicarie nostre Diocesis Trid. sint et esse debeant immunes, liberi et exempti a Collectis et publicis functionibus pro prediis, terris, vineis, et possessionibus, et aliis bonis immobilibus, ac etiam iuribus et actionibus quibuscumque hactenus aquisitis et de cetero vero justo et non ficto titulo quomodolibet acquirendis: volentes eos et eorum heredes ab eisdem Collectis et ab omnibus publicis functionibus, angariis et perangariis qualitercunque nominatis habere de cetero supportatos. Mandantes firmiter omnibus nostris officialibus dicte Vallis Judicarie aut eorum Vices gerentibus presentibus et futuris quatenus predictos Nobiles et eorum Heredes deinceps supra huiusmodi Contributionis seu Collectis non impediant seu conturbent; sed potius ipsos in quasi possessione immunitatis et exemptionis, secundum quod hactenus et hucusque fuerunt firmiter manuteneant et defendant. Non obstante quocumque Privilegio sive Edicto per Nos alias concessio Popularibus dicte Plebis Lomassi in contrarium faciente: cui specialiter derogamus et per presentes Literas intendimus derogare, eo potissime cum nostre intentionis non fuerit iuri dictis Nobilibus jam quesito derogare absque eorum expresso consensu; nec eos eorum

quasi possessione sine manifesta causa privare, quibus tenemur paterna provisione consulere; et presertim ratione sententie pro eis late per nos vise et lecte que in rem transivit iudicatam: ratione etiam antique consuetudinis que Principis Privilegio equipollet: item etiam ratione Statuti civitatis Tridentine in contrarium disponentis: de quibus omnibus in Privilegio dictis popularibus concessio nulla mentio facta fuit, quibus caussis et rationibus apparet et constat Nos fuisse circumventos. In quorum fidem et testimonium omnium hoc presens Privilegium sive Edictum Sigilli nostri appensione fecimus roborari. — Decernimus etiam quod si presens Sigillum nostrum aliquo casu frangi aut violari contingerit, nihilominus tamen presenti Instrumento exhiberi volumus plenam fidem. Acta sunt hec Trid. in Castro Boni Consilii in Salla magna die 26. Mensis Martii anno 1399. Indict. 7. presentibus venerab. et discretis viris D. D. Joanne Reutter Doctore Decretorum Cancellario nostro, Antonio Stinkanoli L. L. Doctore Cive nostro Trid. Joanne de Stemesdorff Canonico nostro Trid. Joanne Einbach Plebano in Lenano, Nob. viro D. Theodorico de Schoimburg et Wilhelmo de Bellasio, Testibus ad premissa vocatis et rogatis. —

Bonelli. Mon. Eccl. Trid. p. 119.

18.

1399. Diploma Leopoldi Ducis Austrie Dnis Vinciguerre et Antonio filiis q. D. Antonii de Archo. A.º 1399. Aug. 22.

Nos Leopoldus Dei gratia Dux Austrie Stirie Carintie et Carniole Comes Tyrolis Recognoscimus et tenore presentium profite mur q. nos atenta sedula fidelitate Nobil. et fid. Nostrorum Vinciguerre et Antonij de Arco Germanorum ipsos cum hominibus, castris, subditis et bonis ipsorum quibusqumque in nostram gratiam et protectionem necnoc in familiares nostros Domesticos recepimus et admittimus gratiose promittendo prefatis de Arco tanquam ceteros nros familiares in iuribus ipsorum manutenere, nec non contra oes injuriam seu violentiam inferre volentes eosdem

fideliter defensare. Harum ttimonio literum Dat. in Stams d. 22. mens. Aug. 1399.

Dnus dux in consilio.

Dal Mss: Ambrogio Franco Antiquissima Illustr. comitum Arci Prosapia ecc. - trascritto da Giuseppe Ippoliti da Pergine, e copiato dal fratello Baldassare Ippoliti degli Ippoliti di Paradiso dottore in filosofia e medicina a Pergine nel 1760. Si conserva al Museo Ferdinando di Innsbruck.

19.

Ad noticiam universorum per presentes deducimus nos Vinciguerra et Anthonius fratres de Archo, quod cum inter reuerendissimum in Christo patrem, dominum Georium, dey gracia episcopum Tridentinum et eiusdem domini episcopi sequaces, coligatos, fautores, fidentes et adherentes, ex vna parte, et nos fratres et nostrorum atthinentes, amicos, fautores, sequaces, subditos et adherentes, ex altera parte, facte fuerunt fideles et firme treuge de mandato illustrissimi principis et domini, domini Leopoldi, ducis Austrie et cetera, durature tantum a duodecima die mensis Marcii, proxime preteriti, usque ad festum sancti Michaelis, proxime preteriti, ipsas treugas in prioribus literis comprehensas de mandato prelibati domini, vollentes eydem complacere et hoberire in omnibus pro nobis et omnibus nostris, amicis, fautoribus, sequacibus, subditis et adherentibus cum omnis et singulis modis, pactis, capitulis et clausulis in eisdem literis contentis, hinc vsque ad octauam resurrectionis domini nostri Yhesu Christi, proxime venturam, inclusiue prorogamus, prolongamus et firmamus promittentes eos et ea firmiter, inuiolabiliter et fideliter obseruare. In quorum fidem et testimonium presentes literas fieri fecimus et sigilo nostro munimine roborari. Datum Archi, die Mercurii, viij.to (sic) mensis Octubris, millesimo trecentesimo nonagesimo nono, septima indicione.

Pergamena originale nell'i. e r. Archivio di Corte e di Stato e della Casa imperiale in Vienna. Porta in margine un sigillo

ovale impresso su carta, delle dimensioni di mill. 38×28, in forma di uno scudo arrotondato in basso: nel campo, un arco ritto in piedi. È segnata: IV. A. 2.

20.

1399. S. N. In Christi nomine amen. Anno eiusdam natiuitatis millesimo trecentesimo nonagesimo nono iudicacione septima die lune xxiiij.^o menssis nouembris Tridenti in castro boni consilii in camera cancelarii ipsius castri presentibus venerabilibus viris dominis fratre Bartholameo de Bononia, decretorum doctore abbate monasterii sancti Laurentii prope Tridentum infrascripti domini episcopi vicario in spiritualibus generali, Johanne Rauter, decretorum doctore infrascripti domini episcopi cancelario, et Rambaldo, decano et canonico ecclesie Tridentine, nobilibus viris dominis Sicho, milite de Castronovo, Jacobo milite de Castrobarcho de Beseno, Dietricho de Stemburch Johane Chel de Bulzano honorabili vicario Judicarie pro infrascripto domino episcopo, Antonio filio suprascripti domini Siconis, Gulielmo de Belaxio et Graciadeo nato domini Cognovuti de Campo testibus et allijs ad infrascripta vocatis et rogatis ibidem constitutus nobilis et potens vir dominus Petrus condam nobilis et potentis viri domini Parisini de Lodrono proposuit et exposuit coram reverendissimo in Christo patre et domino domino Georgio dei gracia episcopo Tridentino qualiter Jacobustomeus Alberginus et alii eorum fratres de Lodrono, olim de Castroromano, vasalli et feudatarii eiusdem domini episcopi quam plures filonias perfidias ac alias nequicias contra statum et honorem prefati domini episcopi et sue ecclesie Tridentine manifeste et publice perpetrassent, capiendo videlicet derobando, depredando et spoliando ac eciam occidendo eiusdem domini episcopi subditos, servitores et vassalos contra honorem et fidelitatem ac iuramentum per dictum Jacobustomeum pro se et dictis suis fratribus prefato domino episcopo prestitutum de fidelitate attendenda et servanda ac utilitatibus et comoditatibus promovendis, dampnis et incomoditatibus, quantum in eis erat, fideliter removendis et impediendis ac alliis fideliter et legaliter observandis, que in capitulis seu clausulis sacramenti fidelitatis suo

vero domino prestandi plenius continetur. Propter que idem Jacobustomeus et dicti sui fratres ab omni iure omnibus honoribus et iuribus, si que in dicto Castroromano infrascripto ac suis iuribus et pertinenciis iure feudali ac eciam quibuscumque aliis eorum feudis specialiter infranotatis habuissent vel haberent, ceciderant ipso iure ac in prefatum dominum episcopum et eius ecclesiam Tridentinam erant legitime devoluta. Ea propter idem dominus Petrus de Lodrono humiliter et devote antedicto domino episcopo supplicavit quatenus ipsum et eius heredes legitimos de dicto Castroromano cum omnibus iuribus, coherenciis, pertinenciis et honoranciis suis et ceteris aliis bonis feudalibus infrascriptis dignaretur gracie investire. Prefatus namque dominus episcopus dux marchio atque comes diligenter attendens et considerans, supradicta per dictum Jacobustomeum et suos fratres perpetrata fuisse et esse vera ac manifesta, publica et notoria contra statum et honorem ipsius domini episcopi et sue tridentine ecclesie adeo, quod non possint aliqua tergiversacione celari et propterea dictum Castrumromanum et allia dictorum fratrum bona feudalibus infrascripta in ipsum dominum episcopum et eius ecclesiam Tridentinam esse legitime devoluta, considerans etiam grata et prompta servicia, que dictus dominus Petrus sibi et dicte sue ecclesie fecit et impendit et que idem et sui heredes dante domino eidem domino episcopo et successoribus suis facient in futuris, ipsius domini Petri supplicacionibus inclinatus ac vollens, ex dicto Castroromano et bonis feudalibus infrascriptos, sic vacantibus sibi et ecclesie sue Tridentine thesaurum incomparabilem aquirere amicos, videlicet et fideles vasallos ac vollens et cupiens, vestigia suorum predecessorum ymitari ob remuneracionem obsequiorum multorum fidei et amoris circa ipsum dominum episcopum prestitorum et in vinculum dilectionis inter ipsos et dictam ecclesiam Tridentinam perpetuo conservande ipsi domino Petro coram eo flexis genibus existenti et investituram huiusmodi pro se et suis heredibus masculis ex eo imperpetuum descendentibus petenti et recipienti procudit et contulit ipsumque dominum Petrum cum una carta, quam in manibus tenebat de dicto Castroromano et bonis omnibus feudalibus infranotatis cum omnibus iuribus, honoribus, coherenciis et adherenciis suis tanquam de feudis et bonis feudalibus in dictam ecclesiam Tridentinam ex causis suprascriptis

legitime devolutis sed nondum incorporatis omnibus modo iure et forma, quibus melius et efficacius potuit, hactualiter investiuit ad habendum, tenendum, uti, frui et possidendum dicta infrascripta bona feudalia cum omnibus suis iuribus, actionibus honoribus coherenciis et adherenciis ad dicta bona feudalia quomodolibet spectantibus et pertinentibus et ea huiusmodi bona feudalia a prefato domino episcopo et eius ecclesia Tridentina recognoscendum et a quolibet novo successore canonice intraturo novam infra annum petet et requirit investituram, et eam habere procurabit posse suo de dictis bonis feudalibus sub pena amisionis dicti feudi. Quam quidem investituram et omnia et singula suprascripta fecit idem dominus episcopus pro se et dicta sua ecclesia Tridentina salvo semper omni suo iure et dicte sue ecclesie Tridentine et alterius cuiuscunque persone versa quoque vice prefatus dominus Petrus solemniter promissit et tactis corporaliter sacris scripturis ad sancta dei evangelia iuravit, quod ipse pro se et suis heredibus legitimis ex eo legitime descendentibus eidem domino episcopo et successoribus suis canonice intraturis et dicte ecclesie Tridentine fidelis erit vassalus ipsiusque domini episcopi et ecclesie Tridentine et successorum suorum canonice intrancium honores iura et statum totis suis viribus conservabit, manutenebit pariter et augebit et omnia alia faciet, observabit et conservabit, prout in capitulis sacramenti fidelitatis plenius continetur et prout debet et tenetur quilibet verus vassallus domino. Feuda vero et bona feudalia de quibus supra fit mencio et de quibus dictus dominus Petrus extitit investitus sunt hec: Primo Castrumromanum situm in plebatu Boni vallis Judicarie diocesis diocesis (sic) item decima et feudum dossi Artoni dicti plebatus Boni, super quo dosso est situm dictum Castrumromanum, item dossi Foglarii plebis Condini dicte vallis Judicarie, item feudum et decima castri Lodroni et Darcii, item muta de Lodrono, item vassali ville de Bondono, dicte plebis Condini, item vassali ville de Setauro dicte plebis et a Setauro superius in plebatibus Judicarie, item decima suprascripte ville Setauri, item decima de Zimego, item decima, que coligitur et levatur in castelo dicti plebatus Condini, item decima villarum Porii et Savieti, item decima que coligitur et levatur in Preço, item decima de Supracastelum, que coligitur in villis Barsoni Formini et Presendoni, item decima ville de Sahone,

item decima villarum Praxii, Siuroni et Merlini, item decima de Roncono sita in dicto plebato Boni, item decima de Bregucio et de Bundo, item decima de Thiono sita in plebato Thioni, item decima de Sahono sita in plebato Bleçii, item decima villarum, Ville et Vordesine (sic), item decima Vigi, item decima Borzagi, item decima Fisti, item decima Mortaxii, item decima Bozenagi, item decima Peuzoli, item una decima de novo adquisita a Johanne Oxerio condam Nicolini de villa Dahoni, item una decima adquisita a Bartholameo dicto Musso nato Viole de dicta villa Dahoni, item una decima adquisita ab Antonio dicto Pretaço de villa Formini, que decime sunt site in villa Preçij et eius pertinentis plebatus Boni suprascripti, item una decima adquisita a Johane condam filio Dominici de Agrono, item una decima adquisita a suprascripto Oxerio condam Nicolini item una decima adquisita a Bono dicto Cavalerio de Dahono sita in villis Barsoni, Formini et Presendoni et earum pertinentiis, item decima adquisita ab heredibus natis Albertini dicti Scharabeli de Praxo, item decima adquisita a suprascripto condam Johanino de Agrono, item una decima adquisita a Nicolao notario de Thiono et eius consortibus, item una decima adquisita a condam Johanino dicto Botesela de Lardero, item tres decime adquisite a Rubeo nato Perzeuali de Fontanedo, item una decima adquisita a Parisio condam Beschicii de Roncono et eius consortibus, item due decime adquisite a Polino nato Bertoni notarii de Roncono, item una decima adquisita ab heredibus condam Viole de Dahono predicto, que decime sunt site in concilio Ronconi et Larderii et eorum pertinentiis, item una decima adquisita a Jacobino dicto Gussa de Bregucio, item una decima adquisita a Benevenuto dicto Scharsa condam Premartini de Bregucio, item una decima adquisita a Nicolao nato Gualimberti de Bregucio, item una decima adquisita a Johane dicto Panonosach de Bondo, item una decima adquisita a Nicolao nato Zulberti de Tiono sita in villis Bondi et Bregucii plebis Tioni et earum pertinentiis, item una decima empta et adquisita a Guardino nato Capucii de Tiono, sita in Tiono et eius pertinentiis, item una decima adquisita a Petro condam Pasii de Pelugo de Randena sita in Pelugo predicto et eius pertinentiis, item una decima empta et adquisita a condam Zulberto dicto Barnalo de Faurio habitatore Sahoni plebatus Blezii et eius consor-

tibus sita in Sahono predicto et eius pertinenciis, item pischaciones fluminum Clesii et Caffari. Et generaliter ipsum investivit de omnibus alliis et singulis possessionibus, mutis, iuribus, et honoribus quibuscumque ad dictum Castrumromanum pertinentibus quocumque nomine nuncupentur insuper ad maius robur omnium premissorum prefatus dominus episcopus iussit hoc publicum instrumentum fieri et sigilli sui munimine roborari. —

Ego Paulus condam filius Martini de Tridento imperiali auctoritate notarius predictis, investiture et iuramento fidelitatis ceterisque omnibus alliis et singulis suprascriptis, dum sic, ut premititur, agerentur et fierent, una cum prenominatis testibus interfui et ea rogatus publice scripsi signumque meum aposui consuetum.

La pergamena originale, col sigillo del vescovo di Trento, trovati nell'i. e r. Archivio di Corte, di Stato e della Casa imperiale in Vienna. Si pubblica secondo la trascrizione fatta per cura dell'Archivio medesimo.

21.

1418. Nos Georgius dei Gratia Eps Tridentinus Notum facimus tenore ptium uniuersis Quum conueniat sollicitudini nostre honestis fidelium nostrorum precibus libenter annuere, eos tamen quos tempore nostre aduersitatis in nostris seruiciis constantes et inconcussos inuenimus decreuimus maioribus graciis et fauoribus merita proseguendos ut pro laudabilibus eorum meritis premia condigna recipiant, et ad bene agendum forcius animentur. Cum igitur decime infrascripte de nostro et ecclesie nostre feudo existentes, per obitum fidelis nostri Alberti de Stenico q.^m soceri infrascriptorum Jacobi de cumegello et Couegnuti Notariorum, qui sine filiis legitimis sicut deo placuit decessit, ad nos et Ecclesiam Tridentinam legitime sint deuolute Nos attendentes fidelia seruicia honesti viri Jacobi de Cumegello fidelis nostri dilecti, nobis et Ecclesie nostre Tridentine impensa et Dno concedente imposterum impendenda necnon magnum ipsius deuocionis affectum,

quem iugiter erga nos et prefatam nram eccliam per effectum gerere demonstrat, eidem Jacobo de Cumegello huiusmodi decimas infrascriptas nec non Couegnuto Notario q.^m Nicolai Notarij dicti Cimexini de Cugreo, ad ipsius Jacobi preces, et eorum filiis masculis legitimis ex ipsis descendentes pro indiuiso de gracia nostra speciali Jure contulimus feudali, Ita quod ipsi huiusmodi decimas de cetero, possidere tenere precipere et leuare, ac de eisdem licite uti et frui valeant atque possint prout predictus Albertus, dum in humanis esset, easdem leuauit et percepit atque habuit et possedit, necnon egregium virum Petrum de Gualfredinis procuratorem et prociuo nomine predictorum Jacobi et Couegnuti, prout nobis de huiusmodi procuracionis mandato per Instrumentum publicum extitit, facta fides, petentem et recipientem coram nobis flexis genibus constitutum, per manus nre impositioni investiuius de eisdem, Jure nro et ecclie nre Tridentine et oium aliorum in premissis semper salvo, Recepto primitus ut moris est, ab eodem Petro procure et prociuo nomib. quibus supra tactis corporaliter scripturis fidelitatis Juramento, Decime vero de quibus supra fit mencio sunt hec, Primo medietas tocius decime que colligitur et colligi possit in villa sey et eius pertinen- ciis plebatus banali, Item nona pars decime que colligitur et percipitur in dicta villa sey et eius pertinen- ciis, Item una alia de cima que colligitur et percipitur in villa Stenici et eius pertinen- ciis, Item una alia decima paruula que colligitur et percipitur in villa Olasij et eius pertinen- ciis dicte plebis Banali, In cuius rei testi- monium presentes literas seu pns publicum Instrumentum per Hertwicum Notarium nostrum infrascriptum subscribi et publicari mandauimus nostrique Sigilli iussimus appensione roborari, Datum et actum Constancie in domo habitacionis nre die xvij mensis Januarij hora vesperorum vel quasi Indicione xi, Pontificatus Sanctissimi in xpo patris et dni dni nri Martini diuina prouiden- cia pape Quinti Anno primo, Presentibus honestis viris magistro Alberto Bedecke Can.^{co} wratislauense Hermano Cassel pbro Ma- guntine diocesis et Thoma Walder laico Patauiensis diocesis te- stibus ad premissa vocatis pariter et rogatis.

(*Segno notarile*) Et ego Hertvicus henrici Clericus Patauiensis publicus imperiali auctoritate prefatique R.^{mi} in xpo patris et dni dni Georgii epi Tridentini Notarius atque Scriba predictis

Inuestiture et Juramento omnibusque aliis et singulis premissis dum sic ut premittitur agerentur et fierent unacum prenominalis testibus pns interfui eaque sic fieri vidi et audiui Ideoque pns publicum Instrumentum manu mea propria scriptum de mandato prefati domini mei epi confeci et in hanc publicam formam redeggi, Signoque et nomine meis solitis et consuetis unacum prefati dni epi appensione sigilli consignavi Rogatus et requisitus In fidem et testimonium premissorum.

(*Al di fuori*): Privilegium couegnuti et Jacobi decimarum de seio et stenico et de olasio. *Segue d'altra mano*: de quibus ipsos dnus Georgius Epus Tridentinus Investiuit et sunt site in plebatu banali. 1399 (*cancellato*) 1403 (*cancellato*) 1418.

Pergamena originale mancante del sigillo, colla segnatura C. 62. N. 108 dell'Archivio vescovile trentino a Innsbruck.

AVVERTENZA: I documenti sono stati riprodotti integralmente e con tutti gli errori secondo la lezione originale.
